

Alessandro Lo Bartolo

Nel mezzo del bogliente stagno

Gli ufficiali territoriali dello Stato fiorentino tra sindacato
locale e controllo centrale, 1400-1800

Prefazione di Luca Mannori

Lo Bartolo, Alessandro

Nel mezzo del bogliente stagno : gli ufficiali territoriali dello Stato fiorentino tra sindacato locale e controllo centrale, 1400-1800 / Alessandro Lo Bartolo ; con prefazione di Luca Mannori. - Pisa : Pisa university press, 2023. - (Quaderni di Storia del Dipartimento di civiltà e forme del sapere ; 9)

347.455 (23.)

I. Mannori, Luca <1957- > 1. Giustizia - Amministrazione - Firenze - Sec. 15.-19.

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a
peer review secondo
il protocollo UPI

In copertina:

Federico Zuccari, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, Inv. GDSU n. 3495. Su concessione del Ministero della Cultura.

© Copyright 2023

Pisa University Press

Polo editoriale - Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura

Università di Pisa

Piazza Torricelli 4 - 56126 Pisa

P. IVA 00286820501 · Codice Fiscale 80003670504

Tel. +39 050 2212056 · Fax +39 050 2212945

E-mail press@unipi.it · PEC cidic@pec.unipi.it

www.pisauniversitypress.it

ISBN 978-88-3339-789-4

L'opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons: Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0) Legal Code: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.it>



L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte.

L'opera è disponibile in modalità Open Access a questo link: www.pisauniversitypress.it

Indice

Tavola delle abbreviazioni	11
Prefazione <i>di Luca Mannori</i>	15
Introduzione	19
PARTE I	
STRUTTURE ISTITUZIONALI	
CAPITOLO 1	
<i>Custodes</i> . I giudicanti tra Quattrocento e Settecento	31
1.1. Il sistema giurisdizionale-amministrativo del principato mediceo	31
1.2. Il giudicante e la sua équipe di giustizia	42
1.2.1. Officiali, Podestà, Vicari, Capitani e Commissari	42
1.2.2. Cavalieri, Notai e Giudici	52
1.2.3. Gli esecutori e le strutture locali	63
1.3. Il giudicante e la sua <i>familia</i> nella legislazione medicea	66
CAPITOLO 2	
<i>Quis custodiet custodes?</i> Il sindacato e il magistrato dei Conservatori di Leggi	83
2.1. Tra Quattro e Cinquecento	83
2.1.1. Il sindacato dei giudicanti nell'ordinamento locale e fiorentino	83
2.1.2. I Conservatori di Leggi e la loro giurisdizione al tempo della Repubblica	90
2.2. I Conservatori di Leggi nel Cinquecento e la riforma cosimiana del sindacato dei giudicanti	100
2.3. Il controllo sui giudicanti nella legislazione medicea successiva	110

PARTE II

CONTROLLO DEGLI UFFICIALI E GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPITOLO 3

Dalle carte giudiziarie dei Conservatori di Leggi 123

- 3.1. Una panoramica: questioni archivistiche,
procedurali e ministeriali 123
- 3.2. Riflessioni secentesche 132
 - 3.2.1. I Conservatori di Leggi: magistrato
ordinario e sindacatore 132
 - 3.2.2. Nuove proposte sul sindacato dei giusdicenti 134
- 3.3. Giusdicenti alla sbarra: due secoli di sentenze, 1549-1760 136
 - 3.3.1. Una nota sulla prescrizione 141
 - 3.3.2. Evasioni: uno spiraglio su «dolo, colpa, et negligenza» 144
 - 3.3.3. Questioni di privilegio: illegittimità degli atti 149
 - 3.3.4. La «bottega» della giustizia: dal soprapreso
diritto alla baratteria 154
 - 3.3.5. Ufficiali contro: dal peculato alle inadempienze
amministrative 166
- 3.4. A mo' di (momentanea) conclusione: il controllo
centrale in età medicea 179

CAPITOLO 4

- Il Settecento lorenese 183
- 4.1. Nuove leggi e nuovi progetti alla metà del Settecento 183
- 4.2. La Giunta per la Riforma dei Governi Provinciali (1771-1775) 195
 - 4.2.1. Nuovi giusdicenti per nuove comunità (1771-1772) 198
 - 4.2.2. Ripensare il sindacato? La legge del 1773 204
 - 4.2.3. L'Istruzione del 1774 e la cessazione delle attività
della Giunta 211
- 4.3. Fin de siècle: dal Conservatore delle Leggi al Buon Governo 216

CONCLUSIONE 227

APPENDICI

APPENDICE A	239
A.1. Decreto del Magistrato supremo sul sindacato dei giurisdicenti del 29 luglio 1552	239
A.2. Il sindacato alla metà del Seicento	241
APPENDICE B	245
Membri della cancelleria dei Conservatori di Leggi	245
B.1. Assessori	245
B.2. Cancellieri	246
B.3. Sotto Cancellieri	248
APPENDICE C. Tabelle	249
Indice dei nomi	255

A mia moglie Giulia

Irato Calcabrina de la buffa,
volando dietro li tenne, invaghito
che quei campasse per aver la zuffa;
e come 'l barattier fu disparito,
così volse li artigli al suo compagno,
e fu con lui sopra 'l fosso ghermito.
Ma l'altro fu bene sparvier grifagno
ad artigliar ben lui, e ambedue
cadder nel mezzo del bogliente stagno.
(Dante, *Inferno*, XXII, 133-141)

Tavola delle abbreviazioni

<i>Abbracciabeni</i>	= ASFi, <i>Acquisti e doni</i> , 6, <i>Libro, et compendio di ordini, leggi, bandi, lettere, et altre simili cose appartenenti alli Rettori dello Stato di Firenze, et loro Offitiali, et Ministri. Quale libro è di Giovanni di Ser Thommaso di Francesco Abbracciabeni da San Gimignano</i>
ASFi	= Archivio di Stato di Firenze
<i>Bandi e ordini</i>	= <i>Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana</i> , 55 voll., Firenze, Stamperia Imperiale-Cambiagi Stamperia granducale, 1747-1848
BUPi	= Biblioteca Universitaria Pisana, Ms.
Cantini	= L. Cantini, <i>Legislazione toscana raccolta e illustrata</i> , 32 voll., Firenze, Albizziana, 1800-08
CCLL	= <i>Conservatori di Leggi</i>
CLL	= <i>Conservatore delle Leggi</i>
<i>Codice</i>	= <i>Codice della toscana legislazione</i> , 24 voll., Siena, Ros-si, 1779-1787
CRC	= <i>Consulta, poi Regia consulta, Prima serie</i>
DBI	= <i>Dizionario biografico degli italiani</i> , Roma, Istituto della Enciclopedia italiana (www.treccani.it/biografico), data dell'ultima consultazione: 20/12/2022)
<i>Gabinetto</i>	= <i>Segreteria di Gabinetto</i>
<i>Istruzioni</i>	= testi editi in P. Benigni, G. Pansini, <i>L'«Istruzione» ai Cancellieri del Dominio del 1575</i> , in <i>Studi in onore di Sergio Gensini</i> , F. Ciappi, O. Muzzi (a cura di), Firenze, Polistampa, 2013, pp. 327-338, specificando il riferimento al Contado o al Distretto (1575); <i>Istruzione a' cancellieri de' comuni e università del</i>

- Dominio fiorentino. Raccolta dalle leggi, e ordini del Magistrato de' SS.ri Nove, in Leggi di Toscana. Classe III (1636); Nuove istruzioni per i Cancellieri comunitativi secondo gli ultimi regolamenti ed ordini di Sua Altezza Reale. Approvate nel dì 16 Novembre 1779, Firenze, Cambiagi, 1779 (1779).*
- Leggi di Toscana* = *Leggi di Toscana*, 7 voll., s.l., s.d. [A. Tavanti (a cura di), Firenze, Cambiagi, 1778]: *Classe I. Affari di Stato; Classe II. Affari di regie finanze; Classe III. Affari di economia civica; Classe IV. Affari di commercio, agricoltura, arti, etc.; Classe V. Affari contenziosi tra i privati; Classe VI. Affari criminali; Classe VII. Affari di polizzia.*
- Modesti* = ASFi, CRC, 32-34, *Libri di leggi e statuti di Ser Giovan Vincenzo di Niccolò Modesti*
- MR* = *Miscellanea repubblicana*
- Ordinazioni* = testo edito in G. Pansini, *Le «Ordinazioni» del 27 aprile 1532 e l'assetto politico del principato mediceo*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, 3 voll., R. Grispo (a cura di), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1991, III, pp. 772-785.
- Pratica universale* = M.A. Savelli, *Pratica universale*, Venezia, Baglioni, 1697
- Reggenza* = *Consiglio di Reggenza*
- Registro legale* = ASFi, *Tratte*, 47, *Registro legale delle tratte* (copia del XVIII secolo)
- SCAS* = *Statuti delle comunità autonome e soggette*
- Statuta* = *Statuta Populi et Communis Florentie publica auctoritate collecta castigata et praeposita, anno salutis MCCCCXV*, 3 voll., Friburgo, Kluch, 1777-1783
- Summa* = M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatum*, Venezia, Baglioni, 1707
- Teatro* = ASFi, *Miscellanea medicea*, 413-414, N. Arrighi, *Teatro di grazia e giustizia ovvero formulario de Rescritti a tutte le Cariche che conferisce il Ser. G. Duca di Toscana per via dell'Ufizio delle Tratte*, 2 voll., I: *Parte prima che contiene gl'Ufizi, e Cariche della*

Città di Firenze (1695); II: Parte seconda che contiene gl'Ufizi, e Cariche per fuori della Città di Firenze (1706)

Nota sulle citazioni archivistiche e statutarie: c. = carta; cap. = capitolo; nn. = non numerata/e; n. = numero; ins. = inserto; fasc. = fascicolo; l. = libro; r. = rubrica; tr. = trattato; s.d. = senza data.

Nota sulla datazione: secondo lo stile fiorentino (s.f.), in vigore fino al 1750, l'anno iniziava il 25 marzo. Nel testo le date sono invece riportate allo stile comune, salvo ove diversamente indicato o qualora fossero parte di una citazione.

Nota sulla monetazione: 1 ducato/fiorino/scudo = 7 lire circa; 1 lira = 20 soldi = 240 denari.

Prefazione

Almeno due sono i profili che segnalano questo volume di Alessandro Lo Bartolo come un contributo significativo tanto per la storiografia toscana quanto per chiunque sia interessato a scandagliare le dinamiche di sviluppo degli Stati italiani durante l'età moderna.

Il primo è che il libro colma una lacuna storiografica evidente, relativa alla figura di quel giurisdicente provinciale che dal Quattro al Settecento costituì lo snodo essenziale di tutta l'organizzazione periferica dello Stato fiorentino prima e di quello granducale poi. Nonostante gli studi già dedicati a vari, consimili organismi di raccordo tra centro e periferia caratteristici dell'esperienza toscana (cancellieri, camerlenghi, esecutori di giustizia e via dicendo), fino ad oggi non vi era stato alcun tentativo di ricostruire nel loro complesso i tratti del personaggio a cui l'ordinamento regionale affidava l'esercizio della giurisdizione sul territorio né tantomeno di ripercorrerne l'evoluzione lungo tutto il corso dell'età moderna. Certo, Lo Bartolo affronta questo compito adottando una prospettiva molto particolare, che è quella relativa alla tecnica impiegata per far valere la responsabilità di questo magistrato. Il focus della ricerca si appunta infatti sul cosiddetto "giudizio di sindacato", col quale l'ufficiale, giunto al termine del suo mandato presso la circoscrizione di volta in volta assegnatagli, veniva sottoposto ad un vaglio retrospettivo di tutta la sua condotta durante il periodo corrispondente. La scelta di focalizzarsi tuttavia su questa specifica forma di controllo, le cui origini rimontano al periodo aureo del medioevo comunale, non porta affatto l'autore a chiudersi entro i limiti di una mera indagine storico-giuridica. L'obiettivo è piuttosto quello di utilizzare il sindacato come una sorta di *passé-partout* per penetrare nelle tante sfaccettature del mestiere di rettore provinciale, mettendo a profitto i vasti giacimenti documentari prodotti in occasione dei periodici giudizi a cui venivano assoggettati i magistrati "estrinseci" per ricavare uno spaccato delle loro

funzioni e della percezione che ne avevano i contemporanei. Il risultato è un'immagine a tutto tondo di questo importante segmento dell'ufficialato toscano, colta attraverso le patologie che esso rivelava nell'atto in cui lo si chiamava a render ragione del suo operato.

Detto questo, la ricerca di Lo Bartolo va ancora oltre questo suo scopo primario per aprire un affaccio estremamente stimolante su tutta quanta la storia istituzionale della regione. L'angolo di osservazione offerto dal sindacato dei giudicenti, infatti, permette all'autore di ripercorrere l'intera curva evolutiva dello Stato territoriale in parallelo al mutare della concezione della giustizia e di cogliere quelle trasformazioni di lungo periodo che permettono di ricondurre gli stessi, grandi momenti di svolta della vicenda statale ad una logica assai più lineare di quanto a lungo non si sia creduto.

Lo spartito del libro rinvia ad una periodizzazione articolata grosso modo in quattro fasi.

La prima, risalente al momento genetico del dominio fiorentino, vede lo Stato come una sorta di federazione di comunità, ad ognuna delle quali viene permesso e promesso di conservare il più possibile intatta quella sfera di autonomia originaria di cui essa aveva goduto avanti l'assoggettamento a Firenze. Naturale, in un contesto del genere, che la giustizia mantenga lo stesso profilo negoziale che aveva avuto nel medioevo pre-statale; che il giudicante inviato in loco dalla Dominante ad amministrarvi la giustizia continui a presentarsi come lo strumento applicativo di un diritto eminentemente autoctono; e che a far valere le eventuali mancanze dell'ufficiale debba provvedere anzitutto la collettività stessa dei governati, come essa già faceva ordinariamente quando era ancora in possesso della facoltà di scegliersi liberamente i propri rettori. A questo livello, insomma, il sindacato è anzitutto uno dei segni di quella perdurante forma di libertà minore di cui le comunità suddite continuano a godere anche all'interno dello Stato territoriale – segno non meno importante e gelosamente custodito, per esempio, della possibilità di conservare i propri statuti o di amministrare i suoi beni. Questo modo di concepire l'istituto, d'altra parte, fin dai primi decenni del Quattrocento tende ad essere superato da una prassi che sposta poco per volta dalla periferia al centro il compito di pronunciarsi sulle accuse formulate dai cittadini contro i loro rettori a fine mandato, avocandole a magistrature come il Podestà di Firenze o come la Ruota civile che dal 1502 ne prenderà il posto. La procedura perde così progressivamente il suo originario significato di strumento di garanzia dell'autonomia locale per configurarsi piuttosto, nei fatti, come un dispositivo utile alle varie fazioni

fiorentine per tenere in rispetto gli uomini di questo o quel partito inviati a governare le province del dominio.

All'atto della fondazione del principato, dunque, il sindacato sui giudicenti appare già un meccanismo fortemente usurato rispetto alla sua ratio originaria e che l'ordinamento conserva più per inerzia o per ancor meno confessabili ragioni che per una vera necessità istituzionale. Eppure, esso sopravviverà ancora per circa due secoli e mezzo: e ciò grazie soprattutto all'intervento di Cosimo I, che ne rilancia la funzione da un lato impiegandolo ora come una potente forma di controllo indiretto sulle oligarchie di governo fiorentine e dall'altro facendo leva su di esso per accreditarsi agli occhi dei suoi sudditi provinciali come un sovrano giusto e inflessibile, deciso a garantirne i diritti contro l'arroganza e le prevaricazioni dei loro stessi governanti. Al tempo stesso, è proprio con Cosimo che anche in Toscana l'amministrazione della giustizia comincia a cambiare pelle rispetto al suo profilo medievale, assumendo un contenuto esplicitamente "egemonico" (cioè repressivo e disciplinante, finalizzato non più solo a mediare conflitti e a mantenere equilibri, ma anche ad imporre una certa immagine dell'ordine stabilita a priori). Ed ecco allora che anche il sindacato cessa di costituire una procedura finalizzata soltanto a riparare torti specifici, dietro querela di questo o di quell'amministrato, per trasformarsi in un meccanismo di controllo gestito nell'interesse obbiettivo dell'apparato centrale. Man mano, cioè, che lo Stato viene avvolgendo la società in una rete di prescrizioni sempre più cogenti e minute, della cui osservanza è appunto il giudicante a costituire il principale referente in sede locale, la responsabilità di quest'ultimo si sdoppia. Accanto a quella verso i governati, in gran parte ricompresa ancora entro lo spettro del vecchio crimine medievale della "baratteria", se ne viene enucleando un'altra più mobile e sfrangiata, corrispondente all'adempimento di quel nugolo di nuovi doveri "pubblici" che prassi e legislazione incrementano incessantemente nel corso dell'età moderna e di cui l'ufficiale è chiamato a render conto non più ai suoi amministrati bensì alle varie magistrature centrali costituenti la grossa testa del governo fiorentino. All'inizio del Settecento è ormai questa seconda specie di responsabilità, d'ufficio o di servizio, a costituire l'oggetto assolutamente prevalente del sindacato. Il quale continua sì a venire introdotto da un'almeno ipotetica fase locale, affidata alle accuse dei sudditi, ma che prosegue poi essenzialmente come un confronto tra il giudicante e i vari magistrati della Dominante, da cui il primo deve farsi rilasciare una sorta di assolutoria preventiva (il c.d. "benservito") se vuole evitare di finire sotto processo

davanti al tribunale dei Conservatori di Leggi, a cui dal 1552 è riservata la competenza su tutto questo ramo di contenzioso.

Si giunge così alla tappa finale di questo itinerario: relativa a quelle riforme settecentesche che, pur costituendo ovviamente il prodotto di un netto *décalage* culturale rispetto a tutto l'universo istituzionale dell'“antico regime”, possono però essere ora lette come lo sbocco di una evoluzione di lungo periodo, tutta interna al mondo degli apparati toscani. Con la Reggenza e l'età leopoldina, certo, la vecchia nozione della giustizia, intesa come forma di dominio esercitata tramite il monopolio dello “*ius dicere*”, cede il posto a una giustizia-servizio, impersonale ed oggettiva, e soprattutto rivolta ora ad una società non più di corpi, ma d'individui. Nel nuovo quadro, perciò, la garanzia contro gli abusi giudiziari non viene più cercata nella capacità di denuncia collettiva delle comunità di appartenenza, quanto piuttosto nelle nuove modalità selettive dei giudici, in una loro competenza professionale legalmente certificata e nelle procedure sempre più formalizzate del loro *modus agendi*. Tutto ciò conduce inevitabilmente, negli anni Settanta, alla sostanziale archiviazione dell'istituto del sindacato (anche se un qualche suo simulacro formale avrebbe continuato a sopravvivere fin nel cuore dell'Ottocento). E tuttavia, il nostro volume mostra perfettamente come questo grande rivolgimento, consumatosi nell'arco di pochissimi anni, abbia costituito il punto d'arrivo di una vicenda quantomeno bisecolare, nel corso della quale il giusdicente si era già silenziosamente convertito in gran parte nel titolare di una diversa funzione pubblica, generatrice a sua volta di una sempre più articolata responsabilità disciplinare verso i vertici dell'apparato. La presa d'atto di questa evoluzione costituisce un risultato storiografico non scontato, che ridimensiona quella visione del “Settecento riformatore” risolta tutta nei termini di una mera vicenda intellettuale per leggerci invece lo sbocco di un lungo processo di burocratizzazione, delle cui dinamiche viene qui offerta una ricostruzione tanto puntuale quanto diffusamente documentata.

Luca Mannori

Introduzione

Dante aveva sperimentato sulla propria pelle come un'accusa di baratteria, quand'anche tendenziosa, potesse essere l'inizio della rovina per il cittadino di un Comune del suo tempo; ma era anche convinto che la baratteria fosse uno dei reati (e peccati) peggiori, nonché più radicati, in politica¹. Non per nulla, quei pubblici ufficiali che avessero fatto commercio della giustizia sarebbero stati straziati dai diavoli Malebranche, per sempre costretti a rivoltarsi «nel mezzo del bogliente stagno» di pece delle Malebolge per sfuggire ai propri aguzzini. E per quanto un Comune “popolare”, come la sua Firenze o la Lucca trecentesca, potesse indurre in tentazione un gran numero di uomini di varia estrazione sociale (grazie al rapido ricambio a tutti i livelli dell'apparato di governo)², dalla baratteria non erano certo immuni le monarchie, come il Poeta illustra attraverso il «famioglio del buon re Tebaldo» di Navarra³.

Quella dantesca sembra essersi affermata nel tardo XIII secolo a fianco (difficile stabilire se prima o dopo) di un'altra accezione del termine, se-

¹ A. Barbero, *Dante*, Roma-Bari, Laterza, 2021, pp. 152-158.

² Il primo canto dei “barattieri” era dedicato proprio alla città di Lucca: «O Malebranche, / ecco un de li anzian di Santa Zita! / Mettetel sotto, ch' i' torno per anche / a quella terra che n'è ben fornita: / ogn' uom v' è barattier, fuor che Bonturo; / del no, per li denar vi si fa *ita*» (Dante, *Inferno*, XXI, 37-42). Pare che l'Anziano del canto fosse un tal Martino Bottaio, popolare della parte dei Guelfi neri (fautori a Firenze della condanna di Dante per baratteria) alla guida di Lucca nel 1300 (cfr. M. Tavoni, *In diretta da Malebolge: l'arrivo di Martino Bottaio lucchese (Inferno XXI)*, in *Dante e la Toscana occidentale: tra Lucca e Sarzana (1306-1408)*, Atti del Convegno (Lucca-Sarzana, 5-6 ottobre 2020), A. Casadei, P. Pontari (a cura di), Pisa, Pisa University Press, 2021, pp. 125-154). Sui Comuni “di Popolo” si veda A. Poloni, *Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell'Italia del Duecento*, Milano-Torino, Pearson, 2010; sulla partecipazione (“larga” o “stretta”, in base al contesto politico) della cittadinanza L. Tanzini, *A consiglio. La vita politica dell'Italia dei Comuni*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

³ Che, appunto, si mise «a far baratteria» (Dante, *Inferno*, XXII, 48-54).

condo la quale “baratteria” indicava il luogo della città, variamente soggetto all’autorizzazione e al controllo dell’autorità, riservato ai professionisti del gioco d’azzardo (s’intuisce come l’ambivalenza semantica non dovesse sorprendere poi troppo gli uomini del tempo). Nella dottrina giuridica dei secoli successivi i confini di questo delitto del pubblico ufficiale rimasero sfumati, continuando per molti dottori ad includere quasi l’intera gamma d’illeciti connessi all’iniqua amministrazione della giustizia per guadagno personale: da falsità e corruzione, ad estorsione e concussione⁴. L’enfasi costante sull’aberrazione della giustizia si comprende alla luce del fatto che, tanto nell’Europa delle monarchie, quanto nell’Italia degli Stati prima cittadini, poi regionali, l’esercizio dell’autorità pubblica fu essenzialmente di natura giurisdizionale: l’attributo del sovrano (o del Comune dominante), capace di riassumerne la quasi totalità delle funzioni, era cioè la *iurisdictio*, ovvero la facoltà di amministrare la giustizia a tutela di un ordine precostituito e indisponibile⁵.

⁴ Il principale riferimento romanistico per la baratteria (intesa in senso dantesco) è la *Lex Iulia* del 59 a.C. (D.48.11, *De lege iulia repetundarum*). Prospero Farinacci, agli inizi del XVII secolo, prese in considerazione la vasta produzione precedente tentando una sistemazione; ad esempio, trattò la concussione (che implica una pressione sul suddito, volta a intimidirlo, da parte dell’ufficiale) come specifico delitto rispetto alla generica baratteria, che si verifica quando il giudice emette sentenza iniqua «*quia propter pecuniam iustitiam barracta*» (*Praxis, et theoricæ criminalis*, 3 voll., Cardon, Lione, 1635, III, *quaestio* CXI; i riferimenti e le citazioni provengono dai nn. 1, 41-43, pp. 535, 539-541). Cfr. per tutto M.P. Geri, *Baratteria: vicende e fortune di un termine dal “senso non buono”*, in «*Historia et ius*», 12, 2017, paper 20, in part. pp. 1-8; il saggio si concentra poi sulla baratteria in ambito marittimo-commerciale, accezione che si affermò sempre nel tardo Medioevo ma che, al contrario delle altre, rimase in uso fino al XX secolo; essa indicava il comportamento fraudolento del capitano di nave, a danno di coloro che gli avevano affidato le merci o degli assicuratori. Giovan Battista de Luca ricordava infatti come la parola indicasse tre specie di delitti: «quello che si commette da i marinari [...]. Et ancora suole significare la corrottela de’ giudici, et degli altri officiali publici [...]». E significa ancora quegli inganni li quali si fanno ne i giuochi» (*Il Dottor Volgare*, 15 voll., Roma, Giuseppe Corvo, 1673, XV, p. 156). Si veda anche G. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, Le Monnier, 1881, pp. 92-93.

⁵ Oltre a rinviare al classico P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)* [1967], Milano, Giuffrè, 2002 è necessario dichiarare fin d’ora che, per la lettura delle vicende politico-istituzionali e amministrative d’antico regime, il modello storiografico di riferimento sarà quello dello “Stato giurisdizionale”, sul quale cfr. M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002, in particolare ai contributi: *Id.*, *Stato e costituzione*, *ivi*, pp. 3-36 e, soprattutto, L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione*, *ivi*, pp. 59-101. Sulla Toscana in particolare cfr. L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994. Questa lettura delle vicende statuali non solo italiane, ma anche europee, prende le mosse dai risultati della riflessione sulle “origini” dello Stato nell’Italia

Per quanto la baratteria fosse probabilmente il delitto più tipico (e appariscente) dell'*officialis* tardomedievale, non era certo l'unico di cui fosse imputabile: basti pensare alla negligenza colposa, che poteva portare alla pronuncia di sentenze contestabili in punta di diritto, quindi alla denegata giustizia o agli eccessi di rigore nella sua applicazione. E soprattutto all'altro, gravissimo, tipico delitto del gestore della cosa pubblica: il peculato.

Per arginare tutto questo, tra XII e XIII secolo i Comuni italiani, seguiti poco dopo dalle monarchie mediterranee, mutuarono dal diritto giustiniano un particolare istituto, chiamato nella Penisola "sindacato". Esso consisteva nell'esame in pubblica sede processuale – virtualmente davanti all'intera cittadinanza per mezzo dei suoi rappresentanti, appunto i "sindaci" – dell'operato dell'ufficiale a fine mandato: per condannarlo (a riparare i torti o a pene peggiori), oppure tributargli gratitudine a nome di tutti per il buon servizio reso⁶.

Dagli studi si ricava l'impressione che, originariamente, il sindacato fosse soprattutto un *audit* "contabile" a tutela di un "bene comune" materiale; tuttavia, senza mai perdere quest'ultima funzione, esso assunse presto anche un significato che è stato definito "legalistico": di verifica cioè della legittimità dell'azione giurisdizionale, nonché della correttezza del comportamento dell'ufficiale. Divenne insomma una complessiva *reddictio rationum*, legittimata da riferimenti biblici e romanistici, e dunque un versatile strumento di controllo, tanto nei confronti dei *rectores forenses* (Podestà e Capitani di giustizia), quanto dei ministri regi. Ad esempio Fe-

tardomedievale, avviata negli anni Settanta, che nel tentativo di superare il troppo rigido modello chabodiano di Stato del Rinascimento ha dato corpo a quello di Stato regionale o territoriale (si vedano ad esempio i saggi raccolti in G. Chittolini, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV* [1979], Milano, Unicopli, 2005); risultati riassunti in gran parte dalle relazioni presentate al convegno di Chicago del 1993 (*Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), Bologna, Il Mulino, 1994). Altra nozione fondamentale, alla base di questi sviluppi, è quella di *Composite* o *Mosaic State*, rilanciata da un celebre articolo, elaborato soprattutto a partire da una riflessione sulla monarchia iberica, di J.H. Elliott, *A Europe of Composite Monarchies*, in «Past and Present», 137, 1, 1992, pp. 48-71.

⁶ "Sindaco", con tutte le sue varianti, deriva da un termine del greco antico indicante il "difensore" della comunità, cioè il suo procuratore o rappresentante (si veda ad esempio *Summa*, §Syndaci, n. 4); il riferimento è certamente a Nov. XV, *De defensoribus civitatum*. Cfr. C. Setti, *Una repubblica per ogni porto. Venezia e lo Stato da Mar negli itinerari dei Sindaci inquisitori in Levante (secoli XVI-XVII)*, Milano, Unicopli, 2021, pp. 45-47. Sulla storia dei termini "sindaco" e "sindacato" dal Duecento ad oggi cfr. F. Romano, A. Cammelli, *Sindacato: storia di un termine e dei suoi significati*, in «Historia et ius», 22, 2022, paper 2.

derico II, seguendo il dettato del diritto romano, con la costituzione *Volumus* (1239) impose ai camerari e giustizieri provinciali uscenti l'obbligo di restare sul posto ulteriori 50 giorni, così da sottoporsi al giudizio dei successori di fronte ai sudditi; mentre le città dell'Italia centro-settentrionale, dove pare che perfino i consoli fossero inizialmente sottoposti a procedure simili, avevano già iniziato a codificare il sindacato nei propri statuti⁷.

Come è stato sottolineato da Moritz Isenmann, che ha studiato il sindacato dalle sue origini alla fine del Cinquecento a Firenze e nelle monarchie iberiche, il presupposto fondamentale per la sua affermazione e diffusione fu una rinnovata percezione della "pubblicità" dell'ufficio, di contro ad una concezione quasi esclusivamente privatistica e patrimoniale. Slittamento che si verificò tanto nel caso dell'affidamento all'ufficiale di ciò che era ritenuto "comune" da una cittadinanza emancipata dalla sog-

⁷ Il riferimento principale al corpus giustiniano era a C. 1.49 *Ut omnes tam civiles quam militares iudices*, dove si stabiliva che l'ufficiale o l'amministratore di una provincia, terminato l'incarico, dovesse rimanere sul posto per 50 giorni così che il suo operato potesse essere vagliato dal successore (i riferimenti sono anche ad altri luoghi, come Nov. VIII *Ut iudices sine quoquo suffragio fiant*; XCV *De administratoribus*; CXXVIII *De collatoribus et aliis capitulis*; CLXI *De praesidibus*). Altro riferimento romanistico era all'intera disciplina della «*negotiorum gestio*, cioè dell'amministrazione del patrimonio del *pupillus* [...] da parte di un *gestor*, che agiva a sua volta in nome di un *tutor*» e doveva "rendere ragione" delle sue azioni a fine mandato; si capisce come tali concetti fossero applicati alla città considerando l'equiparazione di questa al *pupillus*, e del sovrano al *tutor*, fatta da San Paolo (Setti, *Una repubblica*, cit., pp. 51-53: 51). Un riferimento biblico che s'incontra più volte in dottrina è 1 Sam. 12.1-5, dove il Profeta chiede al popolo di Israele se fosse o meno soddisfatto della sua amministrazione (ad esempio: O. Cavalcani, *Tractatus de brachio regio*, Venezia, Giunta, 1608, V, p. 214). Per tutte le informazioni sulle origini del sindacato si rinvia a una serie di studi i quali, pur concentrandosi su specifici contesti geografici e politici, offrono un quadro generale di sintesi: Setti, *Una repubblica*, cit., in part. pp. 39-65; R. Ferrante, *La difesa della legalità. I Sindacatori della Repubblica di Genova*, Torino, Giappichelli, 1995, in part. pp. 1-16; P.L. Rovito, *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento. Volume primo. Le garanzie giuridiche*, Napoli, Jovene, 1981, in part. pp. 231-242. Datato, ma ancora valido è G. Masi, *Il sindacato delle Magistrature Comunali nel Sec. XIV (con speciale riferimento a Firenze)*, Estratto dalla «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», N.S., V/1-II (1930), Sampaolesi, Roma, 1930. Dà poi una lettura del sindacato in senso prettamente "contabile" V. Crescenzi, *Il sindacato degli ufficiali nei comuni medievali italiani*, in *L'educazione giuridica. IV – Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi. Tomo I – Profili storici. La tradizione italiana*, A. Giuliani, N. Picardi (a cura di), Perugia, Università degli Studi di Perugia-Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1981, pp. 383-529. Attualmente, il lavoro più aggiornato e completo sul sindacato tardo-medievale e della prima Età moderna, soprattutto per il suo impianto comparativo, è M. Isenmann, *Legalità e controllo del potere (1200-1600). Uno studio comparativo sul processo di sindacato: Firenze, Castiglia e Valencia*, Tesi di Dottorato, European University Institute, Department of History and Civilization, 2008; cfr. *ivi*, in part. pp. 7-113 per il quadro generale, sia dal punto di vista storico che storiografico.

gezione vescovile e comitale, quanto in quello della delega di autorità da parte del supremo giudice e capo del corpo mistico del Regno. L'epoca di Dante, dalla quale siamo partiti, è quindi una delle prime tappe del lungo sentiero percorso dall'istituto nell'Europa d'antico regime, che s'impian-tò e sviluppò nei diversi contesti politici secondo la concreta configurazione dei rapporti di forza. Magari diventando uno strumento in mano alla fazione egemone per colpire gli avversari (ad esempio nella Firenze tardo-medievale); magari cadendo prestissimo in desuetudine per il rischio di risvolti eversivi contro un potere regio incapace di trovare una mediazione (come a Valencia); oppure restando a lungo la principale piattaforma di negoziazione tra governanti e governati, nonché un'occasione per il sovrano di controllare i propri ufficiali (è il caso del *juicio de residencia* castigliano)⁸.

Dove sopravvisse, il sindacato rappresenta dunque un punto d'osservazione, magari sempre più defilato, ma certo privilegiato, per cogliere la ragnatela di interazioni e implicazioni reciproche tra politica, istituzioni e società. Perfino la sua completa devitalizzazione è, molto spesso, rivelatrice dei mutati equilibri.

Lo dimostrano bene le vicende del Regno di Napoli, riguardo al quale ogni passo in direzione della deresponsabilizzazione del giudice nei confronti di qualsivoglia organo esterno alla stessa magistratura è stato interpretato come un tassello della costruzione di una "Respublica dei togati", controllata cioè dal ceto ministeriale⁹.

⁸ Cfr. l'intero studio appena citato e, su questi punti in particolare, *ivi*, pp. 45-49, 84-93, 317-326. Sulla concezione del ruolo del re nella società d'antico regime e sulla sua capacità di delega si rinvia ovviamente anche a E.H. Kantorowicz, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale* [1957], Torino, Einaudi, 2012. Sul *juicio de residencia*, e in particolare sulla sua capacità di svelare in controtela la concezione dell'*officium* nello Stato giurisdizionale si rinvia fin da subito anche a J. Barrientos Grandon, *El oficio y su proyección en el lenguaje de las residencias. "Bueno, recto y limpio juez"*, in *Debates sobre la corrupción en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIII*, F. Andújar Castillo, P. Ponce Leiva (a cura di), Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2018, pp. 83-102.

⁹ Rovito, *Respublica dei togati*, cit. Tuttavia, a fronte della sua progressiva e sempre più manifesta irrilevanza come procedura di controllo dei sudditi sulla magistratura, il *syndicatus officialium* costituì sempre un importante oggetto di riflessione teorica per la dottrina regnicola d'Età moderna, per essere ancora quantomeno evocato, al tempo del riformismo borbonico e fino alle soglie dell'Ottocento, come possibile mezzo di correzione di molte storture del sistema giudiziario (cfr. ora T. Langellotti, *Note intorno al sindacato degli ufficiali di giustizia nel Regno di Napoli. Il fallimentare restyling nella trattatistica di Età Moderna*, in «Archivio giuridico», 154, 2, 2022, pp. 497-532, al quale si rinvia anche per un'ampia disamina della trattatistica in materia dal Cinque all'Ottocento).

Nel caso di Firenze, l'insindacabilità delle emergenti magistrature cittadine divenne certamente uno degli elementi che favorì la loro affermazione come tribunali, organi direttivi e amministrativi a fronte del Podestà e del Capitano del Popolo, tradizionalmente soggetti per disposizione statutaria alla procedura di controllo. Mentre di per sé il sindacato (come la possibilità di derogare ad esso) dei rettori forestieri divenne, prima, uno strumento della lotta per il potere attraverso i meccanismi dell'eccezione; poi, con la piena affermazione dell'egemonia medicea e infine del principato, una formalità¹⁰.

Ma questa è soltanto una parte della storia. Ancora alla fine del Settecento il Dominio, ovvero il territorio assoggettato tra Tre e Quattrocento dal Comune di Firenze, città dominante, fu governato inviando nei suoi centri degli ufficiali dotati di una giurisdizione più o meno ampia a seconda dell'importanza del luogo di residenza: i "giudicenti" provinciali. Dopo la conquista, questi "Podestà" e "Capitani di giustizia" fiorentini occuparono in buona sostanza il posto degli omonimi *rectores forenses* che al tempo della libertà erano chiamati ad amministrare la giustizia (*ius dicere*) e a garantire il regolare svolgimento della vita pubblica del Comune¹¹. Lo stesso valeva per i "Vicari" e i "Commissari", inizialmente dotati di poteri straordinari per far fronte a situazioni eccezionali, ma che col tempo furono resi giudicenti ordinari¹². Ebbene tutti questi ufficiali, nella prospetti-

¹⁰ Il Consiglio di Giustizia, chiamato poi Ruota, che dal 1502 sostituiva i *rectores forenses* (ed era costituito infatti da giuristi forestieri), fu in effetti sottoposto a sindacato fino alla fine dell'Età moderna, sebbene apparentemente senza dare mai luogo a condanne o conseguenze d'alcun tipo. Torneremo sul punto, ma per il momento cfr. Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., pp. 284-295, nonché, per il Tre-Quattrocento, *Id.*, *From Rule of Law to Emergency Rule in Renaissance Florence*, in *The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays in Honour of Lauro Martines*, L. Armstrong, J. Kirshner (a cura di), Toronto, University of Toronto Press, 2011, pp. 55-76. Sull'affermazione delle magistrature cittadine nei confronti dei *rectores forenses* resta imprescindibile A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze, Olschki, 1988. Diversa è la questione del sindacato contabile delle magistrature e delle amministrazioni dello Stato fiorentino, mantenuto e anzi rafforzato al tempo del principato con la creazione dei Soprassindaci nel 1549 (sui quali si veda J.C. Waquet, *Le grand-duc de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens états italiens*, Roma, École française de Rome, 1990, pp. 417-432).

¹¹ Ad esempio, erano i Podestà e i Capitani a dover convocare e presiedere, come garanti, i consigli comunali (cfr. Tanzini, *A consiglio*, cit., in part. pp. 40-44): lo stesso avrebbero fatto al tempo della soggezione.

¹² Le loro funzioni sarebbero state, in linea di massima, equiparate a quelle dei Capitani, dotati di giurisdizione criminale. Sui primi Vicariati, i cui rettori erano inizialmente dotati di speciali poteri d'intervento e di controllo, si veda G. Pinto, *Controllo politico e ordine pubblico*

va degli abitanti del Dominio, furono sì considerati i rappresentanti della dominante, ma non per questo persero il loro carattere di rettori forestieri: così le capitolazioni e i patti di dedizione stretti da ogni comunità con Firenze al momento dell'assoggettamento (di cui ritroviamo il precipitato negli statuti locali) dedicarono quasi sempre delle rubriche al loro obbligo di sottoporsi a sindacato a fine mandato. Dato che il rispetto degli antichi ordini fu, tanto per la repubblica, quanto e forse ancor di più per il principato, un imprescindibile mezzo di legittimazione¹³, non sorprenderà constatare che il diritto dei sudditi di controllare l'operato dei giudicanti non fu più messo in discussione¹⁴.

Piuttosto, i cittadini della dominante, che erano poi gli stessi che ricoprivano a rotazione gli incarichi di giurisdizione, tentarono fin dal Trecento di portare la procedura sotto il patrocinio delle proprie istituzioni. Inizialmente obbligando i consessi sindacali locali a servirsi, come assessore, di un giudice al servizio dei rettori forestieri del Comune di Firenze. Poi rinviando la sentenza definitiva ad un sindacato di secondo livello, da darsi in città davanti all'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia.

Con Cosimo I quest'ultima incombenza, che nel frattempo era passata alla Ruota, sarebbe stata affidata nel 1552 alla magistratura dei Conservatori di Leggi, che fin dalla sua creazione nel 1429, aveva avuto un'ampia giurisdizione sui delitti e sulle inadempienze dei pubblici ufficiali.

È grazie a tali sviluppi che, a partire in primo luogo dall'archivio giudiziario del magistrato, il controllo sui giudicanti può diventare il filo rosso attraverso cui ripercorrere più di tre secoli di governo territoriale dello Sta-

nei primi Vicariati fiorentini. Gli «atti criminali degli ufficiali forensi», in «Quaderni storici», 17, 1, 1982, pp. 226-241. Sul Commissario fiorentino, così chiamato in virtù della patente di commissione ricevuta da una o più magistrature di vertice della città, si veda invece W.J. Connell, *Il commissario e lo Stato territoriale fiorentino*, in «Ricerche storiche», 18, 3, 1988, pp. 591-617.

¹³ Mannori, *Il sovrano tutore*, cit., *passim* e, in sintesi, *Id.*, *Lo Stato del Granduca, 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini, 2015, cit., p. 13.

¹⁴ La vicenda della Legazione di Bologna, nello Stato della Chiesa, mostra invece come, in un ben diverso contesto politico, i tentativi da parte dei sudditi di rivendicare il proprio tradizionale e riconosciuto diritto di sottoporre a sindacato i governatori inviati dal centro potessero essere più facilmente frustrati dall'opposizione di quest'ultimo, cioè la Santa Sede. Cfr. G. Angelozzi, «*Non hanno i legati altro giudice competente che Dio medesimo*». *Il sindacato a Bologna nella prima età moderna*, in *Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi*, G.P. Brizzi, G. Olmi (a cura di), Bologna, CLUEB, 2007, pp. 203-213 e G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrione di Bologna (sec. XVI-XVII)*, Bologna, CLUEB, 2008, pp. 291-320.

to fiorentino. Questo ricchissimo patrimonio documentale, fatto di que-rele e inquisizioni *ex officio*, sentenze pronunciate e prove raccolte, nonché riflessioni dei giuristi chiamati ad esprimere il loro parere, non racconta infatti soltanto la storia dei delitti del pubblico amministratore toscano, delle pene a cui era sottoposto e dell'indulgenza o intransigenza dimostrata dal sovrano nei suoi confronti. Se inserito nel suo più ampio contesto politico e legislativo, racconterà soprattutto la storia delle aspettative incrociate, dal basso, degli abitanti delle comunità del Dominio e, dall'alto, degli uomini che informavano le istituzioni centrali, in merito alla conduzione quotidiana dello Stato nel suo complesso.

D'altronde, il fatto che ancora al tempo di Pietro Leopoldo il «bogliente stagno» riservato da Dante ai barattieri trovasse, limitatamente ai giudicanti, un suo corrispondente terreno nel sindacato e nelle altre procedure di controllo della loro condotta, non significa certo che nulla si fosse mosso sotto la superficie. Di recente, proprio con lo sguardo rivolto ai Comuni toscani, è stato infatti ribadito a ragione come il «lungo medioevo istituzionale» dell'antico regime italiano – dove è innegabile che l'impianto sia rimasto per secoli, anche a livello ideologico, quello tradizionale, cristallizzato al tempo della formazione degli Stati regionali – presenti in realtà «un movimento carsico e talvolta quasi impercettibile, ma costante di adattamento degli ordinamenti a una società che cambiava»¹⁵.

Questo libro mira dunque a individuare alcune tappe e alcuni punti di svolta di tale processo, ricostruendo la traiettoria istituzionale compiuta sia dalle procedure di controllo, sia di riflesso dalla giurisdizione nella Toscana fiorentina, dal loro approdo tardomedievale alla fine del Settecento.

L'auspicio, o sarebbe forse meglio dire l'ambizione di fondo, è che, una volta portata alla luce, tutta questa vicenda possa costituire un ulteriore angolo visuale sulle ripercussioni politico-amministrative che le profonde trasformazioni in atto nell'Europa moderna ebbero sul rapporto tra due mondi: quello dei governanti e quello dei governati. Due mondi comunicanti e spesso contrapposti, in un equilibrio sempre più precario.

¹⁵ D. Edigati, *Conclusioni. Istituzioni cittadine e stati nella Toscana moderna*, in *Il Comune dopo il Comune. Le istituzioni municipali in Toscana (secc. XV-XVIII)*, Atti della Giornata di studi (Montevarchi, 22 maggio 2021), *Id.*, L. Tanzini (a cura di), Firenze, Olschki, 2022, pp. 163-164; la prima citazione proviene in origine da L. Mannori, *Introduzione a Comunità e poteri centrali negli antichi stati italiani: alle origini dei controlli amministrativi*, *Id.* (a cura di), Napoli, Cuen, 1997, p. 11.

Ringraziamenti

Al termine del percorso, vorrei ringraziare tutti coloro che, con i loro consigli, il loro aiuto professionale e soprattutto il loro tempo, hanno permesso a questo lavoro di vedere la luce.

In primo luogo il prof. Andrea Addobbati, che ha seguito la ricerca fin dai suoi esordi e mi ha sempre guidato e sostenuto con passione, impegno e sapienza; il prof. Daniele Edigati, con cui il confronto è stato determinante e spesso illuminante; e il prof. Luca Mannori, per la fiducia e la stima che mi ha accordato.

I professori e i colleghi del Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere dell'Università di Pisa; in particolare tutti i membri del Progetto del Dipartimento d'eccellenza *I tempi delle strutture. Resilienze, accelerazioni e percezioni del cambiamento (nello spazio euro-mediterraneo)*, nell'ambito del quale la ricerca è stata condotta.

Infine, i dipendenti della Biblioteca di Filosofia e Storia e della Biblioteca Universitaria dell'Università di Pisa; dell'Archivio di Stato di Firenze; e della Biblioteca Lazzerini di Prato.

Ogni mancanza o imprecisione è da attribuire, invece, alla sola responsabilità dell'autore.

PARTE I

Strutture istituzionali

Capitolo 1

Custodes. I giusdicenti tra Quattrocento e Settecento

1.1. Il sistema giurisdizionale-amministrativo del principato mediceo

Nel saggio d'accompagnamento a una nota carta geografica del principato mediceo alla morte di Cosimo I (1537-1574), Elena Fasano Guarini parlava a ragione di «circoscrizioni giurisdizionali ed amministrative». Lo Stato “vecchio” era infatti innervato da una rete di giurisdicenze: minori – chiamate solitamente Podesterie o Ufficialati –, i cui rettori esercitavano piena giurisdizione civile e mista, ma molto limitata nel criminale; e maggiori – alcune Podesterie dette appunto “maggiori”, Vicariati, Capitanati e Commissariati, che inglobavano in genere più di una Podesteria –, i cui rettori avevano invece giurisdizione criminale sull'intera area, oltretutto quella civile nel capoluogo (con poche eccezioni, comunque tutte scomparse a metà Cinquecento). I rettori di giustizia, o giusdicenti, erano cittadini fiorentini privi di preparazione specifica e perciò obbligatoriamente accompagnati da una *familia* di ministri pagata di tasca propria, comprendente anche tecnici del diritto, più o meno grande e qualitativamente elevata a seconda dell'importanza dell'incarico. Leggermente diverso era il caso degli Ufficiali, cioè dei rettori preposti a quelli che ho genericamente chiamato “Ufficialati” (circoscrizioni molto piccole e/o isolate): questi erano notai, in molti casi neanche fiorentini, che non necessitavano dell'ausilio di altri tecnici. La durata della carica rettorale era inoltre limitata, andando tipicamente da sei mesi a un anno, secondo il tradizionale modello repubblicano-comunale che mirava ad impedire la concentrazione del potere e a garantire la distribuzione di onori ed oneri del governo tra i cittadini. Tramite i giusdicenti la volontà del sovrano (principe o Signoria poco cambia) e delle magistrature centrali poteva raggiungere il territorio soggetto: quotidianamente, infatti, essi erano destinatari di lettere e istruzioni da mettere in atto nell'area di loro spettanza, quando non di generali o speciali

commissioni (“commissarie”) che conferivano loro la necessaria “autorità” o “balìa”. Queste maglie giurisdizionali erano spesso, ma non sempre, coincidenti con altre di tipo fiscale: nei capoluoghi di circoscrizione troviamo così Camerlenghi generali deputati alla raccolta delle imposte, coadiuvati dall’azione di polizia e giudiziaria del rettore, e al successivo stanziamento del denaro. Proprio sullo scorcio del Cinquecento, inoltre, alle due che abbiamo appena visto era stata sovrapposta una «nuova rete, di carattere meramente amministrativo»: quella dei Cancellieri dipendenti dai Nove conservatori del Dominio e della giurisdizione di Firenze, definiti “fermi” giacché eletti “a beneplacito” dal sovrano per mezzo del magistrato (dunque non soggetti ai tradizionali meccanismi di assegnazione della carica, come la “tratta” o la vendita all’incanto), il cui ruolo principale era il controllo contabile e sull’attività degli organi dell’autogoverno locale. Il costo dell’apparato ricadeva sulle diverse unità circoscrizionali, con regole variabili tanto nel tempo quanto nello spazio che sarebbe inutile elencare, ma in definitiva sui sudditi. Tutte e tre le reti si agganciavano infatti alle «entità di base» del Dominio, «cioè alle comunità»¹: un termine con cui si vuol indicare, in modo generico, un aggregato dotato di personalità giuridico-politica (incarnata da ufficiali eletti localmente), solitamente in virtù della titolarità su dei beni comuni e del possesso di statuti propri, con confini geografici e umani più o meno stabilmente definiti².

Nei due secoli che vanno dalla stabilizzazione cosimiana del Granducato fino alle riforme di Pietro Leopoldo, il Contado e il Distretto di Firenze,

¹ Per tutto ciò che precede e segue in merito alla suddivisione territoriale dello Stato fiorentino in epoca granducale, cfr. l’imprescindibile lavoro di E. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973 (le citazioni provengono in ordine dalle pp. 19, 54, 52); i temi qui affrontati in prima battuta sono stati ripresi e approfonditi dall’autrice in molti altri saggi, gran parte dei quali è raccolta in *Ead., L’Italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche storiche*, Firenze, Le Monnier, 2008 e *Repubbliche e principi. Istituzioni e pratiche di potere nella Toscana granducale del ’500-’600*, Bologna, Il Mulino, 2010. Cfr. inoltre Mannori, *Il sovrano tutore*, cit.; *Lo Stato del Granduca*, cit.

² Niente però impediva che una comunità dotata di statuti fosse a sua volta suddivisa in altre aggregazioni che ne erano prive – come i popoli del contado, riuniti magari in leghe che andavano a costituire le comunità in quest’area, o i quartieri e altre suddivisioni interne delle terre, o le e parrocchie del Distretto – a loro volta dotate di meccanismi di auto-regolazione, magari di estimi e dunque di ufficiali fiscali, e capaci di auto-rappresentarsi per promuovere le proprie istanze. Per tutto cfr. *ivi*, pp. 13-16 e soprattutto *Id., Il sovrano tutore*, cit., pp. 25-37. Sull’estrema complessità dell’oggetto storico (e storiografico) “comunità” si veda G. Tocci, *Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca*, Roma, Carocci, 1997; nonché A. Torre, *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Roma, Donzelli, 2011.

inclusi il Pistoiese (città, distretto e Montagna) e il Livornese, aree dotate di speciali privilegi su cui occorrerà tornare, constavano di circa 650 comunità, a loro volta suddivise in una miriade di popoli, ville ed altre entità minori (più di 2.000). Qui erano regolarmente inviati da Firenze, agli inizi del Settecento, 35 giusdicenti maggiori (inclusi Podestà di luoghi privilegiati, come San Gimignano, con giurisdizione criminale), 48 giusdicenti minori (inclusi i quattro Officiali eletti a Firenze dotati di sola giurisdizione civile) e più di 60 Cancellieri dei Nove. Per completezza, si noti che le comunità dello Stato “nuovo” di Siena ammontavano a 106 nel Cinquecento (125 dopo due secoli); esclusa la città erano sottoposte a 9 giusdicenti maggiori e 22 minori, tutti cittadini senesi. Anche qui si tentò d’imporre una rete di Cancellieri fermi (inizialmente 18), ma l’esperimento fallì, portando ad un ridimensionamento sia numerico che funzionale³. A tutto ciò andrebbero aggiunti gli 83 feudi esistenti a metà del Settecento, i cui titolari detenevano il mero e/o il misto imperio ed erano in gran parte stati riconosciuti o creati dal sovrano (spesso dietro pagamento) nei decenni centrali del Seicento⁴. Si tratta ovviamente di numeri soggetti a oscillazioni, nell’arco di tempo considerato, in base alle diverse contingenze politiche, amministrative e istituzionali del Granducato⁵; ma ciò che preme rilevare non è tanto il

³ Il numero di giurisdicenze minori è superiore al numero dei giusdicenti di tal grado, dal momento che i giusdicenti maggiori avevano nel tempo (per una questione di riduzione dei costi) acquisito la giurisdizione civile nel capoluogo (nelle città maggiori il processo di accorpamento delle funzioni avvenne più lentamente, ma può dirsi concluso al tempo di Cosimo I). Traggo tutti i dati da: *Teatro*, II, cc. XIIr-XIIIr (per le giurisdicenze dello Stato vecchio nel 1706) e Mannori, *Lo Stato del Granduca*, cit., pp. 15-16 (per le comunità ed entità minori; i calcoli dell’autore sono basati sull’indagine commissionata da Pietro Leopoldo nel 1774 per la riforma comunitativa, e su un’altra, del 1571, relativa allo Stato di Siena), 73 (ancora per le giurisdicenze); Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo*, cit., pp. 83-107 (per il numero di cancellieri dei Nove alla morte di Cosimo I, cioè 64), 109-114 (per le giurisdicenze dello Stato nuovo).

⁴ Per i dati numerici: G. Caciagli, *I feudi medicei*, Pisa, Pacini, 1980. Per una trattazione approfondita si vedano: *Feudalesimi nella Toscana moderna*, S. Calonaci, A. Savelli (a cura di), in «Ricerche storiche», 44, 2-3, 2014, pp. 173-337, nonché S. Calonaci, *Lo spirito del dominio. Giustizia e giurisdizioni feudali nell’Italia moderna (secoli XVI-XVIII)*, Roma, Carocci, 2018.

⁵ Si notino alcune differenze tra l’epoca di Cosimo I e quella in cui fu redatto il secondo volume del *Teatro* (1703-1706): l’esempio più appariscente è forse quello della Lunigiana, il cui territorio era sottoposto a due Capitani, di Fivizzano e Castiglione del Terziere, che nel 1635 fu riunita sotto un unico Governatore (si veda il *Bando per la Lunigiana* in Cantini, XVI, pp. 188-191). Si vedano anche le differenti denominazioni (senza variazioni di giurisdizione del rettore, si noti) riscontrate per Poppi, Sestino e Prato, rispettivamente un Vicariato e due Podesterie nel Cinquecento, e tre Capitanati a inizio Settecento (Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo*, cit., pp. 103, 105, 92; *Teatro*, II, c. XIIr). Nel caso di Prato il nuovo titolo di giurisdicenza (da Podesteria a Capitanato)

preciso numero di comunità, giurisdicenze, circoscrizioni fiscali e cancellerie presenti a un dato momento, quanto piuttosto la lunga durata della complessa articolazione del sistema di governo territoriale toscano (non certo un *unicum*)⁶, in particolare dello Stato vecchio, perché dovremo averla presente ogniquale volta dirigeremo là il nostro sguardo.

I confini di giurisdicenza o di cancelleria aderivano a quelli delle comunità (o loro frazioni) poste ai margini della circoscrizione, un po' come avveniva per quelli statali⁷; semmai, poteva darsi il caso di Podesterie le cui comunità rispondessero a Vicariati differenti, o di cancellerie che ne inglobassero di afferenti a più d'una giurisdicenza. Ciò era il frutto della duplice concezione dello spazio politico nella dottrina giuridica d'antico regime: secondo una

giunse sulla scorta della nuova denominazione di "città" assunta con l'ascensione a sede vescovile nel 1653 (si veda il *Fascio di scritture che contiene l'affare dell'erezione di Prato in città e della sua chiesa in cattedrale*, in ASFi, *Miscellanea medicea*, 322/19; cfr. *Miscellanea medicea. Inventario*, B. Biagioli, G. Cibi, V. Vestri (a cura di), 3 voll., Ministero per i Beni e le attività culturali, Direzione generale per gli Archivi, Roma, 2009, II, pp. 498-499). Anche le cancellerie furono oggetto di redistribuzione sul territorio: ad esempio Montevarchi divenne sede di Cancelleria dei Nove nel 1663 (cfr. L. Piccioli, *Società, economia e poteri attraverso il fondo degli Atti civili dei Podestà di Montevarchi tra Cinque e Seicento. Una tipologia di fonte ancora inesplorata?*, in «Historia et ius», 17, 2020, paper 1, p. 4 e nota 12; più in generale A. Moriani, *Note sull'evoluzione delle cancellerie comunitative in territorio aretino*, in *Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana*, Atti del Convegno (Firenze, 25-26 settembre 1995), P. Benigni, S. Pieri (a cura di), Firenze, Edifir, 1996, pp. 35-40). Più o meno nello stesso periodo il Cancelliere fermo di Certaldo fu trasferito a Castelfiorentino (cfr. E. Insabato, *La cancelleria comunitativa di Certaldo-Castelfiorentino e i suoi archivi*, ivi, pp. 41-62). Infine, sull'esperimento, fallito, dei Cancellieri fermi nello Stato di Siena si veda A. Giorgi, S. Moscardelli, *Gli archivi delle comunità dello Stato senese: prime riflessioni sulla loro produzione e conservazione (secoli XIII-XVIII)*, ivi, pp. 63-84.

⁶ Come rilevato appunto da L. Mannori, *Per una "preistoria" della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini», 19, 1990, pp. 323-504 il sistema amministrativo di tutti gli Stati europei d'antico regime era intelaiato su una lunga teoria di uffici, espressione locale o di nomina centrale, le cui competenze, spesso sovrapposte, si erano stratificate nel tempo in base alla storia delle singole regioni. Per l'esempio della Francia si veda il quadro offerto da D. Richet, *Lo spirito delle istituzioni. Esperienze costituzionali nella Francia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

⁷ Che per tutta l'Età moderna, si sa, erano solitamente negoziati nei risorgenti conflitti tra comunità frontaliere, che rivendicavano di volta in volta, sostenute dal potere centrale di afferenza, il possesso di terre e risorse contese; su tutto ciò si veda, con riferimento alla Toscana medicea, A. Stopani, *La production des frontières. État et communautés en Toscane (XVI-XVIII siècles)*, Roma, École française de Rome, 2008; nonché vari saggi raccolti in *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, E. Fasano Guarini, P. Volpini (a cura di), Milano, Franco Angeli, 2009. In generale si rinvia poi ai classici studi di E. Grendi, *La pratica dei confini fra comunità e stati: il contesto politico della cartografia*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», 27, 1987, pp. 133-145 e di O. Raggio, *Costruzione delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione*, in «Quaderni Storici», 91, 1987, pp. 135-156.

prima interpretazione, scopo precipuo del sovrano era tutelare con la propria azione giurisdizionale l'equilibrio generato spontaneamente dalla società, limitandosi a "dichiarare", in caso di dubbi o litigi, confini preesistenti e indisponibili; per l'altra, invece, il sovrano di un *regnum* aveva facoltà di ridisegnare i confini delle circoscrizioni amministrative da assegnare ai propri ufficiali, le *provinciae*⁸. Nel nostro caso i confini comunitativi apparterrebbero allo spazio indisponibile delineato dalla prima concezione; quelli di giurisdizione o di cancelleria, invece, sarebbero in gran parte assimilabili alla distrettazione provinciale⁹. La questione dell'auto-percezione del Granducato come *regnum* è un argomento complesso, su cui non è il caso di soffermarsi¹⁰, ma è noto come già dal Quattrocento sia la Repubblica che i Medici avessero in più di un'occasione ridisegnato, non solo su richiesta diretta dei sudditi, i confini delle circoscrizioni giurisdizionali-amministrative a fini di razionalizzazione e buon governo¹¹.

Se ho dedicato così tanta attenzione al rapporto tra conformazione materiale e concezione giuridica dello spazio politico toscano, è perché la duplicità or ora evidenziata trovava un corrispettivo nella molteplicità di ordinamenti vigenti sul territorio: da un lato, quello fiorentino – gli statuti cittadini, nonché leggi, provvisioni, motupropri ed editti sovrani o magistraturali –; dall'altro, quelli degli enti soggetti – in particolare gli statuti locali, dalla manciata di rubriche dei comunelli rurali alle solenni compilazioni in più libri delle città –.

Quanto al primo, esso aveva tentato di assumere agli inizi del Quattrocento la statura di un principio di uniformità: il IV trattato (*Offitiorum*

⁸ Lo *ius confinandi* papale e imperiale, che sarebbe poi stato rivendicato da tutti i poteri sovrani, poteva essere impiegato per incidere anche sullo spazio giurisdizionale, ma solitamente simili interventi servivano a risolvere un conflitto, seguendo un'espressa richiesta d'intervento da parte dei sudditi. Cfr. per tutto L. Mannori, *I confini oltre il medioevo: modelli generali e caso toscano*, in *Terre di confine tra Toscana, Romagna e Umbria. Dinamiche politiche, assetti amministrativi, società locali (secoli XII-XVI)*, P. Pirillo, L. Tanzini (a cura di), Firenze, Olschki, 2020, pp. 147-173; il saggio rileva l'aderenza del caso toscano al modello tracciato da due studi fondamentali, cioè A.M. Hespanha, *L'espace politique dans l'ancien régime*, in «Boletim da Faculdade de Direito: Universidade de Coimbra», 58, 2, 1982, pp. 455-510 e P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna*, Milano, Giuffrè, 2001.

⁹ Mannori, *I confini*, cit.

¹⁰ È necessario rinviare a *Id.*, *Il sovrano tutore*, cit., pp. 17-94 e *Lo Stato del Granduca*, pp. 39-66.

¹¹ Cfr. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo*, cit., p. 23; si veda anche Zorzi, *Gli ufficiali territoriali dello Stato fiorentino (secc. XIV-XV)*, in *Gli ufficiali negli Stati italiani del Quattrocento*, F. Leverotti (a cura di), in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», serie IV, 1, 1997, pp. 191-212, in part. pp. 199-200.

extrinsecorum) del libro V degli statuti del 1415 riuniva non solo tutte le norme specifiche riguardanti i rettori di ogni circoscrizione del Dominio, ma ne aggiungeva altre che potremmo definire “universali” riguardo a funzioni e obblighi degli uffici estrinseci¹². O almeno, questa era l’aspirazione: già nel 1417, infatti, per provvisione della Signoria, il libro V fu decretato nullo «nella misura in cui le singole disposizioni si allontanavano dalle tradizioni stabilite»¹³, ovvero andassero a confliggere con un ordinamento territoriale che, come subito vedremo, era refrattario ad incasellamenti e generalizzazioni non negoziate. Certo è che una rubrica come la numero 64, che prevedeva che i *rectores forenses* del Comune fiorentino – il Podestà, il Capitano del Popolo e l’Esecutore degli Ordinamenti di giustizia – «non osassero» dare alcuna indicazione «*in aliqua, vel super aliqua causa, vel quaestione civili*» sulla quale avesse giurisdizione un giudicante del Contado o del Distretto, è emblematica del salto verso lo Stato territoriale: sarebbe stata la cittadinanza a decidere in merito al proprio Dominio e non un forestiero, per quanto fosse un professionista del diritto, teoricamente *super partes*, da essa ingaggiato¹⁴.

Passando al versante locale, la questione fondamentale è che anche dopo l’assoggettamento ogni comunità mantenne la *potestas statuendi* su tutti quegli ambiti che non riguardassero la sovranità politica (dall’*administratio bonorum* alla procedura civile e criminale, dal danno dato all’or-

¹² *Statuta*, III, pp. 516 e ss. Le norme specifiche rappresentano la maggior parte delle rubriche del trattato, per cui basti scorrere l’indice. Per le norme “universali” si pensi alla r. 59 *De iurisdictione, autoritate, et balia potestatum, et vicariorum comitatus, et districtus Florentie* (pp. 621-634) o alla r. 68 *De observantiis officialium comitatus, et districtus Florentiae* (pp. 642-647), rispettivamente su poteri e obblighi di tutti i giudicanti di pari livello gerarchico, indifferentemente dalla circoscrizione di esercizio; si dedicava attenzione anche alla gestione dell’interregno tra un rettore e il suo successore (r. 58, p. 621), si dava giurisdizione, a ogni giudicante, su gioco d’azzardo e bestemmia (r. 60, pp. 634-635) e si davano pure regole per il danno dato, la custodia di campi e la gestione delle provviste nelle comunità (rr. 61-63, pp. 635-639). Sugli statuti del 1415 come unico appiglio dello storico, fino alle riforme settecentesche, «per avere un quadro complessivo del sistema giurisdizionale fiorentino» cfr. ancora Fasano Gaurini, *Lo Stato mediceo*, pp. 19-24: 20.

¹³ R. Fubini, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Atti del V e VI Convegno (Firenze, 10-11 dicembre 1982; 2-3 dicembre 1983), Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana (a cura di), Firenze, Papafava, 1987, in part. pp. 158-163: 162. Sull’intera vicenda dell’ultima redazione statutaria si veda ora L. Tanzini, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415: lo statuto cittadino del 1409*, Firenze, Olschki, 2004. Si noti comunque che la r. 70 del trattato stabiliva che i Podestà fossero tenuti a «servare statuta communitatum» (*Statuta*, III, p. 667).

¹⁴ *Statuta*, III, pp. 639-640 (*Quod rectores Florentiae non scribant litteras officialibus comitatus*).

ganigramma degli uffici municipali), perdendo quindi la capacità di circoscrivere gli spazi d'azione e le competenze del proprio "rettore forestiero", dal momento che il giudicante era ora un cittadino della dominante. La distrettazione aveva anzi comportato la scrittura *ex novo* degli statuti "circo-scrizionali" di Podesteria e di Vicariato; tuttavia, i primi furono spesso assorbiti da quelli della comunità sede di giurisdizione, mentre i secondi finirono solitamente per limitarsi a regolare aspetti meramente organizzativi dell'amministrazione circoscrizionale (modalità di riunione e composizione del consiglio, elezione e stipendio del Camerlengo generale, etc.). Infine, molte piccole realtà degli ex-contadi, in particolare di Pisa e di Pistoia, furono addirittura incoraggiate a produrre per la prima volta degli statuti, così da favorirne il distacco dalle ex-dominanti¹⁵.

Certo, Firenze imponeva un controllo che possiamo tranquillamente definire centralizzato sulla produzione statutaria, secondo un meccanismo che inizia a definirsi da metà Trecento con i patti di dedizione e si consolida agli inizi del Quattrocento: nuove redazioni, revisioni e perfino piccole aggiunte dovevano infatti passare il vaglio di un comitato cittadino che aveva il compito di intervenire (anche cassandole) sulle rubriche in palese

¹⁵ Sugli statuti locali si veda ora per tutti L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze, Olschki, 2007, oltreché E. Fasano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra Quattrocento e Cinquecento: riforme locali e interventi centrali*, in *Ead., L'Italia moderna*, cit., pp. 69-104. Sulla politica di distacco dalle ex-dominanti resta fondamentale G. Chittolini, *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in *Id., La formazione*, cit., pp. 225-265. Quanto agli statuti di circoscrizione giurisdizionale si potrebbe prendere ad esempio quelli del Vicariato di Pescia, redatti nel 1459 e nel 1651, recentemente pubblicati da M. Braccini, C. Vivoli, *Documenti per la storia del vicariato della Valdinievole*, in «Buletto Storico Pistoiese», 123, 2021, pp. 179-196: già nella prima redazione si concentrano sulle norme di elezione e remunerazione dei rappresentanti delle diverse comunità nel consiglio di Vicariato, non lasciando quasi spazio a questioni politiche (si stabilisce soltanto genericamente la facoltà del Consiglio di agire per l'intera «Provincia» ove necessario); la redazione secentesca concerne quasi esclusivamente gli aspetti organizzativi, oltreché questioni di decoro; dal punto di vista amministrativo, entrambe si limitano a regolare le spese per la manutenzione del palazzo vicariale. Riguardo ai consigli di Podesteria si veda invece l'analisi, corredata da un buon campione di deliberazioni secentesche, di C. Fabbri, *La Podesteria di Terranuova, 1376-1773: sulle tracce di un palazzo perduto*, Accademia Valdarnese del Poggio, Terranuova Bracciolini, 2017, pp. 58-64, 209-250. Per un esempio dell'articolazione tra deliberazioni dei consigli di Vicariato e Podesteria (elezione di ambasciatori da inviare a Firenze, Messi e Cavallari, stanziamenti, etc.) con quelle della comunità (nel caso della Certaldo del primo Cinquecento) rinvio al mio *Tra commissione centrale e preminenza locale: il caso dei primi esattori della Decima del Contado di Firenze (1532-1537)*, in corso di pubblicazione negli atti del Convegno *Intermediari. Modi, figure e istituti del collegamento tra autorità centrale e comunità locali* (Pisa, 11-13 novembre 2021).

contraddizione con l'ordinamento centrale, o che in generale fossero in contrasto con la linea politica del momento. Dal pieno XV secolo, poi, si nota sempre più di frequente la ricezione, sul volume dello statuto, della normativa emanata da consigli o magistrature fiorentine. Tale fenomeno, in contrazione a inizio Cinquecento, fa un salto di qualità sotto Cosimo I: le sue ordinazioni in materia penale andarono a sovrascrivere intere parti dei relativi libri degli statuti comunitativi, mentre in altri ambiti la produzione legislativa fu sempre più spesso rivolta all'intero Stato fiorentino, andando ad aggiungersi alla normativa locale o ad indirizzarla (si pensi all'obbligo per tutte le comunità di rifare le proprie leggi suntuarie, nel 1546, e per quelle che ancora non li avessero, nel 1570, di redigere gli statuti sul "danno dato" – cioè inflitto, colposamente o dolosamente, a terreni e coltivazioni –)¹⁶. Inoltre, sviluppi istituzionali come la creazione dei Cancellieri fermi dei Nove e il rafforzamento di questa magistratura, implicarono un controllo sempre più soffocante su tutti quegli aspetti teoricamente spettanti alla gestione locale¹⁷. Ciò nonostante, la validità degli statuti, se approvati dalla Pratica segreta (che ottenne tale funzione nel 1557) e inviati in copia a Firenze (obbligo antico, ribadito da una legge del 1546), non fu mai messa in discussione: e per quanto tali volumi non fossero più la privilegiata «sede di ricezione della legislazione sovrana da parte della comunità» già dal tardo Cinquecento, «riforme, rielaborazioni e aggiunte [...] continuavano ad accumularsi copiose» fino al Settecento, riguardando aspetti sempre più cruciali per i sudditi, ancorché posti sotto tutela, come la gestione dei luoghi pii o delle risorse collettive. Senza considerare poi che per ogni legge generale continuarono a sussistere, frutto anche di una negoziazione costante, deroghe, esenzioni e privilegi speciali¹⁸. Non va infatti dimenticato che alla base di tutto restavano le vecchie compilazio-

¹⁶ Cfr. soprattutto Tanzini, *Alle origini*, cit., in part. pp. 151 e ss.; *Deliberazione. Che nelle Città, Terre, et luoghi del Dominio di Sua Altezza si facino dove non sieno li statuti et ordini particolari del Danno dato*, 20/06/1570 (Cantini, VII, pp. 226-227).

¹⁷ Basti Mannori, *Il sovrano tutore*, cit.

¹⁸ Tanzini, *Alle origini*, cit., pp. 188-192: 190-191. La Pratica segreta era un consesso di giuristi di fiducia del principe – auditori, assessori e segretari, personali e/o di magistrature centrali – le cui principali incombenze, specie dopo la creazione della Consulta nel 1600, erano, tra altre, esaminare gli aspiranti notai dell'intero Stato fiorentino (quindi bocciarli o ammetterli) e, soprattutto, dirimere le controversie giurisdizionali tra magistrati (cfr. G. Pansini, *La pratica segreta nello Stato assoluto mediceo*, in *Gli antichi e i moderni. Studi in onore di Roberto Cardini*, 2 voll., L. Bertolini, D. Coppini (a cura di), 2 voll., Firenze, Polistampa, 2010, II, pp. 973-997).

ni, o in loro assenza consolidate consuetudini e tradizioni, risalenti magari al tempo della libertà; esse erano fondate, si sarebbe detto, nella natura dei sudditi e dei luoghi, ma anche e soprattutto sugli originari capitoli stipulati tra le comunità e Firenze, che definivano obblighi e spazi d'autonomia delle prime all'interno del Dominio¹⁹. Dunque «ogni territorio», quantunque avesse ceduto all'atto della sottomissione quella *iurisdictio* che abbiamo visto essere il fondamento del potere pubblico, «continua[va] a recare iscritto su di sé non solo il proprio diritto, ma anche lo statuto specifico in base al quale d[oveva] essere applicato e gestito»²⁰.

Il rettore di giustizia, temporaneo e legittimo titolare di tale *iurisdictio* territoriale in virtù del suo *status* di cittadino della dominante²¹, modulava quindi l'esercizio delle sue funzioni tanto sull'ordinamento fiorentino quanto su quello di tutte le comunità comprese nella sua circoscrizione. Il doppio giuramento che doveva prestare prima a Firenze (vedremo meglio con quali modalità) e poi sugli statuti locali davanti alla popolazione riunita era la rappresentazione plastica del vigente pluralismo giuridico²². D'altronde, quan-

¹⁹ Oltre alla bibliografia citata nelle note precedenti, sui patti di dedizione restano imprescindibili gli studi di Chittolini (*La formazione*, cit.). Per la parte più antica di questi patti o capitoli disponiamo di F. Bonaini, C. Guasti (a cura di), *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, 2 voll., Firenze, Cellini, 1866-1893.

²⁰ Cfr. Mannori, *Confini oltre il Medioevo*, cit., pp. 150-151 e nota 12 per il brocardo «*iurisdictio adhaeret et cohaeret territorio*».

²¹ Il tema del rapporto tra *dignitas* territoriale e *iurisdictio*, nella sua evoluzione al passaggio dalla repubblica al principato, e poi nell'età delle riforme, è stato affrontato approfonditamente da Mario Montorzi in *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, Edifir, 1997, in part. pp. 67-106, 132-154 e più compiutamente in *Un altro mondo. Trasformazione e/o dissoluzione del 'Jurisdiktionsstaat' mediceo nelle riforme giurisdizionali di Pietro Leopoldo in Toscana*, in *Cascina. Segni d'arte e cultura in un Centro della Pianura pisana*. 4., G. Formichi (a cura di), Cascina, Italia Nostra onlus - Sezione di Cascina, 2019, pp. 169-317.

²² Seguendo le riflessioni di Javier Barrientos Grandon sul giuramento (*El oficio y su juramento en una cultura jurisdiccional*, in «Revista de Estudios Histórico-Jurídicos», 42, 2020, pp. 783-809; *El oficio en su cultura jurisdiccional: una mirada posesoria*, in «Ius Fvgit», 23, 2020, pp. 7-40), interpretabile come perno del processo di trasformazione dell'«ufficio *in habitu*» in «ufficio *in actu*» (ovvero il passaggio dalla sola titolarità all'effettiva possibilità di esercitarlo, il che costituiva il vero e proprio possesso), si potrebbe quasi dire che il doppio giuramento del giusdicente toscano rappresenti la sua originaria doppia natura di ufficiale sia della dominante, sia (per quanto imposto) della comunità amministrata. Tra l'altro, dal punto di vista di quest'ultima, il secondo «giuramento agisce non soltanto sulle obbligazioni d'ufficio del Rettore, ma ha anche un'efficacia *confirmatoria* degli statuti stessi che ne costituiscono l'oggetto» (Montorzi, *Un altro mondo*, cit., pp. 223-226: 224, nota 133). Oltre a quelli del capoluogo il giusdicente doveva rispettare gli statuti di tutte le comunità della circoscrizione (cfr. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo*, cit., p. 37).

tomeno all'inizio, anche una carica puramente "amministrativa" (intendo priva di giurisdizione) come il Cancelliere dei Nove, in aggiunta ai compiti previsti dalle puntuali «istruzioni» ricevute dal magistrato centrale, restava «ubbligato fare tutto quello che dovevano fare e facevano li Cancellieri e scrivani» delle comunità «secondo e' loro ordini», congiungendo in sé le funzioni di cariche appartenenti ad ordinamenti distinti²³.

La natura stessa del sistema, specie al momento della stabilizzazione primo-quattrocentesca delle sue strutture, ereditate poi dal principato mediceo, non poteva quindi che dar luogo ad un ufficiale territoriale che fosse al tempo stesso il rappresentante della dominante e il difensore della comunità soggetta; un mediatore la cui azione, anziché semplicemente giudiziaria o amministrativa, era di fatto tutta politica, diretta com'era alla «legittimazione reciproca» tra soggetto e oggetto del dominio²⁴. Sta-

²³ *Istruzioni*, 1575, Distretto e Contado, §6. Ad esempio, a Pisa il primo Cancelliere inviato dai Nove nel 1570 assunse la carica di Cancelliere astante, prevista e regolata dagli statuti locali (cfr. A. Lo Bartolo, *Il Comune di Pisa nel Cinquecento: istituzioni municipali e Stato regionale*, in *Il Comune dopo il Comune*, cit., p. 140); è stato poi notato come «i cancellieri continua[ssero] a fare il giuramento davanti agli statuti locali e le comunità continua[ssero] a pagare loro lo stipendio» (I. Mauro, *Le cancellerie comunitative nel Granducato mediceo. I cancellieri di Pescia e della Valdinievole (1560-1609)*, Tesi di Dottorato, Università di Firenze, 2010-2011, p. 53; si veda anche Ead., *Le cancellerie comunitative della Valdinievole nella costruzione del Granducato mediceo*, in *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, F. De Vivo, A. Guidi, A. Silvestri (a cura di), Roma, Viella, 2015, pp. 117-140). Nel 1636, pur senza fare riferimento esplicito ad una somma di funzioni, si ricordava al Cancelliere di far sì che si «osserv[assero] inviolabilmente» non solo «e' buoni ordini, e leggi della prefata A.S.», ma anche «gli statuti municipali» (*Istruzioni*, 1636, n. 3). Ancora nel 1779 i Cancellieri rimanevano «investiti» del «titol[o]» di «Custodi delle Leggi, et Ordini riguardanti le Comunità» (*Istruzioni*, 1779, p. 2).

²⁴ Questa natura bifronte del giurisdicente fiorentino del Quattrocento è stata studiata a lungo, specialmente da A. Zorzi, di cui si veda per una sintesi *Gli ufficiali territoriali*, cit., p. 196; si rinvia poi ai saggi raccolti in *Id.*, W.J. Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, Atti del Seminario internazionale di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), Pisa, Pacini, 2001. Un buon riassunto sulla formazione del Dominio tra XIV e XV secolo è C.M. de la Roncière, *Dalla città allo stato regionale: la costituzione del territorio (XIV-XV secolo)*, in *Firenze e la Toscana. Genesi e trasformazioni di uno stato (XIV-XIX secolo)*, J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon (a cura di), Firenze, Mandragora, 2010, pp. 11-30. Di Zorzi restano imprescindibili gli altri lavori dedicati al tema, sui quali sarà necessario tornare: *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze, Firenze University Press, 2008, in part. pp. 273-279; *Giurisdicenti e operatori di giustizia nello Stato territoriale fiorentino del XV secolo*, in «Ricerche storiche», 18, 3, 1989, pp. 517-555; *I fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento: concorrenza, abusi, illegalità*, in «Quaderni storici», 22, 3, 1987, pp. 725-751. Per l'Età moderna non mancano invece fondamentali riferimenti, come quelli già ricordati di Mario Montorzi (*Giustizia in contado*, cit. e *Un altro mondo*, cit.). Sono da menzionare fin da ora altri studi che ricostruiscono il funziona-

bilire se, ed eventualmente ricostruire con quali modalità, il giudice fiorentino come istituzione sia poi andato, nei secoli, conformandosi ad un modello operativo sempre più “standardizzato”, cioè pensato e scritto dall’apparato di governo granducale (imponendo nuove leggi e pratiche) a fronte di una miriade di ordinamenti locali preesistenti formalmente mai messi in discussione, è certamente una tra le più importanti domande alle quali questa ricerca non può esimersi dal tentare di rispondere.

Allo stato attuale delle conoscenze – è la tesi di Mario Montorzi, ben sostenuta dalle sue ricerche – l’impressione è che tra Cinque e Settecento prendesse avvio un processo di questo tipo, le cui spie si confondono con le cause. Certamente vi fu lo “svilimento” dello *status* legato al possesso della cittadinanza fiorentina a causa della trasformazione del sistema di cooptazione in un meccanismo grazioso, che fece di fatto coincidere l’*iter* di abilitazione agli uffici con un semplice pagamento in denaro. Tutto ciò portò allo scadimento della qualità degli eleggibili, in termini di competenze e soprattutto di risorse, alimentando una percezione dell’ufficio estrinseco (specie se minore) come compenso economico per un investimento effettuato a monte; ma contribuì anche a trasferire concettualmente la facoltà di disporre della *iurisdictio* territoriale al principe, in quanto dispensatore di grazie ed uffici, e fu un punto d’appoggio per la riforma di Pietro Leopoldo del 1771-1772 che sostituì il giudice-cittadino con il membro tecnico della vecchia *familia*, vera e propria «équipe di giustizia» la cui dimensione di “pubblico ufficio” si era andata rafforzando nei secoli. In più, il combinato disposto tra una crescente produzione legislativa sovrana rivolta all’intero territorio e il lavoro costante della giurisprudenza dei tribunali centrali favorirono una lenta trasformazione della concezione del “bene” tutelato dall’azione giurisdizionale: da “comune”, inteso cioè come particolare della singola comunità, a “pubblico”, cioè universale dell’intero corpo politico²⁵.

mento di singole giurisdizioni, da cui è possibile trarre però utilissime informazioni di carattere generale, a partire dal pionieristico O. Banti, *Il Vicariato e la Podesteria di Vico Pisano nel sec. XVI. Note sull’amministrazione locale dello stato Mediceo*, in «Bollettino Storico Pisano», 28-29, 1959-1960, pp. 319-392 fino ai più recenti V. Arrighi, A. Contini, *Introduzione a Gli archivi delle podesterie di Sesto e Fiesole (1540 – 1870)*, Ead. (a cura di), Firenze, All’Insegna del Giglio, 1993, pp. 3-51; G. Beatrice, *Giustizia e mercato nella Toscana medicea: la podesteria di Empoli tra controllo e tutela*, Tesi di Dottorato, Università di Pisa, 2013-2014; Fabbri, *La Podesteria di Terranuova*, cit.; Piccioli, *Società, economia e poteri*, cit.

²⁵ Cfr. Montorzi, *Giustizia in contado*, cit., *passim* (p. 132 per «équipe di giustizia»); *Un altro mondo*, cit.

1.2. Il giusdicente e la sua équipe di giustizia

Prima di passare all'analisi delle leggi e consuetudini che si affastellarono tra Quattro e Settecento a regolare l'esercizio della giurisdizione, e più in generale ridefinirono i loro compiti fino alla soglia delle riforme, converrà per prima cosa tracciare un identikit sociale degli ufficiali territoriali dello Stato fiorentino e dei loro collaboratori tecnici, nonché ricostruire brevemente il contesto degli uffici locali con i quali dovevano lavorare a più stretto contatto.

1.2.1. *Officiali, Podestà, Vicari, Capitani e Commissari*

Possiamo introdurre l'argomento rilevando come, circa a metà del lungo percorso di storia istituzionale che affronteremo, la reputazione del giusdicente-tipo fosse ai minimi termini. Basta evocare il ritratto dell'immaginario Podestà di Colognole fatto da Giovanni Andrea Moniglia nel suo omonimo «dramma civile rusticale»: l'opera, messa in scena per la prima volta nel 1657, in una sua versione successiva si apre con un *Prologo* che mostra l'accoglienza tributata al cittadino fiorentino e rettore Anselmo Gianozzi da tutta la popolazione del castello, capeggiata dal primo Console. Già dalle battute iniziali emerge un mondo in cui «la Giustitia è Regina», sì, ma proprio per questo «non si leva sì presto» (dal letto) – sta ai comodi, cioè, di chi dovrebbe amministrarla –²⁶. E in effetti Anselmo, figura del vecchio avaro – sulla cui figlia, al centro di un gioco di amori e inganni, si incardina il resto della storia – è dipinto come un giudice corrotto, che «per un par di Galline [...] spesso dà il torto a chi ha ragione». Per ricostruire l'immaginario del tempo è utile soffermarsi anche sul suo rapporto con messer Odoardo, cioè il notaio attuario, vessato dalla «crassa ignoranza» del Podestà. Secondo quest'ultimo, in quanto «Dottore», messer

²⁶ Sono parole di Anselmo, poco dopo aver dichiarato il suo gusto per una «Giustitia [...] al sangue», totalmente priva di misura. Il primo Console si era appena scusato di non aver fatto ancora la sua orazione (erano passati tre mesi dall'inizio dell'ufficio!) perché «un Topo maledetto / [...] la mangiò», e aveva consigliato al Podestà (ben d'accordo) di stare in palazzo per non buscarsi un raffreddore. Questo *Prologo* è presente in G.A. Moniglia, *Il Podestà di Colognole. Drama Rustico Civile. Da recitarsi in Musica nel Teatro Formagliari, in Bologna*, Bologna, Benacci, 1673, pp. 5-8, mentre è assente dalla prima edizione (Firenze, Stella, 1661) e da quella cui farò di seguito riferimento: *Id., Delle poesie drammatiche*, 3 voll., Firenze, Condotta, 1689, III, pp. 2 e ss.

Odoardo avrebbe dovuto essere capace d'istruire un processo contro dei musicisti ignoti che avevano fatto una serenata sotto il palazzo (per impiccarli, ovviamente). Il fatto che Anselmo decida, a fronte dell'impossibilità di citare in giudizio degli sconosciuti, di farsi da solo «a un bisogno Potestà, Messo, Spia, Famiglio, e Boia» mi sembra un'iperbole diretta a criticare il fatto che alcuni rettori si ostinavano a trattare in prima persona gli affari di giustizia e di polizia (come sarebbe loro spettato, del resto) nonostante ormai fossero altre le figure dotate delle adeguate competenze tecniche per garantire un regolare svolgimento delle procedure²⁷.

Quasi un secolo dopo la prima del dramma, sotto la Reggenza lorenese, nel 1752, il circolo che sosteneva le posizioni del conte di Richecourt, durissime nei confronti dell'apparato di giustizia toscano ereditato dai Medici, avrebbe condiviso un simile giudizio: «i cittadini, che si conducono in Ufficio», per via dell'avidità e dell'ignoranza, erano

privi in fatto di ogni autorità, e troppo attenti essi ancora alla cassetta [...]. Inviati Giusdicenti pro forma, non fanno bene, se non quando stanno senza far nulla, come i più onesti fra loro sono consueti, usando la giurisdizione per villeggiatura, e contenti di tutto il loro salario e di quel che viene alla giornata senza pigliarsi altro pensiero²⁸.

I problemi erano dunque molteplici. Per il ministro lorenese punto di partenza, notava già nel 1738, era il fatto che come secoli addietro «*les florentins occupant tous les emplois de l'état*»: cioè, considerato il lassismo degli ultimi granduchi, aveva «*causé une infinité d'abus et dégénéré en un espèce d'anarchie*»²⁹. Più nello specifico, il sistema misto di imborsazioni, tratta ed elezione graziosa dietro una supplica faceva sì che negli uffici, magari

²⁷ Le citazioni vengono rispettivamente da *ivi*, atto I, scena 15 (p. 17); atto II, scene 1-2 (pp. 27-28). Sul Moniglia si veda M. Cantucci, *Moniglia, Giovanni Andrea*, DBI, 75 (2011). Si noti che Colognole (nome che appartiene a più d'una località toscana) non fu mai capoluogo di giurisdizione.

²⁸ ASFi, *Reggenza*, 29bis, *Memoria sopra l'amministrazione della giustizia nel granducato di Toscana*, cc. 59rv, citata in Arrighi, Contini, *Introduzione*, cit., p. 23. La *Memoria* fu preparata dal cancelliere Canini per il conte di Richecourt nel 1752 (M. Verga, *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano. In appendice: le relazioni di Pompeo Neri sul codice (1747), la nobiltà (1748) e le magistrature fiorentine (1745-1763)*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 275, nota 85).

²⁹ *Ivi*, p. 110, nota 44 (citazione dalla relazione di Richecourt inviata a Francesco Stefano il 02/11/1738 ed intitolata *État actuel de la Toscane*, in ASFi, *Reggenza*, 13).

minori, ma non per questo meno importanti per i sudditi che da questi erano amministrati, finissero appunto cittadini impreparati allo svolgimento dell'incarico e, ancor peggio, poveri, che miravano a sfruttare fino in fondo le possibilità di arricchirsi ai danni della giustizia sulla pelle altrui. Si sa infatti che la definizione di cittadinanza e nobiltà, giacché era ciò da cui discendevano la rappresentanza e soprattutto la spartizione degli uffici, fu uno dei più importanti nodi affrontati dalla Reggenza lorenese. La legge del 1750, che fondava l'attestazione di nobiltà sulla sanzione granducale di titoli e requisiti – slegandola dal concetto di cittadinanza, dunque di appartenenza al corpo della città dominante titolare della *iurisdictio* –, fu infatti una vittoria del partito di Richecourt nella misura in cui si eliminavano molti spazi d'indeterminatezza (la compresenza di fattori quali l'abilitazione alle cariche civili, cavalierati, titoli feudali, ricchezza e preminenza riconosciuta, etc.) lasciati in essere da quel compromesso tra dinastia medicea e patriziato d'origine repubblicana che Pompeo Neri, pur proponendo l'aggiunta di un criterio censitario per la definizione della nobiltà, avrebbe preferito tutelare. Non a torto, nella prospettiva lorenese, la trasformazione del 1750 era quindi considerata un prerequisito imprescindibile per riformare l'intero sistema amministrativo, a partire dall'assegnazione delle cariche³⁰.

Nei due secoli precedenti (e ancora per qualche decennio sotto i Lorena), in effetti, l'accesso agli uffici intrinseci ed estrinseci ereditati dalla Repubblica fiorentina era rimasto appannaggio della sola cittadinanza della dominante, secondo un tipico schema comunale. Le *Ordinazioni* del 1532 avevano sancito la predominanza perpetua della famiglia Medici ma pur sempre all'interno della Repubblica di Firenze, la cui sopravvivenza non fu mai messa in discussione; i riformatori si erano limitati ad eliminare la distinzione tra Arti maggiori e minori, con l'obiettivo dichiarato di «tenere salda et ferma la unione dei cittadini col parificarli in tutti li honori et officij della città»³¹. La facoltà di creare nuovi cittadini e abilitarli agli uffici, invece, pur passando dalla ratifica in Consiglio dei duecento (l'organo che rappresentava l'intera comunità)³² e dallo squittinio generale (scru-

³⁰ Oltre al *Memoriale* appena ricordato del Canini, cfr. Verga, *Da "cittadini" a "nobili"*, cit., pp. 221 e ss.; F. Diaz, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino, UTET, 1988, pp. 156-170.

³¹ *Ordinazioni*, cap. 31.

³² Uno dei due consigli previsti dalle *Ordinazioni* del 1532. I Duecento, scelti dal principe e in carica a vita, rappresentavano la cittadinanza fiorentina nella sua totalità, come una sorta di Consiglio generale; era davanti loro, infatti, che avveniva la presa di possesso della corona. Erano

tinio sui nomi e imborsazione delle relative cedole dei dichiarati eleggibili per la futura “tratta” degli uffici, cioè la loro assegnazione a sorte estraendo le cedole dalle borse) che a questi in gran parte competeva, era di fatto stata trasferita nelle mani del Granduca. Non solo perché questi poteva direttamente concedere il privilegio per benemerenze (come fece Cosimo I con varie famiglie provenienti dalle comunità soggette che avevano maggiormente contribuito al finanziamento della guerra di Siena), ma più ordinariamente perché stava a lui approvare le suppliche inoltrate alla Segreteria delle Tratte (demandata all’assegnazione delle cariche) e aveva una facoltà pressoché illimitata d’intervento allo squittinio generale. Tecnicamente, per ottenere l’abilitazione agli uffici si doveva dapprima ricevere l’“iscrizione a gravezza” in Firenze, cioè la registrazione dei propri beni immobili e della propria “testa” sui registri della decima (l’imposta diretta dei cittadini); dopodiché, era necessario pagare le tasse e risiedere stabilmente in città per un lungo periodo (inizialmente trent’anni); onorati tali requisiti, il proprio nome poteva essere tenuto di conto nel successivo squittinio generale (celebrato in media ogni 15-20 anni) e, per assicurarsene, si era soliti inoltrare una supplica alle Tratte. Analizzando le migliaia di concessioni di cittadinanza fatte tra 1532 e 1737, Francesco Martelli ha rilevato come i principati di Cosimo II (1609-1621), e ancor di più di Ferdinando II (1621-1670), rappresentino il momento di massima apertura. Un saggio sulle suppliche ha mostrato poi come i criteri di selezione si fossero allentati sensibilmente rispetto al secolo precedente: nella prassi, ad esempio, bastavano ormai soltanto dieci anni di contributi e residenza; inoltre, si poteva venir considerati iscritti a gravezza limitandosi a pagare la tassa dei 2 fiorini sulla testa, anche senza raggiungere l’aliquota minima di 10 fiorini attraverso il possesso di beni immobili. Così, il livello sociale medio dei richiedenti diminuì sensibilmente, tra Cinque e Seicento, portando agli onori delle cariche della dominante sempre più «artigiani e bottegai» e sempre meno «dottori, notai e commercianti»³³.

qui deliberate tutte le «provisioni o petitioni attinenti a particolari persone o a comunità del dominio, cioè quelle che vulgarmente si chiamano provisioni di spetialità» (come la concessione di privilegi, o la legittimazione dei bastardi); vi si deliberava inoltre l’assegnazione di alcune elemosine. Nel novero dei Duecento erano scelti i quarantotto membri del Senato, cioè i cittadini di massimo onore che, a quattro alla volta, avrebbero a turno ricoperto la carica di Consigliere nel Magistrato supremo (cfr. *Ordinazioni*, capp. 1-4, 9).

³³ Traggio tutte queste informazioni e le citazioni dalla relazione di Francesco Martelli, *Firenze e il governo cittadino dopo il 1530* (ringrazio l’autore per avermi permesso di leggere il testo

Oltre alla cittadinanza e all'abilitazione era necessario rispettare altri requisiti, primo tra tutti il non essere "a specchio", cioè registrato come debitore del pubblico per pendenze fiscali ordinarie o straordinarie³⁴. Chiaramente poi gli uffici non avevano tutti la stessa rilevanza, il che si rifletteva ad esempio sull'età minima per svolgere l'incarico, che aumentava in base alla *gravitas* e all'esperienza richieste³⁵. Le *Ordinazioni* del 1532 avevano infatti stabilito che i magistrati di effettivo potere e massimo onore, inclusi i giudicenti maggiori delle aree più rilevanti del Dominio – i Capitani di Pisa, Arezzo, Pistoia, Volterra, Cortona, Castrocara e Fivizzano, come pure il Podestà di Prato –, fossero esclusi dalla tratta per essere eletti direttamente in Senato (di fatto dal principe). Nei secoli, le cariche attribuite «a mano» aumentarono sensibilmente: nel 1706, Niccolò Arrighi annoverava, insieme a due Ufficialati, ben 27 giurisdicenze maggiori conferite con questo sistema³⁶. Per accedere alle rimanenti (8 maggiori e 46 minori) si doveva quindi passare per la tratta, ma già dagli inizi del principato ciò non comportava più la reale distribuzione a sorte di tutte le

dell'intervento ed i primi risultati della sua ricerca), presentata alla Giornata di studi *Il Comune dopo il Comune: continuità delle istituzioni municipali dal tardo medioevo al XVIII secolo* (Montevarchi, 22 maggio 2021); qui si fa riferimento anche alla *Provvisione e Bando* del 05/05/1671 in Cantini, XVIII, pp. 288-293, che stabilì alcuni requisiti minimi per ottenere l'ammissione agli uffici (il pagamento di almeno 10 fiorini di decima, per quanto concedesse la possibilità di pagarli soltanto sulla testa; la residenza in città e la contribuzione a tutte le tasse pagate dai cittadini per almeno 10 anni continui); la legge fu revocata nel 1691 (*ivi*, XX, pp. 216 e ss.). Una prima analisi del fenomeno che vide l'ingresso massiccio, tra i ranghi degli eleggibili agli uffici, di famiglie di bassa condizione sociale nei decenni centrali del Seicento si trova in R.B. Litchfield, *Emergence of a Bureaucracy. The Florentine Patricians, 1530-1790*, Princeton, Princeton University Press, 1986, pp. 41-51, 141-153; un'ottima sintesi del sistema di ammissione alla cittadinanza e abilitazione agli uffici è anche in M. Viti, R. Zaccaria (a cura di), *Archivio delle Tratte. Introduzione e inventario*, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, 1989, pp. 64-81.

³⁴ Cfr. *Registro legale*, pp. 50-55; onorando il debito, si poteva chiaramente "nettarci di specchio". Alcuni casi comportavano però l'esclusione permanente: l'essersi liberati dal carcere per via di oblazione; una condanna per sodomia; l'essere "cessanti", cioè falliti fuggitivi, e pagare meno del 100% dei propri debiti, o subire il sindacato – cioè il trasferimento ai sindaci della Mercanzia dell'amministrazione del proprio patrimonio – (*ivi*, pp. 55-56).

³⁵ Per le giurisdicenze, i requisiti d'età erano stati fissati da alcune leggi delle Tratte nel Quattrocento (cfr. *ivi*, p. 39); già gli Statuti del 1415 avevano stabilito un'età minima per alcune giurisdicenze di rilievo, come il Capitano di Pisa (*Statuta*, III, l. V, tr. IV, r. 1, pp. 516-518). Tali requisiti potevano anche essere indicati dagli statuti locali: si veda ad esempio l'indicazione per il Capitano di Pistoia, il quale doveva avere almeno quarant'anni (*Statuta civitatis Pistorii*, Florentiae, 1546, l. IV, r. 1, cc. 99v-101r).

³⁶ *Teatro*, II, cc. XIIr-XIIIr. Si vedano Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo*, cit., p. 40 e soprattutto Litchfield, *Emergence*, cit., pp. 117-118 per una cronologia.

cariche disponibili tra i cittadini abili agli uffici: una legge del 24 maggio 1532 aveva infatti stabilito che dopo una serie di cinque “rifiuti” (rinunce degli estratti) l’ufficio si sarebbe dovuto assegnare a mano dal Magistrato supremo (leggi: dal principe)³⁷. Così, era divenuta normale prassi supplire per questo genere d’incarichi per quei cittadini che avessero avuto necessità di dimostrare la propria appartenenza al corpo della dominante, magari a seguito del trasferimento in città dalla provincia e di un’abilitazione ottenuta secondo i meccanismi pocanzi illustrati, o che avessero semplicemente bisogno di un sostentamento economico (due motivazioni che potevano tranquillamente coincidere)³⁸. Già dal Quattrocento, in effetti, le giusdicenze erano annoverate tra i più ambiti uffici di «utile», oltreché per lo stipendio – non sempre altissimo, ma solitamente dignitoso³⁹ –, in virtù degli “incerti”, cioè emolumenti quali i diritti percepiti sugli atti giudiziari o l’incasso di parte delle pene pecuniarie⁴⁰. Come vedremo, l’ampia possibilità di lucrare sulla giustizia era davvero in grado di spingere sulla cattiva strada della baratteria uomini della risma del Podestà di Colognole. Tuttavia, non dobbiamo neanche compiere l’ingenuità di ritenere che l’appartenenza ad un antico ed illustre casato fosse garanzia di una maggiore qualità del servizio pubblico: anche per il grande patriziato urbano, in fondo, gli uffici erano considerati una via privilegiata tanto per riaffermare la propria preminenza sui sudditi nella mutata situazione politica, quanto

³⁷ ASFi, *Senato dei quarantotto*, I, cc. 16v-17r; il provvedimento sostituiva la normativa precedente, che stabiliva invece un limite di dieci rifiuti. La decisione fu presa «atteso che molti luoghi del Dominio di Firenze per la guerra proxima passata sono stati talmente vexati, et si etiam per li accidenti della peste mancatovi assai numero delli habitatori, in modo che spesso accade che essendovi tracti ordinariamente e’ rectori che vi harebbono andare a ministrare ragione in decti luoghi, recusano andarvi et rifiutono tali officii» (c. 16v).

³⁸ Cfr. Litchfield, *Emergence*, cit., pp. 112, 145-146. Per un esempio, si veda il documento preparato dalle Tratte per la Podesteria di Vinci e Cerreto nel 1603: l’ufficio elencava i supplicanti (in questo caso 10) per il posto, indicando brevemente le caratteristiche di ognuno («po-ver’huomo et ha servito in qualche Podesteria, ha moglie e parecchi figli»; «quello della gamba di legno, ha buono ingegno, ha servito in qualche Podesteria, povero con moglie e figli», etc.) e il Granduca sceglieva con rescritto (edito in Mannori, *Lo Stato del Granduca*, cit., p. 90).

³⁹ Parliamo, per le giusdicenze minori, di una media di circa 550 lire (da un minimo di 370 a un massimo di 700) ogni sei mesi di sola provvisione. Per un confronto, si noti che tra i giusdicenti maggiori il più pagato era il Commissario di Pisa, che percepiva 8.400 lire in un anno, mentre il meno pagato era il Capitano di Val di Bagno, che ne percepiva 600. Si consideri che i Vicariati del Contado erano però assegnati per tratta, e garantivano una provvisione di ben 4.000 lire all’anno (*Teatro*, II, cc. 167r e ss.).

⁴⁰ Cfr. A. Brown, *Uffici di onore e utile: la crisi del repubblicanesimo a Firenze*, in «Archivio storico italiano», 162, 2, 2003, pp. 285-321 e ancora Zorzi, *I fiorentini e gli uffici*, cit.

per garantirsi una fonte di reddito sicura ed onorevole (ancor di più nella crisi industriale attraversata dalla città nel Seicento)⁴¹.

Per farci allora un'idea di quanto la cittadinanza che aspirava alle giurisdicenze si fosse "svilita" nei secoli, quantomeno da un punto di vista sociale, possiamo effettuare un sondaggio incrociando i cognomi che fanno la loro comparsa su alcuni elenchi editi di giurisdicenti con quelli delle 714 famiglie individuate da Robert Burr Litchfield come facenti parti dell'élite fiorentina tra Cinque e Settecento⁴².

Iniziamo dai maggiori Capitanati e Commissariati assegnati a mano, che già nella seconda metà del Cinquecento erano divenuti incarichi annuali⁴³ anche al di là della congiuntura⁴⁴. Prendendo come esempio Pisa si riscontra, per tutto il Cinquecento e il secolo successivo, una netta prevalenza dei cognomi fiorentini di più alta levatura: Buondelmonti, Ricasoli, Ridolfi, Guicciardini, Acciaiuoli, Strozzi, etc. Da metà Seicento, però, è un altro fenomeno a catturare l'attenzione: l'aumento della durata media dell'incarico, da 2-4 anni fino ai picchi di 10-15 anni, che si registrano tra l'età di Cosimo III e il 1772. Si tratta, a mio avviso, di un cosciente investimento sull'esperienza dell'ufficiale, anche perché Pisa era una delle città chiave dello Stato granducale. Non per nulla Niccolò Arrighi ci informa che questo «Governo», come pure quello di Pistoia, era «solito conferirsi da S.A.R. a un senatore»⁴⁵.

⁴¹ È il tema del saggio di J.C. Waquet, *La corruzione*, cit., sul quale dovremo tornare; per la crisi che colpì il mondo cittadino degli affari, in particolare l'industria della lana, si rinvia al classico studio di P. Malanima, *La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, Bologna, Il Mulino, 1982. Per il quadro generale in relazione agli uffici cfr. ancora Litchfield, *Emergence*, cit.

⁴² La tabella che raccoglie i dati su queste famiglie si trova *ivi*, pp. 362-382.

⁴³ *Teatro*, II, cc. 167r e ss. riporta infatti lo stipendio annuale, anziché semestrale. Allungare l'incarico significava rendere più incisiva l'azione del rettore, e non è un caso che per il Capitano della Montagna di Pistoia la decisione sia stata presa, nel 1575, insieme a quella di eleggerlo a mano (Cantini, VIII, pp. 186-187).

⁴⁴ Ad esempio, nel 1469 le Tratte registrarono un provvedimento che estendeva, per i quattro anni successivi, la durata dell'incarico del Podestà di Pontedera da 6 a 12 mesi (A. Lo Bartolo, C. Ristori, *Allegato 1. I podestà di Pontedera (1406-1783)*, in C. Ristori et al., *Il Palazzo Pretorio di Pontedera*, M. Quirici (a cura di), Pontedera, Tagete, 2017, p. 54, nota 13). Sotto Alessandro (1532-1537) in molte Podesterie di confine la durata della carica del giurisdicente fu temporaneamente raddoppiata, mentre lo stipendio fu incrementato in proporzione minore, con l'obiettivo di destinare l'avanzo al restauro di edifici pubblici e, soprattutto, fortificazioni (A. Lo Bartolo, *Lo Stato territoriale di Alessandro de' Medici. Istituzioni amministrative e governo del Dominio agli inizi del principato (1530-1537)*, Tesi di Dottorato, Università di Pisa, 2018-2019, pp. 304-305 e nota 114).

⁴⁵ La citazione proviene da *Teatro*, II, p. 174; la situazione era ancora questa al tempo della Reggenza, come si rileva da ASFi, *Gabinetto*, 123, ins. C, c. 3v. Cfr. per i nomi dei Capitani e

Rimanendo sul terreno di una giurisdicenza maggiore assegnata a mano, certo importante ma di calibro minore come il Capitanato di Pietrasanta, bisogna per prima cosa rilevare che, nonostante dagli anni Settanta del Seicento si rilevi un aumento della durata media dell'incarico (per conferma o ri-elezione ravvicinata), questo non superò mai i 2-4 anni. Quanto all'estrazione sociale, tanto i fiorentini originari quanto i cittadini il cui cognome denuncia una, spesso risalente, origine forestiera – come ad esempio Del Lante e Rossermini da Pisa, o Bartolini Salimbeni da Siena, o infine Maffei da Volterra –, sono quasi sempre registrati, da inizio Seicento, come «nobili» o «patrizi», raramente soltanto come «cittadini» – fossero «fiorentini» e/o di un'altra patria⁴⁶. Caratteri simili mostra il Vicariato di Lucignano (Valdichiana), creato nel 1571: si riscontrano infatti incarichi più lunghi a partire dall'età di Cosimo III, anche se mai ai livelli pisani, e l'impressione che si ricava scorrendo i nomi dei Vicari (non accompagnati da specifiche sulla loro condizione sociale, stavolta) è che i *parvenus* non fossero poi troppi⁴⁷. Anche in questi casi, dunque, sembra difficile parlare di un palese svilimento sociale (più difficile valutare quello economico) con l'andar dei secoli.

Passando ai Vicariati assegnati, stavolta, per tratta (leggi: spesso per supplica), possiamo fare il caso di Vicopisano e di Certaldo. Nel primo, dagli anni Dieci del Seicento, accanto a Rucellai, Lapi, Zati, Pitti, etc. s'iniziano a incontrare sempre più cognomi che non avevano mai fatto parte del vecchio "reggimento" cittadino: Del Mare, Germini, Massai, Del-

Commissari *Archivio del Commissariato di Pisa. Inventario sommario*, pp. 1-28. Per il legame tra durata dell'incarico e rilevanza della giurisdicenza, si noti che la permanenza media dei governatori di Livorno tra il 1609 e il 1782 fu di circa 9 anni, tendendo ad aumentare a partire dall'Età di Cosimo III (cfr. l'elenco ricostruito da M. Aglietti, *I Governatori di Livorno dai Medici all'Unità d'Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città*, Pisa, ETS, 2009, p. 318). L'allungamento della durata degli incarichi coinvolse anche diverse magistrature cittadine, al tempo delle riforme di Cosimo III, sulle quali si rinvia a M. Verga, *Tra Sei e Settecento: un'«età delle pre-riforme»?*, in «Storica», 1, 1, 1995, pp. 89-121; *Id.*, *Appunti per una storia politica del Granducato di Cosimo III (1670-1723)*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, Atti del Convegno (Pisa – San Domenico di Fiesole, 4-5 giugno 1990), F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga (a cura di), Firenze, Edifir, 1993, pp. 335-354.

⁴⁶ Sulle 259 nomine registrate tra 1513 e 1770 si riscontrano alla fine una trentina di nomine di cognomi la cui origine è segnalata come non fiorentina e una ventina di cavalieri Santo Stefano (fiorentini e non). L'analisi si basa sull'elenco pubblicato in G. Santini, *Commentarii storici sulla Versilia centrale*, 5 voll., Pisa, Pieraccini, 1858-1861, III, pp. 142-146, che riporta l'indicazione del rango e dell'origine familiare desumendola, con tutta probabilità dalla documentazione d'archivio.

⁴⁷ Cfr. C. Cardinali (a cura di), *Archivio preunitario del Comune di Lucignano. Inventario analitico*, Arezzo, Le Balze, 2003, *Tavole cronologiche degli ufficiali*.

la Cella, Lavoratori, Giovannelli, etc. Certo, si tratta di valutazioni date in assenza di veri e propri studi quantitativi e qualitativi su singoli casi e contesti, che soli potrebbero permetterci di definire la reale entità del fenomeno di svilimento. Ritengo però che queste prime impressioni siano corroborate da un dato incontrovertibile, che rivela lo scarso investimento da parte del sovrano sulle giurisdicenze affidate per tratta: a Vicopisano non si verifica mai un aumento della durata media della carica, che rimase praticamente sempre semestrale tra il 1532 e il 1751. Solo allora troviamo, per la prima volta, un Vicario in carica per un periodo molto più lungo (fino al 1769)⁴⁸. Considerazioni simili possono essere fatte per Certaldo, dove dal terzo-quarto decennio del Seicento iniziamo a veder comparire cognomi meno familiari – Rovai, Bozzaghi, Forestani, Vetri, etc. –, sebbene forse in misura leggermente minore rispetto a Vicopisano; e non si riscontra mai un incremento della durata dell'incarico al di là dei sei mesi ordinari fino alla riforma di Pietro Leopoldo⁴⁹.

Prendiamo infine, scendendo a livello di Podesteria, quelle di Castelfranco di Sotto, di Cascina e Pontedera e di Figline Valdarno: in tutti e tre i casi, com'era da aspettarsi, non si rileva il prolungarsi degli incarichi, né sotto i Medici, né sotto i Lorena; e vediamo poi comparire, dal pieno Seicento, tutta una serie di cognomi ben al di fuori del circolo delle famiglie patrizie fiorentine⁵⁰.

Questi dati, per quanto impressionistici, confermano insomma i calcoli di Litchfield: se i «*patricians continued to go out to the more important offices in the larger towns of the Distretto*», d'altro canto «*they abandoned the smaller towns where the lesser judgeships involved inconvenient absences from the capital, the tedium of the countryside, little honor, and the*

⁴⁸ Cfr. Banti, *Il Vicariato*, cit., pp. 327-328, nota 12, 373-392; si trovano anche qui cognomi di prestigiose famiglie forestiere che avevano ottenuto la cittadinanza fiorentina, come i Lanfranchi. La stessa considerazione sulle mancate proroghe degli incarichi al tempo di Cosimo III può esser fatta per Lari (cfr. i nomi riportati per la serie di Atti civili in B. Casini (a cura di), *Vicariato di Lari. Inventario*, pp. 6-10, presso l'Archivio di Stato di Pisa).

⁴⁹ Cfr. i dati riportati da M. Cioni, *Ricordi del Vicariato di Certaldo*, Castelfiorentino, Società Storica della Valdelsa, 1906, pp. 79-104.

⁵⁰ Cfr. G. Nanni, I. Regoli (a cura di), *Inventario dell'archivio preunitario del Comune di Castelfranco di Sotto*, dattiloscritto (consultabile sul database: <http://ast.sns.it/>); Lo Bartolo, Ristori, *Allegato 1*, cit., pp. 49-68; L. Atzori, I. Regoli (a cura di), *Archivio preunitario del Comune di Figline Valdarno (1365-1865)*, Firenze, Blanche, 1982. Anche presso la Podesteria di Montevarchi la durata semestrale dell'incarico caratterizzò tutte le giurisdicenze tra il 1530 e il 1772, come ha rilevato Piccioli, *Società, economia e poteri*, cit., p. 3.

least remuneration». Furono quindi soprattutto le Podesterie a divenire appannaggio dei «*new citizens who were recently habilitated in the scrutinies*»⁵¹. La questione della durata dell'incarico sembra infatti legarsi proprio alla stessa logica di redistribuzione delle risorse del pubblico. Due relazioni sul governo mediceo, redatte probabilmente nel 1765 come ideale continuazione del *Teatro di grazia e giustizia*, rilevavano infatti come negli uffici assegnati per tratta «non [avesse] luogo la conferma, se non quando spirato il termine [...] sieno stati estratti al medesimo Ufficio altri Cinque cittadini, ognuno de' quali l'abbia rifiutato»; solo a quel punto il giudicante avrebbe potuto supplicare, rimanendo però «in piena volontà dell'A. Sua l'esaudirlo, o conferire l'Ufficio ad altro Cittadino in cui concorrino i Requisiti degl'ordini delle Tratte». Gli anonimi estensori vedevano infatti nei due metodi di elezione il discrimine fondamentale per gli uffici estrinseci: quelli assegnati per grazia, infatti, «si considerano come principali sì in dignità, quanto in lucro», perciò tanto Cosimo III quanto Gian Gastone avevano mostrato «una particolare attenzione di promuovere quei Cittadini, che alla chiarezza del sangue ereditata da' loro Antenati, accoppiassero le proprie Doti d'un'intera saviezza, intendimento, lealtà, e Giustizia», non facendosi alcun problema a rinnovare gli incarichi di sei mesi in sei mesi dopo il primo anno⁵².

Resterebbero da esaminare quelli che ho chiamato Ufficialati, giurisdicenze cioè rette da semplici notai. A Montecarlo e Monterchi i Vicari erano «Nota[i] cittadin[i]» fiorentini selezionati per tratta, mentre a San Godenzo e Verghereto i «Nota[i]», non necessariamente fiorentini, erano scelti dal sovrano. Molti altri luoghi, invece, avevano mantenuto il diritto di eleggersi il proprio notaio-Ufficiale (come le piccole comunità di Castelnuovo Val di Cecina, nel Volterrano, o Sorbano in Romagna). Rimanevano poi 17 giurisdizioni civili affidate a notai-Officiali scelti direttamente dal giudi-

⁵¹ Litchfield, *Emergence*, cit., pp. 145-146: 146. Per i Vicariati di rango più basso la percentuale dei cittadini patrizi di antica ascendenza passa dal 42 al 17% nel periodo 1605-1736, per le Podesterie dal 51 al 4%.

⁵² ASFi, *Gabinetto*, 123, rispettivamente: ins. B, *Relazione del Governo civile dello Stato di Firenze e Siena in tempo di Cosimo III e Gio. Gastone, Granduchi di Toscana*, p. 44; ins. C, *Ministero civile per le Iurisdicenze del Dominio fiorentino in tempo di Cosimo III e Gio. Gastone Granduchi di Toscana*, c. 2v. Si noti che l'ins. C sembra una copia estesa della parte relativa alle giurisdicenze dell'ins. B, con qualche variante: ad esempio quanto ai rinnovi degli uffici di tratta l'ins. C riferisce come i requisiti fossero quelli «degli Ufizi di Grazia» (*ivi*, c. 3r): un refuso, a mio avviso. Su queste relazioni si veda Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo*, cit., p. 21, nota 5.

cente della circoscrizione superiore⁵³. Come suggeriscono i nomi che di frequente s'incontrano nelle carte processuali dei Conservatori di Legge che esamineremo più oltre, l'estrazione sociale di tutti questi notai non sembra diversa da quella di coloro che si candidavano per partire al seguito di un qualche giusdicente fiorentino come membro tecnico della sua *familia*. Visto che sarà il tema del prossimo paragrafo, si potrebbe concludere questa breve riflessione sugli Officiali ricordando quindi come il governo centrale si fosse trovato costretto a intervenire, nel 1615, per frenare un costume increscioso: i candidati ai banchi dell'Ufficialato avevano iniziato a pagare più del dovuto (leggi: a corrompere) i giusdicenti che avrebbero dovuto selezionarli; così, era andata a finire che «detti Ufitij» venivano solitamente affidati a «Notai poco intelligenti del loro esercizio, o di poca coscienza», pronti, come contropartita dell'investimento fatto a monte (l'extra versato al proprio superiore), a gonfiare le tariffe degli atti giudiziari e in generale «per vie storte» tentare di «smungere le povere persone»⁵⁴.

1.2.2. *Cavalieri, Notai e Giudici*

I requisiti del rettore di giustizia non includevano, come abbiamo visto, alcun tipo di preparazione tecnica; tra il XII e gli inizi del XIII secolo, però, si era imposta la prassi, presto divenuta obbligo, di far redigere gli atti processuali (*acta*) ad un notaio (definito appunto *actorum* o *actuarius*): per motivi tecnici, non essendo appunto i giudici necessariamente giuristi,

⁵³ Cfr. *ivi*, pp. 43-45, 82-107; *Teatro*, II, cc. 163r e ss.: 180r, 188r per le citazioni sui requisiti degli Officiali eletti a Firenze. Gli Ufficialati la cui nomina spettava al giusdicente superiore erano, nel 1706: Montecatini, Querceto, Sasso e Monteverdi in Val di Cecina; Galeata e Tredozio sotto il Commissario di Romagna; Bibbona nel Capitanato di Campiglia; Marradi e Palazzuolo, che erano amministrate alternativamente dal Capitano e da un suo Ufficiale; Dovadola, Rocca Sigillina e Premilcuore nell'area della Podesteria di Portico di Romagna; Marciano sotto il Podestà di Foiano; Cigoli nella Podesteria di Barbialla; Santa Croce in quella di Fucecchio; Montecatini Valdinievole in quella di Buggiano; Romena in quella di Pratovecchio; e infine un Ufficiale si alternava ogni sei mesi col Podestà nelle due sedi di Chiusi e Caprese. I risultati dell'indagine effettuata nel gennaio 1772 offrono una panoramica completa delle situazioni di questo tipo (ASF, CRC, 481, cc. 1r-223v).

⁵⁴ La provvisione ricordava quindi quali fossero le tasse dovute dagli Officiali ai giusdicenti che avevano in carico la loro elezione, e anche quali fossero invece i banchi non tassati. Rispetto agli Ufficialati ricordati alla nota precedente, nel 1615 esistevano anche: un Ufficiale per Comano e Terzo di Loro sotto il Podestà di Terranuova, l'Ufficiale di Monte Gonzi sotto il Vicario di San Giovanni e infine quello di Ortignano e Montemignaio nella Podesteria della Montagna fiorentina, cioè Castel San Niccolò (Cantini, XV, pp. 21-22: 21).

nell'Europa tardomedievale, ma anche e soprattutto perché ciò conferiva incontrovertibilmente alle scritture la qualità di documento pubblico degno di fede⁵⁵. Dunque, le leggi fiorentine imponevano a ogni giusdicente – sulla scorta di quanto avveniva per i *rectores forenses* chiamati nei liberi Comuni, del resto – di portare con sé a proprie spese una *familia* che includesse, oltre a garzoni e forze di polizia quali birri, famigli e “cavalature” per le esecuzioni e il mantenimento dell'ordine, uno o più professionisti del diritto. Di questi ultimi ne esistevano, fondamentalmente, tre categorie: il *miles socius* o Cavaliere, cioè l'attuario incaricato del civile; il Notaio “del malefizio”, corrispettivo per il criminale (talvolta assistito da un altro notaio di rango inferiore, detto “di guardia”)⁵⁶; e il Giudice, cioè un vero e proprio giurista con funzione di assessore.

Per poter aspirare ad uno di questi ruoli, come anticipato, non era necessario essere in possesso della cittadinanza fiorentina. Richiesti erano, semmai, adeguati titoli culturali. L'ufficio di Giudice, il più prestigioso, era spesso oggetto degli stessi statuti locali, che potevano magari specificamente prescrivere la presenza di un *doctor legum* al seguito di un giusdicente affinché svolgesse il ruolo di *Iudex*, cioè appunto procedesse in prima persona, con modalità prestabilite, al giudizio⁵⁷; in generale, possiamo tranquil-

⁵⁵ Cfr. L. Sinisi, *Judicis oculis. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno (Genova, 8-9 ottobre 2004), V. Piergiovanni (a cura di), Milano, Giuffrè, 2006, pp. 215-240, in part. pp. 218-222 e ora anche Sinisi, *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio di tribunale dall'antico regime all'età dei codici*, in «Iurisdiction», 1, 2020, pp. 221-247 in part. pp. 223-225; infine, per la Toscana, A. Barbagli, *Il notariato in Toscana alle origini dello Stato moderno*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 178-179.

⁵⁶ Il notaio di guardia, o *miles baculi*, era probabilmente posto a capo dei Famigli o Birri al servizio della corte del giusdicente, incaricati delle esecuzioni (cfr. A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione. Volume VI – Parte I. Storia della procedura*, P. Del Giudice (a cura di), Torino, UTET, 1900, pp. 234-235 e nota 159); il *Birraccino* definisce il *miles baculi* anche come notaio “degli appelli” e “del danno dato”; inoltre, come giustamente nota l'opera appena citata, quest'ufficiale compare nelle relazioni relative alle catture (*Il Birraccino. Libellus nuncupatus, il Birraccino. In quo continentur omnes ordines, et Actus: quos iudices, et eorum notarii, omnesque alii officiales in officio constituti observare, et facere debeant. Noviter cum summa diligentia impressus*, s.l., s.t., 1542, cc. 7r, 33v-34v).

⁵⁷ Ad esempio ad Arezzo, la rubrica relativa al Capitano stabiliva che «*Iudex vero eius in civilibus omnibus solus Iurisdictionem habeat*» (*Liber statutorum civitatis Arretii*, Florentiae, 1580, lib. I, r. 4 *De officio domini Capitanei*, p. 6); il *Ministero civile per le Iusdicenze* riferiva come il «Giudice» di Arezzo fosse «*quasi Assessore del Civile, e Criminale*» (ASFi, *Gabinetto*, 123, Ins. C, c. 12r, corsivo mio). Il *Birraccino* definiva il Giudice “assessore” e “vicario del giusdicente” «*tam ad civiles, quam criminales causas, seu mixta*» con tutta la sua autorità e potestà in qualità

lamente affermare che era necessario possedere il dottorato in legge, conseguito presso un qualsiasi Studio generale (titolo che permetteva l'iscrizione all'Arte fiorentina come, appunto, giudice, senza bisogno di esami), finché da metà Cinquecento i sudditi dello Stato vecchio non furono obbligati a frequentare esclusivamente l'Università di Pisa (riaperta nel 1543)⁵⁸.

Per svolgere l'incarico di attuario civile o criminale, invece, il requisito principale era (ovviamente) l'abilitazione al notariato, solitamente sancita dall'immatricolazione – in genere previo esame, pratico e teorico, sull'*ars notariae* – in uno dei collegi del Dominio riconosciuti dall'Arte dei giudici e dei notai di Firenze (il Proconsolo). Sarebbe poi stato necessario immatricolarsi (e versare una tassa) a quest'ultima, per poter esercitare al di fuori della propria patria, e dunque anche per poter essere ingaggiati da un giudicante⁵⁹, ma l'impressione è che quest'obbligo sussistesse soltanto in teoria, vista l'ampia libertà di scelta di cui godevano i rettori nella formazione della propria équipe⁶⁰. Da una provvisione del 1586, sulla quale torneremo

di vice in tali incombenze (c. 6r). Il giurisperito pratese Messer Giuliano di Francesco Guizzelmi dimostrava il suo orgoglio per questa posizione di superiorità del Giudice rispetto a tutti gli altri membri della *familia* (E. Fasano Guarini, *La croce, la casa, i libri, le vesti: vita di un giudice itinerante tra '400 e '500, in Religione, cultura e politica nell'Europa dell'età moderna: studi offerti a Mario Rosa dagli amici*, C. Ossola, M. Verga, M.A. Visceglia (a cura di), Firenze, Olschki, 2003, in part. pp. 493-494). Sull'ambiguo inquadramento istituzionale del Giudice – dipendente del giudicante, o titolare egli stesso di un ufficio pubblico previsto dallo statuto locale – fino almeno al XVI secolo – quando si tenderà a propendere, in dottrina, per la prima lettura – si veda Montorzi, *Giustizia in contado*, cit., p. 141, nota 23.

⁵⁸ Sui dottori di legge toscani tra Sei e Settecento cfr. M.C. Toniolo Fascione, *Laureati e mercato del lavoro in Toscana durante l'età medicea*, in «Studi Storici», 33, 1, 1992, in part. pp. 141-173. Per un esempio di fine Quattrocento-inizio Cinquecento – quando comunque l'esercizio della giudicatura itinerante, grazie al contatto con la classe dirigente fiorentina, era certamente un mezzo di ascesa sociale, anche presso la propria patria d'origine – si veda ancora la vicenda del Guizzelmi (Fasano Guarini, *La croce*, cit.).

⁵⁹ Cfr. ora Barbagli, *Il notariato*, cit., pp. 59-111 sulla creazione dei notai in Toscana tra Tre e Cinquecento (i collegi notarili, più o meno antichi e prestigiosi, che l'Arte fiorentina avrebbe comunque posto in ruolo subordinato, erano: Pisa, Castiglion Fiorentino, Arezzo, San Gimignano, Cortona, Volterra, Pistoia, Montepulciano, Borgo Sansepolcro, Prato, San Miniato, Colle Val d'Elsa); l'immatricolazione all'Arte fiorentina era teoricamente riservata agli abitanti della città e del Contado, ma di fatto era aperta, dal Quattrocento, anche ai distrettuali. Sulle qualifiche di "notaio" e "giudice" presso l'Arte fiorentina e i tribunali provinciali in età repubblicana veda poi il classico L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1968, in part. pp. 26-40, 220-225. Tecnicamente, l'attuario civile e quello criminale avrebbero dovuto avere una preparazione diversa; nella prassi, però, i due ruoli erano divenuti intercambiabili (cfr. Sinisi, *Judicis oculis*, cit., pp. 230-233).

⁶⁰ Ne è un esempio lampante la carriera del notaio Ser Giovanni Abbracciabeni da San Gimignano, del cui *Libbro, et compendio di ordini, leggi, bandi, lettere et altre simili cose*, vero e proprio

a breve, si apprende come per i notai l'incarico più prestigioso fosse quello di «Cavaliere delli Offizii de' Commissariati, Capitanati, Vicariati, et Po-
desterie che hanno il Criminale», dato che spesso lo si otteneva solo dopo
essersi «prima esercitati per Notai de' malefizii»⁶¹: ciò è comprensibile,
dato che in caso di assenza del Giudice era il Cavaliere a farne le veci, quan-
to a cognizione delle cause civili, criminali e miste⁶².

Norme più precise per accedere a queste professioni furono fissate al
tempo di Cosimo I. Intanto, i nuovi *Statuta Universitatis Iudicum, et No-
tariorum Civitatis Florentiae* del 30 maggio 1566 confermarono definiti-
vamente l'apertura dell'Arte ai distrettuali e la necessità di immatricola-
zione per chiunque volesse esercitare al di fuori della propria comunità di
residenza. Così, come è stato giustamente osservato, tale passaggio diven-
ne «una sorta di titolo abilitante, di esame di Stato», dal momento che il
candidato avrebbe dovuto, o possedere il dottorato (nel caso dei giudici), o
superare una serie di prove volte a saggiare le sue abilità (nel caso dei notai).
Una grande novità fu la *Provvisione dell'approvazioni da farsi ciascun anno
de' Dottori e Notari per esercitare Offizio di Giudici, Cavalieri, notari et
Officiali dello Stato* del 15 dicembre 1570: da quel momento, ogni anno,
i potenziali membri delle *familiae* rettorali avrebbero dovuto inoltrare la

strumento “*ad usum actuarii*”, per dir così, ci serviremo (su questa fonte si veda D. Edigati, *Gli occhi del granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa, ETS, 2009, p. 11 e nota 56 e P.M. Geri, «Che lo dica da la su e poi sarà calato»: un processo criminale fra istituzioni di cancelleria e carte d'archivio, in «Rivista di storia del diritto italiano», 76, 2003, p. 257 e nota 17). Egli ricevette dal pievano di San Gimignano «l'autorità Apostolica» nell'ottobre del 1557, per poi partire quello stesso mese come «no-
taio» al seguito del Vicario di San Miniato; l'anno dopo entrò «in officio a Pisa [...] notaio di guardia». Tuttavia, egli annota di essersi immatricolato a Firenze soltanto nell'aprile 1562, e solo perché il settembre precedente aveva tenuto l'ufficio di Notaio di guardia di Pistoia; in quella stessa occasione «pres[e] il segno», e soltanto l'anno successivo «la matricola della terra di San Gimignano»; nel 1566, infine, «pres[e] l'autorità imperiale» (*Abbracciabeni*, c. nn., all'inizio del registro). Teoricamente, infatti, il potere di creare notai era riservato al papa e all'imperatore, i quali potevano delegarlo (ad esempio ai conti palatini); tuttavia, anche i Comuni iniziarono ad attribuirsi quest'autorità, quantomeno per il territorio soggetto alla loro giurisdizione (cfr. Barbagli, *Il notariato*, cit., pp. 59-63).

⁶¹ Cantini, XI, p. 372.

⁶² Infatti, al pari del Giudice tanto il Cavaliere, quanto il Notaio dei malefizi e “di guardia” erano dotati dal rettore che li nominava di «*omnimodam potestatem, et vices suas*» soltanto nelle materie di loro spettanza, ma nel caso in cui il Giudice non fosse stato previsto dall'ordinamento della giurisdizione era il Cavaliere ad essere nominato al suo posto «*cognitorem in civilibus, et criminalibus causis, seu mixtis, et in omnibus aliis causis executivis, et exequilibus*» (così Il Birraccino, cit., cc. 6v-7r).

propria richiesta a una commissione composta da membri del Proconsolo, della Pratica segreta, dei Nove conservatori e dei Conservatori di Leggi, la quale avrebbe poi espresso un parere positivo o negativo su un numero di notai e dottori ben superiore ai posti disponibili (così da lasciare facoltà di scelta ai giurisdicenti)⁶³. Ma un vero salto di qualità nel controllo centrale sulla professionalità di dottori e notai dei tribunali provinciali si ebbe con la provvisione del 3 giugno 1586, a cui ho già accennato: da quel momento, la summenzionata commissione avrebbe selezionato gli idonei ogni tre anni e, sulla base di un vero e proprio *curriculum* di carriera, avrebbe distribuito le cedole con i loro nomi in cinque borse (due per i dottori, cioè una di esperti e una di novellini; tre per i notai, graduate per anzianità di abilitazione e di servizio) dalle quali i giurisdicenti non avrebbero più scelto, ma avrebbero estratto a sorte i propri collaboratori⁶⁴. Le cose non andarono subito come previsto, giacché nel 1627 una sorta di legge-quadro sui doveri dei giurisdicenti e del loro *entourage* riportava in auge la normativa del 1570, ammettendo di fatto che quella del 1586 era rimasta lettera morta. Nel 1629 un altro provvedimento denunciava come i rettori avessero escogitato lo stratagemma di eleggere, seguendo le regole, notai e giudici approvati, salvo poi costringerli alle dimissioni per sostituirli con chi preferissero. Fu nel 1636 che una nuova legge ridefinì i criteri di selezione delle *familiae*: prevedendo nuove borse (leggermente diverse da quelle del 1586) e quindi il ritorno al previo giudizio di idoneità e all'estrazione a sorte; ma lasciando piena libertà di scelta dello *staff* ai senatori e a quei giurisdicenti di rango più elevato, eletti «a mano», che avessero già svolto uffici estrinseci in passato. Grazie a simili compromessi il sistema (pur con ampie possibilità di frodarlo) iniziò finalmente a funzionare a pieno regime, restando in essere fino al 1771⁶⁵; e la Pratica segreta, centrale nelle procedure di selezio-

⁶³ Cfr. M.C. Toniolo Fascione, *Dottori in diritto e notai nei tribunali provinciali toscani (Secoli XVI-XVII)*, in «Studi Storici», 34, 1, 1993, pp. 138-143; 140. Gli statuti dell'Arte dei giudici e dei notai del 1566 sono editi in Cantini, VI, pp. 171-265; la legge del 1570 si trova *ivi*, VII, pp. 266-268. Sugli esami per l'abilitazione al notariato celebrati presso il Proconsolo si veda Barbagli, *Il notariato*, cit., pp. 64-66.

⁶⁴ Cfr. Toniolo Fascione, *Dottori in diritto e notai*, cit., pp. 143-148; la *Provvisione. Sopra lo squittinare li Giudici, Cavalieri, et Notai* del 1586 si trova in Cantini, XI, pp. 370-375.

⁶⁵ Anche l'obbligo della tratta fu temperato, lasciando ai giurisdicenti la facoltà di estrarre sei nomi e scegliere chi preferissero per ogni incarico, nonché di inviare a Firenze un fiduciario per procedere a nuove estrazioni in caso di bisogno (ad esempio per sostituire un attuario). Cfr. Toniolo Fascione, *Dottori in diritto e notai*, cit., pp. 148-163; le leggi citate si trovano rispettivamente in Cantini, XVI, pp. 10-27, 66-69, 231-237. Che continuassero a sussistere dei problemi lo dimostra il

ne degli idonei, quantomeno nel pieno Seicento si mostrò molto larga nel concedere licenze ai giudicenti affinché potessero scegliere chi volessero come ministri, una volta che l'estratto avesse dimostrato il suo "legittimo impedimento" e il suo sostituto appartenesse alla schiera degli "squittinati"⁶⁶. Ma è interessante notare fin da ora come il Richecourt, ribaltando completamente il senso di simili interventi, attribuisse il «*peu de talent*» degli attuari non soltanto alla "larghezza" con la quale erano giudicati dagli esaminatori, ma pure al fatto che «*c'est la sorte qui les donne*» ai giudicenti, giacché «*ils se tirent de Tratte*»⁶⁷.

Sempre nell'ottica di garantire l'equa amministrazione della giustizia, alla pari dei magistrati fiorentini pure i Giudici e i notai attuari del Dominio erano soggetti ad alcuni divieti: prima di tutto, non potevano esercitare nel raggio di dieci miglia dalla propria abitazione "familiare", salvo distanze superiori stabilite dagli statuti locali, né nella stessa circoscrizione criminale della propria abitazione attuale (sotto pena di 200 lire); inoltre, terminato l'ufficio non avrebbero potuto più esercitare nella stessa area per tre anni, se Notai o Cavalieri, per due anni, se Giudici (sotto pena di 500 lire)⁶⁸. Come

lungo elenco di infrazioni sanzionate dall'ordine del 30/01/1675, che evidenziava tra l'altro come anche alcuni Giudici e attuari originari del Dominio fossero ormai cittadini fiorentini, e sfruttassero la cosa per eludere il divieto di esercitare nella propria patria (in ASFi, 465, cc. 175r-178v). Ma, nonostante l'impegno, ancora nel 1736 un anonimo dovette preparare un *Disegno [...] per la Riforma dei disordini in materia di Notai* (copiato e trasmesso a Pompeo Neri nel 1771: *ivi*, cc. 228r-231r).

⁶⁶ Cfr. ad esempio ASFi, *Pratica segreta*, 110, cc. nn., 23/07, 01/10, 16/10/1659.

⁶⁷ Diverso era il caso per i giudicenti senatori, o delle circoscrizioni maggiori (ASFi, *Carte strozziane*, IV, 755, ins. 2, *Pratica del granducato di Toscana nella compilazione e spedizione dei processi criminali*, con annotazioni a margine di Richecourt, c. nn., citata in Verga, *Da "cittadini" a "nobili"*, cit., p. 136; ha notato questa critica all'imperizia degli attuari anche D. Edigati, *Prima della «Leopoldina»: la giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli, Jovene, 2011, cit., pp. 17-18).

⁶⁸ Cfr. *Registro legale*, pp. 48-49 (nn. 43-44); le leggi che regolavano i divieti sono riportate da *Abbracciabeni*, cc. 110r-111v (leggi del 1441, 1466, 1468). Nel codice quattrocentesco degli ordini dei Conservatori di Leggi sono riportate tre leggi relative a tali divieti (in ASFi, MR, 66, cc. 113v-114r, 06/09/1446; 126rv, *Devetum iudicibus, notariis, rectoribus comitatus et districtus Florentiae*, 30/07/1445; 129r, confermando l'autorità dei Conservatori sulla materia, 05/09/1446). *Modesti*, 33, cc. 215rv fa risalire il divieto triennale al 28/07/1445 e la riduzione a due anni per i Giudici al 1470. Il 28/07/1545 il Magistrato supremo ribadì il divieto triennale, anche per i Giudici (BUPi, 477, c. 333r-334v), ma il fatto che fonti tardo-cinquecentesche come l'*Abbracciabeni* e il *Registro legale* menzionino la differenza di trattamento riferendosi alle leggi quattrocentesche lascia presupporre una persistenza della vecchia prassi. Si noti a margine che i rettori potevano scegliere di rimpolpare lo *staff*, con «facoltà di valersi di uno o più Coadiutori a loro spese, e di valersi de' Coadiutori nativi della Giurisdizione dove si trovano in Ufficio» (cfr. ASFi, CRC, 469, cc. 314r-316v: 315r, rappresentanza del 03/04/1773).

per ogni altro ufficio pubblico sussistevano poi dei requisiti di età. Già nel pieno Quattrocento, «per lo dexiderio del guadagno», avevano iniziato a presentarsi in ufficio notai «d'età 16 et di 18 anni», che ancora «attend[evano] a studiare»; si era allora imposta l'età minima di 25 anni, sotto pena di 50 scudi⁶⁹. Nemmeno un secolo dopo, però, la legge era «venuta in dissuetudine» e Cosimo I aveva fatto pubblicare un bando ai Conservatori di Leggi che intimava a tutti i notai di «giustificare» (provare) la propria età di 25 anni compiuti presso tale magistratura, prima di partire per una giurisdizione⁷⁰. Tuttavia, il Granduca dovette alla fine scendere a patti con un contesto che favoriva il precocissimo esercizio sui banchi delle giurisdizioni per fare esperienza ed eventualmente trovare i giusti contatti, ma con l'idea di indirizzare presto la propria carriera verso incarichi più stabili e remunerativi. I già ricordati ordini del 1627 e del 1629, infatti, denunciavano l'impossibilità di migliorare la situazione: il primo ribadendo il requisito minimo di 25 anni e associando l'imperizia notarile al non rispetto di tale norma (ma derogando per coloro i quali avessero già esercitato uffici per 4 anni, o fossero in quel momento già impiegati presso rettori o comunità); il secondo, aprendo all'ammissione di notai più giovani previo parere favorevole della commissione d'esame, dal momento che a volte i rettori avevano avuto difficoltà a riempire tutte le posizioni della *familia*⁷¹.

La composizione di quest'ultima, come ho già anticipato, non era certo lasciata alla libera iniziativa del rettore: anzi, qualora non avesse portato con sé tutte le figure previste dall'ordinamento di quella particolare giurisdizione, sarebbe stato sanzionato in sindacato. Fin dall'espansione trecentesca del Comune di Firenze, l'accordo sul punto tra rappresentanti locali ed espo-

⁶⁹ ASFi, MR, 66, cc. 201v-202r: 201v (passata in Consiglio dei Cento 14/06/1469).

⁷⁰ Lettera circolare dei Conservatori di Leggi dell'11/02/1549 riportata da *Abbracciabeni*, cc. 77v-78v: 77v (si veda in copia anche in *Modesti*, 33, c. 192r), con riferimento ad un'altra legge del 12/01/1469.

⁷¹ Cfr. Toniolo Fascione, *Dottori in diritto e notai*, cit., pp. 149-151, 157. È stato in effetti rilevato, a partire dall'osservatorio della Poppi secentesca, come dal quarto decennio del secolo la carriera notarile iniziasse a essere meno appetibile come mezzo di promozione sociale per le élite locali, a vantaggio ad esempio di quella militare; fenomeno che avrebbe provocato la scarsità di notai attuari lamentata dal legislatore (cfr. G. Benadusi, *Career strategies in Early Modern Tuscany: The Emergence of a Regional Elite*, in «The Sixteenth-Century Journal», 25, 1, 1994), pp. 85-99, in part. pp. 91-92). Su come, già nel Quattrocento, l'età d'accesso agli uffici fosse diventata, per la cittadinanza fiorentina, un terreno di scontro – e su come proprio i Conservatori di Leggi siano nati per regolamentare tale concorrenza e sanzionare gli abusi – si veda Zorzi, *I fiorentini e gli uffici*, cit.

nenti del governo centrale era stato trovato nel solito gioco negoziale alla base dei patti di assoggettamento⁷². Gli statuti fiorentini del 1415 tentarono quindi di stabilizzare lo *staff* di ogni giusdizione, mirando come abbiamo visto a dare un assetto definitivo al Dominio; ma già nel 1424 si ebbe una prima grande opera di razionalizzazione, che accorpò diverse circoscrizioni, ridefinendone pure l'apparato tecnico⁷³, né in seguito sarebbero mancati ulteriori aggiustamenti dettati dalle contingenze⁷⁴. Un punto di svolta, per il suo carattere insieme riepilogativo e prescrittivo, fu sicuramente il *Bando sopra i Rettori che vanno in Ufficio* del 23 febbraio 1546, che definì (minacciando pesanti decurtazioni dallo stipendio per i contravventori) gli organici di tutte le giusdizioni maggiori⁷⁵. Se andiamo però a confrontarli con le compilazioni più tarde, ci rendiamo conto di come la situazione fosse rimasta fluida in epoca moderna. Non mancano infatti casi di un miglioramento dal

⁷² Ad esempio, il patto stipulato da Arezzo nel 1384 per l'invio del «*Capitaneus populi et custodie*» fiorentino prevedeva che questi portasse con sé «un giudice legista, dottorato o almeno licenziato in diritto civile; [...] due cavalieri compagni notari [...]; quattro notari sufficienti e buoni [...]; sei donzelli [...]; otto cavalli [...]; cinquanta famigli armati» (*I capitoli del Comune di Firenze*, cit., I, pp. 380 e ss.: 381). Ancora nel 1478 i patti di dedizione di Fivizzano stabilirono precisamente i componenti della *famiglia* che il Capitano avrebbe dovuto condurre con sé, ispirandosi inizialmente al modello rappresentato dal Capitano di Sarzana; tali patti furono rinnovati e ritoccati nel 1507, quando ad esempio si stabilì che il Cavaliere (ma, a quanto pare, non il Notaio) doveva essere immatricolato presso l'Arte dei Giudici e dei Notai di Firenze (P. Tedeschi, *Introduzione a Statuti e Leggi Municipali di Fivizzano e sua Corte del 1581*, Id. (a cura di), Fivizzano, Conti, 1992, pp. 28-29).

⁷³ Si ricordi che il V libro degli statuti del 1415 era stato invalidato (cfr. *supra*, 1.1., nota 13). La razionalizzazione delle maglie amministrativo-giurisdizionali del 1424 (che da quel momento sarebbero rimaste grossomodo stabili fino al principato) mirava a ridurre il costo gravante sulle comunità – in un periodo di guerra, dunque di crisi demografica e finanziaria – (cfr. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo*, cit., pp. 77-78). Ad esempio, il Podestà di Pontedera perdette, in quell'occasione, un famiglia (cfr. Lo Bartolo, Ristori, *Allegato 1*, cit., p. 53).

⁷⁴ Penso alla razionalizzazione delle giusdizioni attuata dalla Balìa medicea dopo l'assedio, nel 1530, che mirò a ridurre le spese gravanti sui sudditi (cfr. A. Lo Bartolo, *Alessandro de' Medici e il Dominio. Per una rilettura degli inizi del principato (1530-1537)*, in «Archivio storico italiano», 179, 2, 2021, pp. 325-326).

⁷⁵ Cantini, I, pp. 276-282 (datato 13 febbraio, ma le copie a stampa del bando riportano invece la data del 23). I giusdicenti avrebbero anche dovuto badare al decoro e al corretto impiego di tutte le forze al loro servizio; si stabiliva inoltre l'obbligo di indossare un abito degno dell'onore della carica, nonché di visitare regolarmente e far riparare se necessario le prigioni; infine, le comunità non avrebbero più dovuto pagare lo stipendio direttamente al rettore, bensì ai Cinque conservatori del Contado e del Distretto, i quali poi avrebbero provveduto a versarlo all'interessato. *Ivi*, pp. 282-284 è riportata una lista delle provvisioni e delle famiglie dei giusdicenti maggiori al tempo della Repubblica, che Cantini dice aver ricostruito attraverso i «libri d'Amministrazione delle pubbliche Finanze esistenti nell'Archivio del Monte Comune» (*ivi*, p. 282).

punto di vista della qualità tecnico-legale: nei Vicariati di Anghiari, Lari e Vicopisano, ad esempio, il Notaio dei malefizi previsto dal bando cosimiano era stato sostituito, agli inizi del XVIII secolo, da un Giudice. E, per i sudditi, il fatto che il *iudex idiota* fosse assistito da un giurisperito professionista, anziché da semplici notai, doveva certo fare una bella differenza⁷⁶. Tanto più che, quale che fosse la loro qualifica, in virtù delle incombenze procedurali e della loro superiore preparazione teorica e pratica rispetto a quella del rettore, erano proprio i membri tecnici della sua *familia* a giocare il ruolo decisivo nella conduzione dei processi e nella definizione delle sentenze⁷⁷.

A fianco dell'équipe del giusdicente i sudditi potevano comunque disporre di cancellerie giudiziarie, quando non di vere e proprie strutture giurisdizionali alternative, quantomeno in ambito civile. Grandi città privilegiate del calibro di Pisa e Pistoia, ma anche Pescia, capoluogo di Vicariato, o Podesterie maggiori come Colle, avevano infatti delle proprie "banche attuarie": uffici retti da notai selezionati con criteri stabiliti dai consigli locali (magari dati all'incanto di anno in anno, per rimpinguare le casse pubbliche) col monopolio sul confezionamento degli atti delle cause civili (salvo che per le semplici esecuzioni), sollevando il Cavaliere da tale

⁷⁶ Si vedano gli organici registrati in *Teatro*, II, cc. 178r, 181v. La decisione di sostituire il Cavaliere col Giudice nei Vicariati di San Giovanni, Poppi, Lari e Vicopisano era stata presa dal Magistrato supremo il 31/08/1677 (cfr. M. Verga, *La Ruota criminale fiorentina (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istituzioni nella Toscana medicea tra Sei e Settecento*, in *Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, M. Sbriccoli, A. Bettoni (a cura di), Milano, Giuffrè, 1993, p. 192, nota 27). L'importanza che aveva, per i sudditi, la presenza di un assessore giurisperito emerge chiaramente dalle rubriche di alcuni statuti locali: a Volterra, ad esempio, il Podestà doveva essere, o essere accompagnato da, un *Legum Doctor* (Archivio Storico del Comune di Volterra, *Lettere nere*, G. 73, *Statuti civili*, cap. 122, cc. 124rv; ringrazio Jacopo Paganelli per il documento); lo stesso stabilivano gli statuti fiorentini del 1415 per Pisa (*Statuta*, III, l. V, tr. IV, r. 2, pp. 518-19). Ciò si era tradotto nella presenza di un Giudice al seguito del giusdicente maggiore, che aveva assorbito in entrambi i luoghi le funzioni del Podestà (Cantini, I, p. 277). In ogni caso, la possibilità (per quanto costosa) di coinvolgere giuristi professionisti era lasciata aperta nella forma del *consilium sapientis*; ad esempio ad Arezzo si poteva ricorrere al consiglio del saggio qualora sorgessero dubbi o le parti fossero state entrambe d'accordo, nonostante la presenza di un Giudice (cfr. *Liber statutorum Arretii*, cit., l. II, r. 10 *De sapientis consilii petitione*, pp. 91-92). Su questo punto si veda anche la *Pratica universale*, §Giudici, n. 56.

⁷⁷ Montorzi, *Giustizia in contado*, cit., pp. 136-137; Banti, *Il Vicariato*, cit., pp. 330, 337. Sulle diverse incombenze degli attuari civili e criminali si veda ancora Sinisi, *Judicis oculis*, cit., pp. 228-231. Sull'importanza centrale, nel processo criminale, della fase istruttoria gestita dal Notaio si rinvia a D. Edigati, *Du notaire instructeur au juge d'instruction: un parcours d'histoire des institutions judiciaires en Toscane de l'Ancien Régime à la Restauration*, in «Historia et ius», 11, 2017, paper 8, in part. pp. 1-6 nonché Geri, «*Che lo dica da la su e poi sarà calato*», cit.

incombenza e dunque dal reddito ad essa associato (suscitando non pochi malumori e scontri, nei secoli)⁷⁸. Inoltre, quando la giurisdizione civile di primo appello era riservata per privilegio ai Priori (o Anziani), ovvero il locale magistrato supremo, questi potevano essere assistiti da un assessore giurisperito, come ad esempio l'Avvocato del Comune di Pisa⁷⁹. Altre comunità avevano invece la facoltà di riservare ad un notaio esterno alla *familia* del rettore, quindi ancora una volta eletto secondo procedure definite dal proprio ordinamento, la giurisdizione sul danno dato⁸⁰. Ovviamente, tutte queste posizioni potevano essere appetibili per quei sudditi dotati di un patrimonio e di una capacità di studio tali da permettere l'immatricolazione notarile o l'iscrizione alla Facoltà di Legge.

Certo, i contatti a corte o con altri centri di potere restavano la via privilegiata per l'ascesa sociale. E in anni turbolenti e particolarmente fluidi da un punto di vista politico, come il passaggio dalla repubblica al principato, una carriera da attuario al servizio dei cittadini giusti poteva essere il vettore di una scalata ai più alti vertici del potere. Un personaggio come Ser Angelo Marzi da San Gimignano (1477-1546) è un esempio di straordinario successo: nato da una famiglia che non era nuova all'arte notarile, immatricolato prima in patria e poi a Firenze, entrò in contatto con i Medici grazie agli incarichi di attuario; la fiducia che seppe guadagnarsi lo portò fin dentro alla cancelleria cittadina, cosa che gli permise di annodare il suo destino a quello della famiglia egemone; dopo che ebbe ricevuto il vescovato di Assisi

⁷⁸ L. Tanzini, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2012, pp. 824-828; C. Vivoli, *La banca attuarial e l'amministrazione della giustizia civile a Pescia in Età moderna*, in *Giustizia e pratiche giudiziarie in Valdinievole fra Medioevo ed Età moderna*, Atti del Convegno (Buggiano Castello, 29 maggio 2011), Associazione Culturale Buggiano Castello *et al.* (a cura di), Buggiano, Comune di Buggiano, 2012, pp. 105-122. Su Pisa rinvio a Lo Bartolo, *Il Comune di Pisa*, cit., p. 133 e nota 47. La questione delle banche attuarie sarebbe stata affrontata durante la riforma dei governi provinciali (cfr. ad esempio ASFi, CRC, 469, cc. 146 e ss.); Pietro Leopoldo definì la loro annessione al tribunale pretorio «una delle riforme più considerabili del nuovo compartimento» (P.L. d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo della Toscana*, 3 voll., A. Salvestrini (a cura di), Firenze, Olschki, 1969, II, p. 5).

⁷⁹ Cfr. Archivio di Stato di Pisa, *Comune, divisione C*, I, cc. 188v-189v edito in C. Calvani, *Studi su Pisa nel XVI secolo. Parte I. Le Magistrature del comune di Pisa dal 1510 al 1564*, Tesi di Laurea, rel. G. Spini, Università di Firenze, 1973-1973, pp. 279-282; per le comunità dotate di questo privilegio: Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo*, cit., pp. 45-47, note 106-117.

⁸⁰ Cfr. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo*, cit., pp. 47-48; Montorzi, *Giustizia in contado*, cit., pp. 75-77.

da papa Clemente VII (1523-1534), caduta l'ultima repubblica divenne uno dei segretari e consiglieri di massima fiducia tanto di Alessandro quanto di Cosimo I, ottenendo nel 1538 la cittadinanza e il privilegio di unire il cognome di questi al proprio (ora Marzi Medici o Marzimedici)⁸¹. D'altronde, descrivendo gli anni del primo Duca della Repubblica, l'aristocratico riallineato Bernardo Segni avrebbe ricordato come al suo fianco, più che cittadini «fiorentini», sedessero «uomini del dominio, che venuti su per via di notai, erano stati tirati a grandezza di maneggiare lo stato di questa città»⁸².

Ma anche prescindendo da casi e periodi eccezionali, è indubbio che affiancare per un semestre (o più) un cittadino fiorentino abilitato agli uffici fosse un'ottima carta da giocare, per un suddito, nell'intricato sistema di clientele tra patroni della dominante e ceti eminenti delle comunità soggette. Almeno finché non si verificò quel fenomeno di «svilimento» della cittadinanza riscontrato per il pieno Seicento, che dovette rendere l'impiego nelle giurisdicenze minori date per tratta molto meno appetibile in questo senso. Le annotazioni di un Ser Piero d'Antonio da Santa Croce, che per ogni incarico ricoperto tra il 1458 e il 1519 si preoccupò di ricordare anche «con» chi lo avesse svolto⁸³, insomma, non si presentano in una forma troppo diversa dalle «memorie» di Ser Giovanni Abbracciabeni da San Gimignano, risalenti agli anni 1557-1591⁸⁴. Per l'epoca successiva è stato rilevato come fosse piuttosto il dottorato in legge ad essere percepito come ottimo mezzo di ascesa sociale per le famiglie emergenti del Dominio: nella prima metà del Seicento, infatti, si ha un numero crescente di Giudici originari di piccole o piccolissime comunità, le quali avevano tutto l'interesse a spingere i ragazzi più talentuosi (magari figli di personaggi eminenti) af-

⁸¹ V. Arrighi, *Marzi, Angelo*, DBI, 71 (2008).

⁸² B. Segni, *Istorie fiorentine dall'anno MDXXVII al MDLV*, G. Gargani (a cura di), Firenze, Baberà, Bianchi e comp., 1857, p. 271; sul rapporto di Alessandro de' Medici con cittadini e sudditi rinvio a Lo Bartolo, *Alessandro de' Medici*, cit.

⁸³ Montorzi, *Giustizia in contado*, cit., p. 135.

⁸⁴ *Abbracciabeni*, cc. nn. ma all'inizio del volume: egli ricoprì 24 uffici dal 1557 fino alla morte, sopraggiunta nel luglio del 1591; annotandoli, indicò sempre il nome del giurisdicente di riferimento. Quello di alcuni aristocratici fiorentini tende a ripresentarsi più volte, come nei casi di Bartolomeo Capponi (Vicario di San Miniato, 1557; Vicario di Scarperia, 1568), Messer Donato Tornabuoni (Commissario di Pisa, 1558; Commissario di Pistoia, 1561 e 1572; Vicario di San Miniato 1576; nel 1574 Ser Giovanni fu invece Cavaliere del Podestà di Prato Giuliano Tornabuoni) e Antonio Antinori (Commissario di Arezzo, 1563; Commissario di Pistoia, 1565; Ser Giovanni fu anche Notaio di guardia sotto Federigo Antinori a Volterra nel 1565, ufficio lasciato per seguire Antonio).

finché ottenessero una borsa di studio presso l'Ateneo pisano. Quello dei dottori di legge al seguito dei giusdicenti maggiori si presenta quindi per molto tempo come un gruppo piuttosto eterogeneo; ma il prestigio di cui godeva la professione a lungo andare iniziò nuovamente ad attrarre, dallo scorcio del secolo e ancor di più nel Settecento, tanto i cittadini fiorentini, quanto le élite delle patrie "nobili", ovvero le città del Granducato⁸⁵.

Simili carriere, minori se comparate alle magistrature e alle segreterie di più alto rango della dominante, e non certo esenti dal rischio di procurarsi pericolose inimicizie⁸⁶, insistevano quindi su un particolare gruppo sociale, originario del Dominio, la cui preparazione tecnico-culturale costituiva una via d'accesso alle strutture amministrative dello Stato territoriale. «Personaggi che», per dirla con Mario Montorzi, «della loro pratica professionale, del loro saper andare per testi normativi e per carte d'archivio, avevano per l'appunto fatto un concreto strumento di avanzamento e promozione sociale» o, quantomeno, di sostentamento⁸⁷.

1.2.3. *Gli esecutori e le strutture locali*

Per completare il profilo di quel microcosmo che erano gli apparati giurisdizionali della provincia, bisogna aggiungere qualche parola sui cosiddetti "esecutori di giustizia". Seguendo la prima ricognizione effettuata da Luca Mannori, possiamo suddividerli in tre gruppi: "onorari" e "salariati" appartenenti al mondo comunitativo; e infine "della dominante", cioè i bargelli istituiti dalle leggi fiorentine o gli uomini della *familia* del giusdicente⁸⁸.

⁸⁵ Toniolo Fascione, *Laureati e mercato del lavoro*, cit., pp. 154-162.

⁸⁶ Difatti «li Giudici, e Notai che vanno in Offizio, così Criminale come Civile» avevano ricevuto la «facoltà di portare arme offensive e difensive ordinarie acciò possino più animosamente fare l'Offizio loro» (*Riforma della Legge Generale dell'Armi de' 23 Novembre 1623*, p. 28, consultata nell'edizione, contenente diversi bandi e leggi degli anni seguenti, Firenze, Brigonci, 1701, digitalizzata a cura della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze).

⁸⁷ Montorzi, *Giustizia in contado*, cit. p. 136. Per un caso quattrocentesco di un notaio originario del Dominio (ancora da San Gimignano) iscritto anche all'Arte fiorentina, dal quale emerge l'estrema mobilità che poteva conseguire dal successo nella professione, sempre divisa tra incarichi "pubblici" e prestazioni "private", si veda ora A. Malavolti, *Ser Luca di Gasparo Montigiani, notaio girovago tra incarichi pubblici e professione privata (sec. XV)*, in *Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione*, G. Pinto, L. Tanzini, S. Tognetti (a cura di), Firenze, Olschki, 2018, pp. 261-283.

⁸⁸ L. Mannori, *Per un censimento degli esecutori di giustizia nello Stato fiorentino: da Cosimo I a Pietro Leopoldo*, in *Dagli esecutori alla polizia giudiziaria: un lungo percorso*, L. Antonielli (a cura di), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019, pp. 67-92.

La categoria degli onorari racchiude quelle figure che erano espressione tipica delle più piccole comunità di vicinato fin dalla prima organizzazione tardomedievale, come la parrocchia o il villaggio rurale, chiamati variamente sindaci, rettori o anziani. Con l'istituzionalizzazione cosimiana, che rese obbligatoria la loro regolare elezione fin dal 1541 (e dal 1550 vietò di garantire loro uno stipendio, al fine di incentivarli a svolgere le loro funzioni promettendo premi per le denunce e sanzioni per le inadempienze), esse ricaddero tutte sotto la definizione-ombrello di "sindaco dei malefizi". Erano, in pratica, un'espressione della responsabilità collettiva, dal momento che avevano una serie di obblighi concernenti la denuncia di crimini, inadempienze e in generale di tutte quelle situazioni che richiedessero un tempestivo intervento dei poteri superiori – come ad esempio la presenza di pupilli successi *ab intestato*, di cui si sarebbero occupati prima il giudicante e poi gli Ufficiali dei Pupilli, o la mancata prestazione delle opere obbligatorie per una qualche magistratura centrale –⁸⁹.

Più direttamente legati all'organizzazione giurisdizional-amministrativa dello Stato fiorentino erano invece i Messi e i Cavallari, la cui attività era connessa rispettivamente all'azione del Podestà e del Vicario. Si tratta di figure anfibie, giacché se erano i sudditi ad eleggerli e a stipendarli – a livello di circoscrizione, nel caso dei Cavallari –, dovevano farlo «a soddisfazione del Iudicante» che avrebbe potuto licenziare i Messi, per giustificato motivo, e soprattutto avrebbe usufruito dei loro servizi⁹⁰: appunto effettuare esecuzioni civili e criminali per la corte di giustizia. Oltretutto, essi erano sottoposti al controllo dei Nove conservatori (e già prima dei Cinque, magistratura di origine repubblicana che li precedette), ufficio presso il quale dovevano "dar sodamento" (cioè una sorta di cauzione, indicando dei mallevadori) all'accettazione dell'incarico e poi a scadenze regolari (di anno in anno, in Contado, o ad ogni cambio di rettore, nel Distretto). Presso il giudicante stavano poi i Depositari dei pegni, incaricati di custodire i "gravamenti", cioè i beni sequestrati ai debitori me-

⁸⁹ *Ivi*, pp. 71-75. Su figure di questo tipo, riscontrabili non soltanto nell'Europa d'antico regime, ma anche nelle culture asiatiche o precolombiane, si veda A. Buono, *Anziano, calpixqui, shaykh, nanushi. Note per una storia globale dei "ruoli inter-gerarchici" e del vicinato*, in *Una storia di rigore e passione. Studi per Livio Antonielli*, S. Levati, S. Mori (a cura di), Milano, Franco Angeli, 2018, pp. 167-189 e, a breve, i contributi del volume che accoglierà i risultati del Convegno *Intermediari*, cit.

⁹⁰ ASFi, *Nove conservatori del Dominio e della Giurisdizione*, 3596, cc. 89rv, 240r e pp. 122-124: c. 240r.

dianche le esecuzioni, al fine di venderli qualora non si fosse giunti ad un accomodamento. Le comunità potevano poi ovviamente stipendiare altre figure, come i “campai”, incaricati di denunciare i danni dati e in generale i crimini connessi all’economia rurale, o appunto guardie alle porte o alle dogane della zona⁹¹. Una figura più sfuggente, che s’incontra scorrendo la documentazione giudiziaria dei Conservatori di Leggi, era infine quella dei Soprastanti alle prigioni locali, i cui compiti sono facilmente desumibili dalla denominazione⁹².

Espressione diretta della dominante erano infine sia i “birri”, i “donzelli” e i “famigli” alle dirette dipendenze (e agli stipendi) dei giurisdicenti – addetti all’aiuto e alla sicurezza di questi ultimi, ancora alle esecuzioni, nonché al mantenimento dell’ordine pubblico –; sia i Bargelli con le loro squadre, formate da alcune decine di armati a piedi e a cavallo, un ibrido tra forze di polizia e unità militari dispiegate sul territorio per il contrasto al contrabbando e ai banditi. Come ha rilevato Mannori, quasi in corrispondenza del già ricordato bando sui *rettori che vanno in officio* del 23 febbraio 1546, che ridusse drasticamente la dimensione delle *familiae* dal punto di vista di questo particolare tipo di organico (da 939 impieghi nel 1530 si passò a 399 nel 1556), si ebbe un parallelo incremento del numero dei bargelli. Convince quindi l’interpretazione secondo cui il ridimensionamento delle *familiae* non servì solo ad appesantire la busta paga del rettore, ma fu il frutto di una deliberata scelta di redistribuzione del personale secondo un criterio più rispondente ai tempi: nel principato cosimiano, sempre più solido, poco senso avrebbe avuto mantenere squadre di birri di palazzo, nate probabilmente più con l’intento di mantenere saldo il giogo sulle comunità e soprattutto sulle città un tempo libere, anziché supportare l’ordinario corso dell’attività giudiziaria; piuttosto, nel nuovo contesto pacificato, ma pur sempre alle prese con le piaghe del banditismo e del contrabbando, sarebbe stato necessario disporre di forze capaci di intervenire su aree ben più vaste del circuito murario⁹³.

⁹¹ Mannori, *Per un censimento*, cit., pp. 76-80.

⁹² Si rinvia al terzo capitolo.

⁹³ Mannori, *Per un censimento*, cit., pp. 81-88.

1.3. Il giusdicente e la sua *familia* nella legislazione medicea

Ora che disponiamo di un primo quadro generale della struttura giurisdizionale-amministrativa dello Stato fiorentino e dell'apparato ad essa preposto da un punto di vista numerico e sociale, è giunto il momento di affrontare direttamente il nodo centrale dell'istituzione-giusdicente: ovvero le funzioni e le attribuzioni di quella squadra composta da rettore ed équipe, in rapporto tanto con le comunità soggette (ma dotate di spazi e strumenti di autogoverno), quanto con gli ufficiali di rango superiore ed inferiore espressi dalla dominante.

Nel tentativo di offrire una sintesi che tenga conto della dimensione sia sincronica (le differenze esistenti tra incarichi civili, criminali e commissariali) che diacronica (lo stratificarsi della normativa centrale, in risposta ai cambiamenti economici e sociali), possiamo iniziare a delineare la figura del rettore di giustizia fiorentino a partire dalle *Varie altre notizze (sic!) per i Ministri, che vanno per i Commissariati, Vicariati, Capitanati, e Potesterie*: una sorta di guida pratica per evitare di incorrere in errori e dimenticanze, scritta da una mano anonima, negli anni Trenta del Settecento, che si trova in appendice ad una copia coeva del ben più noto *Registro legale delle Tratte*⁹⁴.

Negli ultimi anni di governo mediceo, un cittadino fiorentino il cui nome fosse uscito dalle borse, o avesse ricevuto per grazia un incarico come giusdicente, si sarebbe dovuto, per prima cosa, recare alla Segreteria delle Tratte per prestare giuramento, come pure avrebbero dovuto fare i suoi ministri, nominati (o estratti secondo il sistema del 1636) in quell'occasione. Dopodiché, aveva l'obbligo di dare due mallevadori alle Farine e ben cinque al Sale (cioè agli ufficiali deputati a tali gabelle), versando qualche lira per diritti di cancelleria⁹⁵; i suoi sottoposti, invece, avrebbero dovuto

⁹⁴ *Registro legale*, pp. 293-353; nei primi prototipi documentari delle *Varie altre notizze* ricorre il nome di Ser Mario di Ser Giovan Francesco Piacenti da Pratovecchio (*ivi*, pp. 293-296, prototipi datati 1732), il che farebbe supporre che questi ne sia l'autore. Segue poi una *Pratica criminale* anonima, citata da Geri, «*Che lo dica da la su e poi sarà calato*», cit., p. 25 e nota 18 e Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 7 e nota 34.

⁹⁵ Gli statuti del 1415 prevedevano già che il rettore appena estratto, come ogni altro ufficiale del Comune, desse mallevadori al Giudice degli Ufficiali delle Gabelle, il quale avrebbe dovuto ricevere pure il giuramento di bene e legalmente (*legaliter*) servire e di rispettare tutta una serie di obblighi quali l'osservanza degli statuti locali, la buona tenuta dei libri degli atti giudiziari, di non gravare uomini e comunità per legna, vino, biada, olio per le torce e altri beni necessari ai compiti della *familia* salvo che per le quantità disposte dagli statuti, di non ricettare banditi, di

pagare una tassa al Proconsolo e poi “sodare” (cioè, appunto, dare mallevadori) alle Farine, ai Nove conservatori (dai quali i notai del criminale ricevevano due libri, uno per gli atti e uno per multe e sentenze)⁹⁶, alle Bande, alla Gabella dei Contratti, alla Camera fiscale e alle Decime ecclesiastiche, nonché ai Conservatori di Leggi, prestando qui giuramento di bene e fedelmente servire e amministrare. Il cancelliere di ogni ufficio avrebbe certificato gli adempimenti firmando il “ruolo” o, come veniva chiamato, il «ruotolino» di cartapeccora preparato dalle Tratte e affidato al gruppo: sorta di certificato e nullaosta all’acquisizione della carica, dato che l’esibizione di un “ruotolino” correttamente compilato in tutte le sue parti era la *conditio sine qua non* per procedere alla “spedizione dell’ufficio”, cioè la sua effettiva assegnazione. In questa fase doveva essere poi nominato dal giusdicente un «confidente per le lettere» a Firenze, il quale avrebbe fatto da intermediario postale tra lui e i magistrati centrali⁹⁷.

Si notano bene, negli adempimenti richiesti prima dell’effettiva presa di possesso dell’incarico, alcune stratificazioni secolari, le più evidenti delle quali emergono dalla lista dei sodamenti da effettuare presso magistrati nati sotto il principato: quello delle Bande, soprastante alla milizia creata nel 1534-1535, stabilizzato con un proprio Auditore nel 1544 e investito da profonde trasformazioni nel 1548; il Fisco, ovvero Camera fiscale, ristrutturato nel 1543 e il cui Auditore era praticamente il vertice dell’intero ordinamento giudiziario criminale e poliziesco; l’Ufficio delle Farine, che coordinava la riscossione in tutto lo Stato vecchio delle gabelle sul macinato e sulla carne imposte tra 1552 e 1553; infine, i Nove conservatori del Dominio e della Giurisdizione, nati riunendo le funzioni dei

conservare e restituire i beni della comunità lui affidata, di stare a sindacato al termine del mandato – come vedremo – etc. (*Statuta*, I, I, rr. 17-18, I, pp. 31-33). Questi obblighi erano ripetuti più estesamente nel trattato IV del libro V, ad esempio alle rr. 59, 68, 70, 75 (*ivi*, III, pp. 621 e ss.).

⁹⁶ Cfr. C. Vivoli, *Produzione e conservazione degli atti giudiziari nello Stato «vecchio» fiorentino*, in *La documentazione degli organi giudiziari*, cit., p. 856 (il riferimento è alla legge del 15 maggio 1579 in Cantini, IX, pp. 158-162). L’obbligo di tenere due registri, uno per gli atti e uno per le sentenze, serviva anche ad agevolare i riscontri (*Abbracciabeni*, cc. 122v-123r, *Lettera circolare di M. Iacopo Polverini*, 23/03/1544); che questi dovessero essere forniti dai Cinque conservatori (dunque poi dai Nove) «alle spese di quelli che li riceveranno» era stato ordinato l’anno precedente (BUPi, 477, cc. 349r-350r, *Lettera di M. Iacopo Polverini ai Cinque Conservatori*, 30/03/1543).

⁹⁷ *Registro legale*, pp. 250-251 (paragrafi *Per i rettori e Memorie per Rettori, che devono pigliare l’Ufficio*), 256-257, 293-295. Si vedano anche i concordi *Ordini spettati all’ufficio delle Tratte in Modesti*, 32, cc. 170r-172r.

soppressi Cinque conservatori del Contado e del Distretto e Otto di pratica nel 1560. L'impressione – condivisa dalla Giunta che si sarebbe occupata della riforma dei governi provinciali, tra il 1771 e il 1775⁹⁸ – è che quindi l'intera procedura sia andata strutturandosi nel tempo. Per fare un esempio, l'obbligo per «Notai, e Cavalieri, avanti di pigliar l'ufizio» di «sodare alle Decime Ecclesiastiche» era il frutto di una provvisione del 16 giugno 1583⁹⁹. Certamente, alcuni obblighi si riferivano, o iniziarono ad essere riferiti dai cancellieri dei diversi uffici, all'antica struttura comunale: anche l'Opera di Santa Maria del Fiore era comparsa, a un certo momento, sul “ruotolino” del rettore, perché i cittadini fiorentini debitori nei suoi confronti erano equiparati ai debitori del Comune (condizione ostativa all'assunzione di un qualsiasi ufficio); lo stesso valeva per il Sale, le Decime granducali o il Notaio dello specchio (il libro sul quale venivano annotati, appunto, i cittadini morosi nei confronti del Fisco)¹⁰⁰. Le radici del sistema di sodamenti dei ministri dovevano invece affondare nella fase quattrocentesca di organizzazione del governo territoriale operata dai Cinque. Questa magistratura era nata nel 1420 con l'intento, appunto, di “conservare” i sudditi “resecando” (riducendo) le spese delle comunità soggette, al fine di tutelarne patrimoni e rendite per mantenerle in grado di accontentare le richieste fiscali della dominante senza gravare più del necessario, attraverso le collette, i propri abitanti (cosa che avrebbe

⁹⁸ Si veda la filza n. XII della Giunta, *Domande, e Memorie diverse per indennità, e per il Corso del Rotolino*, in ASFi, CRC, 481, cc. 381r-449v, i cui risultati sono riassunti nello *Spoglio delle risposte date in carta dai sottoscritti nel Rotolino al Quesito etc., con alcune osservazioni*, ivi, cc. 336r-343r.

⁹⁹ *Pratica universale*, §Notai, n. 28, p. 221; un esemplare a stampa della provvisione si trova in BUPi, 477, cc. 368r-370v; un altro in ASFi, CRC, 481, cc. 407r e ss. Sulla riscossione e sulla suddivisione dei proventi, sempre negoziata con la Curia romana, delle Decime ecclesiastiche in Età moderna si veda R. Bizzocchi, *Politica fiscale e immunità ecclesiastica nella Toscana medicea fra Repubblica e Principato*, in *Fisco, religione, stato nell'età confessionale*, H. Kellenbenz, P. Prodi (a cura di), Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 355-385.

¹⁰⁰ Per quanto il *Registro legale* non vi faccia riferimento, la presenza di questi uffici sul “ruotolino” fu rilevata dall'indagine della Giunta del 1772, dalla quale emerse come i cancellieri facessero risalire la pratica di firmare il “ruotolino” proprio al tradizionale obbligo per i cittadini di essere in regola con il pagamento delle tasse, prima di assumere un qualsiasi incarico per il Comune (ASFi, CRC, 481, cc. 336r-337v). Altri uffici aggiunsero nel tempo (anche a Settecento inoltrato) le loro firme al “ruotolino” dei rettori: alcuni Monti, i Pupilli, gli Otto di guardia e balla, l'Ufficio revisioni e sindacati (creato nel 1759), il Bigallo, la Pratica segreta, giustificandosi o con la necessità di attestare la consegna di alcune “istruzioni”, o con quella di registrare i nomi dei giudicanti e dei loro “confidenti” per le lettere (cfr. *ivi*, cc. 339r-340r).

rischiato d'innescare pericolosi fenomeni di conflitto sociale)¹⁰¹. E sembra che proprio in quest'ottica i Cinque avessero previsto fin dal 1441 l'obbligo di sodare presso il loro ufficio per «tutti et ciascuno, Giudici, Notai o Cavalieri compagni, sì matricolati, che non», di «alcuno Capitano, Vicario o Podestà o con alcun altro ufficiale del Comune» (poi esteso anche ad ufficiali espressi dalla comunità). Costringere a dare garanzie finanziarie a coloro che soprintendevano allo svolgimento della vita delle comunità, con un occhio appunto ai conti di queste ultime, avrebbe insomma dovuto garantire maggiori tutele per la popolazione – sebbene nel 1482 i Cinque avessero dovuto ribadire molti obblighi considerato come «da molt'anni in qua» nessuno si curasse di osservare quanto stabilito dalle leggi «in danno, preiuditio, et detrimento [del Contado, et Distretto di Firenze] et maxime de' poveri huomini», dal momento che i controllori non controllavano i «potenti», sempre pronti a far «di molte spese superflue, inutili et dannose» –¹⁰². Tuttavia, ancora nei decenni a cavallo tra il Quattro e il Cinquecento pare che ai ministri non fosse richiesto altro che il sodamento ai Cinque. Elena Fasano Guarini, analizzando i documenti relativi alla vita di Messer Giuliano di Francesco Guizzelmi da Prato, che tra il 1481 e il 1518 fu più volte ingaggiato come Giudice da diversi giusdicenti, ha notato come il nipote, che ne scrisse una *Vita* negli anni Sessanta del Cinquecento, fosse ben conscio della «“burocratizzazione” del sistema» rispetto al passato¹⁰³.

¹⁰¹ Sui Cinque, magistratura temporanea nel 1418 stabilizzata già nel gennaio 1420, devo ancora rinviare a Lo Bartolo, *Alessandro de' Medici*, cit. e a L. Tanzini, *Les comptes du terroire. Les Cinq del contado et le contrôle de la comptabilité dans l'État florentin du Quattrocento*, in «Mélanges de l'École française de Rome», in corso di stampa (ringrazio l'autore per avermi permesso di leggere il manoscritto). Sui Nove, che ne ereditarono le funzioni insieme a quelle degli Otto di pratica si vedano Mannori, *Il sovrano tutore, passim*; P. Benigni, C. Vivoli, *Progetti politici e organizzazione degli archivi: storia della documentazione dei Nove Conservatori della Giurisdizione e Dominio Fiorentino*, in «Rivista storica degli archivi toscani», 42, 1983, pp. 32-82; E. Fasano Guarini, *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, in *Ead., L'Italia moderna*, cit., pp. 177-220.

¹⁰² *Abbracciabeni*, 104r-106r: 104r, 105r. Si tratta del testo di una legge del 21/01/1482 che ne riprendeva altre tre: 11/01/1441 (obbligo di sodare per Giudici, Notai e Cavalieri), 27/07/1446 (obbligo di sodare «per tutti e' Notai che in alcuno officio particolare o con alcuna Comunità, o popolo nel Contado, et Distretto di Firenze sono, o saranno in futuro, et ancora i Cavallari», *ivi*, c. 104r), novembre 1480 (obbligo di sodare per Messi e Cavallari, oltreché di stare a sindacato presso i Cinque al termine dell'ufficio per «qualunque Cancellieri et Notari di qualunque Comune et popolo», *ivi*, c. 104v).

¹⁰³ Fasano Guarini, *La croce*, cit., in part. pp. 489-490, 492: 490.

Abbiamo poi già visto come la solenne cerimonia del passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo giudicante, una volta che questi fosse giunto sul posto, non potesse prescindere dal giuramento sui Vangeli davanti ai rappresentanti dei sudditi dell'intera circoscrizione¹⁰⁴; solo allora l'antecessore avrebbe potuto lasciare il proprio posto¹⁰⁵. Dal canto loro, avvenuta la presa di possesso, i rispettivi Cavalieri o Notai avrebbero effettuato la «consegna delle scritture, che sono, e sono lasciate nel banco» con riscontro e sottoscrizione degli «inventarii» delle stesse; incluse, tra l'altro, le «più, e diverse lettere circolari, delle quali» il nuovo arrivato avrebbe dovuto «far fede d'averle ricevute in consegna», facendola sottoscrivere anche al ministro uscente. Una procedura che si sarebbe conclusa con l'invio, da parte del giudicante entrante, della «fede della Rappresentazione all'Ufficio a' Signori Ministri delle Tratte della città di Firenze dentro al termine di giorni quindici dal dì del preso Ufficio»¹⁰⁶.

A questo punto veniva il tempo della preparazione dei diversi «quaderni» necessari all'adempimento di tutte le incombenze del rettore e della sua équipe. Inerenti a quelle meramente giudiziarie erano il «repertorio» dei due registri di atti e di sentenze criminali (ai quali si aggiungeva quello riservato alle cause dei membri delle bande dell'ordinanza della milizia, i «descritti», che godevano di speciali privilegi)¹⁰⁷; il «quaderno del Privato», per il contenzioso su debiti e crediti tra gli abitanti del posto, nonché gli «Atti civili» per la documentazione processuale. Quanto alle esecuzioni fiscali o legate all'attività che potremmo definire amministrativa, i ministri dovevano redigere un quaderno del «Pubblico di Firenze» – per la registrazione delle «poste» dei debitori delle diverse magistrature della città dominante, ovvero dei «Gravamenti, o Sequestri» effettuati per tal

¹⁰⁴ *Registro legale*, pp. 250-251; e ad esempio Banti, *Il Vicariato e la Podesteria*, cit., pp. 329-330, 336 per il rito d'ingresso del Vicario di Vicopisano e dei Podestà della circoscrizione. Si veda ancora Fasano Guarini, *La croce*, cit., p. 494 per la descrizione del rituale dal punto di vista del Giudice assessore del rettore.

¹⁰⁵ L'obbligo risaliva a una legge del 17/06/1440 (BUPi, 477, c. 330r).

¹⁰⁶ *Registro legale*, pp. 293-294.

¹⁰⁷ Cfr. gli *Ordini* delle Bande del 1541 (editi in F. Alunno, *Bande ed amministrazione del territorio nella politica di instaurazione medicea. Una prima ricognizione*, in *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta dal dottore Lorenzo Cantini, Firenze, 1800-1808*, M. Montorzi (a cura di), Pisa, ETS, 2006, pp. 84-87); l'obbligo di tenere un quaderno distinto per le bande (da far riscontrare a Firenze presso i relativi uffici alcuni giorni dopo la deposizione dell'incarico) era già espresso nella circolare di Iacopo de' Medici del 19/10/1537 (*Abbracciabeni*, cc. 62v-63r).

conto – e uno del «Pubblico di Podesteria» – con le «poste dipendenti dal Pubblico, e cause Pubbliche, di Camarlinghi, e de' Camarlinghi de' luoghi pii sottoposti a' Signori Nove, o altri Magistrati» -. Per gestire al meglio danari, beni, crediti e debiti degli attori pubblici e privati si doveva preparare quindi un «quaderno de' Protesti, Sequestri, e Comandamenti». Ove fossero stanziati compagnie della milizia, sarebbe stato necessario il registro delle «appuntature de' soldati» (cioè delle multe non ancora pagate dagli assenti alle rassegne), giacché dal 1673 le corti dei giusdicenti tornavano a coadiuvare gli ufficiali della banda in tali riscossioni¹⁰⁸. Infine, non poteva mancare il «quaderno, che si chiama il Danno Dato»: dal 1688, infatti, pure in quei luoghi dotati di notai locali specificamente deputati, i rettori criminali potevano giudicare sulla questione in un regime di prevenzione, se interpellati dai dannificati¹⁰⁹. Ad ogni modo tra Quattro e Cinquecento, l'ammasso di carte detto "il civile" del giusdicente (che poteva includere uno o più quaderni or ora ricordati) divenne anche la sede di tutti quei documenti relativi alle relazioni con la dominante: nel senso che si iniziarono a registrare qui lettere, bandi e istruzioni provenienti dalle magistrature centrali o dal sovrano, e in generale tutti i documenti di carattere latamente amministrativo, come relazioni o censimenti¹¹⁰.

¹⁰⁸ Il sistema di polizze e sottoscrizioni coinvolgeva inizialmente anche il Cavaliere del retto-criminale, stando agli ordini delle Bande del 1541, a quelli del 1552 sulle rassegne e ai *Capitoli, Ordini, et Privilegi rinnovati et ampliati* il 1° ottobre 1555 (rispettivamente *ibid.* e in Cantini, II, pp. 267-270, 355-377). Nel 1571, però, si era già notata la scarsa diligenza dei giusdicenti (*ivi*, VII, 274); forse per questo, nella ricapitolazione degli *Ordini* delle bande del 1646 il sistema disciplinare delle rassegne appare tutto gestito all'interno della gerarchia militare (*ivi*, XVII, pp. 256-286). I giusdicenti recuperarono il loro ruolo con l'*Istruzione per li depositari delle milizie delle Bande* del 1673 e la legislazione del 1706: il rettore della circoscrizione avrebbe dovuto disporre le esecuzioni dei descritti assenti alle rassegne e non paganti ogni mese, mentre ogni sei mesi la lista degli inadempienti sarebbe stata trasferita al giusdicente criminale, dando mandato di esecuzione ai "famigli di campagna" (*ivi*, XVIII, pp. 320-327; XXI, pp. 324-360, 365-381). Non è chiaro se l'autore del *Registro legale* si riferisca anche alla «vacchetta che sono obligati [li Cavalieri, e Notai delli Officiali] tenere delli soldati dei presidi» di cui parla ad esempio l'*Ordine* degli Otto di guardia e balia del 21/11/1591 (in Cantini, XIII, p. 265).

¹⁰⁹ L'*Ordinazione Universale sopra il Danno Dato del dì 7 Settembre 1688* si trova *ivi*, XX, pp. 70-79.

¹¹⁰ Per l'elenco di tutti i quaderni, corredato da altrettanti esempi, cfr. il *Registro legale*, pp. 295 e ss.; sul passaggio quattro-cinquecentesco relativamente agli Atti civili cfr. L. Tanzini, *Pratiche giudiziarie*, cit. e Vivoli, *Produzione e conservazione*, cit. I diversi "quaderni" potevano essere delle semplici sezioni interne ad un'unica filza detta di Atti civili, cosa che si riscontra ad esempio con il "Pubblico" di Firenze e di Podesteria per il giusdicente Sesto e Fiesole (Arrighi, Contini, *Introduzione*, cit., p. 15).

Già questa panoramica degli obblighi “archivistici” del rettore, o meglio della sua *famiglia* appena giunta al palazzo di giustizia, dà un’idea dell’ampiezza delle sue funzioni alla fine dell’epoca medicea, direttamente proporzionale sia al rango che alla collocazione geografica della circoscrizione; ma non è tuttavia sufficiente per offrirne una panoramica esaustiva.

Quanto all’alta giurisdizione penale, fino alla possibilità di infliggere la morte o l’esilio, essa spettava appunto a Vicari, Capitani e Commissari, oltreché ai Podestà maggiori (come quelli di Colle e San Gimignano, o Empoli dal 1594). Se tutta una serie di crimini di media gravità rimase di loro spettanza (eccetto che in Contado, dove vigeva un regime di prevenzione con gli Otto di guardia e balia), tra i primi anni Quaranta e la fine degli anni Cinquanta del Cinquecento la legislazione criminale cosimiana dette vita al meccanismo della “partecipazione”, che sostituì ogni possibilità di appello (salvo la richiesta di grazia al sovrano). I processi che avessero comportato le pene più gravi, come l’esecuzione capitale o la mutilazione del corpo, la galera o la cosiddetta “scopa” (battitura con flagelli di legno, talvolta in groppa ad un asino), solitamente inflitte per reati quali omicidi, furti, sacrilegi, violenze sessuali e congregazioni armate al fine di nuocere (tutti delitti per i quali, dal 1543, si applicavano gli statuti e le leggi fiorentine, anziché quelli locali), dovevano cioè soltanto essere istruiti, per essere poi inviati, completi e corredati del “disegno” (proposta di sentenza), a Firenze. Qui sarebbero stati esaminati dal magistrato degli Otto, cioè dal loro Segretario (membro tecnico della magistratura), dall’Assessore e (sempre più in subordine) dai membri cittadini; poi eventualmente dal Luogotenente fiscale, come tutore dell’interesse civile del sovrano (nella prima metà del Seicento); e infine dall’Auditor fiscale. Dopo una lettura di tutti questi “voti” e pareri legali, il principe doveva apporre il suo rescritto, risolutivo o meno (approvando o modificando una proposta, o chiedendo ulteriori approfondimenti), in calce a quello che oramai era divenuto un vero e proprio “negozio”. Il rettore, quindi, si sarebbe limitato ad eseguire le decisioni prese a Firenze, emettendo la sentenza. Ma era appunto a lui, cioè al suo Giudice o al suo Cavaliere, e soprattutto al suo Notaio dei malefizi, che competeva tutta la fase istruttoria per il rinvenimento della verità: dalla raccolta delle denunce dai sindaci comunitativi, alle “visite” del *corpus delicti*, all’escussione di testimoni, magari impiegando la tortura, all’incarcerazione dei sospetti, etc.¹¹¹. Una fase deli-

¹¹¹ Sul meccanismo della “partecipazione” agli Otto di guardia e balia cfr. per tutti Edigati,

cata, dove si sarebbe dovuta porre attenzione tanto agli statuti locali relativi alla procedura, quanto ai privilegi riconosciuti dal sovrano ad alcuni corpi sociali (come i descritti delle bande), che al termine dell'incarico sarebbe stata sottoposta a verifica dal momento che ogni nuovo arrivato avrebbe dovuto spedire gli "atti criminali" del predecessore all'Auditore Fiscale¹¹². Più specificamente a tutela degli interessi del Fisco, inoltre, il giusdicente avrebbe dovuto procedere al rinvenimento e al sequestro, ma soprattutto all'inventariazione e alla stima, dei beni appartenenti ai delinquenti fatti oggetto di tali misure cautelari, come gli "omicidiari", notificando il tutto all'Auditore, agli Otto e pure alla magistratura tradizionalmente incaricata di soprintendere all'amministrazione delle proprietà dei ribelli, i Capitani di Parte¹¹³.

Sempre in ambito penalistico, poi, i rettori criminali e i loro ministri giocavano un ruolo centrale nel sistema di stipulazione, sanzione e custodia

Gli occhi del Granduca, cit., pp. 15-61; quanto alla legislazione criminale cosimiana cfr. ora *Id.*, "Fontana de Iustitia e Nemico de Tristi": *Pragmatism and Aequitas*, in *A Companion to Cosimo I de' Medici*, A. Assonitis, H.T. van Veen, Leiden-Boston, Brill, 2022, pp. 245-303 (e la relativa bibliografia). La legge del 1543, per cui i processi istruiti in sede locale dovevano essere esaminati dagli Otto, fu ripubblicata il 14/10/1550 (Cantini, II, pp. 181-182); l'ordine del 16/10/1559 riduceva la partecipazione ai casi più gravi (*ivi*, III, 320). Riguardo alla all'obbligo di applicare le leggi fiorentine per i delitti maggiori Marc'Antonio Savelli rimanda alla legge del 09/02/1543 sugli «omicidi, assassinamenti, furti, sacrilegi, violenze, incesti, e coiti nefari, e dannabili, e d'armate, e congregazioni di gente, per offendere altri» (*Pratica universale*, §Delitti, n. 6; §Rettori, nn. 23-24; §Statuti, n. 8). Gli Otto avevano già inviato il 03/01/1542 una circolare ai rettori criminali, non più osservata data la legislazione successiva, che per i delitti «che meritino la morte, o appresso alla morte» chiedeva di inviare loro, due giorni prima della sentenza, tutte le informazioni sul caso, così da poterne «avis[are] di quello ne debba seguire» (*Abbracciabeni*, cc. 76rv).

¹¹² L'obbligo era stato stabilito dalla cosiddetta legge sull'"amministrazione della buona giustizia" del 09/11/1569, su cui torneremo nel prossimo capitolo (*Pratica universale*, §Rettori, n. 44). Altre norme relative al corretto svolgimento della procedura sono ricordate *ivi*, nn. 43, 48, 59, 63. Come vedremo, l'impressione che si ricava dai registri dei Conservatori di Leggi (i quali avrebbero dovuto sanzionare su indicazione del Fiscale le relative trasgressioni e inadempienze) è che il processo di verifica del "criminale" a Firenze, già ad una decina d'anni dalla pubblicazione della legge del 1569, perdesse gran parte del suo rigore; ma è anche possibile che l'Auditore insoddisfatto preferisse, da fine secolo, agire per vie diverse: ovvero negando il benservito al tempo del sindacato (si veda *infra*, 2.3., 3.1.). Ad ogni modo, l'ufficio continuò fino allo scorcio del Settecento a ricevere i "criminali" dalle giurisdicenze del Dominio, come dimostrano i quasi quattrocento registri di "sentenze dei rettori" conservati in ASFi, *Camera e Auditore fiscale*, 2285-2663.

¹¹³ L'obbligo di inviare gli inventari degli "omicidiari" al Fisco si trova già nella legge relativa alla sua organizzazione (Cantini, I, pp. 234-238, *Provisione con la quale si nomina il Fiscale, ed altri Ministri della Cancelleria del Fisco, e se gli determina le rispettive Incumbenze*, 20/11/1543); per il resto, le procedure furono regolate nel secondo Cinquecento, a partire dalla legge cosiddetta "dell'Unione" dei Capitani di Parte con gli Ufficiali di Fiumi e di Strade del 1549 (cfr. *Pratica universale*, §Rettori, nn. 3-16).

di quegli strumenti tipici della giustizia d'antico regime che erano le "paci e tregue". Questi accordi privati, redatti in forma di pubblico strumento, servivano alla riconciliazione o alla sospensione del circolo di violenze e offese tra persone, famiglie, consorterie e addirittura "parti" invischiate nel sistema dell'inimicizia; i contraenti si esponevano, nel caso in cui li avessero "rotti", ad ulteriori pene, mentre gli offensori che avessero ottenuto la "pace" dall'offeso potevano beneficiare di uno sconto di pena pagando una sorta di franchigia al Fisco. Già nel Quattrocento e (dopo una breve parentesi) in via definitiva dal 1514, la competenza sul reato di infrazione fu appannaggio dei rettori criminali e degli Otto di guardia e balia a Firenze (che nel Cinquecento ottennero la giurisdizione d'appello in questo campo). La legislazione cosimiana, poi, andò in direzione di un rafforzamento del controllo da parte degli ufficiali fiorentini: nel 1547 fu stabilito che l'istrumento di pace dovesse necessariamente essere rogato da un notaio appartenente all'équipe rettorale o magistraturale, non più quindi da un privato; nel 1548 estese la validità delle norme dello statuto fiorentino, che garantivano il beneficio del quarto della pena per tutta una serie di delitti gravi (*Statuta*, l. I, r. 51) e della metà per altri più lievi (*ivi*, l. III, r. 118), all'intero territorio; infine, i membri delle bande furono sottoposti ad un regime privilegiato in questo campo¹¹⁴. Il Cavaliere del giusdicente, o comunque un Notaio della corte, avrebbe infine dovuto segnalare al Fisco tutti i contratti di paci e tregue, annotandoli prima «in sustantia» su un «libro» da «tenere in Corte incatenato» sul proprio «banco», affinché «ciascuno a suo beneplacito lo possa vedere, et chi v'harà interesse se ne possa servire»¹¹⁵.

¹¹⁴ Gli interventi normativi continuarono nel Cinquecento, in particolare per tentare di risolvere problematiche come il godimento del beneficio da parte di consorti che non avessero materialmente sottoscritto la pace o tregua, o la mancata comparsa in giudizio delle parti coinvolte, con conseguente impossibilità per l'apparato giudiziario di accertare i fatti (leggi del 1568 e 1569); inoltre, si tentò di uniformare il funzionamento dell'istituto anche sul territorio senese. Il Seicento, invece, vide una precisazione e un consolidamento della normativa precedente – ad esempio, l'applicabilità su tutto il territorio dello statuto fiorentino in merito alla pace anche ove gli statuti locali non disponessero la possibilità di ricorrere a questo istituto – nella pratica forense. La legge che individuava i giusdicenti abili all'attivazione di simili procedure era la *Cum fuerit assertum* del 01/10/1423, edita in Cantini, II, pp. 43-47 (che cita i vicari di Scarperia, San Giovanni, Certaldo, Anghiari, San Miniato, Pescia, Vicopisano e Lari, nonché i Capitani di Romagna, cioè di Castrocaro, e di Campiglia). Cfr. per tutto D. Edigati, *La pace nel processo criminale: il caso toscano*, in *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, P. Broggio, M.P. Paoli (a cura di), Roma, Viella, 2011, pp. 369-409. Savelli ricorda questa normativa nella *Pratica universale*, §Rettori, nn. 45-46.

¹¹⁵ Le citazioni vengono da una legge relativa ai sindaci dei malefizi datata 08/07/1545 regi-

A chiusura di quest'exkursus sulla giurisdizione criminale, si ricordi che pure i Podestà e i notai-Officiali la detenevano, a un grado minimo: l'ammontare delle pene che avrebbero potuto irrogare, e di conseguenza lo spettro dei reati che avrebbero potuto sanzionare (come ad esempio le risse impicanti percosse di lieve entità), era stabilito dagli statuti locali, mentre quello fiorentino del 1415 prevedeva che procedessero sommariamente contro giocatori d'azzardo e bestemmiatori con una multa ascendente fino a 40 soldi (salvo normative più stringenti emanate dalle comunità o dalla dominante, caso che si verificò nel Cinquecento)¹¹⁶.

I rettori di giustizia di ogni ordine e grado svolgevano poi importanti funzioni di polizia e prevenzione dei delitti. Prima tra tutte, anche cronologicamente, veniva la supervisione sulle carceri locali, le quali dovevano essere visitate entro i primi quindici giorni dall'entrata in ufficio per essere eventualmente restaurate a spese degli abitanti della circoscrizione; la procedura doveva poi essere ripetuta ogni mese a cura del Cavaliere o del Notaio¹¹⁷. Rimanendo sul terreno degli obblighi stabiliti delle leggi, nei primi anni del Seicento tutti i giusdicenti furono incaricati di notificare immediatamente agli Otto di guardia le «ruberie seguite, o tentate [...] o d'altro simile eccesso con violenza d'armi, e di genti, e con circostanze aggravanti»; di indagare, dietro pesanti pene, la «qualità delle persone» dei forestieri che giungessero nella giurisdizione armati di archibugio, giacché in determinate circostanze avrebbero dovuto tenere in custodia le armi informando gli Otto; e infine d'inviare allo stesso ufficio, entro due mesi dal termine dell'incarico, una «distinta nota con nomi, cognomi, patria, e parenti fino in secondo grado», insieme ad una sorta di «fedina penale» («se mai siano stati processati, condannati, o diffamati di furti»), di tutti

strata da *Abbracciabeni*, cc. 123r-124v: 124v; qui sono presenti anche due esempi di documenti di tregue e offese rotte (*ivi*, cc. 160r-161v). L'obbligo di inviare nota dei contratti alla Camera di Firenze risaliva al 1491 (cfr. Edigati, *La pace nel processo*, cit., pp. 374-375), sotto pena irrogata dai Conservatori di Leggi (*Modesti*, 33, c. 214r); dal 1543 fu invece l'Auditore Fiscale a ricevere tali notifiche (Cantini, I, p. 237).

¹¹⁶ *Statuta*, III, l. V, tr. IV, r. 60 *Quod potestates, vicarii, et officiales comitatus Florentiae possint procedere contra ludentes, et blasphemantes, et eos punire*, pp. 634-635 e cfr. Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo*, cit., p. 38. Ad esempio legge sulla bestemmia dell'08/07/1542, pubblicata insieme a quella sulla sodomia (Cantini, I, pp. 210-214), stabili pene più dure e progressive per ogni occorrenza (che includevano perforazione della lingua, scopa, galera, fino alla morte), trasferendo la giurisdizione su questo tipo di reato ai rettori criminali.

¹¹⁷ Quest'obbligo fu regolato dal bando *sopra i Rettori che vanno in Ufficio* (Cantini, I, pp. 280-281).

gli uomini «che vivono oziosi nella lor iurisdizione sani, e validi senza entrate, o esercizio bastevole al vitto di se stessi, e delle lor famiglie»¹¹⁸.

L'amministrazione della giustizia civile era invece fondata, interamente, sugli statuti locali¹¹⁹. Essi potevano contenere normative più o meno complesse e ciò dipendeva, in definitiva, da fattori storici e socio-economici: le città più grandi, un tempo libere, mantenevano i propri libri del civile e del criminale (c'è da dire però che questi ultimi, come abbiamo visto, furono in parte sovrascritti dalla legislazione cosimiana); ma di procedure articolate necessitavano anche quelle comunità caratterizzate dalla presenza di ceti produttivi, magari in ascesa, nonché di proprietari e aristocratici dotati di un buon livello di ricchezza da tutelare di generazione in generazione. La reale natura degli interessi prevalenti, insomma, si rifletteva comprensibilmente sulle rubriche della procedura civile, dal momento che i "riformatori" incaricati di proporle a scadenze regolari l'aggiornamento erano in genere selezionati tra le élite del posto¹²⁰. L'impressione che si ricava dagli studi effettuati sui singoli contesti è che la maggior parte delle dispute civili decise al banco del giudicante riguardassero questioni di "dare e avere", risolte in via sommaria mediante esecuzioni quali gravamenti reali (in beni che sarebbero stati venduti, in caso di mancato pagamento, per risarcire il creditore) e personali (incarcerazione, per favorire la restituzione del debito o l'accordo) o staggine (rivalsa su beni di

¹¹⁸ Rispettivamente: *Pratica universale*, §Rettori, nn. 1, 18, 2; gli obblighi relativi alle ruberie e ai vagabondi furono ripresi dal *Compendio di più, e diverse Leggi* criminali fatto pubblicare da Ferdinando II il 31/10/1637 edito in Cantini, XVI, pp. 260-269 (sulla cui importanza si veda *infra*, 2.3, nota 93); quello relativo ai forestieri armati dalla *Riforma della Legge Generale dell'Armi*, cit.

¹¹⁹ La necessità di fondare i giudizi sugli statuti locali era stata stabilita dalla legge che rinnovava l'obbligo di copiarli e spedirli a Firenze del 27/07/1546 (Cantini, I, pp. 313-317), la quale però parlava principalmente di giustizia criminale. Il notaio Abbracciabeni registrò una lettera (presumibilmente circolare) del Magistrato supremo dell'anno precedente che ribadiva, oltre all'obbligo di rispettare le tariffe, «che a' popoli di cotesta Provincia e' non si manchi per voi in cosa alcuna quanto alle cause civili nella osservantia de' loro Statuti» (*Abbracciabeni*, 6, cc. 122rv: 122r, 31/07/1545).

¹²⁰ Si vedano ad esempio i lunghi *Statuti civili* di Volterra (copiati ancora nel 1716) in Archivio Storico del Comune di Volterra, *Lettere nere*, G, 73, o i più volte citati statuti di Arezzo (*Liber statutorum Arretii*, cit.) e Pistoia (*Statuta civitatis Pistorii*, cit.); per l'esempio della procedura civile prevista dagli Statuti di Empoli del 1560, con successivi aggiornamenti, diretta evidentemente «a tutela e promozione del commercio locale, su più livelli» si veda Beatrice, *Giustizia e mercato*, cit., pp. 68-82: 81. Ben più semplice sembra lo statuto, in un solo libro, della piccola comunità di Bibbona (ASFi, SCAS, 83).

terzi spettanti al debitore, come i frutti di un affitto) e sequestri¹²¹. I casi più complicati, ovvero dipendenti da pubblici istrumenti e contratti come questioni di matrimoni, doti ed eredità, riguardavano tendenzialmente le personalità dotate di maggiori disponibilità economiche, capaci di affrontare le costose fasi di un processo celebrato secondo il rito ordinario e con più di un grado di giudizio. Nelle città e nelle comunità privilegiate la normativa poteva prevedere un primo appello al supremo magistrato locale (Priori, Anziani, Gonfalonieri, etc.) coadiuvato da un giurisperito, e magari anche un secondo; ma dal 1502 per gli abitanti del Contado e dal 1532 per quelli dell'intero Dominio, esisteva la possibilità di appellare alla Ruota di Firenze sia per la seconda che per la terza istanza¹²². Lo stesso vale per le cause di natura commerciale, e in generale le questioni di debiti e crediti più sostanziosi fondate su scritture private o legate al mondo delle arti, per le quali ci si sarebbe potuti rivolgere alla Mercanzia di Firenze (mentre per Pisa e per il suo ex-contado esistevano i Consoli del Mare, dotati delle stesse prerogative): un tribunale le cui esecuzioni potevano raggiungere (mediante propri famigli o le corti locali) tutti i luoghi non specificamente privilegiati dello Stato vecchio e le cui risoluzioni erano più stabili rispetto a quelle del giusdicente, dal momento che erano inappellabili¹²³.

¹²¹ Cfr. Beatrice, *Giustizia e mercato*, cit. pp. 93-117 (Empoli); Arrighi, Contini, *Introduzione*, cit., pp. 13-14 (Sesto e Fiesole); Piccioli, *Società, economia e poteri*, cit., pp. 8-9 (Montevarchi); Tanzini ha rilevato come già nel pieno Quattrocento si abbia una preponderanza di provvedimenti esecutivi rispetto alle vere e proprie cause civili (*Pratiche giudiziarie*, cit., pp. 816-818). La stessa lettera del 31/07/1545 registrata dall'Abbracciabeni intimava ai rettori di far sì «che l'executioni civili si facciano mediante i gravamenti reali, et personali et non comandare a' debitori né per altra via o modo non ragionevole» (*Abbracciabeni*, c. 122r).

¹²² Consesso di giuristi forestieri che (inizialmente chiamato Consiglio di Giustizia) dal 1502 sostituì i rettori forestieri d'origine comunale (Podestà e Capitano del Popolo). Teoricamente già il primo Consiglio e il Giudice delle prime appellazioni quattrocentesco potevano ricevere appelli dal Dominio, ma fu la riforma del 1532 a sistemare definitivamente la questione (cfr. G. Pansini, *La Ruota civile nelle strutture giudiziarie del Granducato di Toscana sotto i Medici*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, B. Paradisi (a cura di), 3 voll., Firenze, Olschki, 1977, II, pp. 533-579; per il significato di queste riforme nella politica del diritto dello Stato fiorentino cfr. M. Ascheri, *Repubblica, principato e crisi del diritto comune a Firenze. Dalla motivazione della sentenza all'edizione delle Pandette*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Università di Siena», 6, 1985, pp. 117-140).

¹²³ Era inoltre possibile appellare alla Mercanzia o ai Consoli del Mare non soltanto contro le sentenze del giusdicente, magari oltre una certa soglia decisa dagli statuti locali, ma pure contro i suoi provvedimenti esecutivi. Questi tribunali erano inoltre la via più diretta per agire contro i debitori abitanti in circoscrizioni diverse, dunque sottoposti ad altri giusdicenti. Cfr.

Passando al versante, per così dire, amministrativo, la funzione più immediata del giusdicente, lo abbiamo visto, era la riscossione per via giudiziaria, attraverso gli esecutori, dei crediti “pubblici”. Oltre a quelli comunitativi, rientravano in questa categoria quelli goduti delle magistrature della città dominante e dal Fisco nei confronti di enti, corpi e abitanti della circoscrizione: per tasse dirette, quali la decima del Contado; per gabelle, come quella del sale, della farina o dei contratti; o per multe e condanne. Nel caso in cui avessero tardato a rimettere i danari (per non parlare del reato di peculato), i rettori e i loro ministri avrebbero subito pesanti ripercussioni in sede di sindacato¹²⁴. Ma oltre alle esecuzioni contro i debitori del pubblico, i giusdicenti avevano molte altre incombenze che discendevano direttamente dall’azione delle magistrature della dominante sul Dominio: non erano infatti soltanto il terminale, sul territorio, di lettere e istruzioni che nascevano dall’estemporanea attività deliberativa e giudiziaria di queste ultime, o dai progetti del sovrano, ma erano anche i primi referenti per tutta una serie di attività amministrative che potremmo definire ordinarie. Sarebbe però troppo lungo, e forse eccessivo, elencarle tutte in questa sede; e sarebbe in ogni caso arduo a quel punto trattenere il filo delle decine di provvedimenti che si susseguirono nei secoli, andando a ridefinire ogni volta obblighi e prerogative degli organi centrali e periferici. Tanto più che i Cancellieri fermi dei Nove, soprattutto a partire dallo scorcio del Seicento, iniziarono ad assorbire fette sempre più grandi delle competenze spettanti ai rettori¹²⁵. Quel che possiamo fare è allora scegliere un punto d’osservazione capace di offrire una visione complessiva.

A farci da guida sarà un’opera nata come strumento di agile consultazione per attuari e ministri, la *Pratica universale* di Marc’Antonio Savelli, considerata anche la dimestichezza con gli ordinamenti dei tribunali fiorentini e provinciali posseduta dal suo autore – dottore di leggi originario di Modigliana che, dopo alcuni anni negli uffici periferici nello Stato pontificio, fu

per tutto l’approfondita analisi compiuta sul caso di Empoli da Beatrice, *Giustizia e mercato*, cit., pp. 118-170.

¹²⁴ Erano infatti obbligati a rimettere regolarmente, e al più tardi nei primi giorni dopo il rientro a Firenze, tutte le somme incamerate (*Pratica universale*, §Danari, n. 1; §Rettori, nn. 34-35). Si veda ad esempio la legge del Magistrato supremo del 1555, che concedeva 8 giorni di tempo (in *Modesti*, 32, cc. 55v-56r), innalzati a 15 dalla legge, su cui torneremo, del 27/09/1627 (Cantini, XVI, pp. 10-27).

¹²⁵ Cfr. Arrighi, Contini, *Introduzione*, cit., pp. 19-20; Beatrice, *Giustizia e mercato*, cit., pp. 228-268.

Cancelliere fermo a Terra del Sole, Segretario degli Otto di guardia e infine auditore della Ruota criminale in Toscana –¹²⁶. La lunga voce sui “Rettori di giustizia” (ben 91 capoversi) ripercorre infatti tre secoli di legislazione repubblicana e medicea, offrendoci una fotografia dell’attività di questi ufficiali alle soglie del Settecento; e per quanto si spenda molto sulla procedura criminale, nonché su divieti e obblighi legati all’esercizio della carica, è comunque ricca di riferimenti al versante amministrativo¹²⁷. Vediamo così i nostri ufficiali territoriali vigilare sulle procedure di consegna del sale alle comunità da parte del relativo ufficio (*Pratica universale*, §Rettori, n. 54) e inquisire gli evasori della gabella dei contratti delle “bestie del piè tondo” (*ivi*, n. 56). Era loro compito poi dare le licenze per la macellazione delle carni e trasmettere eventuali querele al magistrato della Grascia, incaricato appunto della supervisione sul mercato alimentare dello Stato vecchio (*ivi*, nn. 19-21), nonché conoscere direttamente le cause per l’estrazione di derrate contro eventuali divieti (*ivi*, n. 55). Per gli Ufficiali dei Pupilli, che avevano in carico la protezione agli orfani rimasti senza tutori e curatori, il rettore doveva redigere gli inventari dei beni appartenuti alle prostitute decedute e in generale dare prontamente conto delle situazioni che necessitassero il loro intervento, come eventuali morti *intestati* (*ivi*, nn. 42, 49); mentre per il Bigallo, che aveva giurisdizione su ospedali ed enti assistenziali, avrebbe dovuto effettuare al suo arrivo una visita a tutte le istituzioni di questo tipo presenti nella circoscrizione (*ivi*, n. 87) e redigere subito gli inventari in caso di morte di uno spedalingo¹²⁸. Di primaria importanza era anche la visita delle strade pubbliche, cui era correlata la facoltà di imporre le “comandate” (prestazioni di lavoro) agli abitanti delle comunità per la

¹²⁶ Su di lui e sulle sue opere si veda D. Edigati, *Una vita nelle istituzioni. Marc’Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato Pontificio e Toscana medicea*, Pisa, ETS, 2005.

¹²⁷ *Pratica universale*, pp. 270-275.

¹²⁸ Si veda l’elenco delle leggi relative ai “Rettori” in BUPi, 494, cc. 174v-196r, capace come la *Pratica* di offrire una panoramica sull’attività del giurdicente tra il tardo Seicento e i primi del Settecento. Per questa legge, in specifico, *ivi*, c. 192v. Sul magistrato dei Pupilli in Età moderna si veda G. Calvi, *Diritti e legami. Madri, figli, Stato in Toscana (XVI-XVIII secolo)*, in «Quaderni storici», 29, 2, 1994, pp. 487-510; nonché Ead., *Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1994, in part. pp. 65-105. Sugli ufficiali del Bigallo si vedano invece A. D’Addario, *L’istituzione dei «Buon uomini del Bigallo» e la subordinazione degli enti ospitalieri ed assistenziali fiorentini alla direttiva centralistica del principato di Cosimo I de’ Medici*, in «Archivio storico italiano», 157, 4, 1999, pp. 691-725 e N. Terpstra, *Competing Visions of the State and Social Welfare: The Medici Dukes, the Magistrates, and Local Hospitals in Sixteenth-Century Tuscany*, in «Renaissance Quarterly», 54, 4, 2001, pp. 1319-1355.

loro manutenzione e riparazione (*ivi*, n. 58; §Strade, nn. 1-8); in alcuni casi, le stesse facoltà potevano riguardare gli argini dei fiumi¹²⁹. I rettori di «Comunità confinanti con altri Stati», invece, avevano fin dal 1570 l'incarico di organizzare ogni anno una visita di tutti i confini, alla quale avrebbero dovuto partecipare in prima persona o inviare un ministro della corte¹³⁰. Indispensabile ovviamente era anche il coordinamento con il magistrato di Sanità di Firenze, che in occasione del contagio del 1630 emanò un'istruzione dettagliata per tutti i giurisdicenti (*ivi*, §Rettori, n. 78)¹³¹. Per un ufficio come l'Arte dei Medici e speziali, invece, essi avrebbero dovuto assicurarsi che i praticanti del mestiere attivi nella giurisdizione fossero preventivamente censiti e pagassero la tassa sull'onorario (*ivi*, n. 18); ma anche per quella dei Cuoiai (*ivi*, n. 22) e della Seta (in particolare sulla preparazione dei bachi)¹³² vigevano obblighi circa la denuncia delle trasgressioni – al limite, quindi, con la funzione giudiziaria –.

Il caso delle gabelle su carne e farine (ufficio presso il quale abbiamo visto i ministri dare mallevadori) è emblematico dei cambiamenti che potevano prodursi nel tempo, riguardo alle incombenze del giurisdicente: dagli anni Cinquanta del Cinquecento e per un secolo, il sistema si resse sul rapporto tra dei camerlenghi specificamente deputati e i rettori criminali, i quali dovevano visitare tutti i mulini e i macelli della circoscrizione raccogliere le “polizze” rilasciate a chi avesse pagato la tassa al momento della macinatura (*ivi*, n. 88); nel 1651 l'intera fase di esazione passò in mano ai camerlenghi, ma di lì a poco, al tempo di Cosimo III, dopo alcune sperimentazioni proposte in un contesto di riforme, per le Farine fu strutturato un nuovo sistema che escludeva del tutto il giurisdicente affidando ogni fase a deputati eletti localmente sotto la supervisione del Cancelliere fermo¹³³.

¹²⁹ BUpi, 494, cc. 183r, 184r. La cura dei lavori pubblici, come noto, spettava dal 1549 al magistrato dei Capitani di Parte guelfa con le sue articolazioni interne. Sui rapporti tra questi e le comunità si veda Mannori, *Il sovrano tutore*, cit., in part. pp. 277-314.

¹³⁰ BUpi, 494, c. 188v; *ivi*, 477, c. 161r. Su tale incombenza si veda Stopani, *La production*, cit.

¹³¹ Carlo M. Cipolla ha reso celebri le vicende di Montelupo in quegli anni: ebbene, si noti che per alcuni mesi del 1631 il povero, giovanissimo Podestà fu fatto Commissario *in loco* del magistrato di Sanità, non riuscendo però a farsi obbedire nemmeno dai becchini e finendo per ammalarsi, e morire (*Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 210-216).

¹³² BUpi, 494, c. 195v.

¹³³ A. Contini, *La riforma della tassa delle farine (1670-1680)*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, cit., pp. 241-269. Per una panoramica delle leggi sugli obblighi dei rettori rispetto al macinato si veda anche l'elenco presente in BUpi, 494, cc. 194r-195v.

Lo stesso avvenne per il censimento di cereali e biade presenti sul territorio attraverso la collezione delle “portate” (dichiarazione dei capifamiglia del raccolto annuale e delle proprie disponibilità) da parte della corte rettorale: nel 1741 passò interamente sotto il controllo del Cancelliere. Certo è, però, che i giusdicenti giocarono a lungo un ruolo da protagonisti nella gestione annonaria: dovendo vegliare appunto su raccolti, mugnai, pesi e misure, nonché sui mercati settimanali (durante i quali avrebbero dovuto annotare i prezzi dei cereali) e sulle fiere¹³⁴.

Questa lunga carrellata, per quanto non esaustiva, è comunque sufficiente a mettere in evidenza alcuni cambiamenti rispetto al giusdicente delle origini dello Stato territoriale. Come mostrano gli studi di Andrea Zorzi, i suoi compiti amministrativi furono sempre più limitati, nel Quattrocento, a una funzione “informativa” a fronte di un rafforzamento delle magistrature fiorentine¹³⁵. Sicuramente possiamo dire che nei secoli a venire, come tramite tra sudditi e autorità sovrana (o, semplicemente, il sovrano), egli non perdette il suo profilo per così dire “politico” di mediatore tra dominante e comunità soggetta, di cui continuava a presiedere le riunioni dei consigli e il momento di selezione dei governanti in occasione delle riforme degli uffici. Resisteva dunque la sua immagine tradizionale di rappresentante della dominante e al tempo stesso *rector forensis*, nonché patrono (come testimoniano, tra l’altro, gli stemmi gentilizi che ancora al tempo di Pietro Leopoldo continuavano a sbocciare sulle facciate dei palazzi pretori). E anche parlando di mansioni informative, spettava spesso a lui, prima di tutti, appunto “informare” le suppliche – cioè corredarle di tutti gli elementi di giudizio necessari a chi, a Firenze, avrebbe dovuto prendere una risoluzione – scaturite dalla periferia¹³⁶.

¹³⁴ Cfr. Arrighi, Contini, *Introduzione*, cit., pp. 20-21; si veda ad esempio il bando sull’obbligo per tutti i sudditi di produrre le portate, e per tutti i rettori di raccoglierle e custodirle, trasmettendole al successore e informando l’Abbondanza sotto pena di non essere ammessi a sindacato, in Cantini, VII, pp. 244-249 (bando del 09/08/1570). Sul meccanismo di controllo dei mercati e dei raccolti in carico ai giusdicenti si rinvia poi ovviamente ad A.M. Pult Quaglia, «Per provvedere ai popoli». *Il sistema annonario nella Toscana dei Medici*, Firenze, Olschki, 1990.

¹³⁵ Cfr. ad esempio Zorzi, *Giusdicenti e operatori*, cit., in part. p. 524.

¹³⁶ Si vedano ad esempio le istruzioni che Lelio Torelli inviò ai giusdicenti affinché svolgessero ordinatamente la fase dell’informazione, sollecitando le parti e non ritardando la spedizione delle cause, in *Abbracciabeni*, cc. 72r, 86r-87r. Sul meccanismo innescato dalla supplica al tempo di Cosimo I si veda J.E. Shaw, *Writing to the Prince: Supplications, Equity and Absolutism in Sixteenth-Century Tuscany*, in «Past and present», 215, 1, 2012, pp. 51-83; sul momento dell’informazione, invece, G. Calafat, *La somme des besoins: rescrits, informations et supplices*

Ma in definitiva, l'impressione che si ricava dalla legislazione prodotta tra Cinque e Settecento è che il giudicante ducale e granduca, pur non recuperando, e anzi forse perdendo terreno sul piano dell'autonomia decisionale¹³⁷, abbia invece visto aumentare le sue incombenze amministrative proprio in virtù di una ulteriore crescita degli apparati di governo rispetto al Quattrocento, in particolare del loro potere d'intervento sull'intero Dominio. Più avanti vedremo quanto tale fiducia nel rettore e nella sua équipe come *longa manus* delle magistrature in provincia fosse ben riposta; al momento, però, non si può certo negare che questi ufficiali territoriali si fossero rivelati un'istituzione versatile, capace di adattarsi all'evoluzione del quadro politico dello Stato fiorentino.

(*Toscane, 1550-1750*), in «L'Atelier du Centre de recherches historiques» [en ligne], XIII, 2015. Più in generale sulla *via supplicationis* si rinvia a C. Nubola, A. Würigler (a cura di) *Suppliche e «gravamina»*. Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), Bologna, Il Mulino, 2002.

¹³⁷ Si pensi che l'istruzione consegnata dalle Tratte ai rettori prima della partenza per il Dominio vietava loro di «scrivere per atti criminali fuori dello Stato a' Governatori, a' Presidenti, né a qualsivoglia altra persona così pubblica come privata, né rispondere a lettere [...] scritte da' predetti fuor dello Stato per casi tali senza expressa licenza di S.A.», la quale ovviamente doveva essere informata su tutta la faccenda, prima di concederla (*Modesti*, 32, cc. 170r-172r: 171r).

Capitolo 2

Quis custodiet custodes? Il sindacato e il magistrato dei Conservatori di Leggi

2.1. Tra Quattro e Cinquecento

2.1.1. *Il sindacato dei giudicanti nell'ordinamento locale e fiorentino*

Abbiamo già avuto modo di riflettere sull'antica necessità di controllare i controllori, più latamente parlando i governanti, o nel nostro caso i magistrati, dato il contesto di Stato giurisdizionale; e abbiamo visto come pure il Comune di Firenze prevedesse fin da un'epoca remota, con gli altri Comuni della Penisola, procedure di sindacato per i propri *rectores forenses*. Queste erano andate definendosi nella prassi e nella dottrina grossomodo come una *inquisitio* bipartita: *generalis*, necessaria per avviare il rito e sostanzziata nella pronuncia di una serie di accuse generiche e formalizzate (in questo caso per tutta la serie di possibili crimini connessi all'esercizio della carica in oggetto), poi solitamente negate dai sindacandi; e successivamente *specialis*, cioè l'indagine vera e propria, avviata dal giudice sindacatore *ex officio* o a seguito delle querele sporte dopo la pubblicazione dei bandi che segnalavano l'apertura del processo, per crimini specifici¹.

Tornando allo Stato fiorentino possiamo prendere ancora come punto d'avvio gli statuti del 1415. Le norme che regolavano la procedura s'incontrano già nel primo libro: se la r. 62 *De syndicatu officialium forensium, et balia executoris, et syndicorum* (*Statuta*, I, pp. 72-77), risalente al 1344, sta-

¹ Per la puntuale ricostruzione dell'intera procedura cfr. Masi, *Il sindacato*, cit., in part. pp. 57 e ss.; l'autore ha lavorato sui documenti fiorentini, ma si è rifatto anche alla dottrina tardo-medievale. Ad esempio il *Tractatus sindicatus* di Amedeo Giustino definiva l'*inquisitio generalis* (non derivata dal diritto comune ma regolata dagli statuti e definitasi nella pratica dei Comuni italiani) «*specialis quo ad personas [...] officialium et familiae, et generalis quo ad omnia delicta per eos commissa*» (in *Tractatus de syndicatu variorum authorum* [...] a G. Sarayna [...] in *unum congesti*, Venezia, Cominum de Tridino Montisferrati, 1571, n. 25, c. 41v).

biliva precisamente le modalità con le quali il Podestà, il Capitano del popolo e l'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia sarebbero stati sindacati dai rappresentanti della cittadinanza², già la r. 18 *De forma satisfactionis, et iuramenti officialium comitatus, et districtus Florentiae* prevedeva che pure i giudicanti inviati nel territorio soggetto giurassero, tra le altre cose, di stare a sindacato a Firenze relativamente ai propri obblighi (*ivi*, pp. 32-33). Ulteriori rubriche si trovano nel libro degli Ordinamenti di giustizia, dal momento che proprio l'Esecutore, stando alla r. 8 (*De syndicatu officialium comitatus, et districtus Florentiae*), avrebbe dovuto sindacare il rettore appena rientrato dal Dominio e la sua équipe «*de gestis, obmissis, et neglectis*», nonché «*de omnibus baracteriis, fraudibus, et falsitatibus*» per la r. 15 e riguardo all'eventuale esercizio illegittimo per la r. 16, avviando un'inquisizione e procedendo in via sommaria «*de plano, et sine strepitu, et figura Iudicii*» – ovvero senza il rispetto delle formalità processuali ordinarie, e fondandosi solo sull'accertamento della verità dei fatti³ – (*ivi*, pp. 416, 421-422)⁴. Infine, il trattato IV del controverso libro V relativo agli estrinseci dedicava un'intera rubrica, la numero 74, al sindacato di tutti i rettori di giustizia del Dominio: questi dovevano attendere la fine dell'ufficio, cioè l'effettivo passaggio di consegne al successore; dopodiché si sottoponevano con l'intera loro *familia* alla procedura in loco, se prevista dagli statuti; condannati o assolti, in ogni caso il processo si sarebbe ripetuto a Firenze davanti all'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia (o uno degli altri ufficiali forestieri, se vacante), mentre in ogni fase dei bandi pubblici avrebbero invitato chiunque a presentare querele. Un giudice assolto al termine di

² Sulle norme relative al sindacato dei rettori forestieri negli statuti fiorentini cfr. Masi, *Il sindacato*, cit., pp. 29-36, nonché G. Guidi, *Il governo della città-repubblica di Firenze*, 3 voll., Firenze, Olschki, 1981, II, pp. 337-340; Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., pp. 50-59, 189-209.

³ Per il significato pratico di queste espressioni si veda il caso analizzato da S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime* (Torino, XVIII secolo), Milano, Feltrinelli, 2002.

⁴ Allo steso Esecutore spettava partecipare al sindacato dei Priori e del Gonfaloniere di Giustizia del Comune di Firenze, come disponevano le rr. 10 e 12 dello stesso libro (*ivi*, I, pp. 417-418, 419-420). Proprio nel 1415 l'Esecutore era stato investito di un ruolo di «controllo della corretta amministrazione degli uffici del Comune» e di «magistrato di punta nella lotta ai reati contro la morale» (Zorzi, *L'amministrazione della giustizia*, cit., pp. 60-61: 60). Sull'inclusione degli *Ordinamenti* nelle redazioni statutarie quattrocentesche, cui corrispose un loro adattamento al nuovo contesto politico, aristocratizzato dagli Albizzi e proiettato al dominio territoriale, si veda ora G. Russo, *Governare castigando. Le origini dello Stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1478)*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 56-61.

questa procedura non sarebbe stato più accusabile per lo stesso ufficio, salvo che per baratteria (*ivi*, pp. 663-666)⁵. Tra le altre cose, la r. 68 aveva disposto che alcune “cassette” sigillate fossero fissate presso la chiesa maggiore o in un luogo pubblico e visibile del capoluogo di ogni circoscrizione, affinché gli abitanti potessero infilarvi, non visti, accuse in forma scritta *durante munere*, cioè a giurisdizione non ancora terminata (*ivi*, pp. 647-657)⁶.

Il dualismo cui abbiamo accennato nel primo capitolo si rifletteva dunque anche sul sindacato. Solo nel caso in cui gli statuti e le consuetudini non avessero previsto alcunché al riguardo, il successore si sarebbe limitato a far bandire l’apertura del processo contro il rettore uscente, per invitare poi i sudditi a querelarsi presso l’Esecutore a Firenze. Altrimenti, bisognava rispettare l’ordinamento locale. Ma la prima sembra che fosse un’eventualità rara, considerata l’importanza della *reddittio rationum*⁷: scorrendo i capitoli stilati in occasione dell’assoggettamento, si vede infatti come molte comunità ritenessero saggio mettere nero su bianco la facoltà di sindacare i rettori che la dominante avrebbe loro inviato⁸. Una facoltà che poi si dispiegava secondo le procedure stabilite dagli statuti locali – norme che la popolazione di una sede di Capitanato come Pietrasanta, ad esempio, sentì la necessità di aggiornare ancora agli inizi del Seicento⁹ –.

⁵ Un accenno all’obbligo per ogni Podestà di stare «*pro se, et sua comitiva*» a sindacato presso l’Esecutore di Firenze si trova anche nella r. 59 *De iurisdictione, autoritate, et balia potestatum, et vicariorum comitatus, et districtus Florentie* (Statuta, III, p. 633), che ribadiva alcuni obblighi della r. 18 del lib. I (*ivi*, I, pp. 32-33).

⁶ Le cassette sarebbero state aperte, ogni due mesi, dal rettore della chiesa e dal camerlengo generale o altro ufficiale della comunità (custodi delle chiavi della doppia serratura); essi avrebbero spedito a Firenze tutte le denunce che fossero firmate (quelle anonime dovevano invece essere distrutte), dove un non meglio specificato ufficio “dei Paciali” avrebbe conferito con l’Esecutore ed eventualmente istruito un processo sommario; altrimenti, l’Esecutore avrebbe potuto annotare le denunce su un libro “segreto” per tirarle fuori in occasione del sindacato. L’intera rubrica stabiliva limiti stringenti al comportamento dei giudicenti per tutelare gli abitanti del Dominio da estorsioni ed ingiuste esazioni (insistendo in particolar modo sulle occasioni nelle quali questi non avrebbero dovuto chiedere alcun “diritto” per le proprie prestazioni); in caso di infrazione, l’Esecutore, ma anche il Podestà e il Capitano del Popolo di Firenze, avrebbero dovuto indagare *ex officio* e procedere sommariamente.

⁷ Per una panoramica delle normative sul sindacato in vigore nei Comuni toscani prima dell’assoggettamento si veda Masi, *Il sindacato*, cit., pp. 36-42.

⁸ Si vedano gli esempi di Massa e Cozzile (1339), Castelfranco di Sotto (1330), Monte San Savino (1383), San Miniato (1370), San Gimignano (1351), il Capitanato (1383) e la città di Arezzo (1384), e ancora Castiglione del Terziere (1451) in Bonaini, Guasti (a cura di), *I capitoli*, cit., I, pp. 68, 79, 140, 228-229, 298, 381-383 e 411, 627.

⁹ Nel 1605 i riformatori aggiornavano la r. 14 del l. IV degli statuti, disponendo per la prima volta le modalità di elezione dei Sindaci, i quali, fino a quel momento, erano «nominati dal Pri-

Vediamo qualche esempio. Ad Arezzo esistevano nel Cinquecento quattro Conservatori di Leggi, tre cittadini e un dottore giurisperito, incaricati insieme al Gonfaloniere di sindacare il Capitano e la sua *familia* nei tre giorni dal deposto ufficio, terminando poi le cause aperte entro 15 giorni. Questa magistratura locale avrebbe dovuto anche partecipare al sindacato di altri uffici municipali, nonché alle operazioni di revisione contabile del Comune¹⁰. Al pari dei Sindaci di Pisa, che dal 1534 in avanti erano responsabili sia del sindacato dei giudicenti, sia dell'*audit*¹¹. Per il Capitanato di Fivizzano gli statuti disponevano invece l'estrazione da apposite borse di nove sindaci, quattro dal capoluogo e sua corte (cioè le ville vicine), cinque dai castelli dell'intera circoscrizione, che avrebbero raccolto le querele e giudicato il Capitano con i suoi ministri presso il Palazzo del Comune (ma «fuori della sala dove si rende ragione, e fuori della Camera del signor Giudice», per evitare di affollarla, dal momento che sarebbe stata occupata dal nuovo giudicante) nei tre giorni dal deposto ufficio, assistiti da un notaio e consigliati un dottore originario del Dominio fiorentino ingaggiato all'uopo. Dovevano comunque assicurarsi che pubblici bandi avvertissero la popolazione dell'aprirsi della procedura nella quindicina precedente, e interdire al rettore l'esercizio delle sue funzioni giudiziarie per gli ultimi sei giorni¹².

Nel caso in cui fossero risultati innocenti o comunque la comunità fosse soddisfatta del sindacato (poteva anche capitare che gli accusatori fossero acquietati direttamente in via extragiudiziale), l'ufficiale e la sua *familia* avrebbero ricevuto dai rappresentanti di quest'ultima il "benservito", ossia una «licenza, che si dà altrui per iscrittura, con attestazione del buon ser-

ore che per i tempi si trova, sì che non si mette a partito se non chi è proposto dal detto Priore, quale il più delle volte propone soggetti suoi aderenti» (ASFi, SCAS, 582, cc. 309rv: 309v). Che fossero questi Sindaci (dei quali gli statuti, c'è da dire, poco si occupano) a dover, appunto, sindacare il giudicante lo si intuisce da ASFi, CCLL, 2247, c. 150v (appello del Capitano «dalla sententia data da' Sindici di detto loco», 20/12/1618).

¹⁰ *Liber statutum Arretii*, cit., l. I, r. 24 *De Conservatoribus Legum et eorum officio*, pp. 39-40. Per la partecipazione dei Conservatori di Leggi di Arezzo si veda ad esempio *ivi*, pp. 36-41, rr. 22 (sui Ragionieri, ai quali si sarebbe dovuto unire un Conservatore per la revisione dei conti del Comune), 23 (sindacato dei Conservatori dei Pegni), 25 (sindacato dei cittadini deputati all'incameramento delle condanne spettanti al Comune).

¹¹ Cfr. Calvani, *Studi su Pisa*, cit., pp. XCVIII-CVIII, 261-262 (riforma del 1534): i Sindaci avevano così la duplice funzione di magistratura contabile e di sindacatori del rettore fiorentino.

¹² *Statuti di Fivizzano*, cit., pp. 52-55: 52.

vizio ricevuto»¹³. In assenza del benservito, come vedremo, nel corso del processo finale il giudice sindacatore a Firenze avrebbe indagato sui motivi della sua denegazione.

Procedure simili caratterizzavano ovviamente anche i livelli circoscrizionali inferiori delle Podesterie e dei Vicariati¹⁴. Pure una comunità defilata come Bibbona, retta da un Ufficiale-notaio scelto dal Capitano di Campiglia, aveva statuito nel 1490 l'obbligo per il giudicante di rendere ragione sul posto, dal momento che fino a quel momento aveva «a stare a sindacato a Campiglia, che è discosto [...] venti miglia et qualche volta è tempo captivo et male vie»: il fatto che «le povere persone mal vestiti et mal calzati» non potessero quindi facilmente andare a querelarsi aveva fatto sì «che gl'ufficiali ne piglia[ssero] ardire et po[tessero] fare de' mancamenti fuori d'ogni ragione». Per tre giorni alla fine dell'ufficio, dunque, un sindaco della terra e un altro «delle castelle cercistanti» lo avrebbero giudicato, assistiti da un notaio¹⁵.

Confrontando queste rubriche con quelle più risalenti, tre-quattrocentesche, salta all'occhio una differenza: gli *Ordinamenti del governo e della custodia d'Arezzo* del 1384 stabilivano, sì, che il Capitano dovesse essere sindacato in città, ma «sotto uno dei giudici del Potestà di Firenze» inviato almeno 15 giorni prima del termine dell'ufficio, dopodiché sarebbe dovuto comunque stare a sindacato a Firenze presso l'Esecutore¹⁶; gli Statuti fiorentini del 1415 stabilivano che il Capitano di Pisa dovesse, sì, essere sindacato sul posto, ma ancora di fronte a un giudice del Podestà inviato da Firenze, e che si presentasse poi all'Esecutore¹⁷. Entrambe le norme assomigliano a quanto disposto dal primo statuto del Vicariato di Certaldo (1415): il giudicante e la sua “comitiva” sarebbero dovuti stare a sindacato sempre sotto la guida di un giudice inviato *ad hoc* da uno dei

¹³ Traggo la definizione dal *Vocabolario degli accademici della Crusca*; il termine “benservito” compare per la prima volta nella terza edizione (1691), che rinvia alla latina *dimissio*.

¹⁴ Prendo ad esempio i casi del Vicariato di Vicopisano e delle Podesterie della circoscrizione, come appunto quella di Cascina, dove – lo ha rilevato Banti – poteva capitare che ad un sindacato andato particolarmente bene seguisse l'invio di un'ambasceria della Podesteria a Firenze per chiedere il rinnovo semestrale dell'incarico podestarile (Banti, *Il Vicariato e la Podesteria*, cit., pp. 333-334, 337).

¹⁵ ASFi, SCAS, 83, r. 50, c. 21r (lo statuto di Bibbona era costituito da un solo libro).

¹⁶ Bonaini, Guasti (a cura di), *I capitoli*, cit., I, pp. 380-384: 382.

¹⁷ *Statuta*, I, V, tr. IV, r. 1, p. 517.

rettori forestieri della città di Firenze¹⁸. Nella capitolazione di Castiglion del Terziere invece, d'epoca più avanzata (1451), si stabiliva solo che il sindacato del rettore dovesse essere fatto «dagli uomini che saranno eletti da quelle università, o verranno a ciò deputati dagli ordinamenti pubblicati o da pubblicarsi nei luoghi dove avrà fatta residenza»¹⁹. Una ricerca a tappeto sulle stratificate redazioni statutarie consentirebbe di stabilire una cronologia precisa, ma è certo che nel pieno Quattrocento il legame tra procedura locale e professionisti del diritto incaricati di amministrare la giustizia nella dominante doveva essersi dissolto. La possibilità di rifiutare il giudice inviato da Firenze e servirsi di un dottore del Dominio, infatti, fu concessa dalla Signoria a tutte le comunità con una provvisione del 1413 allo scopo di contenere le spese, dal momento che i costi del trasferimento gravavano sui sudditi²⁰. E il fenomeno s'inserisce perfettamente nella parabola percorsa dal Comune in quel secolo: la chiusura oligarchica e il rafforzamento dell'esecutivo segnarono il passaggio a un nuovo approccio al giudiziario, per cui i vecchi *rectores forenses* vennero, se non *de iure*, di fatto scalzati nelle loro prerogative in questo campo dalle magistrature composte da cittadini. Assumendo sempre più competenze un tempo appannaggio dei vecchi rettori, esse potevano divenire il mezzo della "parte" al potere per colpire i propri avversari, specie quelle che, come gli Otto di guardia, dotati pure della "balia", non erano soggette al sindacato²¹.

Fu quindi lo stesso istituto ad apparire sempre più obsoleto, o quantomeno ad essere impiegato in occasioni sempre più rare, forse anche con minor convinzione. Nel Quattrocento perse d'efficacia come strumento di controllo non soltanto a Firenze, ma a quanto pare anche nel Dominio²².

¹⁸ Cioni, *Ricordi del Vicariato*, cit., pp. 115-116 (provvisione istitutiva del Vicariato), 126 (r. 11 dello statuto). Un esempio concreto: in un sindacato del Podestà di Prato del 1404 il sindacatore principale fu un tale «Messer Taddeo di Messer Tomasso giudice del Podestà» di Firenze, inviato «per sindacare Francesco Riccalbani» Podestà di Prato «della sua amministrazione»; il giorno 28 novembre, dopo che il giudicente e la sua famiglia avevano negato le accuse dell'*inquisitio generalis*, fanno la loro comparsa anche due «sindaci del Comune» di Prato (ASFi, *Sindacati*, 20, fasc. 11, cc. 1r, 5r, 27-30/11/1404).

¹⁹ Bonaini, Guasti (a cura di), *I capitoli*, cit., I, pp. 626-628: 627.

²⁰ Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., pp. 230-231.

²¹ Lo ha notato ancora *Id.*, *From Rule of Law*, cit., pp. 61-62, 70-72. Sull'evoluzione giudiziaria fiorentina nel Quattrocento riferimento imprescindibile è ancora Zorzi, *L'amministrazione della giustizia*, cit.

²² Cfr. *Id.*, *I fiorentini e gli uffici*, cit., p. 728: in sindacato, nel Quattrocento, le condanne ammontavano a meno del 3% delle sentenze.

È probabile che ciò fosse una conseguenza del fatto che l'incombenza di sindacare i giudicenti fiorentini fosse slittata, nei decenni, da un rettore all'altro, dal momento che nella congiuntura politica il Podestà, il Capitano del Popolo, l'Esecutore degli Ordinamenti e il Giudice degli appelli, con tutti i loro ministri, finirono per scomparire uno ad uno – rispettivamente nel 1502, nel 1478 (con la Legge Gismondina, che affidava definitivamente agli Otto di guardia e balia la massima giurisdizione criminale), nel 1435 e nel 1412 –²³.

L'ultimo rettore forestiero di Firenze, il Podestà, fu sostituito dal Consiglio di Giustizia (o Ruota), che subito ne occupò fisicamente la residenza (l'attuale Museo del Bargello). Il consesso, prima di cinque, poi di sei giudici, anch'essi forestieri, avrebbe assunto la funzione di tribunale di ultima istanza per le cause civili dell'intero Dominio²⁴. In quanto *rectores forenses*, erano tutti soggetti annualmente a sindacato (nonostante il mandato triennale); ma quando nel 1616 e nel 1618 qualcuno osò inoltrare una querela per sentenze "inique" ed "imperite", dopo quasi un secolo in cui nessuna accusa era più stata mossa, l'evento fu talmente eclatante da stimolare l'avvio di un'indagine attorno all'istituto presso alcuni giuristi toscani, in gran parte dello Studio pisano. Il risultato fu la dichiarazione esplicita di come oramai non fosse altro che una formalità, addirittura controproducente per il danno d'immagine che avrebbe provocato al volto della giustizia: in sostanza, il sistema di appelli con al vertice il principe, cui poter chiedere la grazia, rendeva inutile sindacare il merito del giudizio. Furono quindi evocate alcune riforme quattrocentesche, insieme alla consuetudine, per affermare che gli auditori di Ruota non potessero essere sindacati se non per dolo, furto e baratteria. Ma, dato che il caso non si era mai verificato, i giuristi sostennero che il solo fatto di accusare un auditore di Ruota equivalesse ad una ingiuria calunniosa²⁵.

²³ *Id.*, *L'amministrazione della giustizia*, cit., *passim*.

²⁴ La provvisione del 1502 si trova in *Leggi di Toscana, Classe V*; quella del 1532 oltreché ivi è pubblicata da Cantini, I, pp. 38-44. Numerosi gli interventi successivi, analizzati da G. Pansini, *La Ruota civile*, cit. e *Id.*, *Le cause delegate civili nel sistema giudiziario del principato mediceo*, in *Grandi tribunali*, cit., pp. 605-641.

²⁵ Cfr. Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., pp. 284-295. Sulle leggi quattrocentesche relative al sindacato dei rettori forestieri si veda *infra*, 2.1.2.; ancora il 19/06/1575 si ridefinivano con un bando le modalità di elezione dei "Sindachi de' Giudici" (Cantini, VIII, pp. 227-228). Si noti però che, nonostante tali sviluppi, la legge istitutiva della Ruota criminale prevedeva che gli auditori stessero a sindacato dinanzi alla Consulta, assistita dal Cancelliere dei Conservatori di

Ad ogni modo la Ruota divenne anche il soggetto incaricato di tenere a sindacato i giusdicenti di ritorno Dominio. La carica di Podestà, infatti, era divenuta un titolo assegnato, di sei mesi in sei mesi, a uno degli auditori affinché facesse le veci giudiziarie del vecchio rettore in un residuale ambito criminale, che includeva anche questa incombenza. Le inquisizioni generali formate a tale scopo negli anni Venti²⁶ e Quaranta²⁷ del Cinquecento mantengono uno stile molto simile a quelle del secolo precedente²⁸; ma gli atti non sembrano proseguire mai oltre la registrazione della comparizione del rettore e della *familia* per negare i capi d'accusa²⁹. Quanto all'esito cui dovevano condurre processi di questo tipo, basta dare uno sguardo ad uno dei pochi quaderni di sentenze superstiti: il Podestà si limitò a registrare in uno stesso giorno, il 30 giugno del 1535, l'apertura del processo nei confronti di ben 57 tra «*Potestates, Capitaneos, Commissarios et Vicarios*» con i loro «*offitiales familiae*» (i quali avevano deposto la carica in tempi diversi), constatando l'inesistenza di alcunché a loro carico e concedendo quindi l'assolutoria³⁰. In mancanza di fonti per gli anni di Cosimo, possiamo soltanto supporre che la procedura non dovesse variare poi di molto, considerato che, come in precedenza, le *inquisitiones generales* continuavano a non essere seguite mai da altri atti che non fossero la negativa.

2.1.2. I Conservatori di Leggi e la loro giurisdizione al tempo della Repubblica

Al passaggio dalla repubblica al principato, questa era la situazione ormai da una trentina d'anni; essa non sarebbe cambiata fino al decreto sul sindacato dei giusdicenti del 29 luglio 1552, sul quale torneremo più oltre. Tuttavia, già nel 1424 – in linea con un generale riassetto delle strutture giurisdizionali-amministrative, volto a ridurre le spese comunitative – la

Leggi, specificando che dovessero essere loro contestati non solo «dolo, e Baratteria, ma ancora [la] inosservanza e trasgressione delle Leggi» e del contenuto della riforma (Cantini, XIX, pp. 301-307; 307, 28/06/1683).

²⁶ ASFi, *Consiglio di Giustizia*, 1378, si vedano ad es. le cc. 35r, 43r, 53r, 59r.

²⁷ ASFi, *Ruota civile*, 4578, si vedano ad es. le cc. 26r, 67r, 90r, 114r.

²⁸ Ho fatto il confronto con le inquisizioni generali che aprono i sindacati locali registrati in ASFi, *Sindacati*, 20, inss. 11 (Prato, 1404), 14 (Pistoia, 1414), 17 (Pisa, 1414). Per un modello si veda ancora Masi, *Il sindacato*, cit.

²⁹ Cfr. ancora ASFi, *Consiglio di Giustizia*, 1378, 1380; *Ruota civile*, 4575, 4578, *passim*.

³⁰ ASFi, *Podestà di Ruota*, 2, cc. nn.

Signoria riunita con la Parte Guelfa e la Mercanzia ribadì gli stringenti limiti tariffari per le mercedi degli atti giudiziari spettanti ai giudicenti e alle loro *familiae*, nonché la possibilità di accusarli, ed eventualmente portarli a processo (di fronte a un rettore forestiero) anche *durante munere*³¹. E nel contesto di tentennamento del regime oligarchico albizzesco, che vide crescere la «concorrenza» per la spartizione degli uffici e l'innalzarsi del livello dello scontro fazionario, l'11 febbraio del 1429 la Signoria dette vita ad un ufficio che avrebbe dovuto garantire il ritorno alla concordia, punendo le sempre più frequenti devianze dalle regole del gioco politico-istituzionale: i dieci *Conservatores Legum et Ordinamentorum Communis Florentinae* – in volgare chiamati, con alcune varianti, Conservatori di Leggi –³².

Giovan Francesco Pagnini, incaricato dal sovrano di scrivere una «istoria ragionata» dell'ufficio nel 1769, riassume così le sue incombenze: informarsi su chi stesse esercitando cariche pubbliche per assicurarsi dell'assenza di elementi ostativi quali età, illegittimità di nascita, pendenze fiscali e condanne per falso o baratteria; contrastare raduni e «congreghe» proibite; ed infine condannare qualsivoglia rettore inviato nel Dominio (o suo ministro) che avesse ricevuto più danaro del dovuto, che non avesse rispettato gli statuti locali nell'amministrazione della giustizia o non avesse inviato alla Camera di Firenze gli incassi delle condanne ad essa spettanti. La procedura adottata in questi casi era sommaria, ma sarebbe stato possibile appellare alla Signoria³³. La magistratura nasceva quindi per colpire gli

³¹ Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., pp. 231-232. Come abbiamo visto, la possibilità di accusare i rettori inoltrando a Firenze le denunce col sistema delle «cassette» era teoricamente già prevista dagli statuti del 1415. Riguardo alle spese dei sudditi, si noti che i Cinque conservatori avrebbero, di lì a poco, emesso un regolamento generale che fissava molti tetti di spesa per le comunità (cfr. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia*, cit., p. 22).

³² La provvisione si trova in ASFi, *Provvisioni, Registri*, 120, cc. 7v-11r. Due cittadini per quartiere dovevano essere tratti dalle Arti maggiori, mentre gli ultimi due dalle minori dell'intera città. Sulla prima fase di vita dei Conservatori di Leggi cfr. Zorzi, *I fiorentini e gli uffici*, cit.; G. Pansini, *I Conservatori di leggi e la difesa dei poveri nelle cause civili durante il principato mediceo*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, 2 voll., M.S. Mazzi, S. Raveggi (a cura di), Firenze, Olschki, 1980, II, in part. pp. 529-531; Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., pp. 253-259. Per il contesto si veda anche Brown, *Uffici di onore*, cit.

³³ ASFi, *Auditore delle Riformagioni*, 111, cc. 24r-36r, prima relazione sui *Conservatori di Legge*, 30/09/1769; Pietro Leopoldo aveva inoltrato la sua richiesta il 19 dello stesso mese (A. Wandruszka, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi, 1968, pp. 266-267). Per un'analisi della provvisione del 1429 cfr. anche i contributi citati alla nota precedente; come ad esempio Pansini, *I Conservatori*, cit., p. 530 sul carattere sommario («per via quasi amministrativa») della procedura e la possibilità di appello.

ufficiali intrinseci che avessero aggirato dei divieti o perseguito una politica fazionaria, e gli estrinseci per una serie di delitti già sanzionati dagli statuti del 1415; tutti, in ogni caso, anche durante l'esercizio della carica. Sarebbe stata facilitata in questo dalla presenza in città di due "tamburi" a lei dedicati, cioè cassette nelle quali chiunque avrebbe potuto depositare denunce, anche anonime. Queste investirono fin da subito i Conservatori, in particolare con l'obiettivo di far decadere avversari e concorrenti politici rivelandone l'età o le condizioni ostative (gli "elenchi delle età", redatti di lì a poco, avrebbero però spostato il controllo a monte)³⁴. Le condanne, ha calcolato Andrea Zorzi, si attestarono nei primi anni d'attività attorno al 20%, mentre le fattispecie che compaiono con maggiore frequenza in questo periodo (superata la fase iniziale di sfruttamento del canale giudiziario per logiche di «concorrenza») sono: baratteria, intesa in senso lato come corruzione ma spesso trattata con cautela, vista l'alta probabilità di un'inversione di ruoli tra giudicanti e giudicati a causa della rotazione e della tratta; estorsione, da parte di rettori e soprattutto di Giudici e attuari, che tentavano di gonfiare i propri "diritti" sulle prestazioni giudiziarie; peculato e concussione, di cui frequentemente erano accusati i rettori dotati di maggiore autorità per svolgere incarichi straordinari, cioè i Commissari della Signoria (o di altre magistrature), magari durante operazioni militari in tempo di guerra³⁵.

Un volume che raccoglie pressoché tutte le provvisioni riguardanti l'autorità e la giurisdizione dei Conservatori di Leggi emanate dai diversi organi della Repubblica e aggiornato almeno fino al 1547³⁶, permette di

³⁴ Mi rifaccio ancora a Zorzi, *I fiorentini e gli uffici*, cit., pp. 732-738. I due tamburi si trovavano presso le chiese di Santa Maria del Fiore e di San Piero a Scheraggio (*ivi*, p. 748 e nota 19); grazie a una provvisione del 1458 apprendiamo che i tamburi erano sigillati da quattro chiavi: una in mano al proposto dei Conservatori di Leggi, una al notaio della magistratura, una a quello dei Massai di Camera e una ad un notaio delle Riformagioni; i tamburi dovevano essere aperti ogni 8 giorni e le denunce dovevano essere "spedite", cioè verificate, entro un mese (in ASFi, MR, 66, cc. 93r-95v: 93v-94r, 26/08/1458). La Repubblica tornò più volte, anche dopo la cacciata dei Medici, sulla necessità di spedire le accuse in un mese, regolando pure le modalità di registrazione delle "tamburagioni" su speciali libri (tanto per gli Otto che per i Conservatori): a mio avviso è un segno della diffusa percezione di una inefficacia dolosa, o quantomeno colposa, dello strumento (cfr. *ivi*, cc. 159v-160r, 326r-329r, rispettivamente del 18/11/1463 e 29/12/1502). Nel 1458, inoltre, si stabilì che non si potesse inquisire per lo stesso reato chi fosse stato "intamburato" più di una volta (Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., pp. 256-257).

³⁵ Zorzi, *I fiorentini e gli uffici*, cit., pp. 738 e ss.

³⁶ ASFi, MR, 66 (cfr. l'ultima legge registrata *ivi*, c. 393v); a mia conoscenza il volume è stato analizzato per la prima e unica volta da Isenmann, *Legalità e controllo*, cit.

ricostruirne lo sviluppo istituzionale. Per prima cosa, va notato che la Balia medicea del 1434 sottopose al loro controllo i sindaci dei rettori forestieri per ogni eventuale infrazione degli «ordinamenti de' sindachati»³⁷, ponendoli in un certo senso al vertice della piramide di controllo della legalità. E, in effetti, il tratto che più caratterizza questa magistratura è che soprattutto dagli anni Cinquanta-Sessanta del Quattrocento la vediamo comparire nella normativa relativa alle materie più disparate: dalle gravanze, alle galere di Stato e ai Consoli del Mare; dal regolamento per l'assegnazione dei posti della famiglia di palazzo della Signoria, alla materia suntuaria³⁸. Insomma, come ha giustamente rilevato Isenmann a partire dalla stessa fonte, se anche «i magistrati forestieri non furono mai sottomessi ufficialmente ai Conservatori», il controllo di questi ultimi si estese a «tutti quegli uffici creati *ex novo* nei cinque decenni precedenti, oppure le cui competenze erano state allargate»: perfino gli Otto di guardia e balia, qualora avessero disatteso la *Lex Gismondina* del 1478 che ne ridefiniva le funzioni³⁹. Il magistrato sarebbe insomma intervenuto laddove una legge avesse stabilito i compiti di un ufficiale del Comune, punendolo per eventuali negligenze colpose (per non parlare del dolo). Limitiamoci a un esempio. Nel 1476 una provvisione inasprì le misure contro i contrabbandieri di sale: ebbene, i Conservatori di Leggi avrebbero dovuto infliggere una multa di 100 fiorini agli Ufficiali della gabella che avessero concesso degli sconti di pena⁴⁰. Non sorprende quindi constatare come proprio a loro fosse demandato il compito di sanzionare il danno erariale: percezione di stipendi illeciti, finanche da parte del Gonfaloniere della Signoria⁴¹;

³⁷ ASFi, MR, 66, c. 229r, *Sindichi de' rectori*. Lo *Statuto sopra Sindachi*, che stabiliva una tripla messa a partito della proposta di sentenza, si trova *ibid*. Ulteriori norme, che specificavano gli obblighi degli otto sindaci stabilendo le pene per la loro infrazione, furono aggiunte con le leggi del 23/02/1441 (*ivi*, cc. 227v-228r) e del 19/12/1465 (*ivi*, c. 227r).

³⁸ Mi riferisco in questo caso a una serie di leggi del 1460, *ivi*, cc. 80v-81r, 90v-92v, 86r, 111v-112r; cfr. poi gli esempi Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., pp. 254-256, tratti dalla stessa fonte, relativi al controllo sul Carasto, sui divieti di tenere porci entro le mura cittadine, sul Monte e ancora su galere e Consoli del Mare.

³⁹ *Ivi*, p. 256.

⁴⁰ ASFi, MR, 66, 270rv (05/04/1476).

⁴¹ *Ivi*, cc. 168r (01/12/1444, sull'illegittimità di ricoprire contemporaneamente più di un ufficio, fosse anche privo di stipendio; questo paragrafo, parte di una legge più ampia, non nomina direttamente i Conservatori), 156v-157r (14/08/1462, chiunque avesse fatto parte di egli Uffici Maggiori – Priori, Gonfaloniere di Giustizia, Dodici Buonuomini e Gonfalonieri del Popolo – non avrebbe potuto ricevere alcuna somma di denaro, sotto pena aggiuntiva di 500 fiorini, sotto la giurisdizione dei Conservatori di Leggi).

«frodi di danari» commesse contro la Camera del Comune⁴²; o spese non previste dall'ordinamento effettuate da qualche provveditore⁴³.

La giurisdizione dei Conservatori su apparati cittadini altrimenti insindacabili spiega perché proprio su di loro venissero a fissarsi le attenzioni dei Medici sin dal tempo di Cosimo il Vecchio. Nel 1458 la Balla al governo decise di potenziare l'effettuale statura politica del magistrato: prima di tutto, i cittadini che lo componevano non dovevano più essere selezionati col metodo tratta, perché sarebbero stati eletti dal nuovo Consiglio dei Cento. Quest'ultimo avrebbe accolto i più fedeli aderenti al regime, dominando i vecchi consigli del Podestà e del Popolo. Inoltre, per avanzare una proposta di legge in questa sede sarebbe stato necessario farla vagliare prima da una commissione di otto persone: due Gonfalonieri di compagnia, due dei dodici Buonuomini (entrambi "collegi" della Signoria) e ben quattro Conservatori di Leggi. Nel gennaio 1463, poi, la fazione medicea affiancò ai rettori forestieri dei giurisperiti soggetti al sindacato del magistrato, mentre il Podestà e il Capitano del popolo sarebbero stati sindacabili dalla cittadinanza solo per dolo, furto e baratteria. Lo scontro seguito alla morte di Cosimo tra il 1464 e il 1466 (che vide trionfare nuovamente la famiglia) coinvolse quindi anche i Conservatori, ma ebbe come conseguenza duratura soltanto l'abolizione, nel 1465, dell'ultima riforma⁴⁴.

Il ruolo di controllo, tecnicamente soltanto formale ma di fatto anfibio, sulle procedure al cuore della vita politica comunale non cessò fino alla creazione del principato. Verso la fine degli anni Trenta del Cinquecento Donato Giannotti, ormai fuoriuscito, descrivendo il governo della Firenze libera che aveva conosciuto non trovava assolutamente problematico l'intervento del comitato di otto "fermatori" – i quattro Conservatori e i quattro membri dei collegi – nel processo di stesura dei testi di legge che sarebbero dovuti passare in consiglio⁴⁵. Ancora nel 1528, al tempo

⁴² Cioè dirottare il denaro ricavato delle pene pecuniarie destinate alla Camera (*ivi*, cc. 169v-170r, 27/09/1452).

⁴³ *Ivi*, cc. 272rv (19/06/1476): in sostanza ogni ufficio del Comune fu obbligato a tenere un quaderno di entrata ordinaria, così da evitare che le somme non registrate potessero essere impiegate occultamente a scopi non previsti; ovviamente i camerari inadempienti sarebbero stati puniti dai Conservatori.

⁴⁴ Per un certo periodo i Conservatori furono sottoposti a sindacato da parte dei loro successori; inoltre, si tornò all'elezione per tratta. Entrambe le disposizioni furono abolite con la vittoria di Piero, nel 1466. Cfr. per tutto Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., pp. 258-264.

⁴⁵ D. Giannotti, *Discorso intorno alla forma della Repubblica di Firenze*, in *Id.*, *Opere politiche*

dell'ultima Repubblica, «per accrescere l'autorità de' conservadori di legge» e «molto più per riparare a molti inconvenienti, che parte l'insolenza e parte l'avarizia de' cittadini, e parte la leggerezza introducevano», una legge impose la presenza costante di quattro di loro a tutte le sedute del Consiglio maggiore affinché i convenuti mantenessero un'adeguata gravità, anche nel vestire, e si astenessero da «atti brutti, e altre cose inconvenevoli», oltreché da cenni che potessero far supporre l'esistenza di «sette» e fazioni. I quattro avevano infatti il potere di multare i trasgressori, nonché di punire più o meno pesantemente, a seconda del divieto infranto, chi partecipasse alle sedute senza possedere i requisiti⁴⁶.

A fianco di simili competenze, che inserivano direttamente i Conservatori al cuore del governo, le provvisioni quattrocentesche ne aggiunsero altre connesse al loro ruolo di garanti della legalità e dello «onesto vivere sì della città come di tutto el Dominio»⁴⁷. Una legge del 1473 affidò loro, in un regime di prevenzione con gli Otto di guardia e i rettori, la giurisdizione sul gioco d'azzardo proibito – il quale avrebbe, tra le altre cose, potuto implicare il “divieto”, ovvero esclusione dagli uffici –. Fra i delitti di questo tipo, tra il “disonesto” e quindi l'ostativo alla capacità di ricoprire incarichi di governo e di giustizia nella Repubblica, rientrarono presto anche sodomia e blasfemia⁴⁸.

A partire poi dalla competenza sulle negligenze ministeriali, i Conservatori di Leggi avrebbero esteso la loro giurisdizione diretta sui «sensali, o Mezzani della [...] Città». Tra il 1446 e il 1471 furono infatti regolate le procedure di controllo sulle inadempienze dei consoli delle Arti in materia

e letterarie, 2 voll., F.L. Polidori (a cura di), Firenze, Le Monnier, 1850, I, pp. 38-40. Su di lui si veda S. Marconi, *Giannotti, Donato*, DBI, 54 (2000) e, ora, F. Russo, *Donato Giannotti. Pensatore politico europeo*, Napoli, Guida, 2016.

⁴⁶ B. Varchi, *Storia fiorentina*, 3 voll., L. Arbib (a cura di), Firenze, Società editrice delle Storie del Nardi e del Varchi, 1843-1844, I, pp. 412-414; la provvisione è registrata in ASFi, MR, 66, cc. 379v-381r. Si vedano ancora le parole riservate per i Conservatori, uno «delli magistrati supremi della città», dall'ambasciatore veneziano Marco Foscarini nel 1527 in E. Albèri (a cura di), *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato. Serie II. Vol. I*, Firenze, All'insegna di Clio, 1839, pp. 40-41.

⁴⁷ Sono parole di una provvisione del 1531, su cui tornerò, citata da Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., p. 255.

⁴⁸ In questa fase i Conservatori ottennero la giurisdizione anche sulla prostituzione. Cfr. *ibid.* La legge sul gioco d'azzardo a cui faccio riferimento, che riordinava la materia, si trova in ASFi, MR, 66, cc. 249v-251r (23/04/1473). Sulla più antica legislazione fiorentina sul gioco d'azzardo, con i suoi riferimenti dottrinali e teologici, si veda A. Addobbati, *La festa e il gioco nella Toscana del Settecento*, Pisa, Edizioni Plus, 2002, in part. pp. 121-127.

di disciplinamento della professione; ma, vista la scarsa efficacia delle misure, i sensali furono obbligati dal febbraio 1474 a registrarsi anche presso l'ufficio dei Regolatori (d'origine trecentesca, incaricato della buona tenuta dei conti pubblici). L'obiettivo era quello di arginare il proliferare dei contratti usurari, detti «scrocchi, barocchi, e ritrangoli». Ma quando il magistrato dei Regolatori fu soppresso, i Conservatori di Leggi ne divennero surrogati con l'incombenza sia di approvare a scadenze regolari le liste dei sensali cittadini, sia di punire i contratti illeciti⁴⁹. Si tratta di una competenza forse all'apparenza poco coerente con le altre funzioni, e per certi versi tipica di quella "confusione" vigente nel mondo giudiziario d'antico regime che la sensibilità illuminista avrebbe aspramente combattuto; ma è anche vero che il sensale era una figura bifronte, «per metà operatore privato e per l'altra pubblico ufficiale» dal momento che, nella materia mercantile, era comunque un garante della fede reciproca le cui funzioni erano riconosciute pubblicamente⁵⁰.

Nel corso di questo lungo processo di definizione della giurisdizione dei Conservatori di Leggi, le originarie incombenze sui giudicenti e le loro squadre non furono certo trascurate. Non solo quando questi erano investiti da nuovi obblighi, sulle cui trasgressioni qualcuno avrebbe pur dovuto vegliare⁵¹. La presenza sul registro al quale ci stiamo appoggiando di una traduzione in volgare della prima rubrica *De Legibus* del V libro degli statuti del 1415 è anzi probabilmente il sintomo di una visione rivolta

⁴⁹ Cfr. ASFi, MR, 66, cc. 155v-156v (17/03/1462: questa legge regolava il mercato dei titoli del debito pubblico, cioè del Monte comune, sul quale avrebbero vigilato in un regime di prevenzione anche gli Ufficiali di Monte), 190v-191r (24/12/1467), 229v-230r (22/12/1470 e 12/02/1471), 309v (21/12/1470); la legge dell'11/04/1446 è edita in Cantini, I, pp. 245-246. La legge che dava ai Regolatori la facoltà di punire l'usura del 14/02/1474 (1473 secondo lo stile fiorentino, 1472 secondo Cantini) è trascritta in *Modesti*, 33, cc. 198rv ed è ricordata nel citato *Bando Sopra l'Annua Approvazione, e Rafferma degli Sensali, e Mezzani del dì 26 Gennaio 1543*, Cantini, I, pp. 243-244. La giurisdizione sui contratti usurari fu restituita ai Conservatori di Legge il 05/03/1560, dopo quindici anni in cui era stata esclusiva (con i giudicenti, da un certo momento) degli Otto di guardia e balia (*ivi*, II, pp. 355-356); dal 1477 anche i Cinque conservatori del Contado e del Distretto godevano della giurisdizione in materia (*ivi*, pp. 356-358). Sui Regolatori cfr. *ivi*, p. 358.

⁵⁰ Per un inquadramento di questa figura cfr. A. Addobbati, *Le molte teste dell'Idra. I sensali livornesi nell'età delle riforme*, in «MEFRIM», 127, 1, 2015, in part. pp. 65-68: 66.

⁵¹ Ad esempio il 24/10/1466 i giudicenti furono obbligati a far eleggere i campai e a punire i colpevoli del danno dato. Cfr. ASFi, MR 66 187v-188r: è interessante notare come questa legge obbligasse i Cinque conservatori a pubblicare il bando sotto una pena di fiorini 100 da versare proprio ai Conservatori di Leggi.

all'intero Dominio: essa stabiliva che la città di Firenze «con tucto il suo territorio» dovesse essere «retta colle nostre [cioè: dei fiorentini] leggi»; certo fatti «salvi sempre gli spetiali statuti e ragioni de' luoghi singolari», ma purché approvati dalla dominante⁵².

Si è già visto come negli anni Quaranta del Quattrocento per Cavaliere, Notai e Giudici dei rettori venissero più volte ribaditi sia il divieto temporaneo di esercizio nella stessa circoscrizione, sia i requisiti minimi d'età⁵³. Allo stesso periodo risalgono anche le leggi che obbligavano gli ufficiali a presentarsi in sede entro dei termini prestabiliti e a non abbandonarla senza licenza o prima dell'arrivo del successore. Erano materie già regolate dagli statuti del 1415, ma evidentemente bisognose di restauro⁵⁴. Quest'ultima considerazione vale anche per un provvedimento del tempo di Lorenzo il Magnifico che intimava agli attuari uscenti di non portare via con sé le scritture prodotte durante l'esercizio della carica, a fini di conservazione e fruibilità degli archivi giudiziari locali⁵⁵. Nuova era invece la legge del 1475 che cercava di ostacolare le facili e diffuse connivenze tra giudicenti e avvocati o procuratori attivi presso i loro tribunali, un fenomeno che probabilmente era il frutto della diffusione e del consolidamento dei legami di *patronage* tra aristocratici fiorentini ed élite locali⁵⁶. Si tratta insomma

⁵² *Ivi*, c. 229v; il testo della rubrica, in latino, si trova in *Statuta*, III, p. 479. Sul legame tra la redazione statutaria del 1409-1415 e l'espansione territoriale fiorentina si veda ancora Tanzini, *Statuti e legislazione*, cit.

⁵³ Per i divieti della corte del rettore si veda *supra*, 1.2.2. Si segnala anche una legge del 1444 che, sotto pena di ben 1.000 fiorini d'oro, vietava per 6 mesi gli uffici pubblici a qualsivoglia persona «cittadino, contadino o vero distrettuale» che fosse stato stipendiato «d'alcuno Signore, Conte o vero Barone» o avesse per lui esercitato un qualsiasi tipo di incarico (ASFi, MR, 66, c. 123v, 21/12/1444).

⁵⁴ I riferimenti sono a una legge del 17/06/1440 sull'obbligo di non lasciare un ufficio per prendere possesso di un altro, prima della data reale d'inizio di quest'ultimo; a una non meglio precisata "riforma" del 1444 che, oltre i ben noti divieti sull'esercizio continuato per i ministri nella stessa circoscrizione, obbligava i giudicenti di inviare un pubblico strumento che attestasse la rappresentazione sul posto il primo giorno dell'ufficio (presto sostituito dalla semplice notificazione alle Tratte); e infine a due leggi sull'obbligo di residenza, una del 18/11/1423 «*pro utiliori gubernationem subditorum, et etiam aliis iustis causis*» e una all'interno di una più ampia provvisione della Balìa del 1458 (BUPi, 477, cc. 426r-427v).

⁵⁵ ASFi, MR, 66, c. 243v (23/03/1472).

⁵⁶ *Ivi*, c. 262v (07/06/1475). Sul rafforzamento nel pieno Quattrocento dei legami di *patronage* tra aristocrazia fiorentina ed élite locali, veicolo di dominio non certo alternativo alle istituzioni, ma anzi ad esse complementare, si veda P. Salvadori, *Dominio e patronato. Lorenzo dei Medici e la Toscana nel Quattrocento*, Firenze, Le Lettere, 2000. Sull'"onore dell'ufficiale", appunto tra l'incudine della benevolenza delle élite locali e il martello delle aspettative (e richieste

di una serie di misure volte a garantire ai sudditi una buona giustizia, amministrata con continuità da ufficiali territoriali solerti in modo equo ed imparziale, contrastandone la colpa e perfino la negligenza.

Quanto al dolo, il governo sentì il bisogno di tornare sulla questione: prima nel 1458 e poi, in volgare, nel 1465 con una legge che scendeva più nel dettaglio. In buona sostanza, si affidava alla magistratura la facoltà di conoscere le fattispecie relative a «baratterie, fraudi et falsità», oltretutto il peculato. I colpevoli dovevano essere condannati, per la disposizione più antica, genericamente secondo gli «*ordinamenta dicti Comunis [Florentiae]*»; per la più recente, «in lire 500 et più et meno considerata la qualità del fatto et la natura del delicto et delle persone» e con l'interdizione perpetua dagli uffici del Comune. Ciò valeva per tutti: «della città, Contado, et Distretto di Firenze o forestiere [...], sia nell'ufizio del Priorato, Gonfaloniere, di Ghabelle o qualunque altro». In quest'ultima occasione fu inoltre rivista la normativa sulle denunce anonime: stabilendo che chi fosse stato assolto due volte per la medesima accusa non potesse essere nuovamente «tamburato» e che i Conservatori si sarebbero potuti avvalere dei servigi di due «spie» per le proprie indagini. Queste leggi sarebbero rimaste ben vive nella memoria della magistratura, ovvero sui registri di cancelleria, come pure la r. 76 *De poena committentis falsitatem, vel baratteriam in offitiis communis Florentiae* del III libro degli statuti del 1415. Quest'ultima, anzi, fu il punto riferimento della legislazione successiva, dal momento che stabiliva che il condannato non potesse «*in perpetuum habere aliquem honorem, vel offitium in civitate, comitatu, vel districtu Florentiae*» e rendeva il reato non prescrivibile⁵⁷. All'autunno del 1444 risalgono invece gli *Ordini da osservarsi per li Rettori dello Stato del modo del pigliare i loro diritti, e vendere i pegni per i debiti dei Magistrati di Firenze, e delle particolare per-*

dirette) del «signore» (*de iure*, come nel caso di Milano, o *de facto* come in quello della Firenze quattrocentesca), si veda anche G. Chittolini, *L'onore dell'ufficiale*, in «Quaderni milanesi», 9, 17-18, 1989, pp. 5-55.

⁵⁷ Le due leggi da cui provengono le citazioni si trovano *ivi*, cc. 187rv: 187v (07/11/1458) e 225v (28/11/1465). I paragrafi relativi sono trascritti anche in BUPi, 477, cc. 6r, 8r e in *Modesti*, 32, cc. 50v-51r (qui si trova anche la copia dello statuto fiorentino). Sulle due leggi del 1458 e del 1465 si veda inoltre Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., pp. 256-257 e nota 354. La r. 76 del libro III stabiliva che il colpevole fosse punito in beni e nella persona sulla base della qualità del fatto, ad arbitrio del rettore forestiero giudicante (*Statuta*, I, p. 292). Si noti infine che l'intero libro III degli statuti, insieme al trattato dei cessanti e fuggitivi, è trascritto in *Modesti*, 33, cc. 1r-90v, come già aveva notato D. Edigati, *Da una raccolta di leggi e bandi alla letteratura giuridica "d'apparato"*, in *Tecniche di normazione*, cit., p. 125.

sone, e di quelli Notai, et Officiali, che servono li detti Rettori: di fatto una tariffa generale delle prestazioni di giustizia, che regolava pure le modalità di esazione, necessaria per contrastare il dilagare delle estorsioni – il cosiddetto “soprapreso diritto” – perpetrate da ministri spesso sottopagati e per questo più rapaci, che andò ad accrescere ancora la base legislativa delle competenze dei Conservatori di Leggi⁵⁸.

Insomma, grazie alle sue prerogative sugli ufficiali intrinseci ed estrinseci, il magistrato era agli inizi del Cinquecento davvero degno del suo nome⁵⁹. Tuttavia, forte è la sensazione che gli obblighi e i divieti non riuscissero a raggiungere gli scopi prefissati, dal momento che necessitavano di frequenti riproposizioni o di ulteriori specificazioni per non essere aggi-
rati⁶⁰. Inoltre, da parte di coloro che sedevano in magistrato non dovevano essere poi tanto infrequenti fenomeni di lassismo⁶¹ o di scarsa capacità di gestione del proprio ampio arbitrio⁶².

⁵⁸ Gli *Ordini* sono editi in *Leggi di Toscana, Classe I* e furono ristampati, ad esempio, nel 1614 (BUPi, 477, cc. 93r-96v). La provvisione, del 28/10/1444, è in ASFi, *Provvisioni, Registri*, 134, cc. 78r e ss.; le copie citate datano invece erroneamente 27 settembre (cfr. G. Pansini, *La giustizia criminale toscana nelle riforme di Pietro Leopoldo*, in «Atti e memorie della Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze. Nuova serie», 65, 2003, pp. 266-267).

⁵⁹ Una legge del 1502, sorta di regolamento per la buona gestione cancelleresca di Conservatori di Legge e Otto di guardia, parlava infatti di loro come i deputati all'esecuzione delle «buone et sante leggi» della città (ASFi, MR, 66, cc. 326r-329r: 326r, 29/12/1502; su questo cfr. ancora Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., p. 255).

⁶⁰ Ad esempio il 23 gennaio 1491 i Diciassette Riformatori – commissione speciale che avrebbe dovuto porre rimedio a varie storture dello Stato fiorentino, riformando appunto le leggi soprattutto in materia economica, fiscale e finanziaria – vietarono esplicitamente a ciascun «rectore o ufficiale o suoi ministri in luogo alcuno» di «pigliare o ricevere per via recta o indirecta alcuna quantità di denari per alcuno sodamento s'avessi affare nella corte per alcuna qualunque cagione» sotto pena di 10 fiorini ai Conservatori di Leggi (ASFi, MR, 66, 312v). Dopo neanche sei mesi dovettero pubblicare una nuova legge «perché e' s'intende che e' Cavalieri et Notai di birreria essendo stato prohibito pigliare premio de' sodamenti vanno ricercando nuove et tante vie» per aggirare i divieti: così qualsivoglia pagamento effettuato in corte fu equiparato ad un sodamento (*ivi*, cc. 350rv, 30/06/1491).

⁶¹ Si veda la serie di leggi che concedevano ai Conservatori la facoltà di riscuotere le condanne dagli innumerevoli debitori dell'ufficio nonostante il fatto che, in teoria, «passato l'anno non se ne [potesse], per loro riscuotere, né fare alcuna chosa». Il problema era certamente il lassismo del magistrato – «non è chi gli solleciti al paghare, né chi ne dichi loro alcuna chosa» –, ma la legge garantì anche delle agevolazioni ai debitori desiderosi di mettersi in regola (cfr. *ivi*, c. 240r, 08/11/1471 e le leggi dello stesso tenore del 29/05/1476 e del 39/12/1493 rispettivamente *ivi*, cc. 269v-270r, 313v).

⁶² Nel 1471 una legge regolò le procedure di votazione delle sentenze, obbligando i Conservatori a giurare di seguirle nell'inizio del loro ufficio; il proposto, cioè il temporaneo presidente del magistrato, avrebbe dovuto proporre prima una tripla votazione per l'assoluzione e dopo una

2.2. I Conservatori di Leggi nel Cinquecento e la riforma cosimiana del sindacato dei giurisdicenti

L'instaurazione del principato coincise con alcuni cambiamenti per i Conservatori di Leggi. Intanto, subito dopo l'assedio di Firenze del 1529-1530, la Balìa si preoccupò di assegnare loro gli introiti monetari di tutta una serie di condanne, affinché potessero pagare gli stipendi alla cancelleria⁶³; poi, sempre in quest'ottica, ribadì il 28 novembre 1531 la loro giurisdizione su «qualunque magistrato, ufficio o Rectore così della città come del Dominio di Firenze se fanno o non fanno alcune cose» disposte dalle leggi⁶⁴.

Le vere novità giunsero con le *Ordinazioni* del 27 aprile 1532. Il capitolo 19 stabilì che «quelle cause nelle quali si solea intromettere la Signoria delle persone miserabile et che sono impotenti a litigare et così dove accadesse farsi compromesso per le differentie dei congiunti» fossero assegnate proprio ai Conservatori. Il magistrato ricevette così una competenza derivante da uno degli attributi tradizionali della sovranità d'antico regime, che si rifaceva direttamente al dettato giustiniano della cosiddetta *Lex unica*: la difesa dei pupilli, delle vedove e in generale di tutte le *miserabilies personas*. Cioè su coloro che erano considerati “poveri” – qualità che in antico regime non concerneva soltanto le sostanze materiali, ma era anzi eminentemente prospettica -. In sostanza, la magistratura avrebbe dovuto giudicare in modo rapido e sommario (*de plano, sine strepitu et figura iudicii*; e *sola facti veritate inspecta*), inappellabilmente, in quelle cause in cui fossero coinvolte persone socialmente (e perciò giudiziariamente) deboli, di per sé o per manifesta inferiorità rispetto ai propri avversari, incapaci quindi di sostenere le lunghe e costose fasi di un processo civile ordinario. Molte altre leggi, nel tempo, avrebbero regolato questa particolare branca della giurisdizione ci-

tripa per la condanna (*ivi*, c. 234v, 30/08/1471). Nel 1478 fu specificato che le condanne inflitte a «giuochatori, bestemmiatori, falsari» e «chi avessi commesso o commettersi baratteria et chi avessi tolto o tollessi della pecunia o cose appartenenti al Comune di Firenze» avrebbero dovuto avere, come massimale, la pena stabilita dagli ordini e, come soglia inferiore, il terzo della stessa (*ivi*, cc. 291v-292r; 292r, 23/01/1478).

⁶³ Cfr. Pansini, *I Conservatori di Leggi*, cit., p. 531; il riferimento è alla legge del 31/03/1531 che assegnava ai Conservatori tutti gli incassi degli Ufficiali delle Grazie, demandati alle composizioni tra i numerosi debitori fiscali e il Comune di Firenze.

⁶⁴ Cfr. *ivi*, pp. 531-532; la legge, da cui proviene la citazione, è trascritta in *Modesti*, 33, cc. 115r-116v: 115v. Così, i Conservatori ottenevano la giurisdizione anche su quelle infrazioni per le quali le leggi non specificassero il magistrato competente a sanzionarle.

vile del magistrato (che riceveva anche l'appello dal Dominio in simili cause, quando gli statuti locali avessero previsto un grado di giudizio a Firenze), facilmente sovrapponibile a quella degli Ufficiali dei Pupilli o addirittura del Magistrato supremo. A partire da quelle del 1534 (che impose l'obbligo di "provare" la propria condizione di povertà prima di accedere al tribunale) e del 1549 (che affidò anche ai giurisdicenti il compito di agire in via sommaria nelle cause dei poveri, di prima o seconda istanza)⁶⁵.

Pur perdendo il controllo sulla produzione legislativa, connessa ai soppressi consigli (quello dei Cento e il Consiglio maggiore), i Conservatori continuarono poi ad essere annoverati tra gli uffici di più alto rango nel nuovo principato. Le *Ordinazioni* del 1532 stabilirono infatti l'elezione diretta da parte del Senato, riservarono ben 7 posti su 10 a membri del Consiglio dei Duecento (di cui un senatore) e concessero loro uno stipendio mensile di 5 fiorini. Quanto a prestigio, erano quindi secondi solo agli Otto di pratica e agli Otto di guardia e balia⁶⁶.

L'organico magistraturale dei Conservatori di Leggi fu presto ridotto di due unità⁶⁷ e avrebbe mantenuto tali dimensioni fino alla riforma del 30 dicembre 1771⁶⁸. Come per pressoché tutti gli uffici riservati alla cittadinanza, i membri erano soggetti a ricambio, in questo caso semestrale (a scadenze sfalsate dal 1562, per favorire il passaggio delle pratiche in corso, e con possibilità di riconferma sovrana al tempo di Cosimo III); mentre la cancelleria era permanente, nel senso che i suoi operatori erano eletti a beneplacito dal sovrano. Essa si componeva nel 1551 di un Cancelliere, un Provveditore e sei donzelli⁶⁹, mentre a fine Seicento vedeva dimezzato il numero di questi

⁶⁵ Per ciò che concerne la giurisdizione sui poveri del magistrato cfr. Pansini, *I Conservatori di Leggi*, cit.; sulla materia esiste anche un *dossier* di G. Pizzo, *Per uno studio della povertà a Firenze in età moderna*, in "Portale Storia di Firenze", settembre 2010 (<http://www.storiadifirenze.org/?dossier=per-uno-studio-della-poverta-a-firenzein-eta-moderna>). Sulla dimensione prospettica delle condizioni che garantivano il privilegio della giustizia sommaria in antico regime si rinvia ancora a Cerutti, *Giustizia sommaria*, cit. Sulla giurisdizione civile del Magistrato supremo cfr. G. Pansini, *Il Magistrato supremo e l'amministrazione della giustizia civile durante il principato mediceo*, in «Studi senesi», 85, 1973, pp. 283-315.

⁶⁶ *Ordinazioni*, capp. 13, 25.

⁶⁷ Il provvedimento si trova in copia in ASFi, MR, 66, cc. 390v-391v; BUPi, 477, c. 30r (24/01/1533); dei rimanenti otto, almeno cinque, di cui un senatore, dovevano essere scelti tra i Duecento.

⁶⁸ *Legge con cui si stabilisce un nuovo Regolamento dei Tribunali*, in Cantini, XXX, pp. 195-210.

⁶⁹ Cfr. ad esempio A. D'Addario, *Burocrazia, economia e finanze dello Stato Fiorentino alla metà del Cinquecento*, in «Archivio storico italiano», 121, 3, 1963, pp. 402-403.

ultimi e l'aggiunta di un Sotto Cancelliere a causa della crescita del carico di lavoro; oltre a queste figure, era poi presente un Auditore o Assessore giurisperito, condiviso con i Capitani di Parte e l'Abbondanza⁷⁰.

Il magistrato si riuniva il mercoledì e il giovedì per tutto il giorno, il martedì e il venerdì «doppo desinare» (dal 1561 in presenza dell'Assessore, per mezza giornata a settimana). La sua sede erano le stanze a pianterreno dell'edificio della Mercanzia in Piazza della Signoria⁷¹, finché non fu eretta la Galleria degli Uffizi; qui, significativamente, sulla porta del loro quartiere sarebbe stata apposta l'iscrizione a lettere d'oro: *Legibus, et pauperitati erectus*⁷².

Alessandro de' Medici, durante il suo breve principato (1532-1537), si limitò quindi a promuovere alcune modifiche di quanto disposto dalle *Ordinazioni* del 27 aprile 1532, dimostrando soprattutto attenzione per la giurisdizione civile sui poveri in linea con una politica sensibile alle istanze dei ceti più deboli⁷³. La sterminata produzione legislativa di Cosimo I, invece, fu com'è noto caratterizzata da un fortissimo investimento sulla materia penale. Certo come tradizionale strumento di legittimazione del *rex-iudex*, vendicatore dei torti e al tempo stesso padre misericordioso, ma con un'inedita capacità (per lo Stato fiorentino) di dettare in questo frangente norme rivolte all'ordinamento del Dominio nel suo insieme⁷⁴. È quindi comprensibile che la sua azione sia andata ad incidere anche sulla giurisdizione dei Conservatori di Leggi.

Le deliberazioni del magistrato sono conservate a partire dagli ultimi mesi del 1549⁷⁵. «In ogni [sua] entrata [...] com'è usanza», faceva pub-

⁷⁰ *Teatro*, I, pp. 243-249; ASFi, *Gabinetto*, 123, ins. A, cc. 222r-227r. Al tempo della Reggenza lorenese la composizione si presentava pressoché identica: si veda anche la nota del Provveditore dei Conservatori di Leggi Emilio Luci del 29/12/1759, contenuta nella *Relazione sullo stato del Fisco* fatta dall'Auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi al maresciallo Botta Adorno nel 1760 (ASFi, CRC, 454, cc. 169r-174r).

⁷¹ Questa collocazione fu stabilita nel 1476 (ASFi, MR, 66, c. 268v (05/04/1476).

⁷² Lo riporta una relazione del 1680 su cui torneremo, in ASFi, *Carte Bardi*, III, 152, cc. 350r-369v: 350r-351r.

⁷³ Rinvio ancora al mio Lo Bartolo, *Alessandro de' Medici*, cit.

⁷⁴ Cfr. ora Edigati, «*Fontana de' Iustitia*», cit. e la relativa bibliografia; tuttavia non si può non citare uno dei contributi più stimolanti per la discussione storiografica di E. Fasano Guarini, *Considerazioni su giustizia, stato e società nel Ducato di Toscana del Cinquecento*, in *Florence and Venice: Comparisons and Relations*, 2 voll., N. Rubinstein, S. Bertelli, C.H. Smyth (a cura di), Firenze, La Nuova Italia, 1980, I, pp. 135-168; nonché Ead., *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento (spunti di ricerca)*, in Ead., *La Toscana moderna*, cit., pp. 104-124.

⁷⁵ ASFi, CCELL, I, le deliberazioni iniziano con l'entrata in carica il magistrato del 1° novembre.

blicare in città e nel Dominio un «bando ordinario et solito mandarsi», che riassumeva alcuni provvedimenti che il sovrano voleva fossero a conoscenza di tutti i sudditi. Quelli sulla bestemmia e sui «giuochi proibiti» dell'8 luglio 1542; il divieto di «exercitare alcuno officio contro agl'ordini del Comune di Firenze, né commettere baratteria alcuna in alcuno officio», nonché di «pigliare alcuna linea o consorterìa non vera»; l'obbligo per i «Medici Phisici et cerusici» di osservare gli statuti dell'Arte; la proibizione di tenere «balestre a pallottole»; «et generalmente» i Conservatori comandavano infine a chiunque di «osserv[are] tutte quelle leggi delle quali la cognizione s'appartiene al detto loro officio», ricordando che «ne' luoghi consueti» sarebbero stati «appiccati e' tamburi per decto officio» e i notificatori avrebbero ricevuto una ricompensa⁷⁶.

Di lì a poco, il 29 luglio 1552, in aggiunta alla giurisdizione criminale ordinaria sui delitti compiuti dagli ufficiali *durante munere*, i Conservatori di Leggi divennero l'unico magistrato dello Stato fiorentino deputato a sindacare tutti i giudicenti con le loro *familiae* una volta che fossero rientrati a Firenze. L'obiettivo era far sì che questi ultimi «osserv[assero] le leggi et ordini come è loro obbligo et che e' satisfac[essero] a' debiti deli offzi loro», ed è interessante come nel preambolo dell'ordine Cosimo giustificasse la manovra in termini emergenziali: «et non le soccorrendo per hora migliore modo, a volerne vedere gli effetti, che l'infrascritto». A tale scopo i Conservatori, terminato il semestre o l'anno di giurisdizione, avrebbero dovuto far emettere un bando nella circoscrizione per invitare chiunque volesse querelarsi del proprio rettore o dei suoi ministri a recarsi presso le stanze del magistrato entro un mese. Tuttavia, ciò non avrebbe pregiudicato il sindacato locale: qualora gli statuti del posto lo avessero previsto, avrebbe continuato infatti a svolgersi come in passato. Dopodiché, i giudicenti dovevano comparire dinanzi al magistrato entro 15 giorni dal termine dell'incarico – in quest'occasione aveva luogo l'*inquisitio*

⁷⁶ *Ivi*, cc. 4v-5v, 08/11/1549; oppure 1bis, cc. 2rv, 01/05/1550, alle cc. 2v-3v si trova la deliberazione di inviare la lettera a tutti i rettori con giurisdizione criminale del Dominio. I riferimenti alle balestre, alla bestemmia e al gioco riguardano le leggi edite rispettivamente in Cantini, I, pp. 151-152, 210-214. Il bando doveva già essere un'incombenza ordinaria, ed è probabile che i Conservatori avessero iniziato ad emetterlo regolarmente già a partire dagli anni Quaranta, in concomitanza con le leggi sulla bestemmia e sui giochi che per prime vengono ricordate. Il bando si trova ancora emesso, pressoché nella stessa forma, dal magistrato entrato in carica il 01/05/1571 (ASFi, CCELL, 11, c. 77v), mentre non se ne fa menzione al cambio di magistratura del 01/05/1584 (*ivi*, 18, cc. 8v-9r).

*generalis*⁷⁷ – e dare mallevadori come garanzia che avrebbero risposto alle eventuali citazioni in giudizio (Appendice A.1.).

L'incombenza che dall'Esecutore degli Ordinamenti era passata al Podestà di Firenze, eletto poi in seno al Consiglio di Giustizia e alla Ruota, veniva ora trasferita a un magistrato cittadino: fosse o meno il segno della generalizzata decadenza del sindacato alle soglie dell'Età moderna, si tratta di un cambiamento che denuncia uno slittamento concettuale assai evidente rispetto al governo comunale. Se per giudicare l'operato dei cittadini non c'era più bisogno di un professionista del diritto forestiero, dunque di un elemento in un certo qual modo "esterno" al sistema, era perché col principato le divisioni fazionarie (che avrebbero prodotto giudizi parziali, rigorosi e palesemente ostili nei confronti degli avversari e viceversa lassisti verso gli aderenti) erano teoricamente archiviate. Un problema, semmai, poteva scaturire dall'analoga estrazione sociale di giudicanti e giudicati: erano tutti, infatti, cittadini fiorentini abilitati agli uffici. Magari di rango diverso, per le giurisdicenze inferiori, e certamente in modo più sensibile negli anni a venire per quel fenomeno di svilimento della cittadinanza di cui abbiamo parlato; ma era molto probabile che tra "vicini di casa", per dir così, potesse entrare in gioco una certa solidarietà di ceto al momento del sindacato. Ai danni prima di tutto dei sudditi, ma anche eventualmente dei membri non-fiorentini delle *familiae*. È forse per questo che il duca, nel preambolo del 1552, parlò di soluzione emergenziale e temporanea, che avrebbe avuto bisogno di essere migliorata. Tuttavia, la ripetizione pressoché identica del bando esattamente otto anni dopo segnala che il «parere, e consiglio di più savi, et prudenti cittadini» aveva convinto Cosimo a lasciare in essere un sistema tutto sommato di compromesso, forse l'unica via praticabile per tentare di disciplinare il comportamento dei giurisdicenti⁷⁸. Di ritorno dai governi provinciali, dove manteneva una preminenza onorifica e politica impensabile a Firenze, l'aristocrazia, che l'energica azione del primo granduca aveva in fondo privato di molte prerogative,

⁷⁷ In una sentenza del 1730 i Conservatori descrivevano «l'inquisizione generale, che si forma agl'Iusdicenti e loro ministri quando si Rappresentano dentro ai giorni 15 dal dì del terminato officio»; e ricordavano di non poter punire un rettore contumace in virtù di questa, dal momento che «non è inquisizione contenente alcun delitto particolare» (*ivi*, 2254, cc. 82r-83r: 83r, 23/09/1730).

⁷⁸ La provvisione del Magistrato supremo del 29/07/1560 – identica a quella del 1552, salvo la suddivisione in capitoli – è trascritta in BUpi, 477, cc. 44r-46v, indicizzata sotto la voce «Sindacato. Avanti a chi si facci».

sarebbe almeno stata giudicata dai suoi pari. Certo è, però, che la presenza di un Cancelliere e di un Assessore non fiorentini, scelti dal principe a beneplacito, era un grimaldello estremamente efficace per sottrarre alla cittadinanza il controllo anche di questa magistratura⁷⁹. Avremo modo di riflettere più a fondo su tali questioni nel prossimo capitolo.

L'ordine sul sindacato, dicevamo, giunse nel più ampio contesto di riforme del sistema giudiziario-amministrativo promosse da Cosimo I. Molte prescrizioni relative ai giudicanti nel campo della giustizia, specialmente criminale, o relative ai loro doveri, furono del resto stabilite (o ribadite) proprio in questi decenni. Allo stesso periodo risalgono quindi anche diverse leggi contro gli abusi di giudici, esecutori e in generale pubblici ufficiali, per garantire ai sudditi procedure più certe e processi più equi, ma anche tutelare l'erario dalle malversazioni.

Emblematica è ad esempio la *Legge proibitiva [...] di non pigliar presenti, et di non iudicar in certe cause* del 12 febbraio 1550. C'è da dire che già individuando i propri interlocutori la legge tracciava i confini di un ampio insieme di persone comprese nel novero dei "pubblici ufficiali": quelle «che si trovino [...] in Magistrato», quelle in altro modo «preposte all'administratione della Iustitia», magari in posizioni più defilate (ma in realtà determinanti) di cancelleria, coloro che avessero «maneggi, o negotii pubblici» e infine «li Auditori et Secretarii» del principe. Si proibiva quindi loro di accettare regali e donazioni in denaro da chicchessia, «eccetto cose da mangiare, o da bere, che sieno di piccola importanza» (in linea con la dottrina). Pure queste ultime, però, non dovevano essere accettate da coloro con i quali avessero «a trattar [...] negotii pubblici d'alcuna sorte» o avessero «cause d'avanti». Inoltre, si stabiliva tutta una serie di livelli di interesse personale del giudice con le parti in causa – l'aver fatto da avvocato, consultore, giudice, arbitro o procuratore per queste dietro pagamento, specie nella questione in esame; la presenza di contratti di compagnia o di negozio; e banalmente la parentela fino al terzo grado incluso – che lo costringevano o a chiedere ulteriori indicazioni sul da farsi al sovrano, o

⁷⁹ Secondo un processo ben delineato da F. Angiolini, *Dai "segretari" alle "segreterie": uomini ed apparati di governo nella Toscana medicea (metà XVI secolo-metà XVII secolo)*, in «Società e storia», 58, 1992, pp. 701-720; Litchfield, *Emergence*, cit., pp. 77-83; nonché da G. Pansini, *Le segreterie nel principato mediceo*, in *Carteggio Universale di Cosimo I de' Medici. Inventario. I, A.* Bellinazzi, C. Lamioni (a cura di), Firenze, Giunta regionale Toscana - La Nuova Italia, 1982, pp. IX-XLIX.

gli impedivano direttamente di ingerirsi nel processo. Pena: la privazione perpetua da tutti gli uffici «con vituperio, et infamia» e 50 scudi d'oro; sottoposta al solito ai Conservatori di Leggi⁸⁰. Indice di un interesse precipuo verso simili problematiche è anche l'ampia *Deliberazione sopra le Cause Commissarie, Sindici del Monte, Cavallari, Messi, Famigli, e Notai di Guardia, et dei Malefici de' rettori, e sopra gli Esattori della Gabella de' Contratti* del 9 febbraio 1552 con la quale Cosimo I, «per beneficio delli Sudditi» e «por rimedio [...] a alcuni disordini che spesso nascono nel suo Stato felice», si proponeva di regolare ad un tempo questioni tra loro molto diverse. Imponeva un limite temporale di tre mesi alla risoluzione delle cause da lui delegate a qualsivoglia giudice o magistrato; ampliava alle eventuali «inosservantie et transgressioni delle Leggi» la facoltà del nuovo ufficio dei Soprassindaci del Monte di sindacare i titolari di tutte le casse ed amministrazioni pubbliche; e imponeva poi una serie di divieti e obblighi a Messi, Cavallari e notai attuari in merito al trasferimento del denaro incassato con le esecuzioni contro i debitori pubblici e alla sua contabilizzazione, al fine anche di evitare che i sudditi fossero vessati da più di una esazione per la medesima posta⁸¹.

Tra l'altro, la materia del sindacato dei giudicenti si intrecciava proprio in questi anni con nuove modalità di pagamento del loro stipendio e, più in generale, con la trasformazione del sistema di imposizioni gravanti sull'intero Dominio con le *Spese universali* del 1545, gestite prima dai Cinque conservatori e dagli Otto di pratica, poi dai Nove, con il loro famigerato “chiesto” (tassa quasi onnicomprensiva, ma non certo unica). Sempre il *Bando sui Rettori che vanno in Ufficio* del 1546 aveva infatti stabilito che i camerlenghi delle comunità, che fino a quel momento pagavano direttamente il salario al giudicante, l'avrebbero d'ora in poi dovuto versare ai Cinque, ai quali sarebbe spettato l'onere di corrisponderlo al titolare a scadenze regolari. Era un grosso cambiamento: un ulteriore (ma forse non del tutto consapevole)

⁸⁰ Cantini, II, pp. 151-153: 151. La legge era firmata dall'Auditore fiscale Iacopo Polverini, e come giustamente ha rilevato Edigati rispondeva ad esigenze di moralizzazione della giustizia già emerse nella Firenze savonaroliana (*Fontana de Iustitia*, cit., pp. 256-257). Sulla dottrina, che avrebbe presto aperto alla possibilità di accettare «*esculenta, et poculenta*» (cioè cibo e bevande) si veda Waquet, *La corruzione*, cit., pp. 152 e ss.; ad esempio: M.A. Savelli, *Discursus de prohibita Munerum, et praecum datione, interpositione, ac receptione Iudicibus, aliisque Ministris publicis, et maxime pro foro Conscientiae*, Firenze, Condotta, [1677], p. 6.

⁸¹ Cantini, II, pp. 270-274: 270, 271. Sulle cause delegate si veda G. Pansini, *Le cause delegate*, cit. Sugli uffici incaricati del sindacato contabile si veda *supra*, *Introduzione*, nota 10.

sfilacciamento di quel rapporto tra la comunità e il giudicante inteso come suo *rector forensis*. Ma al di là dell'impatto per così dire concettuale, la disposizione aveva anche un immediato risvolto materiale: l'incombenza di negare l'ultima "terzeria" (terzo) del salario al rettore per un sindacato andato male passava ora sotto il diretto controllo dell'Auditor fiscale e delle Tratte, senza la cui licenza i Cinque (poi i Nove) non avrebbero potuto versarla – a tutela dei sudditi privi di una tale forza contrattuale, certo, ma anche in danno di quella che avrebbero potuto esercitare –⁸².

Non mancarono quindi nuovi regolamenti, precisi e stringenti, sull'esercizio della funzione pubblica in ambito giudiziario e amministrativo o più prettamente contabile, magari ribaditi con lettere circolari a tutti i rettori del Dominio dallo stesso Fiscale, o da altri magistrati interessati⁸³.

In questa temperie, la giurisdizione dei Conservatori di Leggi sugli abusi degli ufficiali fu nuovamente specificata da due provvedimenti⁸⁴. Oltre alla ripetizione dell'ordine sul sindacato mi riferisco alla *Provvisione sopra gli Conservadori di Legge del dì 20 Agosto 1562* e soprattutto alle *Provvisioni Concernenti l'Amministrazione della buona Giustizia nelle Cause Criminali dello Stato [...] del 19 Novembre 1569*.

⁸² L'ordine fu corretto il 22/01/1550 (BUPi, 477, c. 372r) e adattato al nuovo contesto istituzionale il 05/12/1561 (ASFi, CRC, 466, c. 213r). La necessità derivava non solo dalla creazione dei Nove nel 1560, ma anche dal fatto che dal 1532 i rettori del Contado ricevevano il salario da uno speciale "Camerario dei Rettori", soppresso nel 1562; l'incombenza fu a quel punto trasferita al Camerlengo del Sale, dal momento che una parte degli stipendi era finanziata proprio con una sovrattassa imposta su tale gabella. Il pagamento dei rettori del Pisano era finanziato allo stesso modo dal 1532 ed era in carico, quantomeno a partire dal 1540, all'Ufficio dei Fossi (cfr. ASFi, CRC, 466, cc. 247r-250r). Per le riforme del 1532 rinvio al mio *Alessandro de' Medici*, cit., pp. 326-327.

⁸³ Ad esempio: *Circolare dell'Auditor Fiscale Alfonso Quistelli con la quale dà avviso della sua promozione, e rammenta a' Giudicenti l'osservanza d'alcuni ordini* (25/06/1556, Cantini, III, pp. 76-78), *Ordinatione de' [...] Nove [...] per li quattro Vicariati del Contado et Podesterie et luoghi in quelli compresi* (24/04/1560, ivi, IV, pp. 7-8), *Lettera Circolare del Luogotenente Fiscale a' Rettori del Dominio Fiorentino con la quale si dice il modo da tenersi nell'informazione delle suppliche* (28/09/1560, ivi, p. 96); *Deliberazione circa gli Debiti de' Comuni ed altri, che hanno in mano Danari, o Robe pubbliche* (04/02/1561, ivi, pp. 132-134); *Bando sopra i Messi, Cavallari, et Birri* (04/04/1562, ivi, pp. 333-334); *Provvisione sopra la ricognitione delle transgressioni di chi havessi mal'amministrato le cose pubbliche di Capitanati, Vicariati, Potesterie, Comuni, et luoghi del suo felicissimo stato della Città di Firenze* (06/05/1562, ivi, pp. 346-348); etc.

⁸⁴ Ma non solo: per il versante relativo alla giurisdizione civile sulle cause dei poveri si vedano ancora le provvisioni analizzate da Pansini, *I Conservatori*, cit.; si ricordino poi le leggi del 1543 sui sensali e del 1560 *sopra l'autorità a' Conservadori di Legge sopra i contratti illeciti viste supra*, 2.1.2., nota 49.

La prima, rievocando la provvisione istitutiva del magistrato del 1429, ribadiva la loro amplissima autorità di «conoscere tutte le cause Criminali, transgressioni, omissioni, e qualunque inosservanza, e caricazione [scil. prevaricazione] di Leggi, statuti, et ordinazioni contro qualsivoglia persona pubblica, o privata [...] et in tali cognizioni procedere, e così per via di querela come d'Inquisitioni sommariamente»; restavano esclusi soltanto «gli eccessi meri, Criminali attenenti per cognizione alli spettabili Otto di Guardia, e Balìa» e le cause dove potesse avere luogo la prevenzione con quest'ufficio e i rettori del Dominio. Ma dava loro anche l'appello dalle cause di danno dato terminate dai giudicenti (Cantini, IV, pp. 391-392)⁸⁵.

La seconda, invece, riepilogava le molte incombenze dei rettori criminali e collegava direttamente l'operato dei Conservatori di Leggi a quello dell'Auditore fiscale ai fini del sindacato. La provvisione ribadiva quindi la piena autorità dei giudicenti di citare e precettare per rinvenire la verità, al di là delle garanzie previste dagli statuti locali; impediva alle comunità di concedere grazie contro le confische senza licenza del Fisco; attribuiva ai cancellieri la facoltà di farsi avvocati di quest'ultimo nelle cause dibattute davanti ai magistrati locali, e vietava loro di esercitare la procura e l'avvocatura per i privati. Dal momento che le tariffe vigenti nei diversi luoghi del Dominio erano poco rispettate, «in grave danno, et pregiudizio dei sudditi», ne pubblicava una universale per i diritti percepibili dai ministri sulle esecuzioni criminali, da «conservarsi, e tenersi appiccata in luogo publico nelle cancellerie Criminali». I trasgressori sarebbero incorsi nella privazione degli uffici per due anni e in una multa di 50 scudi (pure gli avvocati e i procuratori dovevano rispettare la tariffa). Ancora contro «li Rettori, o loro Ministri nello stato» ai quali «preme più l'interesse, e l'avidità del guadagno, che l'honore proprio», riportava poi in auge la tariffa del 1444. Infine, prevedeva un capitolo *Del modo del procedersi da i Conservatori di Legge, sopra le negligentie, e transgressioni de i Rettori, et loro Ministri dello stato, nella cognitione delle cause criminali*: il doppio livello di sindacato (locale e centrale) spesso non bastava a far emergere le negligenze colpose o dolose, «sendo cosa facile a i Rettori, e loro Ministri quietar negl'istessi luoghi le parti istesse, né procedendosi da i Conservatori di Legge dove non sia porta querela». Perciò, ora i giudicenti avrebbero dovuto spedire i registri criminali dei propri antecessori al Fisco, per dar modo all'Audi-

⁸⁵ Si veda anche Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo*, cit., pp. 32-33.

tore, al Luogotenente e al Cancelliere «di vedere, e considerare diligentemente [...] tutti gl'atti, e processi fatti, e sentenze date [...] et ovunque trovino negligenza, o transgressione alcuna maggiormente duolo, o colpa [...] darne nota al Magistrato de' Conservadori di Legge», il quale avrebbe dovuto avviare un'inquisizione (Cantini, VII, pp. 117-124: 120, 122-123).

A conclusione di questo lungo, ed incisivo, capitolo cosimiano sul controllo dei controllori, è forse il caso di aggiungere una nota a margine. Gustavo Bertoli ha rilevato come nella tarda estate del 1561 i Conservatori di Leggi avessero scritto al principe un memoriale con il quale esprimevano le proprie valutazioni in merito a un progetto che, probabilmente, stava circolando a corte. L'idea era quella di «ridurre insieme tutte le leggi fatte» insieme con le «altre leggi, riforme, et statuti penali» fiorentini, e «dove occorressi supplire alle leggi vecchie aggiugner» quanto necessario. Negli ultimi tempi si erano accumulate troppe provvisori, pure con riferimenti a norme quattrocentesche, e capitava ormai troppo spesso che come maliziosi fossero puniti anche coloro che, semplicemente, ignoravano quale fosse il dettato da rispettare. Ciò avrebbe inoltre permesso a giudicanti e magistrati di rispettare la recentissima legge del 29 luglio sull'interpretazione dei rescritti sovrani: i quali non dovevano essere applicati se non al caso speciale per il quale fossero stati emanati, salvo diverse indicazioni, mentre in tutti gli altri l'ordinamento doveva essere rispettato. I Conservatori proponevano quindi la pubblicazione di tale raccolta sulla scorta di quanto stava avvenendo negli stessi anni in Francia o in Piemonte, sovvenzionando gli stampatori attraverso le casse pubbliche affinché l'opera potesse essere acquistata ovunque, nel Dominio. Il progetto, però, fu abortito: il Vinta ricordava quanto sarebbe stato complesso e costoso organizzare il lavoro, e alla fine il duca propose di procedere prima di tutto ad una raccolta delle leggi ad uso della cancelleria del magistrato, prima di pensare a qualcosa di più ambizioso⁸⁶.

Certamente, bisogna rilevare con Fasano Guarini che una compilazione del genere avrebbe forse creato non pochi problemi in uno Stato vecchio

⁸⁶ Il memoriale è trascritto in Appendice a G. Bertoli, *Alcune proposte fatte a Firenze nel corso del XVI secolo per riunire le leggi vigenti in un'unica raccolta a stampa*, in *Verso un sistema esperto giuridico integrale*, Atti del Convegno (Firenze, 1-3 dicembre 1993), 2 voll., C. Ciampi, F. Succi Natali, G. Taddei Elmi (a cura di), Padova, CEDAM, 1996, II, pp. 767-774, saggio al quale rinvio per l'analisi. Il memoriale fu trasmesso a Pietro Leopoldo dal Pagnini nel 1769 (ASF, *Auditore delle Riformazioni*, 111, cc. 48r-52v). L'originale si trova *ivi*, 4, n. 103.

che aveva mantenuto una costituzione pluralistica, concepito come aggregazione ad una repubblica dominante di tante altre “repubbliche”, dove il rispetto dei patti e degli statuti era anche un mezzo di legittimazione del sovrano. Inoltre, l'esigua estensione geografica avrebbe comunque permesso la diffusione capillare delle novità legislative⁸⁷. È tuttavia probabile che la vicenda abbia comunque portato ad un esito concreto: i tre volumi *di leggi, et statuti di Giovanvincentio di Ser Niccolò Modesti*, il cui nucleo principale è databile al tardo Cinquecento⁸⁸. In ogni caso, poi, essa getta luce sia sul dialogo costante tra cancellerie magistraturali e segreterie ducali alla radice dell'azione legislativa di Cosimo I, sia sul peso che ancora a quest'altezza di tempo avevano, o ritenevano di avere, i Conservatori di Leggi come effettivi custodi della legalità.

2.3. Il controllo sui giudicanti nella legislazione medicea successiva

Per più di due secoli i giudicanti dello Stato vecchio, con i loro ministri, continuarono ad essere sottoposti alla procedura di sindacato secondo un sistema le cui linee essenziali erano state definite al tempo di Cosimo I. Prima di tutto in sede, seguendo le disposizioni degli statuti locali. L'ordinamento prevedeva poi, in alcune circoscrizioni, un livello intermedio di controllo: in particolare presso i Consoli del Mare (e uffici annessi) nel Pisano⁸⁹; di fronte ai magistrati della città per i rettori del Pistoiese⁹⁰. E

⁸⁷ *Produzione di leggi*, cit., pp. 108-110; *Ead.*, *Gli 'ordini di polizia' nell'Italia del Cinquecento: il caso toscano*, in *Ead.*, *L'Italia moderna*, cit., in part. pp. 133-135.

⁸⁸ Mi riferisco a *Modesti*, 32-34, sui quali cfr. Edigati, *Da una raccolta*, cit., pp. 124-125.

⁸⁹ I Consoli del Mare avevano, fin dal 1517, le stesse funzioni dei Conservatori di Leggi per i due Vicariati di Vicopisano e Lari, oltreché per i Capitanati di Pisa e di Campiglia; ciò significa che, prima di affrontare l'ultimo sindacato presso l'ufficio fiorentino, tutti i giudicanti di queste aree avrebbero dovuto sostenerne un altro davanti al magistrato pisano, dopo quello comunitativo. Tali prerogative furono confermate dai nuovi ordini dei Consoli e della Dogana di Pisa del 1566 (cfr. ASFi, CRC, 471, cc. 68r-93r).

⁹⁰ I sindaci dei Podestà della circoscrizione e del Capitano di Montagna avrebbero dovuto sindacare i propri rettori con le loro équipe nella città di Pistoia; qui, poi, sarebbero stati sindacati dai sindaci del Comune di Pistoia (cfr. *Statuta civitatis Pistorii*, cit., l. I, r. 17 *Quod Sindici Potestatis Capitanei seu Commissarii et capitanei Montaneae debeant venire ad civitatem Pistorii per duos dies ante finitum officium*, cc. 24rv). Secondo il dettato preciso della rubrica il Commissario doveva invece essere sindacato a Firenze, ma nel 1630 si dette per scontato che avrebbe dovuto sottoporsi prima al sindacato locale dei Priori pistoiesi (*Riforma de' Magistrati Et Offitij della Città di Pistoia*. MDCXXX, Pistoia, Fortunati, 1631, l. I, r. 27 *Del Sindacato, e Sindici de Rettori*,

sempre, a conclusione dell'*iter*, presso il tribunale dei Conservatori di Leggi in una sorta di udienza definitiva.

Da un punto di vista meramente legislativo, il principato di Francesco (1574-1587), figlio e successore di Cosimo, costituisce un ulteriore momento di interesse specifico per il controllo sui giudicanti e soprattutto sulle loro équipe, in ordine alla retta amministrazione della giustizia. Abbiamo infatti già avuto modo di parlare delle modifiche intervenute al tempo del secondo Granduca riguardo alle procedure di selezione dei membri tecnici della *famiglia*, tra il 1570 (ancora vivente il padre) e il 1586. Allo stesso periodo risalgono anche un *Bando del pigliare et dar Presenti d'ogni sorte*, che riprendendo quello del 1550 estendeva l'ipotesi di reato anche ai donativi fatti per ottenere grazie o nomine ad uffici (come appunto i posti da attuario o da Giudice presso un rettore) e affidava la giurisdizione (in prevenzione, essendo la legge "in aumento" delle altre già esistenti) agli Otto di guardia e balia (19/12/1575, Cantini, VIII, pp. 315-322); e un *Decreto* che, oltre a stabilire la gratuità per i sudditi del lavoro di "informazione" delle suppliche svolto dal giudicante (spedire cioè una relazione sulla situazione in essere, a richiesta del sovrano o di un magistrato centrale), vietava a quest'ultimo di accordarsi coi propri ministri per la spartizione degli emolumenti incerti (fare "cassetta"), imponendogli di pagare alla *famiglia* i salari che le consuetudini avevano oramai imposto da tempo o che erano definiti dagli statuti locali (15/05/1579, Cantini, IX, pp. 158-162). Ma bisognerà attendere quello che è stato definito il "lungo Seicento" mediceo⁹¹, in particolare il principato di Cosimo II (1609-1621) e il secolo di Ferdinando II (1621-1670) e Cosimo III (1670-1723), per assistere a nuove ondate di provvedimenti direttamente rivolti ai tribunali provinciali.

Ai primi decenni del secolo risalgono l'*Editto del Fiscale sopra le Tasse de' rettori* del 30 gennaio 1611 che ribadiva, al di là del titolo, la necessità di registrare e controllare i casi, evidentemente sempre più frequenti, di abbandono della giurisdizione da parte di rettori e ministri ben al di là dei tempi concessi dalle licenze ottenute dal Magistrato supremo (Cantini,

Cancellieri, e Notaio di Danno Dato, pp. 22-23). Il disallineamento tra gli *Statuta* del 1541 e la *Riforma* del 1630 avrebbe, nel primo Settecento, fatto «na[scere] qualche disputa», risolta dal motuproprio sul sindacato del 04/03/1751 (cfr. ASFi, CRC, 471, cc. 49r-51v: 49r, lettera del Vicario di Pistoia Vincenzo Martini, 05/09/1773).

⁹¹ F. Angiolini, *Il lungo Seicento (1609-1737): declino o stabilità?*, in *Storia della civiltà toscana. Vol. III. Il principato mediceo*, a cura di E. Fasano Guarini, Firenze, Le Monnier, 2003, pp. 41-76.

XIV, pp. 358-360)⁹²; la già ricordata *Provvisione per li rettori che vanno in ofitio* dell'11 settembre 1615, volta a contrastare l'acquisto degli Ufficialati (Cantini, XV, pp. 21-23); e infine la lunga *Provvisione* del 27 settembre 1627 (Cantini, XVI, pp. 10-23).

Quest'ultima, risalente al governo delle Serenissime Tutrici del troppo giovane Ferdinando, Cristina di Lorena e Maria Maddalena d'Austria, assistite dal Consiglio di Reggenza (1621-1628), potrebbe essere letta come un tentativo di sistematizzazione e riforma, in un ambito specifico, del diritto granducale. Non si trattava infatti di una semplice "riduzione a memoria" dell'ordinamento vigente, esigenza che d'altronde era sentita e come abbiamo appena visto era stata espressa dai Conservatori di Leggi. Le norme relative a *rettori, Giudici, e notai che vanno in ofitio*, nonché a *cavallari, messi et secutori, camarlinghi, e depositari de' pegni* venivano sì ripubblicate, ma pure adattate alle esigenze del presente: inasprendo le pene o ampliando la casistica delle ipotesi di reato, così da tagliare la strada ad eventuali aggiramenti. Il cuore del provvedimento riguardava una materia estremamente sensibile tanto per i sudditi quanto per gli operatori della giustizia: i diritti esigibili sulla produzione di atti giudiziari e sulle esecuzioni, che se per i secondi costituivano probabilmente l'unica vera attrattiva economica del ministero, per i primi potevano trasformarsi in una vera e propria estorsione, qualora le tariffe stabilite da statuti locali e ordini generali non fossero state rispettate⁹³. Il fatto però che per Messi e Cavallari la provvisione dovesse essere ripubblicata e specificata da un lungo regolamento, il 6 giugno 1668, conferma quanto fosse difficile controllare questo risvolto dell'amministrazione della giustizia (Cantini, XVIII, pp. 242-250).

Sotto Ferdinando II si tornò anche a parlare di sindacato. L'istituto si era nel tempo trasformato, come vedremo, e stando ai Conservatori di Leg-

⁹² Il testo manoscritto dell'ordine, in BUPi, 477, cc. 428r-430r, è datato 3 gennaio.

⁹³ Danilo Marrara (*Diritto romano comune e riforme legislative e giudiziarie in un manoscritto toscano del Seicento*, in «Bollettino Storico Pisano», 36-38, 1967-1969, in part. p. 139) ha interpretato così l'analogo e più tardo *Compendio di più, e diverse Leggi pubblicate fino al presente giorno per Destrusione de Banditi, Assassini di strada, et altri Delinquenti con loro dichiarazioni, et aggiunte* del 31 ottobre 1637 (Cantini, XVI, pp. 260-269). La differenza è che quest'ultimo, riguardando il diritto penale (che come abbiamo visto dal tempo di Cosimo I era stato in gran parte uniformato per l'intero Dominio), andava ad incidere ben più profondamente sull'ordinamento territoriale rispetto alla legge del 1627. Si segnala un'operazione di questo tipo anche per i privilegi di miliziani e soldati (*Capitoli, Ordini, e Privilegi delle Milizie Toscane Pedestri, et Equestri*, 29/04/1646, *ivi*, XVII, pp. 256-286).

gi il clima di generale lassismo della giustizia toscana del Seicento maturo non lo aveva certo risparmiato⁹⁴. Il 9 aprile 1659 il magistrato denunciava così al granduca come molti ministri e ufficiali dei giudicanti avessero «incominciato a omettere il Giuramento» che avrebbero dovuto prestare alla loro cancelleria, resi sicuri dalla scarsa entità della pena prevista (10 lire) e dalla facilità con cui, tra l'altro, si poteva evitare la pena supplicando per la grazia. Non che un giuramento di bene e fedelmente servire fosse un freno efficace alla corruzione o alla malversazione, ma il vero problema era che in questo modo molti rettori con le loro équipes partivano per il Dominio senza che i Conservatori di Leggi fossero a conoscenza dei loro nomi e della data di assunzione dell'incarico. Ciò avrebbe impedito l'avvio della procedura di sindacato, e si erano già verificati casi di persone che «s'esercitano per gl'offizi nuovi senza essere stati a sindacato per i vecchi». Chiedevano allora, in una nuova relazione, di inasprire le pene per i trasgressori e di vietare alle Tratte di rilasciare il nullaosta all'assunzione dell'incarico se il «ruotolino» (che abbiamo visto ritirare ai giudicanti nel primo capitolo) non fosse stato prima sottoscritto da un cancelliere dei Conservatori. Quest'ultimo avrebbe dovuto registrare ogni nuova spedizione «al libro de' sindacati», come pure ogni eventuale proroga dell'incarico; e alla fine della procedura inviare la nota di avvenuto sindacato alle Tratte. Tutte le proposte furono approvate con rescritto sovrano il 27 aprile, e pubblicate il 14 maggio in un decreto a stampa (Appendice A.2.). Tuttavia, già ad agosto il Granduca dovette intimare al Cancelliere dei Conservatori, minacciando pesanti reprimende, di trasmettere alle Tratte, entro un mese, tutte le informazioni su chi non si fosse sottoposto a sindacato⁹⁵.

Fu probabilmente quest'attenzione al minuto meccanismo burocratico che portò di lì a poco all'individuazione di un'altra falla dell'istituto, derivante dalla parziale trasformazione subita nell'ultimo secolo. Per questo, prima di esaminare la nuova *Provisione sopra i sindacati de' rettori. Del dì 27 Gennaio 1659* (stile fiorentino), sarà bene cercare di capire che cosa era cambiato rispetto al 1552.

Torniamo ancora una volta alle *Varie altre notizze per i Ministri, che vanno per i Commissariati, Vicariati, Capitanati, e Potesterie*. Questa sorta

⁹⁴ Waquet, *La corruzione*, cit., pp. 188-209.

⁹⁵ L'ordine è registrato in *Modesti*, 32, cc. 184v-184^{bis}r (12/08/1659). Per l'impatto degli ordini del 1659 sulle Tratte si veda Viti, Zaccaria (a cura di), *L'archivio delle Tratte*, cit., p. 477.

di viatico per le giurisdicenze non poteva infatti non dedicare una sezione a «quello si deve fare per rimetter l'Uffizio, et ottenere il sindacato».

In breve, l'obiettivo finale del giurisdicente (e del suo ministro) era ottenere l'"assolutoria" dei Conservatori di Leggi, necessaria per incassare l'ultima "terzeria" dello stipendio e potersi candidare a nuovi uffici. Si badi, il termine non è sinonimo di "assoluzione" ma indica piuttosto una sorta di attestato di adempimento degli obblighi di fine mandato: stare a processo, riparare in sede civile ai ricorsi e scontare le pene previste da eventuali condanne criminali a seguito di querele o inquisizioni *ex officio*⁹⁶.

Agli inizi del Settecento, per "rimettere" l'ufficio sarebbe stato necessario presentare non solo le lettere di "benservito" delle comunità della giurisdizione, ma pure quelle di tutta una serie di uffici e magistrature, locali e centrali. Solo a chi li avesse collezionati tutti (ad un certo punto, la polizza "volante" di benservito fu sostituita da una firma sul "ruotolino") sarebbe stato possibile sottoporsi a sindacato per "purgarsi" dalle accuse, non incorrere nelle pene previste per l'omissione della procedura e ottenere infine l'agognata assolutoria.

In ordine a ciò, la nostra guida ricordava tutta una serie di "spedizioni" che dovevano essere effettuate durante o sul finire dell'incarico per evitare di incorrere nel rifiuto, da parte di qualche cancelliere a Firenze, di rilasciare il benservito. Il Cavaliere doveva ad esempio fare una doppia copia dell'inventario delle scritture depositate presso la giurisdicenza, facendosi sottoscrivere la propria dal successore (dal momento che doveva poi esibirla in città) e fare una lista dei gravamenti e delle esecuzioni pendenti per poste spettanti ai magistrati centrali; tutta la squadra doveva poi ottenere il benservito dei fattori delle proprietà medicee e stefaniane, nonché dei

⁹⁶ Spiega bene la questione il Cancelliere dei Conservatori di Leggi alla fine del Settecento: il giurisdicente e i suoi ministri erano tenuti a stare a sindacato proprio per dare «adeguato sfogo ai ricorsi» che fossero eventualmente giunti dalla provincia. In caso di apertura di un procedimento criminale per «mancanze, e trasgressioni nei doveri dell'Ufizio non punibili col solo rifacimento de' danni al Ricorrente, ma con pene, e pecuniarie, o di altra specie involventi la pubblica vendetta», l'assolutoria sarebbe stata sospesa «fino alla Risoluzione del Processo» (ASFi, CRC, 484, cc. 428v-429r). Accusatori e accusati potevano anche sfruttare il tempo intercorrente tra l'apertura e la fine del processo per giungere ad un accordo extragiudiziale (torneremo sulla questione, ma per il momento cfr. Masi, *Il sindacato*, cit., pp. 25, 129-130). D'altronde, i giuristi medievali amavano ripetere che l'esercizio era il "pasto" e il sindacato la "digestione" dell'ufficio (cfr. un passo ripreso da Baldo degli Ubaldi e citato da Ferrante, *La difesa della legalità*, cit., pp. 21-23). Come vedremo nel prossimo capitolo, le condanne potevano prevedere esse stesse un periodo più o meno lungo di interdizione dagli uffici.

depositari delle compagnie di soldati del posto. Ma era anche necessario che il giusdicente avesse inviato regolarmente, ogni 15 giorni, i prezzi dei grani e delle biade all'Abbondanza, registrandoli al repertorio generale del mercato e facendo poi fede di aver lasciato in consegna le filze delle portate dei raccolti degli ultimi tre anni al successore (insieme alle copie di alcune leggi e bandi). Doveva portare ai Nove il benservito dei camerlenghi locali, e ai Capitani di Parte quello dei camerlenghi speciali creati in occasione di comandate per i lavori pubblici a fiumi e strade. Eccetera. Ovviamente i Conservatori di Leggi avevano un ruolo centrale: a loro si doveva infatti consegnare «il Benservito del Pubblico», cioè dell'Ufficialato, Podesteria, Vicariato, Capitanato o Commissariato, firmato dai sindaci o dal cancelliere della comunità, più ancora altre fedi di aver lasciato tutta una serie di leggi, istruzioni e circolari nelle mani dei propri successori⁹⁷.

Il testo del decreto del 1552 non lascia trasparire l'esistenza né di un "ruotolino", né di una procedura simile a quella descritta.

Scorrendo la legislazione a stampa e i rescritti registrati dalla cancelleria dei Conservatori di Leggi è possibile però tentare di ricostruire una sorta di genealogia di questo sindacato che potremmo definire "gerarchico", intendendo con il termine un sindacato condotto dagli uffici e dai magistrati della città dominante sui giusdicenti e le loro équipe, di fatto basato sulla prontezza nell'eseguire gli ordini ed adempiere ai compiti per così dire amministrativi imposti dall'ordinamento: pure per gli apparati centrali, quindi, basato sull'essere stati o meno "ben serviti".

Nell'aprile 1567, gli Ufficiali dei Pupilli chiesero, in una rappresentanza alla Pratica segreta, di obbligare i rettori a rivedere i conti degli amministratori degli orfani presenti nelle loro circoscrizioni, registrando il tutto su un quadernuccio da consegnare poi alla cancelleria del magistrato, sotto pena «di non poterne essere assoluto nel Sindacato» dei Conservatori di Leggi. Il segretario Vinta rigettò quest'ultima richiesta, sul momento (Cantini, VI, pp. 324-326: 326), ma un ordine di fine anno, invece, l'accolse. L'Abbondanza disponeva di una simile facoltà di negare il benservito (quindi l'assolutoria di sindacato) ai giusdicenti che si fossero dimostrati negligenti nella gestione del sistema delle portate almeno fin dal 1570. Al tempo di Pietro Leopoldo la Gabella dei Contratti fece risalire una simile facoltà alla riforma statutaria del 1566; il Bigallo, deputato alla cura de-

⁹⁷ Per tutto ciò che precede: *Registro legale*, pp. 327-337: 327, 337.

gli Ospedali, sostenne di possederla «*ab immemorabili*», stante l'obbligo per tutti i rettori di ricevere l'"istruzione" del magistrato prima di partirsi da Firenze; l'Arte dei giudici e dei notai, infine, ne rintracciò l'origine nella procedura di riscontro del pagamento della tassa cui erano soggetti Giudici ed attuari (*Legge sopra l'Arte de' Giudici, e Notai* del 30/01/1562 in Cantini, IV, pp. 263-271: 269)⁹⁸. Nei volumi di leggi manoscritte dei Conservatori di Leggi compilati dal Modesti, i primi ordini in questo senso risalgono al 20 dicembre 1577 e al 28 dicembre 1579: le Arti dei fabbricanti prima, e dei vaiai e cuoiai poi, informavano il magistrato che il Granduca non voleva che «admett[esse] né accett[asse]» più «alcun sindacato d'alcun rettore o ufficiale» se questi non avesse prima esibito una «polizza» del Provveditore dell'Arte facente fede del corretto versamento del denaro riscosso per le matricole e per ogni altro conto della corporazione. Indicazioni di questo tipo sono registrate in seguito per l'Ufficio delle Decime ecclesiastiche (giugno 1583); per i Capitani di Parte Guelfa (luglio 1583); per l'Auditore fiscale (1598) – dato che «li Rettori del Criminale e loro Cavaliere» erano stati recentemente «obligati alla fine de' loro offiti a render[gli] conto delle diligenze che son tenuti fare» in merito alla custodia delle armi confiscate –. La lista continuò ad espandersi fino alla fine del secolo successivo: Arte della lana (1620 e 1666), Nove conservatori del Dominio e della Giurisdizione (1623), Commissari delle bande (1625, ribadito per l'équipe nel 1657), ministri delle Regie possessioni (1626 e 1686), Archivio generale (1636), di nuovo i Pupilli (1638), Arte dei medici e degli speciali (1644), Mercanzia (1650), Bigallo (1652), Cavalieri di Santo Stefano (1667), magistrato dell'Onestà (1671), Capitani di Orsanmichele (1672)⁹⁹. Solitamente, questi ordini nascevano da una supplica inol-

⁹⁸ Oltre alle leggi citate tra parentesi, cfr. per i Pupilli la *Riforma delli Statuti de' MM. Illustri SS. Officiali de' pupilli et adulti della Città di Firenze. Fatta il dì 20 d'Agosto 1565. Con l'aggiunte fino al presente anno 1661*, Firenze, Condotta, 1661, pp. 48-54; sull'Abbondanza *supra*, I.3., nota 134. Per le risposte fornite dagli altri uffici alla Giunta per la riforma dei governi provinciali nel 1772 cfr. ASFi, CRC, 481, cc. 336r-409v, in part. 340rv per il Proconsolo, 356r per la Gabella dei Contratti e 361rv per il Bigallo. Questi ultimi due uffici tenevano rispettivamente un "libro dei sodi" (sodamenti) e un "libro dei rettori", entrambi utilizzati per annotare eventuali mancanze da far scontare a giurisdicenti e ministri in sindacato: pratica comune anche ad altri uffici.

⁹⁹ Cfr. BUPi, 477, cc. 368r-370v; *Modesti*, 32, cc. 75v-76r, 78r, 117r; *ivi*, 34, cc. 21r, 23r, 37r, 38r, 40r, 46r, 47rv, 305r, 309r, 312r, 323r, 324r 329r; *Pratica universale*, §Rettori, n. 42; Cantini, XVIII, pp. 11-13; ASFi, CCLL, 780, c. nn. (supplica con rescritto, 27/03-21/04/1657). Poteva anche capitare che uno specifico giurisdicente dovesse ottenere il benservito di uno specifico ufficio, come ad esempio il Podestà di Barga che doveva ottenere quello del Provveditore dell'Arse-

trata al sovrano da parte dell'ufficio interessato che, lamentando la scarsa reattività dei giudicenti a fronte di lettere e commissioni (spesso relative all'esazione delle "poste", ovvero dei crediti maturati nei confronti di suditi e comunità), chiedeva che la propria polizza di benservito divenisse condizione obbligatoria per l'ammissione al sindacato dei Conservatori di Leggi. In altri casi questo sistema dei benserviti venne implementato a quel livello "intermedio" di sindacato, tra locale e centrale, che esisteva già dal Cinquecento: ciò accadde ad esempio per i Consoli del mare, nel 1624 (riguardo ai giudicenti del Pisano), e per i sindaci della città di Volterra nel 1621 (riguardo agli Ufficialati della circoscrizione)¹⁰⁰.

Insomma, quella che inizialmente doveva essere una procedura utilizzata saltuariamente da qualche ufficio, era divenuta pian piano lo strumento ordinario per rendere i rettori più disciplinati nei confronti degli apparati amministrativo-giurisdizionali. Perfino i Commissari alla riparazione del Ponte vecchio di Pisa ricevettero la facoltà di negare il benservito ai giudicenti dell'ex-contado, nel 1663, e lo stesso fu previsto per i soprastanti al "donativo" delle nozze del primogenito del 1688. Da simili contingenze potevano quindi derivare modifiche permanenti all'ordinamento: ad esempio, la necessità del benservito della speciale commissione di «Deputati alle esazione de' crediti magistraturali», risalente al 1623, fu riproposta nella legge del 27 settembre 1627, nel senso che da quel momento la mancata rimessa del denaro a qualsivoglia magistrato o al Fisco nei tempi previsti avrebbe impedito l'ammissione del giudicante al sindacato¹⁰¹.

Ebbene, la *Provvisione* sul sindacato del 27 gennaio 1660, da cui siamo partiti, andava a intervenire proprio su questo sistema, che aveva in alcuni casi funzionato da mezzo di impunità. Il fatto è che fino a quel momento l'esibizione dei benserviti era preconditione necessaria all'apertura del

nale di Pisa, dal momento che era suo compito vegliare sui boschi ad esso riservati (*Modesti*, 34, c. 28r). La facoltà di negare il sindacato ai giudicenti fu attribuita anche alla Ruota criminale e agli Otto di guardia e ballia con la legge del 28/06/1683 (Cantini, XIX, p. 307, cap. 33). Scorrendo la legislazione medicea è infine possibile imbattersi in altri ordini e bandi disponenti l'inammissibilità al sindacato per rettori e ministri inadempienti come ad esempio nel *Bando per conto de Gelsi o Mori da piantarsi* del 16/02/1607 (Cantini, XIV, pp. 340-343: 343).

¹⁰⁰ Cfr. rispettivamente *Modesti*, 34, cc. 24r, 26r. In Archivio di Stato di Pisa, *Consoli del mare*, 1024, si trovano i benserviti emessi per i giudicenti del Pisano tra il 1741 e il 1774.

¹⁰¹ Cfr. rispettivamente *Modesti*, 34, cc. 266r-267r, 327r; *ivi*, c. 23r si trova la supplica dei Deputati alle esazioni; la legge del 27/09/1627 (Cantini, XVI, pp. 10-23) è ricordata nella *Pratica universale* §Rettori, n. 35.

sindacato davanti ai Conservatori di Leggi, che doveva avvenire entro 15 giorni dalla fine del mandato con la presentazione dei sindacandi alla corte per sottoporsi alla lettura dell'*inquisitio generalis*. Capitava quindi spesso che un ufficiale privo di qualche benservito non comparisse affatto; ed era il paradosso: proprio chi non aveva soddisfatto le aspettative disponeva di una scusa per non essere inquisito. La *Provvisione* del 1660 ribadì allora il dettato del 29 luglio 1552, adattando però le fasi della procedura di sindacato agli ultimi sviluppi: restava l'obbligo di comparsa entro 15 giorni dalla deposizione dell'ufficio, ma i benserviti dovevano essere esibiti entro il termine di tre mesi assegnato ai Conservatori per emettere la sentenza; così, il magistrato avrebbe in ogni caso avviato le sue indagini¹⁰².

Nella prima parte del suo lunghissimo regno, almeno fino alla fine della Guerra della Lega di Augusta (1688-1697), Cosimo III s'impegnò a fondo in un programma di riforma dell'amministrazione e della giustizia, dando vita ad una "Commissione per la riforma dei magistrati"¹⁰³. Uno dei suoi frutti fu appunto la *Riforma generale e rinnovazione di leggi per tutti i magistrati e iusdicenti* del 1678, la quale però, in relazione al governo per giurisdicenze, non fece che ribadire gli obblighi del 27 settembre 1627 – eseguire le commissioni dei magistrati centrali e rimettere loro il denaro nei tempi stabiliti (pena: non essere ammessi al sindacato) – e il divieto di pernottare fuori dalla propria giurisdizione senza licenza in base alla legge del 1611, ampliata l'8 agosto 1659 (Cantini, XIX, pp. 57-95, 12/08/1678).

La Commissione, però, avrebbe di lì a poco proposto un piano per la *Riforma del Magistrato de' Conservatori di Legge*, a seguito della "visita" di quest'ultimo, nel maggio 1680¹⁰⁴. Il quadro di partenza, sul quale torneremo, era deprimente: il «decoro che [il magistrato] godeva ne' tempi trascorsi, allorché risedevano in esso persone nobili, degne, e conspue», era totalmente declinato; il carico di lavoro che comportava, non proporzionato al «poco guadagno si consegue», faceva infatti sì che «le persone principali s'astengono dal domandarlo, e supplicano per lo più Cittadini

¹⁰² *Provvisione sopra i sindacati de' Rettori. Del dì 27 Gennaio 1659*, Firenze, Stamperia di S.A.S., [1660].

¹⁰³ Cfr. *La Toscana nell'età di Cosimo III*, cit., in particolare Verga, *Appunti per una storia*, cit., pp. 335-354 e la recente sintesi di G. Greco, *Storia del Granducato di Toscana*, Brescia, Morcelliana, 2020, pp. 194-210.

¹⁰⁴ ASFi, *Carte Bardi*, III, 152, cc. 346r e ss., segnalata in Verga, *Appunti per una storia*, cit., p. 343 e nota 21.

carichi di debiti, che lo domandano per non essere eseguiti personalmente». Ciò aveva prodotto un generale rilassamento nei costumi¹⁰⁵.

Non sembra che questa relazione fosse destinata a dare i suoi frutti nel breve termine, eccetto forse che per una *Nuova ordinazione [...] in materia di Furti* (9 settembre 1681) che al punto 8 confermava le pesantissime pene previste dello statuto del 1415 per il peculato: fino alla morte con strazio del cadavere, in base alla gravità del caso, con obbligo alla restituzione del quadruplo¹⁰⁶. E anche le considerazioni sui diritti pagati dai sudditi per le prestazioni giudiziarie colsero nel segno: il 10 ottobre 1707 il Granduca fece pubblicare, per mezzo dei Conservatori di Leggi, una universale *Tariffa degli emolumenti, e mercedi dovute ai Rettori di Giustizia, loro ministri, ed esecutori nelle cause civili, e miste*, la quale doveva essere stampata, copiata ed esibita in modo che fosse fruibile da tutti i sudditi. Si trattava di una risoluzione importante, dal momento che stavolta venivano fissati i diritti percepibili per tutti gli atti – civili e misti, ma anche esecutivi (rifacendosi per il criminale alla legge del 1568) – di ogni ufficiale – rettori e loro ministri, Messi, Cavallari e altri esecutori – dello Stato vecchio; non soltanto riprendendo il dettato delle leggi precedenti, ma anche sostituendo con una compilazione moderna ogni «disposizione statutaria», visto anche come molte di queste, proprio per il fatto di essere in vigore da secoli, fossero ormai inutilizzabili «per la variazione de' tempi». La tariffa doveva quindi essere osservata «inviolabilmente [...] in ogni e qualunque Tribunale» di giurisdizione del Dominio «non ostante qualsivoglia altra tariffa, legge, riforma, provvisione, statuto, ordine, privilegio, uso, o piuttosto abuso, e consuetudine, che fosse contraria, o diversa» – salve solamente le tariffe delle banche attuarie, ove fossero presenti – (Cantini, XXII, pp. 11-41: 12).

Il governo mediceo del “lungo Seicento” sembrava quindi davvero intenzionato a migliorare le condizioni dell'amministrazione della giustizia in provincia, ma la ripetizione dei soliti divieti sembra denunciare una situazione di generalizzato allentamento delle maglie del controllo. D'altronde, questo periodo coincise non solo col mutamento del quadro geopolitico europeo provocato dalla Guerra dei trent'anni, ma anche col definitivo riassetto mediterraneo che vide l'imposizione di quei “nordici” (inglesi e

¹⁰⁵ ASFi, *Carte Bardi*, III, 152, cc. 350v-351r e *passim*.

¹⁰⁶ *Nuova ordinazione da osservarsi in materia di Furti. Ottenuta nel Supremo Magistrato. Il dì 9 Settembre 1681*, Firenze, Stamperia di S.A.S., 1687, pp. 5-7; il riferimento è a *Statuta*, I, l. III, r. 161, pp. 361-362.

olandesi, presto anche francesi) che dal tardo Cinquecento lo avevano “invaso”; in una parola, con quella «fine del primato» economico dei grandi centri urbani della Penisola (inclusa Firenze) a vantaggio dei protagonisti dell’espansione atlantica e globale. Tutto ciò significò, per la Toscana, profonda trasformazione sociale: da un lato si ebbe il declino di gran parte delle maggiori città del Dominio, come Pisa o Arezzo, a fronte della crescita dei piccoli centri e delle quasi-città con le loro emergenti attività produttive, come Empoli o Prato; dall’altro, si verificò quel fenomeno di “svilimento” della cittadinanza fiorentina che abbiamo già incontrato, che non era poi altro che un segno, appunto, dell’ascesa di famiglie provinciali attratte dalla dominante¹⁰⁷. È comprensibile che la società del territorio soggetto, sempre più complessa e articolata, nutrisse quindi crescenti aspettative verso l’amministrazione, le quali potevano scontrarsi facilmente con apparati e ufficiali sempre meno selezionati e preparati; specie sotto una dinastia che aveva fatto del ritrovato compromesso con la cittadinanza fiorentina uno dei pilastri della stabilità politica¹⁰⁸. Dall’altro lato però, in un secolo e mezzo di guerre che vide lievitare sempre di più i costi della difesa e della diplomazia medicea¹⁰⁹, anche le esigenze finanziarie dovettero stimolare il governo centrale a cercare un qualche rimedio non tanto o non solo agli abusi perpetrati sulla popolazione, quanto piuttosto alle inadempienze degli ufficiali nella loro veste di agenti del Fisco e degli apparati amministrativi.

¹⁰⁷ Sulla riorganizzazione dell’economia Toscana nel pieno Seicento cfr. le recenti considerazioni di Greco, *Storia del Granducato*, cit., pp. 184-190, ma anche il quadro offerto già da R. Mazzei, *Continuità e crisi nella Toscana di Ferdinando II (1621-1670)*, in «Archivio storico italiano», 145, 1, 1987, pp. 61-79. Per le vicende economiche fiorentine cfr. R.C. Goldthwaite, *L’economia della Firenze rinascimentale*, Bologna, Il Mulino, 2013 e Malanima, *La decadenza*, cit. Per il quadro generale cfr. *Id.*, *La fine del primato. Crisi e riconversione nell’Italia del Seicento*, Milano, Mondadori, 1998. Riguardo all’“invasione” dei “nordici” mi riferisco anche a F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II* [1983], 2 voll., Torino, Einaudi, 2002, I, pp. 653-692.

¹⁰⁸ Cfr. gli studi di Jean-Claude Waquet: *Il governo dei granduchi (1609-1737)*, in *Firenze e la Toscana*, cit.; *La corruzione*, cit.; *Le Grand-Duché*, cit.

¹⁰⁹ Sulla dimensione diplomatico-militare del Granducato nel Seicento si vedano C. Sodini, *L’Erocle tirreno. Guerra e dinastia medicea nella prima metà del ‘600*, Firenze, Olschki, 2001; N. Capponi, *Le Palle di Marte: Military Strategy and Diplomacy in the Grand Duchy of Tuscany under Ferdinand II de’ Medici (1621-1670)*, in «The Journal of Military History», 68, 4, 2004, pp. 1105-1141. Per una sintesi Angiolini, *Il lungo Seicento*, cit., nonché Greco, *Storia del Granducato*, cit., pp. 190-193, 199-203.

PARTE II

Controllo degli ufficiali e governo del territorio

Capitolo 3

Dalle carte giudiziarie dei Conservatori di Leggi

3.1. Una panoramica: questioni archivistiche, procedurali e ministeriali

Nei capitoli precedenti abbiamo visto la costruzione dell'impalcatura istituzionale e legislativa del governo per giurisdicenze del principato mediceo, rilevando come alla definizione sempre più dettagliata delle incombenze degli ufficiali, dei loro obblighi e dei loro divieti, corrispose un parallelo investimento in procedure di controllo e di sindacato impennate sui Conservatori di Leggi. Le carte prodotte dalla magistratura nel corso della sua attività giudiziaria ci aiuteranno allora gettar luce sulle aspettative tanto del vertice politico – inteso come insieme di cittadinanza della dominante, comparti tecnico-giuridici degli apparati amministrativi e Granduca, con i suoi più fidati collaboratori – quanto dei sudditi, capaci di far sentire la propria voce attraverso questo canale denunciando gli ufficiali territoriali, *durante munere* o in sindacato.

La procedura adottata dai Conservatori andò pian piano definendosi nella pratica. Possiamo iniziare a farci un'idea della questione a partire dalla metà del Cinquecento, quando cioè comincia ad essere disponibile la serie dei “libri di deliberazioni e partiti”. Qui il Cancelliere doveva registrare giornalmente ciò che veniva messo ai voti dal magistrato (cioè gli otto cittadini fiorentini) riunito in seduta plenaria, seguendo il dettato della legge cosimiana del gennaio 1550 (che stabilì l'obbligo di redigere ed aggiornare libri di tal sorte) e le prassi cancelleresche di volta in volta affermatesi (che insieme alla ridefinizione delle competenze della magistratura introducono un certo grado di variabilità tra registri di epoche diverse). Il che includeva ovviamente atti di diversa natura: dall'approvazione degli stanziamenti effettuati dal Provveditore, per stipendi o materiali di cancelleria (come penne, carta, inchiostro, ceralacca, spago e candele); al settimanale sorteggio del “proposto” tra i membri del magistrato, incaricato di presiedere le sedute

e dettare l'ordine del giorno; o alla decisione di emettere bandi e spedire le relative lettere circolari. Nella fase di delibera e registrazione passavano poi gli atti specificamente connessi alle competenze dell'ufficio: approvazione delle liste di sensali; attestazioni "delle età", ovvero della data di nascita degli aspiranti agli uffici, o "di povertà", per chi avesse richiesto l'accesso alla procedura sommaria. Dunque, ed è questo il punto che più ci interessa, anche quelli relativi all'esercizio della giurisdizione: accettazione di domande, risposte e querele delle parti; approvazione dei mallevadori presentati dagli imputati; precetti di comparizione; elezione di arbitri nei compromessi o di stimatori nelle cause patrimoniali; nonché i dispositivi di sentenza dei giudizi sia civili, come quelli sommari per le cause dei poveri, che criminali, ad esempio contro usurai, sensali e pubblici ufficiali¹.

La documentazione prodotta nel corso dell'attività giudiziaria era archiviata invece in filze, dette appunto di "atti civili" e "atti criminali"², insieme alle quali abbiamo quelle dei verbali degli interrogatori ("capitoli e testimoni", detti poi "esami")³; dagli anni Trenta del Seicento gli atti iniziano ad essere rilegati in singoli fascicoli processuali⁴. La corrispondenza era registrata sui copialettere, affiancati dai faldoni di responsive⁵, mentre le suppliche erano conservate separatamente⁶ come pure altre carte legate a competenze più specifiche⁷. Per ciò che concerne la giurisdizione criminale sui pubblici

¹ I volumi di deliberazioni coprono il secolo che va dal 1549 al 1650 (ASFi, CCLL, 1-61), per essere poi sostituiti dai "giornaletti" (*ivi*, 62bis-293) e dai "giornali" (*ivi*, 294-493) di decreti, compilati fino al 1777. Per questa panoramica mi sono avvalso soprattutto dei volumi conservati *ivi*, 1-5 (1549-1555), 8 (1566-1567), 11 (1571), 18 (1584-1585) e, a mo' di sondaggio, 61 (1649-1650). La legge cosimiana sui "diari" dei magistrati del 15 gennaio 1550 era stata registrata dai Conservatori (*Modesti*, 34, cc. 208rv); essa ricadeva sicuramente nell'ambito di quella volontà di regolamentare uniformemente l'attività quotidiana degli uffici dimostrata da Cosimo con la *Legge sul modo di congregare e' Magistrati* del 25 dello stesso mese (sulla quale si veda A. D'Addario, *La «provvisione» del 1550 sulle «hore de' Magistrati» e la politica di buon governo del duca Cosimo I de' Medici*, in «Archivio storico italiano», 151, 1, 1993, pp. 13-26).

² Rispettivamente ASFi, CCLL, 784-1682 (dal 1589 al 1777) e *ivi*, 2091-2193 (dal 1557 al 1629).

³ Rispettivamente *ivi*, 1683-1777 (dal 1589 al 1658) e *ivi*, 1778-1860 (dal 1638 al 1777).

⁴ *Ivi*, 2200-2236 ("Processi diversi").

⁵ I copialettere si trovano *ivi*, 469-474 ("Lettere ordinarie", dal 1588 al 1645), 475-545 ("Lettere straordinarie", dal 1553 al 1777), 2720-2732 ("Lettere civili", dal 1532 al 1565); le filze di responsive *ivi*, 546-554 ("Lettere responsive dei rettori" dal 1574 al 1627), 555-648 ("Lettere responsive", dal 1603 al 1777), 649-652 ("Lettere di diversi anni, s.d.).

⁶ *Ivi*, 655-779 ("Suppliche" dal 1549 al 1777).

⁷ Come ad esempio *ivi*, 2056-2090 ("Povertà", documentazione su cui si veda ancora Pansini, *I Conservatori*, cit.). Cfr. per tutto l'inventario sommario manoscritto disponibile nella Sala studio dell'ASFi.

ufficiali, va rilevato come per nostra fortuna, pur essendo andati perduti i “Libri di condannagioni” (1543-1618), disponiamo di gran parte dei “Protocolli di sentenze criminali” (1591-1760)⁸: qui è riportata la decisione finale del magistrato, ed è per questo che saranno il nostro osservatorio principale sull’intera epoca medicea e sulla prima parte di quella lorenese.

Prima di affrontare le questioni relative alla procedura, però, dobbiamo ancora spendere alcune parole sulla struttura per così dire solida dei Conservatori di Leggi. Se infatti gli otto cittadini, il magistrato a tutti gli effetti secondo il modello del Comune repubblicano mantenuto fino alle riforme leopoldine, erano soggetti alla rotazione di sei mesi in sei mesi, i membri tecnici dall’età di Cosimo I erano eletti dal principe per restare in carica a suo beneplacito. Aprendo i primi due volumi di deliberazioni si nota subito una differenza tra la carta d’apertura del numero 1, relativo al magistrato in carica tra il 1° novembre 1549 e il 30 aprile 1550, e quella del numero 1bis, dal 1° maggio 1550; solamente in quest’ultimo è registrata la presenza dell’Assessore a fianco del Provveditore e del Cancelliere: Messer Alfonso Quistelli dalla Mirandola, già auditore della Ruota, passato poi alle Riformagioni e presto nuovo Auditore fiscale⁹. Inoltre, il terzo libro si apre con un atto del Magistrato supremo concernente la sostituzione del vecchio Cancelliere, Ser Bernardo di Giovanni Milanese, passato ai Capitani di Parte Guelfa, con il nuovo, eletto a beneplacito dal sovrano: Ser Niccolò di Francesco Modesti da Prato, membro di un casato fedele ai Medici fin dall’età laurenziana¹⁰. Non si tratta certo di notazioni di colore: come abbiamo visto nel capitolo precedente, gli uomini che ricoprivano simili incarichi erano la vera *longa manus* del duca all’interno della struttura formalmente tradizionale delle magistrature d’origine comunale, riservate ai soli cittadini fiorentini.

⁸ I tre “libri di condannagioni” sono comunque registrati dall’inventario: ASFi, CCLL, 2733-2735. I protocolli di sentenze criminali sono conservati *ivi*, 2243-2255. Essi non coprono l’arco di tempo compreso tra il 1630 e il 1664; mentre è disperso il registro numero 2251 (1664-1678). Questi sono affiancati da tre libri superstiti di “disegni” criminali (ovvero proposte di sentenze) *ivi*, 2736-2737 (1625-1630) e 2741 (1645-1661).

⁹ *Ivi*, 1, c. 1r; 1bis, c. 1r. Sul ruolo giocato nelle politiche di giustizia cosimiane da Alfonso Quistelli e dal suo predecessore Iacopo Pulverini si veda Edigati, “Fontana de Iustitia”, cit., *passim*. Sulla carriera dei due si vedano i cenni di Litchfield, *Emergence*, cit., pp. 79-80.

¹⁰ ASFi, CCLL, 2, c. nn., 04/02/1552. Sui Modesti si veda R. Nuti, *Famiglie antiche pratesi. I Modesti*, in «Archivio storico pratese», 12, 1934, pp. 115-122; nonché V. Arrighi, *Modesti, Iacopo*, DBI, 75 (2011).

L'ingombrante presenza di notai di provincia presumibilmente a contatto diretto con gli ambienti della segreteria ducale, come il Milanese o il Modesti, e ancor più di giuristi di alta levatura che collaboravano quotidianamente con il sovrano, come il Quistelli, non poteva non avere a lungo andare effetti sull'attività forense, specialmente in un magistrato dotato di una giurisdizione così ampia e delicata come quella dei Conservatori. Tra le deliberazioni, il primo segno di partecipazione attiva dell'Assessore si scorre fin dal 7 novembre 1549: una «taxatione di spese, danni et interessi» (di una lite terminata dagli antecessori) fu effettuata dai Conservatori «con il parere di M. Alphonso Quistelli [...] referitogli in voce dal Cancellieri», già «com'Assessore del loro ufficio», ma grazie ad una «authorità» che i Conservatori «gli dettono a parole et di Ragione et di fatto»¹¹. Insomma: la situazione doveva essere in via di definizione proprio in quei mesi, e la presenza del giurista dietro la formulazione dei giudizi s'inizia a scorgere nettamente già dagli anni Cinquanta, quando la sua partecipazione è esplicitamente menzionata in alcune sentenze¹². La *Riforma del Magistrato de' Conservatori di Legge* del 21 luglio 1568, diretta a snellire la procedura riservata alle liti dei poveri, stabilì un più generale obbligo per il magistrato di «intendere il parere del suo Assessore così nel procedere come nel giudicare ogni volta, che da qual si voglia delle parti sarà domandato [...] potendo nondimeno [...] giudicare ad arbitrio suo regolato [...] dalla iustitia», sia nel civile che nel criminale¹³. E negli anni Settanta e Ottanta le cause decise conformemente al suo «rapporto» o «referto» si moltiplicheranno, al pari delle richieste di un suo intervento da parte dei litiganti¹⁴.

Pochi anni prima, nell'estate del 1565, anche l'Auditore fiscale aveva iniziato ad ingerirsi negli affari del magistrato. Per «intentione et particolare commessione et ordine dell'Ill.mo et Ecc.mo Signore principe»

¹¹ ASFi, CCLL, 1, c. 2v-3r: 2v.

¹² Cfr. ad esempio ASFi, CCLL, 1bis, c. 52r (03/10/1550): sentenza conforme al «rapporto al magistrato [...] dato per il magnifico et eccellentissimo M. Alfonso Quistelli come dignissimo Assessore del loro ufficio»; *ivi*, 2, cc. 96r-97r, i Conservatori, su un punto spinoso, «rimesso» il processo «all'Auditore cioè Mag.co M. Alfonso perché ne dica quello pare di ragione» (10/07/1552); *ivi*, 3, cc. 75v-76v, sentenza data «veduto tucto el processo et acti et tucto facto vedere et considerare all'Auditore M. Alphonso Quistello» (03/04/1555); *ivi*, 5, cc. 24r-26r rapporto dell'Assessore M. Giovanmaria Paulozzi (nel 1556 il Quistelli era stato creato anche Auditore fiscale), approvato dal magistrato per sentenza (25/08/1559).

¹³ Cantini, VII, pp. 32-34; per una contestualizzazione della legge si veda ancora Pansini, *I Conservatori*, cit.

¹⁴ Cfr. ASFi, CCLL, 11 (1571), *passim*; *ivi*, 18 (1584-1585), *passim*.

questi fece registrare una lettera in cui ordinava che tutti processi «dove si tratti in qualsivoglia modo dello interesse del Fisco» gli fossero spediti «avanti procedino a sentenza», così che potesse «vedere et considerare [le speditioni]» e infine comunicare «quello che occorrerà per Iustitia et per benefitio del Fisco». Che cosa significasse lo si intuisce dal precetto che il magistrato estrasse da queste note, rubricate sotto il titolo: *Li processi criminali si mandino al Fiscale*¹⁵. In sostanza, stava prendendo forma quel meccanismo di “partecipazione” che avrebbe caratterizzato la giustizia criminale toscana ancora in età leopoldina: nei casi di maggiore rilevanza, il destino del reo non sarebbe più stato deciso soltanto dalla deliberazione a maggioranza di un collegio di cittadini fiorentini; il “voto” espresso in quella sede, ora previo “rapporto” di un assessore “togato”, doveva essere esaminato dalle strutture di vertice dell’apparato giudiziario, cioè dall’Auditore fiscale¹⁶, per essere infine approvato o riprovato dallo stesso principe. Così, l’assenza di appello avrebbe potuto trovare la sua piena giustificazione teorica nella decisione insindacabile di quest’ultimo, e la sua effettiva praticabilità nel passaggio del fascicolo processuale per le mani di una pluralità di organi competenti ad esprimere un giudizio. Come ha rilevato Daniele Edigati ricostruendo il funzionamento del meccanismo per gli Otto di guardia e balìa, il «partito», «tipico provvedimento di organi collegiali» repubblicani, finì per così cedere il posto al «negozio», segno di una «subordinazione politica, che si esplica nella facoltà – che il Sovrano si riserva – di approvare in ultima istanza il provvedimento»¹⁷.

Se il meccanismo fosse già pienamente definito nel 1565 non è facile a dirsi. Le sentenze del 1571 non lasciano pensare ad una regolare parteci-

¹⁵ Registrata a mia conoscenza soltanto in *Modesti*, 33, c. 131r, la lettera fu scritta nel contesto di un generale rafforzamento delle prerogative del Fiscale. Il 13/03/1564 era stata pubblicata la riforma del Fisco (Cantini, V, pp. 75-92) e il nuovo Auditore, Aurelio Manni, non avrebbe risparmiato negli anni a venire carta e inchiostro per spiegare, precisare e ricordare gli obblighi verso il suo ufficio di giudicanti e magistrati centrali (cfr. *ivi*, V-VIII, *ad ind.*; sulla crescita del potere del Fiscale in età cosimiana si vedano Fasano Guarini, *Lo Stato mediceo*, cit., pp. 33-34 e ora Edigati, *Fontana de Iustitia*, cit., pp. 263-267).

¹⁶ Le premesse di questo meccanismo, che poneva al vertice il Fiscale, erano già insite nella legge di creazione dell’ufficio del 1543 (*ibid.*).

¹⁷ *Id.*, *Gli occhi del granduca*, cit., pp. 15-87: 52-53; sulla partecipazione in età lorenesi cfr. anche *Id.*, *Prima della «Leopoldina»*, cit., *passim*. Per le prime fasi di sviluppo di questo meccanismo, nella seconda metà Cinquecento, in relazione sempre agli Otto, si veda anche J.K. Brackett, *Criminal justice and crime in late Renaissance Florence, 1537-1609*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 78-96.

pazione dell'Auditore fiscale alla fase di formazione del giudizio, né tanto meno al coinvolgimento del granduca o del principe Francesco. Piuttosto, a quell'altezza di tempo era in funzione l'automatismo stabilito dalla legge sulla "buona giustizia" del 1569: tutti i registri criminali dei giudicenti dovevano essere vagliati attentamente dall'Auditore, che avrebbe allertato i Conservatori di Leggi nel caso in cui avesse riscontrato negligenze ed imperizie da sanzionare¹⁸. La procedura di verifica, forse troppo onerosa in termini di tempo ed energie, sembra aver perso il suo rigore già negli anni Ottanta, dal momento che alla metà del decennio non si trovano processi avviati in questo modo¹⁹ (ma è anche probabile proprio a partire da questo periodo i giudicenti iniziassero a scontare le proprie mancanze attraverso la denegazione di benservito). Un'indicazione di massima sulla cronologia della partecipazione possiamo trarla da una lettera dell'Auditore fiscale Carl'Antonio Dal Pozzo del 15 maggio 1579, ove ricordava come «Sua Altezza» fosse «mal sodisfatta della varietà de' iuditii» emessi dal magistrato, come pure «de' disegni che si mandano all'Altezza sua»²⁰: significa che i Conservatori, prima di sentenziare definitivamente, dovevano ormai attendere i pareri del sovrano e del Fiscale. Tali passaggi non sono ancora visibili nei dispositivi di sentenza registrati sui protocolli agli inizi degli anni Novanta²¹, ma si apprezzano già nella prima filza di "negozi criminali spediti" (1589-1609)²².

Il documento archivistico chiamato "negozio" non è altro che un fascicoletto redatto dalla cancelleria dei Conservatori di Leggi dove ad una descrizione dei procedimenti in corso seguivano le proposte risolutive formulate dal magistrato, dall'Assessore e infine dal Fiscale. Il principe poteva così apporre, per mezzo del suo auditore o segretario personale, un rescritto che indicasse il da farsi in calce ad ogni singolo caso, o al termine dell'elenco²³.

¹⁸ Cfr. le 66 sentenze date contro giudicenti, loro ministri e ufficiali pubblici tra il febbraio e il novembre 1571 registrate in ASFi, CCLL, 11; quelle derivanti da processi avviati per «inquisizione *ex officio* et per imputatione dell'Auditore Fiscale» si trovano *ivi*, cc. 4v-5v, 54v-56r, 66rv, 68rv, 81r, 85rv, 95v-96v, 102v-103v, 133rv, 169rv.

¹⁹ Cfr. *ivi*, 18, *passim*, per il 1585 (si ricordi comunque quanto detto *supra*, 1.3., nota 112).

²⁰ *Modesti*, 32, cc. 74v-75r: 75r; copiata anche in BUpi, 477, cc. 84r-86r. Si noti che le "sentenze dei magistrati" (in ASFi, *Camera e Auditore fiscale*, 2108-2276) furono registrate dal Fiscale a partire almeno dal 1557.

²¹ Basti scorrere le sentenze registrate in ASFi, CCLL, 2242.

²² I negozi sono conservati in filze *ivi*, 2237-2242 (1589-1757).

²³ Basti sfogliare le filze ora citate. La forma era praticamente la stessa dei negozi degli Otto di guardia e balia descritti da Edigati, *Gli occhi del granduca*, cit.

In caso di liti o inquisizioni in cui fossero coinvolti “descritti” dell’ordinanza della milizia, e più in generale soldati privilegiati dalla legislazione medicea, sarebbe stato necessario “partecipare” il processo anche all’Auditore delle bande. Si tratta ancora una volta di un meccanismo analogo a quello del tribunale degli Otto di guardia²⁴. Gli ordini della milizia del 1555 stabilivano infatti, con formula generica, che l’Auditore dovesse «vedere i processi, che per li Magistrati, et Rettori de’ Luoghi si faranno nelle cause de’ Descritti» (Cantini, II, pp. 355-377: 369). Così, accogliendo una querela di tal Domenico di Raffaello da Spalliera, descritto, contro il Vicario di Scarperia, il suo Cavaliere e il Messo di San Godenzo, i Conservatori di Leggi registravano il 27 novembre 1567 di aver «partecipato il processo con M. Francesco Torelli Auditore [...] rispetto alla persona» del querelante, e di aver conformato la sentenza al suo parere «sì come sono tenuti per decti Capitoli». Aggiungevano però di averlo fatto nonostante ritenessero più convincente il diverso «parere havutone in voce dall’Assessore»²⁵. L’intervento di due giurisperiti, per di più attivi presso magistrati differenti, insomma, poteva generare confusione: e il Dal Pozzo, nella stessa lettera del 1579, ordinava che «per l’avenire, dove s’agitanassino cause de’ descritti criminali dove s’ha da partecipare con il S.r Auditore delle Bande, in tal caso basti il suo parere»²⁶.

La necessità di tale precisazione è l’ennesimo indizio del crescente peso dell’Assessore dopo la *Riforma* del 1568. Ma sfogliando i primi negozi di cui disponiamo ci si accorge che negli anni Ottanta il suo coinvolgimento non era ancora automatico. Nel 1589 si dà infatti il caso di un suppliante che, avendo sporto querela contro un giusdicente, lamentava di aver

²⁴ Si veda ancora *ivi*, pp. 31-44, nonché Brackett, *Criminal justice*, cit., pp. 64, 83-84.

²⁵ ASFi, CCLL, 8, cc. 180rv: 180r. La sentenza si chiudeva con la registrazione del rescritto del Luogotenente Fiscale e quindi della partecipazione della stessa a Lelio Torelli e Iacopo Dani.

²⁶ *Modesti*, 32, cc. 74v-75v: 74v. La lettera stabiliva poi che «nelle cause d’ogni sorte dove s’agitassi di meri articoli di ragione et *de apicibus iuris* il Magistrato non debba per l’advenire trattenere i rapporti dell’Auditore [*scil.* Assessore], et non approvati sotto pretesto, che a lor giuditio naturale, altrimenti paia convenirsi, ma che in detti articoli di ragione le SS. VV. e loro successori in offitio, debbino convenire, et concorrere con il parere dell’Auditore, et se per caso, o dell’articolo che si tratti parerà loro di non rimanere pienamente sodisfatti, possino commetterlo alli SS. Tre Giudici di Ruota senza trattener costi le cose in disputa, et il parere di detti tre giudici in tal caso s’habbi da seguitare, remossa ogni eccezione» (*ibid.*). Cercava inoltre di limitare i costi delle “visite” ai luoghi delle liti, compiute dall’Assessore, dal Cancelliere o dal Sotto Cancelliere, imponendo che vi si recassero da soli (*ivi*, cc. 74v-75r) e minacciava gravi ripercussioni sui ministri che non avessero rispettato le tariffe previste per le sportule (*ivi*, c. 75r).

«domandato» ai Conservatori, «dove consistono li articoli di ragione», l'intervento del «loro Assessore conforme alle leggi et consuetudine di tal magistrato», e di come ciò gli fosse «stato denegato»²⁷. Ma in una manciata di anni il presidio del membro togato sarebbe divenuto una costante²⁸.

Dunque, a quest'altezza di tempo, la questione può essere così riassunta: nelle cause riguardanti l'interesse del Fisco, leggesi criminali, dunque sicuramente in tutte quelle relative ai delitti commessi dai pubblici ufficiali, i Conservatori di Leggi, letto il referto del proprio Assessore (o Auditore che dir si voglia), dovevano formulare un "voto", ovvero una proposta di sentenza; qualora fossero stati coinvolti dei descritti (caso frequente), al posto dell'Assessore ordinario sarebbe intervenuto l'Auditore delle bande. Dopodiché, le carte sarebbero passate all'Auditore fiscale, incaricato a sua volta di stendere un referto. A questo punto il Cancelliere, a nome del magistrato, riassumeva il succo del processo e copiava i tre pareri, concordi o discordi che fossero, su un fascicoletto da presentare al sovrano, il quale avrebbe poi apposto il suo rescritto in calce al "negozio". Una volta che questo fosse tornato indietro, i Conservatori deliberavano a maggioranza – procedura rispettosa delle vecchie forme repubblicane, ma completamente superflua – la sentenza, adeguandosi alla decisione del principe. Tale meccanismo restò invariato ancora per tutto il Settecento, nonostante alcune ipotesi formulate nei primi anni di regno di Cosimo III. Gli autori delle già citate note per la *Riforma del Magistrato de' Conservatori di Legge* del 1680, mai entrata in vigore, rilevando che la spedizione delle cause procedeva troppo lentamente, proposero di limitare l'intervento del Fiscale a quelle che prevedessero pene superiori alle 100 lire (oltre a spronare il magistrato a lavorare di più). Ma ancora nel 1760 il Provveditore dell'ufficio descriveva una procedura praticamente identica a quella di centosettant'anni prima²⁹.

²⁷ ASFi, CCLL, 2237, c. nn. (copia di lettera al granduca del 16/03/1589); i Conservatori di Leggi risposero che avevano già ottenuto un disegno di sentenza grazie alla partecipazione del caso con l'Auditore fiscale, e che non si sarebbe dovuto dare adito alle pretese del supplicante dal momento che questi doveva aver «saputo forse per qualche strada» che sarebbe stato condannato e cercava soltanto di guadagnare tempo.

²⁸ Si confrontino ad esempio i negozi dei primi anni Novanta con quelli dei primi del Seicento (*ivi, passim*). Si vedano infine i protocolli di sentenze del 1599 (ad esempio *ivi*, 2245, c. 2r, sentenza emessa «visto il referto del S.r Assessore et del Clarissimo S.r Fiscale et il Rescritto di S.A.», 20/04/1599). Tra l'altro, è proprio sul finire del secolo che i passaggi della partecipazione iniziano ad essere registrati anche nei dispositivi di sentenza.

²⁹ Cfr. ASFi, *Carte Bardi*, III, 152, cc. 361r-361v; CRC, 454, cc. 170v-171r (qui si rilevava pure che, al tempo, il rescritto sovrano era redatto in seno alla Regia Consulta; sul punto cfr.

Piuttosto, tra Sei e Settecento sembra concludersi quel processo, avviato al tempo di Cosimo I, di quasi completa estromissione dei cittadini dagli affari della magistratura, a vantaggio dei suoi membri permanenti. Abbiamo già visto come nel 1680 la “qualità” dei primi fosse per certi versi “scaduta”; e a fine secolo l’Arrighi riteneva ancora, pensando appunto al consesso a rotazione, che sarebbe stato «utilissimo che vi risedesse in ogni seggio qualche Dottore, come si ritrova essersi osservato ne’ tempi indietro»; l’alternativa, «inconveniente» ma indicativa della traiettoria istituzionale dell’ufficio, sarebbe stata che le «risoluzioni necessarie da prendersi pettoralmente» (cioè sommariamente: il riferimento era alle cause dei poveri) sarebbero «dipe[se] dall’Arbitrio, e dalla fede del solo Cancelliere». Non a caso, fino almeno dal 1575, il sovrano aveva sempre eletto «un Dottore» di leggi, meglio se «di buona intelligenza e di sufficiente pratica nelle materie Civili, e nelle Criminali» nonché «persona caritatevole verso i poveri»³⁰. A metà Settecento era sotto la sua «direzione» che il magistrato faceva «le sue Deliberazioni registrate sul giornoletto», mentre «talvolta a sua relazione si decid[evano] le cause a lui commesse», con o senza l’Assessore. Egli doveva infine intervenire ad ogni adunanza del magistrato per trattare informazioni, memoriali e negozi. In questi ultimi «il voto» del magistrato, ci informa ancora il Provveditore, era anzi «solito stendersi dal Cancelliere»³¹. Anche tra i Sotto Cancellieri è possibile scorgere molti “Messeri”, ovvero dottori: questi (almeno nel 1760) dovevano infatti «fabbricare i Processi criminali»³² e fare le veci del superiore, all’occorrenza³³. L’Assessore, invece, era condiviso con i magistrati della Parte Guelfa e dell’Abbondanza – tant’è che nel 1680 si propose di ridurgli il carico di lavoro, per velocizzare la spedizione delle cause –. Il sovrano soleva «promuovere» a quest’incarico «uno degl’Auditori della Ruota Civile», così che gli anni di duro esercizio in questa posizione preparassero l’«asce[sa] ad altri Auditorati più riguardevoli, e di minor peso»³⁴. Certo

anche Edigati, *Gli occhi del granduca*, cit., pp. 56-57 e nota 223). Basti scorrere i protocolli di sentenze della prima metà del Settecento per rilevare la costante partecipazione del Fiscale in tutte le cause criminali contro giusdicenti (ASFi, CCLL, 2253-2255, *passim*).

³⁰ *Teatro*, I, pp. 243, 247; si veda l’Appendice B.2.

³¹ ASFi, CRC, 454, c. 171r.

³² *Teatro*, I, p. 249.

³³ ASFi, CRC, 454, cc. 171rv. Sui Sotto Cancellieri cfr. anche le annotazioni in Appendice B.3.

³⁴ *Teatro*, I, p. 743. Il che appare pienamente confermato dalle scarse annotazioni in Appendice B.1.

è che a metà Settecento egli ormai doveva «interv[enire] alle adunanze del Magistrato» con maggiore frequenza rispetto al passato: nelle liti tra privati quando non si accordassero per un diverso giudice, e sempre «nella risoluzione delle Cause Criminali, o miste»³⁵. Pure la forma dei negozi sembra col tempo rimarcare l'accresciuta centralità dell'Assessore: negli anni a cavallo tra il Cinque e il Seicento sul fascicolo presentato al sovrano il parere del magistrato precedeva tutti gli altri; ma già a partire dai negozi del 1625 vediamo che il primo referto registrato è sempre quello dell'Assessore (o dell'Auditore delle bande); uno stile che si manterrà invariato fino all'età lorenese. Ciò detto, si tenga presente che, come nel caso degli Otto di guardia e balia, il parere al quale il sovrano tendeva a conformarsi più volentieri, in caso di divergenze, era sempre quello dell'Auditore fiscale³⁶.

3.2. Riflessioni secentesche

3.2.1. *I Conservatori di Leggi: magistrato ordinario e sindacatore*

Negli anni Venti del Seicento, l'intraprendenza del Segretario degli Otto di guardia e balia Anton Maria Cospi³⁷ aveva aperto su svariati fronti un conflitto giurisdizionale con altri magistrati cittadini, il cui depositato andò a formare il tomo XIX della raccolta di leggi e ordini conservata un tempo nella cancelleria degli Otto e oggi presso la Biblioteca Universitaria di Pisa³⁸.

L'attacco era presentato come una difesa dal Cospi, che in una supplica alla Pratica segreta (incaricata di dirimere simili controversie) «alleg[ava]

³⁵ ASFi, CRC, 454, cc. 170v-171r.

³⁶ Cfr. ad esempio ASFi, CCLL, 2237, c. nn., 19-21/08/1603 («Il Magistrato, conforme al parere del Sig.r Aud.re Brignosa e del Clar.o Sig.r Fiscale disegna...») e lo si confronti con l'ordine dei negozi del 1625 registrati in ASFi, CCLL, 2238, cc. 1r e ss.; basti poi sfogliare le filze successive, e ancora la n. 2242 per gli anni Cinquanta del Settecento. Non disponiamo purtroppo dei negozi per gli anni 1609-1625. Lo stesso avveniva nel caso dei negozi degli Otto di guardia: cfr. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 56.

³⁷ Autore de *Il giudice criminalista* (Firenze, 1638) e Segretario degli Otto tra il 1616 e il 1629; su di lui cfr. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., ad ind. nonché Id., *La 'tecnicizzazione' della giustizia penale: il magistrato degli Otto di guardia e balia nella Toscana medicea del primo Seicento*, in «Archivio storico italiano», 163, 3, 2005, p. 497 e nota 50.

³⁸ BUPi, 473-494; il tomo XIX è il n. 492, intitolato appunto *Differenze di giurisdizione tra i magistrati degli Otto, Arte della Seta, Dogana, Nove, Mercanzia, Bande, Bigallo, Conservatori di legge*; su questo specifico volume cfr. Edigati, *Da una raccolta*, cit., pp. 114-115.

che tutti li magistrati di Firenze vanno usurpando la cognitione delle Cause Criminali» degli Otto. Il Cancelliere dei Conservatori di Leggi, chiamato a rispondere, presentò allora a sua volta una memoria difensiva: per prima cosa, asseriva, era piuttosto il collega ad essere particolarmente aggressivo, dal momento che «da certo tempo in qua» andava «turbando la Iurisdizione di dd. SS.ri Conservadori a cognoscere, e processare offtiali, e rettori per transgressioni di leggi, e statuti fatte nel loro officio» (e allegava due esempi recenti). Dopodiché, chiedeva che fosse restaurato il rispetto della giurisdizione «*privative*» del suo magistrato sulle «transgressioni di leggi o statuti, che commettessino tutti gli Offtiali, et in particolare l'offtiali e Rettori di fuori», provata secondo lui dalla consuetudine. Aggiungeva poi che sarebbe stato necessario ordinare all'Auditore delle bande «che quando trova [...] casi nelli quali li detti Rettori o loro offtiali hanno commesso transgressioni [...] quelli non rimetta a' SS.ri Otto, ma al Magistrato de' Conservadori» come facevano tutti gli altri uffici. Ulteriore punto di conflitto era «la cognitione della rottura delle carcere così segrete, come pubbliche»: il Cancelliere non aveva problemi a riconoscerla agli Otto riguardo agli evasi, ma quella sui «Rettori, Offtiali, Soprastanti, e Birri che hanno la cura, e custodia» delle carceri spettava ai Conservatori³⁹.

La replica, presumibilmente stesa dal Cospi, dimostrava, non lesinando sulle citazioni dottrinarie⁴⁰, come la giurisdizione dei Conservatori in quanto giudice sindacatore non fosse mai stata in discussione: essa era indubbiamente *privativa*, ma prendeva corpo soltanto al momento della deposizione dell'ufficio. Viceversa, la cognizione dei delitti commessi *durante munere* spettava al «ordinario suo superiore». Certo, questa era riservata anche ai Conservatori dalla legge del 20 agosto 1562, ma dovevano «contentarsi soggiacere alla prevenzione sostenuta negl'altri Giudici ordinari dalla ragione comune [...] e espressamente comandata dalla medesima legge»⁴¹.

³⁹ BUPi, 492, cc. 185r-189v; seguono le allegazioni della legge del 20 agosto 1562 e dei casi menzionati.

⁴⁰ Oltre al quattrocentesco *Singularis tractatus in materia syndicatus* di Paride Dal Pozzo (in *Tractatus de syndicato*, cit., cc. 76r e ss.), opera di riferimento sull'argomento, l'autore rinviava tra le altre fonti pure al *Tractatus de magistratibus* (1616) del siciliano Garzia Mastrillo e al *Tractatus de jure et officio baronum* (1603) di Giovan Francesco Capobianco. Sia detto per inciso che queste ultime due opere fornirono argomenti alla magistratura del Regno di Napoli per diluire e rendere più inefficaci gli istituti della visita e del sindacato (cfr. Rovito, *Respublica dei togati*, cit., pp. 88, 243).

⁴¹ BUPi, 492, cc. 201r-203v; 202v, 203v.

A quanto pare la Pratica si adeguò a quest'ultima interpretazione e le proposte di *Riforma* del 1680 avrebbero messo in luce gli effetti provocati dalla presenza di una giurisdizione concorrente sui delitti commessi *durante munere*⁴².

3.2.2. Nuove proposte sul sindacato dei giusdicenti

Il sindacato dei giusdicenti era andato evolvendo verso quel sistema di raccolta ed esibizione di polizze o lettere di benservito descritto nel capitolo precedente. Ma grazie alla legge del 1660 i Conservatori avrebbero comunque avviato l'*inquisitio generalis* contro i sindacandi nei primi 15 giorni dal deposto ufficio, procedendo alla *specialis* per eventuali sospetti e/o denunce.

Da un punto di vista archivistico, le inquisizioni avviate in sindacato potevano quindi evitare in un processo criminale e dunque in un negozio, al termine del quale veniva emessa sentenza seguendo la stessa procedura delle imputazioni *durante munere*. Semmai, bisogna rilevare come la natura per così dire burocratica (e al tempo stesso rituale) della fase di deposizione dell'ufficio, apertura del sindacato ed esibizione dei benserviti abbia dato corpo alla serie di "libri di sindacati", sui quali il Cancelliere (o uno dei suoi sottoposti) doveva registrare l'*inquisitio generalis* riprendendo in volgare le vecchie formule latine tre-quattrocentesche, aggiornate al nuovo quadro legislativo:

perché non si son rappresentati all'offizio nel tempo debito, perché non hanno fatte le debite visite alle carceri, perché hanno assoluto chi dovevano condannare e condannato chi dovevano assolvere, e perché non hanno osservate le leggi, e statuti etc. – oppure: – le leggi e bandi di S.A.S. e statuti, etc.⁴³.

Certo, questa era la procedura ideale, e abbiamo visto come già l'ordine del 14 maggio 1659 avesse evidenziato delle criticità. Gli estensori della

⁴² Il Savelli, consigliando di non condannare con leggerezza al rifacimento di spese e interessi i giudici accusati di aver proceduto a inquisizione senza indizi, dunque di aver causato un aggravio per il suddito, ricordava di aver «visto più volte osservarsi prudentemente dal Magistrato de' Signori Otto di Balìa» il costume o di «riservare le ragioni tali quali [...] da sperimentarsi in Sindacato [...] o procedersi contro di loro *servatis servandis*» (*Pratica universale*, §Giudici, n. 36): è il riconoscimento indiretto di una crescente ingerenza degli Otto in questo campo.

⁴³ I registri di sindacato sono conservati in ASFi, CCLL, 2638-2689 (1577-1777); *ivi*, 2692-2717 si trovano invece le "filze" di sindacati (1747-1773), sulle quali torneremo; l'esempio della formula, in una delle rare volte in cui è scritta quasi per esteso, viene da *ivi*, 2649, cc. 235r (20/04/1660) e 235^{bis}r (29/05/1660).

proposta di *Riforma* del 1680 riferirono che, per quanto il sindacato fosse «materia importantissima, che ha necessità di essere trattata con somma giustizia e sincera fedeltà», l'ufficio si era dimostrato troppo lassista negli ultimi tempi, prono «a' compiacimenti di quelli che devono stare a sindacato, o per qualche rispetto umano». Molti ministri ancora «trascura[vano] di pigliare» il «giuramento» che dovevano prestare al Cancelliere dei Conservatori, forse per l'esiguità della pena (che era stata alzata da 10 lire a 4 scudi d'oro, circa 28 lire, ma doveva essere ulteriormente accresciuta fino a 70 lire) o forse per «la confidenza della somma benignità di» Cosimo III, che era solito concedere grazie di piena assoluzione in questi casi. Inoltre, in occasione delle sostituzioni accadeva troppo spesso che il nuovo attuario (o Giudice) non ritirasse il «ruotolino». Poteva allora capitare che andassero in ufficio persone che non avrebbero mai ottenuto le sottoscrizioni necessarie, magari per precedenti condanne. Quando i ministri uscenti venivano assunti immediatamente per un nuovo incarico, poi, erano soliti evitare il sindacato, impedendo di fatto al primo rettore servito di adempiere ai suoi obblighi (data la responsabilità che aveva per la sua *famiglia*) e quindi di ottenere l'ultima «terzeria» dello stipendio. Per parte loro, i Conservatori si prestavano a registrare con «antidata» i sindacati avvenuti oltre il termine dei tre mesi, o ad ammettere in deroga ufficiali privi di tutti i benserviti, resi sicuri dal fatto che i fogli delle sottoscrizioni sarebbero andati persi o distrutti. Tutto ciò si traduceva anche in un danno per il Fisco, data l'entità della pena per omesso sindacato. Era poi «scandalosa» la faccenda «di tollerare, o per compiacenza, o per rispetto, che i Rettori, e Ministri, quali hanno riscosso danari per rimettere a' Magistrati, o a particolari persone non li rimettono prontamente». Per evitare tutti questi inconvenienti, i riformatori proponevano quindi di rafforzare il controllo sui momenti del giuramento, della spedizione e della rimessa dell'ufficio, nonché di incrementare la pressione su chi custodisse denari destinati al pubblico di Firenze. La cancelleria del magistrato doveva anche essere obbligata a tenere «un libro detto lo specchietto, ove a persona per persona sono notate le trasgressioni, condannagioni, et altri defetti commessi» e a conservare in filze i «ruotolini» e i «fogli» dei benserviti.

Come se non bastasse, gli Otto di guardia e balia stavano insistendo nella difesa della propria giurisdizione concorrente sui delitti di «falsità, fraude, barattaria, o d'altra qualità», processando a volte un rettore o un ministro senza darne conto ai Conservatori di Leggi. Ignari di eventuali trasgressioni pregresse, questi potevano quindi assolverlo «suppon[endo]

che non abbia commesso altri delitti, o non sia stato altre volte condannato» o «per la buona presunzione, che ha regolarmente l'Officiale o Ministro pubblico». I riformatori proponevano che in simili casi gli Otto quantomeno informassero i colleghi «col parteciparli occorrendo i processi». Per concludere, si era anche affermato un fenomeno di malcostume: i rettori si recavano al sindacato privi del lucco, tipico abito del buon cittadino fiorentino che esercitasse un ufficio della Repubblica fin dal Quattrocento, con grave svilimento della solennità del momento⁴⁴.

Se non alla riforma del magistrato, queste note portarono registrazioni più dettagliate sui «libri di sindacati», che ebbero l'effetto di potenziare i controlli e di conseguenza il numero di condanne per infrazioni legate alle fasi della procedura. Gli impiegati di cancelleria iniziarono infatti ad annotare anche la data di esibizione dei bensierviti e le eventuali mancanze riscontrate⁴⁵.

3.3. Giusdicenti alla sbarra: due secoli di sentenze, 1549-1760

Spostiamoci ora dal terreno della procedura a quello dei processi effettivamente celebrati di fronte alla corte dei Conservatori di Leggi contro i rettori e i loro ministri. Considerato il numero di giurisdicenze dello Stato vecchio, la breve durata degli incarichi e l'arco temporale per il quale disponiamo della registrazione delle sentenze, è facile intuire la mole documentaria alla quale dovremo approcciarci. Privilegeremo quindi i «protocolli di sentenze criminali», dal momento che i dispositivi offrono già una descrizione sintetica sia del caso che degli elementi di giudizio. Quest'operazione ha certamente il difetto di escludere gli anni precedenti al 1591, nonché il pieno Seicento fino al 1678; ma ha anche indubbi vantaggi: prima di tutto la serialità permette di cogliere immediatamente le ripercussioni archivistiche dell'evoluzione procedurale. In secondo luogo, ma non è certo da sottovalutare, si tratta di un'operazione più praticabile: il distillato di un dibattito occupa infatti raramente più di una o due carte. Sarà comunque possibile ricavare un'idea di cosa stesse avvenendo nei periodi lasciati scoperti grazie dei carotaggi mirati: sui registri di deliberazioni, ad esempio, o prendendo in considerazione

⁴⁴ Per tutto ciò che precede: ASFi, *Carte Bardi*, III, 152, cc. 363v-367v.

⁴⁵ Si confrontino ad esempio i sindacati *ivi*, 2646 (1616-1622) con quelli registrati *ivi*, 2656 (1682-1686).

i negozi e i processi. Negozi e processi saranno anzi la porta che ci permetterà di accedere all'aula di tribunale, o di intrufolarci nella cancelleria magistraturale, quando non a casa dell'Assessore e del Fiscale, per scovarli intenti ad esaminare in fatto e in diritto i casi portati alla loro attenzione.

Iniziamo quindi dai numeri. Al fine di effettuare qualche sondaggio statistico, ho considerato le sentenze relative alla teoria di ufficiali pubblici attivi sul territorio di cui abbiamo parlato nel primo capitolo (escludendo quindi tutte le altre connesse all'ampia giurisdizione dei Conservatori di Leggi; nonché quelle, pur rare, legate agli uffici centrali o ai loro ministri, come i birri della Mercanzia). Nella stragrande maggioranza, come vedremo, queste sentenze furono proferite nei confronti dei giudicanti e della loro équipe, ma potevano anche coinvolgere gli esecutori della famiglia rettorale; birri, Caporali o Luogotenenti del Bargello (quando non i Bargelli stessi); Messi e Cavallari; nonché "soprastanti" e custodi delle carceri locali. Infine, bisogna precisare che una sentenza poteva contenere anche più di un capo di imputazione, mentre in altri casi si rilevano più sentenze emesse contro lo stesso imputato nella stessa data (evenienza frequente durante il sindacato).

Calcolare il numero medio di giudizi proferiti in un giorno (o più) è quindi un'operazione meno banale di quanto sembri, specie dagli anni Quaranta del Seicento: a quell'altezza di tempo troviamo infatti lunghe serie di sentenze registrate tutte alla stessa data. Possono quindi passare diversi mesi tra una tornata e l'altra (a volte ci vuole più di un anno per imbattersi di nuovo in un ufficiale)⁴⁶ ed è praticamente impossibile ricostruire l'ordine cronologico di discussione dei processi senza rivolgersi ad altre fonti (ma il gioco non varrebbe la candela)⁴⁷. La sentenza poteva infatti essere formulata soltanto dopo il rientro in cancelleria del negozio con il rescritto sovrano e i fascicoli preparati dal Cancelliere contenevano in genere relazioni su più di un caso⁴⁸.

⁴⁶ ASFi, CCLL, 2252, cc. 17v (12/04/1679), 19v (08/05/1680).

⁴⁷ Ad esempio, i "libri di disegni criminali", *ivi*, 2736-2741 (sono consultabili soltanto i pezzi che coprono gli anni 1625-1630 e 1645-1661) non registrano altro che proposta del magistrato dopo il referto dell'Assessore. Essi danno in effetti un'idea delle tempistiche di trattamento di un caso, una volta chiusa l'istruttoria: nel 1660, il magistrato espresse il suo "voto" sull'inquisizione contro Podestà di Castelfranco di Sotto, conformandosi al parere dell'Assessore, il 20 maggio; il fascicolo del negozio fu preparato però solo il 3 ottobre, il rescritto arrivò l'11 e la sentenza fu infine emessa il 13 (*ivi*, 2741, c. 67vr; 2239, c. 405r).

⁴⁸ Si confronti ad esempio la sentenza contro il Cavaliere di Marradi e Palazzuolo del 02/03/1700 (*ivi*, 2253, cc. 85r-86v) con il negozio, che ricevette un primo rescritto il 16 febbraio e un secondo, definitivo, il 25, dopo ulteriori accertamenti e una nuova relazione (*ivi*, 2241, cc. 345r-351v). Rimanendo sui negozi, si veda il fascicolo delle sentenze contro diversi ufficiali (Soprastante alle carceri di

Stanti tutte queste cautele, possiamo quindi farci un'idea della frequenza dei processi criminali intentati contro gli ufficiali territoriali selezionando alcuni anni-campione. I dati che emergono dal calcolo (Appendice C. *Tabella 1*) vanno quindi considerati un'indicazione di massima, la quale è tuttavia efficace nel restituire quantomeno le linee di sviluppo dell'attività dei Conservatori di Leggi in questo campo tra Cinque e Settecento. Se il numero di processi celebrati tra gli anni di Cosimo I, del principe Francesco e di Ferdinando è in crescita, nel periodo della successione di Cosimo II vediamo una forte contrazione, iniziata probabilmente già ai tempi del padre. Nel passaggio tra la reggenza delle Tutrici e la maggiore età di Ferdinando II l'attività magistraturale appare di nuovo in aumento, fin quasi ai livelli del passato⁴⁹; ma dal pieno principato di quest'ultimo si ha di nuovo una graduale discesa, fino ai minimi della Reggenza. Il registro che copre gli anni tra il 1746 e il 1760, non considerato in tabella, riporta soltanto 12 sentenze⁵⁰. Certamente, sugli sviluppi tardo secenteschi e successivi deve aver pesato quell'allungamento della durata media degli incarichi nelle più importanti giurisdizioni, riscontrabile dall'età di Cosimo III. Oltre ad una più accurata selezione all'origine, ciò comportò infatti una riduzione del numero di ufficiali inviati nel Dominio, dunque un diradamento dei sindacati. E sebbene i Conservatori potessero intervenire *durante munere*, era in occasione della *reddito rationum* che la cancelleria poteva tirare le somme sull'amministrazione dell'ufficio, ricevendo tutte insieme le querele dei sudditi e vagliando i motivi della denegazione di benservito degli altri magistrati.

Rimanendo su questo livello di astrattezza e sempre al fine di cogliere lo sviluppo complessivo della vicenda, possiamo quindi provare a interrogarci, con le dovute cautele, sulla natura delle sentenze: ovvero se fossero principalmente condanne o assoluzioni. Su un totale di circa 1.500 giudizi esaminati e schedati per il periodo 1549-1760 (con salti temporali determinati dalla scelta delle fonti) ho contato quasi 800 assoluzioni e 550 condanne, nonché

Pieve Santo Stefano; Capitano, Cavaliere e Famiglio di Pietrasanta; Cavaliere di Borgo San Lorenzo; Cavaliere di Poggibonsi; Vicario di Lucignano) del 03/07/1641: fu preparato il 27 giugno e ricevette il suo rescritto il 29 (*ivi*, 2239, cc. 62rv, 68rv). Le sentenze precedenti risalgono al 4 giugno (*ivi*, c. 67r), le successive al 3 dicembre (*ivi*, 79v).

⁴⁹ Un sondaggio sull'età delle Tutrici mostra addirittura un ritmo più intenso: 5,2 sentenze ogni trenta giorni tra il 13/01/1624 e il 10/01/1625 (ASFi, CCLL, 224, cc. 87r-141r).

⁵⁰ ASFi, CCLL, 2255. Il registro non è consultabile a causa del pessimo stato di conservazione, ma ringrazio il dott. Fabio D'Angelo dell'Archivio di Stato di Firenze per avermi permesso di visionarlo.

più o meno 150 giudizi misti o di natura diversa (scenderemo a breve più in dettaglio)⁵¹. Possiamo quindi scomporre il dato, di per sé poco significativo, ritagliando archi temporali il più possibile comparabili per un'analisi in serie (Appendice C. *Tabella 2*). Le sentenze annoverate tra “condanne” (C) e “assoluzioni” (A) sono quelle dove la decisione del magistrato nei confronti degli imputati principali – espressa con queste esatte parole o al massimo con la clausola *sic rebus stantibus*⁵² – è netta o comunque (in presenza di più di un capo di imputazione) sbilanciata verso una delle due alternative. I giudizi “misti” (M) si trovano invece spesso in cause che implicano più di un ufficiale e/o più capi di imputazione, ed essendo appunto composti di condanne e assoluzioni in modo equilibrato pesano in un certo senso a favore tanto della prima quanto della seconda categoria. Col termine “assoluzioni diverse” (AD) mi riferisco invece a quelle sentenze che decretano l'interruzione del procedimento, senza ulteriori conseguenze per gli imputati, ma non per via di assoluzione: “circondazione” (cioè cessazione) del processo, magari stante la prescrizione; sospensione *usque ad nova*; o la scelta di «non molestare di vantaggio», cioè di non proseguire oltre e non irrogare quindi delle pene all'imputato suscettibile di condanna, dal momento che i disagi, le spese e l'eventuale carcerazione potevano esser considerate un castigo sufficiente⁵³.

Nell'immediato, i dati evidenziano come i primi anni del Seicento siano stati il periodo di maggior morbidezza dei Conservatori di Leggi fino alla Reggenza lorenese. Questa sorta di inversione da una media equili-

⁵¹ Prendo in considerazione le sentenze pronunciate contro: giudicenti e membri delle loro *familiae*; Messi e Cavallari; Bargelli e loro sottoposti; o Soprastanti. I registri analizzati sono: ASFi, CCLL, 1-1bis (27/11/1549-31/10/1550); 2 (18/03-27/10/1552); 2bis-3 (09/02/1554-30/10/1555); 5 (14/07-30/10/1559); 11 (01/02-22/11/1571); 2243 (27/10/1591-26/03/1593); 2244 (26/01/1594-25/02/1599); 2245 (30/03/1599-23/06/1602); 2246 (30/08/1602-21/04/1610); 2247, cc. 104r-190r (18/01/1617-20/03/1620); 2248, cc. 1r-119r (24/04/1620-27/07/1621); 2249, cc. 83v-141r (19/12/1623-10/01/1625); 2250, cc. 79r-154r (08/01/1627-03/01/1630, il pezzo non è consultabile a causa del pessimo stato di conservazione; ringrazio quindi ancora il dott. D'Angelo per avermi permesso di visionarlo); 2239, cc. 40r-80r (12/12/1640-06/02/1642) e cc. 389r-430r (04/05/1660-17/05/1661); 2252 (08/06/1678-27/03/1691); 2253, cc. 24r-103v (25/09/1691-11/07/1703) e cc. 139v-200r (04/07/1708-07/09/1717); 2254 (26/10/1718-10/10/1742); 2255 (21/01/1746-03/07/1760). Le date sono quelle della prima e dell'ultima occorrenza di una sentenza di questo tipo nell'arco di carte o nel registro considerato.

⁵² Clausola che s'incontra sempre più di frequente dagli anni Quaranta del Seicento. Ad esempio, 7 assoluzioni su 11 sentenze emesse il 26/04/1701 nel processo contro il Cavaliere del Podestà di Borgo San Lorenzo, Ser Ludovico Venturini, sono date con questa clausola (*ivi*, 2253, cc. 91r-94v).

⁵³ Come ricorda anche la *Pratica universale*, §Carcerati, Carceri, e Catture, n. 12: «Carcere patita per lungo tempo suol giovare per diminuire la pena ordinaria del delitto».

brata di condanne e assoluzioni ad uno sbilanciamento sulle seconde si verifica insieme alla riduzione del numero medio di processi celebrati negli ultimi anni di Ferdinando I. La musica cambia di nuovo con l'omonimo successore, segnando una nuova torsione tra il 1640 e il 1660. L'età di Cosimo III conosce poi una normalizzazione, per così dire, fino a che sotto la Reggenza non si ha l'impressione che oramai i veri e propri processi criminali riguardino quasi solo ufficiali notoriamente colpevoli.

A questo punto, però, l'unico modo per spingersi oltre nell'interpretazione è affondare il bisturi nella documentazione giudiziaria, per capire che cosa questi numeri possano significare nel concreto. La prima domanda è contro chi, ovvero contro quali tipologie di ufficiali, le querele e le inquisizioni tendessero a rivolgersi maggiormente; la seconda quale fosse poi la percentuale di condanne e assoluzioni (Appendice C. *Tabella 3*).

Confrontare gli anni Novanta del Cinquecento con quelli del secolo successivo, su campioni piuttosto consistenti di anni e dunque di sentenze, mette subito in chiaro un aumento in percentuale delle cause intentate contro i soli membri tecnici delle *familiae* rettorali, a fronte di una riduzione dei capi d'imputazione riguardanti la squadra nel suo insieme. In un certo senso, sembra di assistere al ritorno verso una maggiore individualizzazione, più simile a quella riscontrata sul piccolo campione della prima età cosimiana (precedente alla legge sul sindacato del 1552, dove quindi le sentenze riguardano crimini commessi *durante munere*). Quanto all'esito dei processi si rileva un incremento generalizzato delle condanne, decisamente più forte nei confronti di Giudici e attuari. A tal proposito bisogna rilevare che, tanto nel periodo 1591-1602 quanto in quello 1691-1703, le principali vittime di quest'assedio giudiziario sono indubbiamente i Cavalieri: le sentenze nei loro confronti (da soli o insieme agli esecutori) ammontano rispettivamente al 64% (80) e all'86,5% (32) di quelle relative ai soli membri tecnici delle *familiae*. E ciò senza contare le accuse mosse contro i rettori insieme ai loro *milites socii*. È un fenomeno pienamente comprensibile se si pensa al fatto che quasi ogni giurisdizione di grado superiore all'Ufficialato comprendeva nell'organico tale ministro, nonché a fronte delle responsabilità del Cavaliere: maggiori rispetto a quelle del Notaio e inferiori soltanto a quelle del Giudice. Tanto più che l'attività giudiziaria nel civile, col suo ampio spettro di esecuzioni da rilasciare o documenti da produrre, quindi di mercedi da incassare, era quasi totalmente in mano sua. Infine, le visite alle carceri, la custodia dei prigionieri e la corretta redazione e archiviazione delle scritture erano tutti affari di sua pertinenza.

Che fossero questi uomini di provincia a subire i contraccolpi più forti della sorveglianza centrale lo dimostra anche l'alto numero di processi intentati contro i giudicenti-notai degli Ufficialati (che in tabella rientrano nella categoria G): 10 nel 1549-1550, 37 nel 1591-1603, 6 nel 1691-1703 e ben 16 nel 1723-1737. Viene facile immaginarli intenti a gonfiare le tariffe a proprio vantaggio, a danno dei sudditi più poveri e meno culturalmente attrezzati delle sperdute comunità dotate di simili banchi. Ma dobbiamo anche pensare al fatto che per il potere centrale (incarnato dal Cancelliere e dagli Auditori) era facile inchiodarli alle loro responsabilità senza troppe preoccupazioni: d'altronde, non essendo cittadini fiorentini, non facevano neanche parte dello stesso insieme sociale dei membri a rotazione del magistrato.

Più ondivaga, se rapportata all'età di Gian Gastone e Francesco Stefano, appare invece la situazione degli esecutori: forse perché l'attività di Messi, Cavallari, birri, famigli e graduati dei Bargelli era regolamentata anche dai Nove, sebbene fosse indubbia la piena giurisdizione dei Conservatori di Leggi sui loro eccessi e trasgressioni nell'esazione dei diritti⁵⁴.

I dati scomposti e riaggregati fin qui mostrano dunque un quadro in evoluzione: a un secolo di intensa attività di controllo sui controllori, e di presumibile equilibrio nelle valutazioni, seguirono decenni più rilassati e forse meno rigoristi. I principati di Ferdinando II e Cosimo III, durante i quali la produzione di leggi e rescritti sovrani evidenzia il rinnovato interesse per il portamento dei giudicenti, condussero invece a un nuovo giro di vite.

Questa la superficie dello stagno che stiamo lentamente scandagliando: ora, per coglierne l'effettiva conformazione, non possiamo più rimandare l'immersione.

3.3.1. *Una nota sulla prescrizione*

Fino alle proposte di sentenza elaborate nei negozi del 1640-1642 (incluse i casi di "assoluzioni diverse" sono praticamente assenti⁵⁵; ma dagli anni Sessanta, quando si è ormai verificata una palese inversione di tendenza nella tipologia prevalente tra le sentenze, l'assoluzione piena inizia ad es-

⁵⁴ Cfr. ASFi, *Nove conservatori del Dominio e della Giurisdizione*, 3596, cc. 52rv (Bargelli), 89rv (Cavallari), 168r (Famigli e sbirri), 240r (Messi) e pp. 107, 110-112; *Pratica universale*, §§Cavallari, Esecutori.

⁵⁵ Salvo la "circondazione" del processo nei confronti del Podestà Piero Tornaquinci «stante la sua morte avanti la risposta» (ASFi, CCLL, 2243, c. 75v, 09/12/1592; il Cavaliere, inquisito con lui, fu invece assolto; l'accusa era in questo caso turbata giurisdizione).

sere sempre più spesso sostituita da altre formule, la più interessante delle quali è la “circondazione” del processo per prescrizione. Il primo riferimento si trova in una sentenza del 1621, ed è rivelatore del fatto che il magistrato non si sognava di applicarla, a quell’altezza di tempo: non avendo avuto modo di trovare prove a suffragio di una querela, si limitava infatti ad assolvere il Cavaliere di Fucecchio del 1608 atteso «che per il corso di tredici anni si rendano difficili le giustificazioni et in processo non ci essere altro che la semplice negativa»; ironia della sorte, il caso riguardava tra altre cose il fatto che il querelato, all’epoca, aveva istigato il Podestà a ignorare la prescrizione, danneggiando così il querelante⁵⁶. Ritornando al campione della *Tabella* 2, l’eccezione appare per la prima volta tra i negozi del 1660⁵⁷. E già negli anni Ottanta e Novanta la si incontra di frequente. In quel periodo, infatti, i processi erano spesso celebrati molti anni dopo la deposizione dell’incarico, probabilmente per quell’accumulo del carico pendente denunciato dalla proposta di *Riforma* del 1680⁵⁸.

Anche i Conservatori di Leggi, dunque, sono investiti dalla riesumazione della prescrizione, come eccezione sollevata da imputati e procuratori, ma presto pure *ex officio* dai giudici. È lo stesso fenomeno riscontrato da Edigati nei processi celebrati di fronte agli Otto di guardia e ballia, con una cronologia praticamente identica⁵⁹.

L’istituto era regolato dalla *Legge sopra la cognitione et prescriptione de’ Malefitij* del 22 settembre 1562, ma per quasi un secolo i tribunali toscani non sembrano essersi mai posti il problema; almeno finché una risoluzione

⁵⁶ *Ivi*, 2248, cc. 112v-113r (09/06/1621); anche il querelante fu comunque assolto dalle spese.

⁵⁷ In particolare in due processi, uno contro il Podestà e il Cavaliere di Cascia e l’altro contro il Cavaliere di Dovadola, giunti a sentenza il 26/05/1660; gli ufficiali avevano esercitato rispettivamente fino al maggio 1655 e al maggio 1653, e non erano poi stati a sindacato. Tuttavia, all’Assessore fu «risposto ostare la prescrizione di 5 anni» con riferimento alla legge cosimiana del 1562 (*ivi*, 2239, cc. 393rv).

⁵⁸ Cfr. ad esempio *ivi*, 2252, cc. 62r (09/12/1683, inquisizione contro l’Ufficiale di Rocca San Casciano del 1677, per omesso sindacato; prescritto), 101v (10/10/1685, inquisizione contro il Cavaliere di Civitella del 1679, per omesso sindacato; prescritto), 139r-139^{bis}r (13/01/1690, inquisizione contro il Cavaliere di Figline Valdarno del 1684-1685, per evasione di detenuti e falsità; prescritto il primo capo e processo sospeso per il secondo), 180v-181r (10/01/1691, inquisizione contro il Cavaliere e il Messo di Pratovecchio per evasione di detenuti e falsità, fatti del 1681; prescritto il primo capo e assoluzione *sic rebus stantibus* per il secondo); *ivi*, 2253, cc. 56v-57r (05/02/1697, querela contro l’Ufficiale di Bibbona del 1688; capo d’imputazione prescritto). La *Riforma* aveva denunciato la difficoltà per l’Assessore e per l’Auditor Fiscale di tener dietro a tutti i casi loro sottoposti nel meccanismo della partecipazione (ASFi, *Carte Bardi*, III, 152, cc. 351rv, 361v).

⁵⁹ Cfr. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., pp. 315-325.

della Ruota fiorentina riguardante la definizione temporale dei suoi termini (1660), la pubblicazione della prima edizione della *Pratica universale* del Savelli (1665) e infine l'interesse dimostrato dal Granduca con alcune lettere circolari (1671) non contribuirono a diffonderne la conoscenza.

La legge del 1562 fissava la prescrizione a dieci anni per delitti quali «homicidi, robarie, furti, falsità, rebellion, tradimenti, assassinamenti, rapti di Fanciulle, et violenza [...] et incendij»; di cinque per tutti gli altri.

Con salvo nondimeno, et espressamente dichiarato, che delle transgressioni commesse, o che si commetteranno per li Rettori di fuori, et per loro Officiali, et Ministri nel tempo de lor offitij et administrationi, se ne possa conoscere infra un anno dal dì del deposto offitio, et non più oltre. Eccetto però che se havessino commesso falsità, o fraude, furti, homicidij, et altri sopranominati delitti, che di questi [...] se ne possi conoscere infra dieci anni, dal dì del deposto offitio (Cantini, IV, pp. 396-398: 397, 398)⁶⁰.

L'atteggiamento del nostro magistrato di fronte a questa eccezione può forse essere agevolmente riassunto da una perspicace *Replica sopra la prescrizione* a una relazione dell'Auditore fiscale, stesa nell'ambito di un negozio settecentesco. Ser Giovanni Piero dell'Alfiere Pier Giuseppe Biondi da Pomarance, Ufficiale di Bibbona dal 1711 al 1716, era stato investito, al termine dell'incarico, da una pioggia di querele e inquisizioni per estorsione, peculato, falso in atto pubblico e inadempienze: 15 capi d'imputazione in totale. Sindacato dai Conservatori nel 1721, fu condannato nel febbraio 1722 all'interdizione dagli uffici a beneplacito, a multe per un totale di 275 scudi e 50 lire, alla restituzione del denaro estorto a svariati "doglienti" per "soprapreso diritto" (rispetto alle mercedi previste dalla tariffa del 1707) e infine alla refezione dei danni causati al Fisco. Per due capi il processo restò aperto *usque ad nova*, ma per cinque fu "circondato" stante la prescrizione, su impulso appunto del Fiscale (la cui proposta fu come al solito approvata *in toto* dal Granduca). I Conservatori tennero però a replicare che anche alcune di quelle che potevano sembrare semplici "trasgressioni", come il non indicare l'entità delle mercedi sulle ricevute (sostituite da semplici quietanze di pagamento), dovevano essere trattate alla stregua di frodi vista l'intenzione di coprire il crimine; e addirittura

⁶⁰ Questa legge è citata esplicitamente nei processi del 1660.

si spingevano ad affermare che pure pernottare fuori dalla giurisdizione senza licenza («a Livorno, et in altri luoghi per divertimento») era «anco dalla Ragione comune» considerato un delitto «così fraudolento che si dice delitto di Lesa Maestà». Ora, se i singoli punti sono sempre soggetti a considerazioni variabili in base alle circostanze e alle opinioni prevalenti, nell'età del tardo diritto comune, è anche vero che l'estensore della *Replica*, verosimilmente il Cancelliere, ricordava che «così è stato sempre giudicato in questo Tribunale», identificando uno «stile» della curia che potremmo definire molto accorto (più dell'Auditore, in questo caso): la presenza di dolo trasformava l'infrazione in un delitto, allungando quindi anche i termini della prescrizione⁶¹.

3.3.2. *Evasioni: uno spiraglio su «dolo, colpa, et negligenza»*

Abbiamo visto come il bando del 1546 sui *rettori che vanno in officio* ordinasse ai giudicenti al loro arrivo, ed ai Cavalieri nei mesi successivi, di assicurare la manutenzione delle carceri; e pure come i Conservatori di Leggi avessero affermato con decisione, nello scontro col Segretario degli Otto di guardia, la propria giurisdizione sulle loro trasgressioni. Fino alla fine del Seicento il magistrato continuò ad inquisire *ex officio* i rettori e le loro *équipe* per «dolo, colpa, et negligenza» (formula ricorrente) ogniquale fosse venuto a conoscenza di un'evasione, seguendo un automatismo quasi burocratico⁶². La posta in gioco era un principio cardine di una giustizia che aspirasse ad essere «egemonica», amministrata dal principe per mezzo dei suoi ministri su tutto il territorio: *ne crimina remaneant impunita*⁶³.

⁶¹ La *Replica* è allegata al relativo negozio in ASFi, CCLL, 2242, cc. nn., numero 2 del 1721 (stile fiorentino), fascicolo preparato il 29/12/1721, con rescritto del 09/02/1722. La sentenza per i 12 capi d'imputazione per querela, più 3 per inquisizione addizionale, fu emessa il 13/02/1722 ed è registrata *ivi*, 2254, cc. 27v-29r. Il Biondi era tra le altre cose accusato di aver fatto bandire, «per liberarsi dai ricorsi, nel fine del suo Ufficio», l'apertura del sindacato solamente a Bibbona e non nei castelli soggetti, «e per haver non ostante il ben servito ele[tt]o due sindaci a suo capriccio [...] senza saputa, né consenso de' Rappresentanti a' quali aspettava detta elettione».

⁶² La corte locale doveva formare un processo informativo sull'evasione, e spedirlo poi in copia agli Otto di guardia (che si sarebbero occupati dei fuggitivi) e ai Conservatori (che avrebbero inquisito i ministri). Si veda ad esempio ASFi, CCLL, 2202, cc. nn., fasc. *F. Castiglione del Terziere* (1660); oppure *ivi*, 2229, fasc. relativo alla fuga dalle carceri di Anghiari (1651). La procedura è riportata anche in una memoria del Segretario degli Otto Curzio Poli, del 1621, copiata in *Modesti*, 33, cc. 141rv.

⁶³ Un principio che si afferma sin dal XIII secolo con l'emersione del processo inquisitorio; basti citare gli studi di Mario Sbriccoli, ora raccolti in *Storia del diritto penale e della giustizia*.

Dunque la prima cosa da verificare, in caso di fuga o rottura delle carceri, era l'adempimento degli obblighi di legge: qualora il prigioniero fosse stato custodito correttamente e tutte le visite fossero state effettuate, c'era un'ottima probabilità che il processo si concludesse con un'assoluzione per tutti gli imputati (i registri sono pieni di simili esempi). Altrimenti, ai colpevoli sarebbe stata irrogata la pena prevista di 20 (per i rettori) o 10 (per i ministri) scudi la prima volta, del doppio con interdizione biennale dai pubblici uffici la seconda. Il magistrato poteva anche infliggere ad arbitrio ulteriori sanzioni in base alla gravità del fatto: come pagare di tasca propria la riparazione della "carcere rotta", o le spese di cattura, e magari risarcire i creditori pubblici e privati danneggiati dalla fuga⁶⁴.

Un negozio del novembre 1590 mette bene a fuoco le questioni principali, nonché l'atteggiamento tenuto dal magistrato fino a quel momento in simili circostanze. Il Capitano di Borgo Sansepolcro Bernardo del Rabatta era stato inquisito, col suo Cavaliere e il suo Notaio, per la fuga di un condannato all'impiccagione. Il nocciolo della questione, per l'Assessore, era lo spostamento del carcerato da una cella «sicurissima» ad una «manco sicura», quando «più tosto si doveva mettere in ferri»; e i ministri non erano esenti da «qualche suspitione di fraude». Proponeva allora di condannare i tre a venti scudi di multa ciascuno, assegnando agli attuari pure l'interdizione biennale e il confino, per sei mesi, a Portoferraio. Il Magistrato e il Fiscale, dicendosi d'accordo, ricordavano però come in fondo fosse «costume et solito» che i rettori non si occupassero delle carceri se non alla prima visita, lasciando le incombenze successive (e le chiavi) ai ministri; dunque «essendo per tal rotture molti Rettori stati Inquisiti et Assoluti et li Cavalieri et ministri condannati, o per non havere fatto le debite diligentie, o per havere omesso cose sustanziali», proponevano di assolvere il Rabatta «non si vedendo né colpa, né dolo, né ommissione alcuna» (il Granduca ovviamente si conformò a quest'ultimo parere)⁶⁵. Nonostante il rettore avesse teoricamente l'incombenza di vigilare sulla condotta della

Scritti editi e inediti (1972-2007), 2 voll., Milano, Giuffrè, 2009; in particolare, sul principio *ne crimina remaneant impunita*, *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400* e, sul concetto di giustizia egemonica, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, *ivi*, pp. 47-72 e 1223-1245.

⁶⁴ Seguendo la dottrina, ben riassunta in *Pratica universale*, §Carcerati, Carceri, e Catture, nn. 7-8.

⁶⁵ ASFi, CCLL, 2237, cc. nn., fascicolo del 12/11 e rescritto del 20/11/1590.

familia, quindi, nel caso concreto la responsabilità tendeva ormai ad individualizzarsi in virtù della legge ducale.

A volte gli statuti locali affidavano invece ad altre figure la custodia di carceri e carcerati: in particolare ai Bargelli o ai “soprastanti” del posto. È il caso, ad esempio, della Romagna toscana: quando il Commissario di Terra del Sole e il suo Cavaliere furono inquisiti per la fuga di alcuni trasgressori dei regolamentiannonari ed evasori della tassa sul macinato, i Conservatori li assolsero proprio in virtù della diversa configurazione degli obblighi di custodia nella regione⁶⁶.

Le carceri si dividevano poi in segrete, per i rei di delitti o sospettati di fuga, e pubbliche (dove il prigioniero poteva ricevere visite), solitamente riservate ai debitori. Ma per quanto l’evasione di questi ultimi andasse «in pregiudizio del pubblico» e soprattutto «del privato»⁶⁷, i Conservatori riconoscevano che nelle prigioni pubbliche «difficilmente gli officiali possono prohibire [...] aiuti esterni»⁶⁸ e tendevano perciò ad essere più indulgenti.

Fondamentale, per gli imputati, era dimostrare la verità di quanto dichiarato nei verbali delle visite. Poteva capitare che il mastro falegname e il fabbro riscontrassero la precarietà delle serrature della segreta e che un Cavaliere particolarmente sfortunato «scri[vesse] il rapporto [...] che detta carcere fussi sicura» pochi giorni prima di un’evasione⁶⁹. Che l’Assessore potesse nutrire un «sospetto» di alterazione dei registri che «nasce dall’essere più frequenti le visite vicino al tempo della rottura [...] e poste in altra carta e con carattere assai uniforme»⁷⁰. O addirittura che un attuario annotasse sul civile «contro ogni verità d’essere a tutte, et a

⁶⁶ ASFi, CCLL, 2243, cc. 15rv (21/01/1592, inquisizione contro il Commissario e il Cavaliere), 34v-35r (26/05/1592, inquisizione contro il Bargello di Romagna e il Soprastante alla prigione, entrambi assolti).

⁶⁷ *Ivi*, 2247, cc. 117v-118r, condanna dell’Ufficiale di Galeata per l’evasione di un debitore privato dalle carceri pubbliche (18/07/1617); ma gli esempi di formule di questo tipo si potrebbero moltiplicare.

⁶⁸ *Ivi*, 2247, cc. 145v-146r, assoluzione del Cavaliere del Capitano di Bagno per la fuga di alcuni debitori delle Farine, del Monte di Pietà e del Sale; il processo contro il Capitano, cav. Marco Pitti, fu trasferito ai Dodici savi dell’Ordine di Santo Stefano (31/07/1618).

⁶⁹ *Ivi*, 2245, cc. 171v-172v, condanna a 1 anno di confino a Pisa e 3 anni di ammonizione dagli uffici del Cavaliere del Podestà di Dovadola, il quale tra l’altro non aveva fatto in 4 mesi se non una visita; pure il falegname e il fabbro furono multati in 25 lire (11/04/1602).

⁷⁰ *Ivi*, 2239, cc. 14rv, contro il Cavaliere di Castelfranco di Sotto; alla fine però l’Assessore propose di assolvere l’imputato, non emergendo colpa dal processo informativo (fascicolo con rescritto del 6 marzo 1641).

ciascuna delle [...] visite intervenuto in persona» quando invece le aveva semplicemente delegate ai professionisti del posto, e che quindi fosse inquisito non tanto per la fuga, quanto piuttosto per la «falsità»⁷¹. Ma si tratta di casi sporadici.

Ancor più rari sono quelli di dolo acclarato, cioè quelli in cui si fa riferimento esplicito a gravi sospetti di complicità: come quando due prigionieri già destinati alla forca e alla galera fuggirono da un «buco» presente nella cella del palazzo di Anghiari e venne fuori che il Cavaliere, pur informato per tempo del rischio, non aveva messo ai ceppi uno dei due⁷². Il sospetto poteva nascere anche per la mancata adozione di cautele basilari: nel 1608, ad esempio, il magistrato condannò il Bargello di Arezzo e un suo famiglia, tal «Caciola detto “il Mancino”», perché quest’ultimo, già interdetto dal ruolo di soprastante alle carceri, non solo era stato investito di tale responsabilità dal superiore, ma aveva poi «perme[sso] alli [...] carcerati tenere il lume acceso tutta notte» e non aveva «usa[to] le debite diligenze in vedere le robe che erano mandate dalli parenti». Così i detenuti riuscirono a procurarsi «un pezzo di scarpello», portato loro nascosto «in una stacciata»; forzata la porta della cella, questi tesero poi un agguato al Caciola per impadronirsi delle chiavi della segreta⁷³.

Molto più comunemente, le condanne punivano quelle trasgressioni derivanti dall’acclarata negligenza e dunque dalla “lata” colpa, ovvero grave. Al Cavaliere del Commissario di Arezzo del 1595, che aveva ignorato le debolezze strutturali della segreta, fu attribuita ad esempio una «doppia colpa» per l’evasione di un prigioniero dal momento che aveva affidato le chiavi a un tal Giomo di Iacopo, famiglia «novitio in questo

⁷¹ *Ivi*, 2252, cc. 139r-139^{bis}r, processo contro il Cavaliere del Podestà di Figline del 1684; la negligenza andò in prescrizione, ma per la falsità il processo fu lasciato aperto – non si riscontrano però ulteriori sentenze nei suoi confronti per questo capo, né sul registro presente, né sul successivo – (13/01/1690).

⁷² *Ivi*, 2252, cc. 183rv, che si trattasse però solo di sospetti emerge dalla condanna arbitraria a una pena piuttosto leggera: una multa di 150 lire e un anno di interdizione dagli uffici (19/01/1691).

⁷³ *Ivi*, 2246, cc. 157v-158r, stante la contumacia, il famiglia fu condannato alla galera per 5 anni; il Bargello invece alla privazione dell’ufficio e a una multa di 200 lire (02/10/1608). Il Caciola (ovvero «Caciolo di Pierantonio da Todi») era già stato condannato e interdetto dall’ufficio di soprastante nel 1606 per un’altra evasione seguita nelle carceri di Arezzo: non avendo fatto le debite visite, non si era accorto della presenza di due pezzi di ferro nelle segrete, utilizzati poi da un prigioniero per fare un buco nel pavimento, calarsi con un lenzuolo nella stanza di sotto, cioè quella del Commissario, e fuggire (*ivi*, cc. 111v-112v).

mestiere et più atto alla zappa, donde poco innanzi s'era levato, che al maneggiare prigionieri»⁷⁴.

La legge del 1546, insomma, produsse effetti visibili. Le inquisizioni per l'evasione dei prigionieri dalle carceri del Dominio si trovano in buona quantità sui registri fino alla prima età di Cosimo III, quando appaiono decisamente in calo⁷⁵. Nello stesso periodo furono aperti processi non solo nei confronti dei custodi negligenti, ma pure dei fuggitivi, nonostante questa fosse una prerogativa degli Otto⁷⁶. Alla fine, dopo la condanna pronunciata contro il soprastante delle carceri di Sansepolcro nel 1697, sui protocolli criminali non si trovano più procedimenti di questo tipo⁷⁷. È molto probabile che sul finire del Seicento i Conservatori fossero riusciti ad estendere la propria giurisdizione ai danni di quella degli Otto di guardia, drasticamente ridimensionata con la creazione della Ruota criminale (1680-1699)⁷⁸. E che poi gli Otto, tornati in pieno possesso delle loro prerogative al termine dell'esperimento rotale, fossero riusciti a invertire

⁷⁴ *Ivi*, 2244 cc. 82rv, il Cavaliere, il famiglio e una "guardia per un dì alla settimana" furono condannati rispettivamente all'interdizione per 1 anno, «temperando [...] la pena per le provanze che ha fatto del suo buon concetto»; al confino per 5 anni alla fabbrica di Livorno; e all'ammonizione perpetua dall'ufficio di guardia ad Arezzo. Il Commissario fu assolto «come non obbligato, se non in sussidio» (06/09/1595). Un caso di simile mala gestione, nel quale fu punito però anche il giudicante (Vicario di San Giovanni), responsabile per essere palesemente a conoscenza della situazione, si trova *ivi*, 2243, cc. 65v-66v (27/10/1592).

⁷⁵ Si vedano le varie occorrenze ad esempio *ivi*, 1bis, 2bis, 5, 11; e ancora *ivi*, 2252.

⁷⁶ Varie occorrenze *ivi*, 2252, ad esempio cc. 6r, 10r, 13v, 14rv, e ancora 51v-52r (04/11/1682); sulla competenza degli Otto si veda *supra*, 3.2.1. e cfr. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., p. 24 e nota 48.

⁷⁷ Il soprastante fu confinato sei mesi a Pisa e condannato a pagare la riparazione del carcere; pure il Commissario, il Giudice, il Notaio e il Cavaliere erano stati inquisiti per le loro inadempienze, ma «stante la processura patita» i Conservatori «ordinorno non molestarsi di vantaggio»; si noti infine che pure i fuggitivi furono inquisiti (ASFi, CCLL, 2252, cc. 60r-61r, 06/08/1697).

⁷⁸ Di fronte a un'inquisizione contro alcuni fuggitivi, partecipatagli nel dicembre 1690, l'Assessore dei Conservatori palesò il suo spaesamento: prima di tutto, la causa era stata «spedita dalla Ruota Criminale sotto li 4 X.bre prossimo scorso», dunque non avrebbe avuto senso esprimere alcun parere in merito; inoltre, «non risultando la complicità d'alcun ministro in detta fuga di carcerati, ne spetta privatamente la cognizione di detta causa alla Ruota criminale, la quale in caso di difetti de' Ministri avrebbe avuta la cumulativa con cotesto Tribunale». Il Cancelliere replicò piccato che «in adempimento de' i Comandi di S.A.S. si contenterà di dire sopra di essa il suo Parere; con lasciar fare alla medesima Ruota quelle parti, che stimerà più proprie appresso il Tribunale competente delle controversie giurisdizionali, quando stimi, che non potesse il magistrato loro ingerirsi in tal Processura» (ASFi, CCLL, 2202, fasc. *Processo contro Anton Maria Petracchi et altri*, cc. nn.). In effetti è sintomatico che la memoria di Curzio Poli sulle evasioni dalle carceri del 1621 (ricordata *supra*, 3.3.2., nota 62) venisse estratta dalla Pratica segreta nel 1698 (*Modesti*, 33, c. 141rv).

la tendenza estendendo ulteriormente le proprie vecchie competenze ben al di là dei confini tracciati al termine dello scontro giurisdizionale tra i Conservatori e il Segretario Cospi.

3.3.3. *Questioni di privilegio: illegittimità degli atti*

Il 31 ottobre 1550, il Vicario di Certaldo Andrea di Filippo Carducci, il suo Cavaliere e il suo Notaio furono condannati a pagare una multa di 50 scudi a testa «nell'indignazione di Sua Illustrissima Eccellenza» per non aver rispettato una *Deliberazione* di pochi anni prima: quella *sopra i Capitoli, et Privilegi* delle bande del 26 marzo 1548. In sostanza, essi non avevano partecipato con l'Auditore due processi che coinvolgevano dei miliziani, e per questo erano caduti nella pena prevista dalla legge⁷⁹. Si tratta del primo caso di questo tipo registrato dai Conservatori di Leggi, ma gli effetti della creazione di un «ceto di privilegiati» in campo giurisdizionale si sarebbero fatti sentire ben presto con forza nelle aule del magistrato. Con gli ordini del 1548 il duca rinunciò a creare un canale di giustizia alternativo per i descritti dell'ordinanza (accentrare tutto a Firenze non si era rivelata una soluzione praticabile): ridefinì quindi il sistema obbligando tutti i giudici a partecipare all'Auditore delle bande quei processi criminali che li implicassero. Inoltre, riepilogò (ampliandoli in certi casi) tutti gli altri privilegi dei miliziani in campo fiscale (che nel tempo si sarebbero ridotti), politico e giudiziario.

I Conservatori di Leggi avevano a che fare soprattutto con casi di mancato rispetto dei privilegi dell'ultima natura, sui quali converrà che ci concentriamo. I *Capitoli* del 1555 li riassumono nella forma che avrebbero mantenuto pressoché intatta per il resto dell'età medicea: necessità di notificare ai descritti con un mese d'anticipo i gravamenti; immunità di armi e vestiti alle esecuzioni reali; diritto ad un termine di 15 o 30 giorni (in base al grado e al tipo di armamento) per rispondere alle accuse di danno dato o nelle cause per debiti (eccettuati quelli col Fisco o con la comunità); possibilità di dare mallevadori al fine di evitare il carcere per crimini minori (o in tempo di guerra); sconti di pena maggiorati nel caso in cui avessero confessato un delitto, oppure stipulato paci e tregue con l'offeso; facoltà di chiedere la conversione di alcune condanne al bando in multe, e viceversa; limitata protezione

⁷⁹ ASFi, CCLL, 1bis, cc. 76r-77r; la *Deliberazione* è in Cantini, II, 9-22, cfr. in part. pp. 15, 22.

dai supplizi infamanti; dimezzamento dei diritti da pagare sulle prestazioni degli attuari; prolungamento dei termini per agire in tribunale⁸⁰.

Il privilegio divenne quindi un vettore delle querele dei descritti contro gli ufficiali dello Stato fiorentino, tanto in sindacato quanto *durante munere*. I registri dei Conservatori di Leggi accolgono moltissimi processi che abbracciano l'intera casistica, sempre partecipati con l'Auditore delle bande. In discussione erano quindi la legittimità di catture e gravamenti; l'adeguatezza delle pene inflitte; il rispetto dei tempi processuali; l'entità delle sportule incassate dagli operatori di giustizia⁸¹. Soldati e miliziani erano comprensibilmente agguerriti nel difendere le proprie prerogative, ma anche propensi a marciarci sopra. Tanto più che nel Seicento, soprattutto dopo la prima Guerra di Castro (1641-1644), la riduzione dell'impegno militare diretto del Granducato sui campi di battaglia favorì la trasformazione sociale delle bande e dei corpi armati toscani: sempre meno gli spiantati, sempre di più i rappresentanti dei ceti emergenti della provincia – artigiani, bottegai, e in generale proprietari –: persone coinvolte di frequente in dispute di natura civile (commerciali o legate alla gestione del patrimonio fondiario) di pertinenza dei Podestà del territorio⁸².

A contrasto di intemperanze e tentativi di frode, gli Auditori delle bande si mostrano spesso, nei processi, rigorosi nei confronti dei descritti: quando questi tentavano di ottenere l'annullamento di sentenze o atti esecutivi *ex post*, ad esempio, bisognava verificare che la loro «qualità» di

⁸⁰ Cfr. D'Addario, *L'«honorata militia» del Principato Mediceo e la formazione di un ceto di privilegiati nel contado e nel distretto fiorentino dei secoli XVI e XVII*, in «Archivio storico italiano», 162, 4, 2004, in part. per l'analisi della legislazione pp. 724 e ss.; nonché F. Angiolini, *Le bande medicee tra "ordine" e "disordine"*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, L. Antonelli, C. Donati (a cura di), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 31 e ss.; i *Capitoli, Ordini, et Privilegi rinnovati et ampliati* il 01/10/1555 (Cantini, II, 355-377) confermavano la competenza dei Conservatori di Leggi sul mancato rispetto dei privilegi da parte di rettori e magistrati.

⁸¹ Ad esempio, per il periodo 1599-1602: ASFi, CCLL, 2245, cc. 20rv, 58v-59r, 62rv, 68r-69v, 75r-76r, 82v-83r, 94rv, 95rv, 100rv, 115v-116r, 116r-117r, 130r, 151rv, 152rv, 163rv, 167v-168r, 176rv, 182v, 182v-183r. Si noti che il magistrato doveva partecipare all'Auditore delle bande i processi che coinvolgessero i descritti anche qualora non si riferissero direttamente ai loro privilegi (come *ivi*, cc. 117v-118r).

⁸² Sulla trasformazione sociale delle bande e sui «disordini» che queste potevano provocare nelle comunità di appartenenza cfr. le considerazioni di Angiolini, *Le bande medicee*, cit., pp. 35-37 e nota 104; sul disimpegno toscano dopo il 1644 si rinvia a Greco, *Storia del Granducato*, cit., pp. 190-192 e, più approfonditamente, a Sodini, *L'Ercole tirreno*, cit., in part. sulla Guerra di Castro pp. 236-245. Per l'importanza della giustizia civile e commerciale amministrata a livello locale dai Podestà si veda ancora Beatrice, *Giustizia e mercato*, cit.

privilegiati fosse «stata allegata [...] in tempo opportuno» nel processo di fronte al giudice locale⁸³. Dimostrare di aver messo bene in chiaro la propria appartenenza ad un corpo militare privilegiato dinnanzi al giudice, attuario o esecutore, insomma, era il primo passo per ottenere la sua condanna e quindi la rifusione delle spese; ma i descritti che agivano temerariamente potevano essere condannati a pagare le spese processuali, col benessere dell'Auditore⁸⁴.

In alcuni casi, il quadro che emerge nel Cinquecento ha il sapore della sfida: quando due descritti furono incarcerati dal Podestà di Barga perché avevano trattato con sufficienza un messaggero che li richiamava ai loro doveri di Grascieri locali (dal quale avevano latitato «insino a notte»), l'Auditore constatò che «non par[e] che a' Rettori si debbino talmente legar le mani, che in cose concernenti il servitio publico non possino far qualche poca dimostratione, et usare authorità per essere stimati et lor Comunità proviste di lor bisogno»⁸⁵. Neppure a livello di ordini mancano le spie di un conflitto latente tra i descritti e i pubblici ufficiali: Giulio de' Medici prima, e gli Otto di guardia e balia poi, dovettero ad esempio esplicitare che era facoltà dei Bargelli incarcerare quelli che non avessero mostrato subito la patente per il porto d'armi «senza far baiate, di cavarsi le berrette o cappelli» o dare in escandescenze⁸⁶.

⁸³ La citazione viene da ASFi, CCLL, 2237, cc. nn. fascicolo del 17-21/10/1596, querela contro i Priori di Montepulciano (proposta, accettata, di assoluzione per questo capo). Simili esempi si riscontrano già nel 1555: *ivi*, 3, cc. 163v, 169v-170r (assoluzione del Giudice del Podestà, di Prato e di Castiglion Fiorentino); cfr. anche *ivi*, 11, c. 150v (20/09/1571): il Cavaliere del Podestà e il Messo di Montale furono assolti per un gravamento fatto a un descritto «atteso che in quel di Pistoia non vi son bande, et che quando detto [descritto] mostrò la fede subito gli fu reso il gravamento senza premio alcuno e non provando trasgressioni».

⁸⁴ Ad esempio il descritto Francesco di mastro Cassiano Catirelli accusò l'Ufficiale di San Casciano Ser Niccolò Meli da Buggiano per aver ricevuto un tratto di corda senza aver sentito il parere dell'Auditore delle bande; ebbene, il processo dimostrò il contrario, e quindi l'Ufficiale fu assolto e il querelante condannato nelle spese (ASFi, CCLL, 2244, c. 146r, 03/07/1597); altri esempi *ivi*, cc. 3v-4r, 74v-75r; 2245, cc. 62rv.

⁸⁵ *Ivi*, 11, cc. 96v-97r (31/05/1571); la querela era stata stavolta inoltrata direttamente al magistrato dei Commissari delle bande, che rimise il processo ai Conservatori di Leggi, i quali appunto assolvero l'imputato.

⁸⁶ Lettere del 21/05 e del 10/09/1571 registrate da *Abbracciabeni*, cc. 175v-176r e 184v: 176r; la lettera degli Otto stabiliva poi che, per i descritti che sostenessero di avere la patente a casa, i birri avrebbero dovuto accompagnarli e controllare, qualora l'abitazione fosse entro un miglio, altrimenti avrebbero dovuto arrestarli. Sulla carriera di Giulio di Alessandro de' Medici (primo Cavaliere di Santo Stefano) nelle istituzioni del principato si veda D. Stiaffini, *Giulio di Alessandro un Medici a Pisa*, Pisa, Fondazione Anna Maria Luisa de' Medici, pp. 47 e ss.

Nella tarda età medicea si continuano a incontrare accuse legate al mancato rispetto dei privilegi delle bande, sebbene in una misura e in una proporzione minori rispetto al passato⁸⁷. Tra le undici querele contro Ser Lodovico Venturini, «presentate nel suo sindacato» come Cavaliere del Podestà di Borgo San Lorenzo nel 1701, sette furono partecipate con l'Auditore delle bande; ma quest'ultimo rilevò subito come «nel presente Processo non si scorga sufficientemente, che siano Descritti, né il Venturini, né i Ricorrenti». Difatti, il Cavaliere era accusato di non aver rispettato privilegi di altro tipo: lo sconto sulle sportule riservato ai poveri, ad esempio (querela numero 8); e in ben quattro casi l'immunità del mercato, giacché i querelanti erano stati eseguiti in giorni e luoghi che dovevano appunto essere terra franca per i debitori secondo gli statuti locali riconosciuti a Firenze (querela numero 3, 5, 7, 10). Ma per quanto l'Auditore delle bande sottolineasse che «i decreti delle catture non si fanno dal Cavaliere [...] né appartiene all'Attuario il conoscere della Giustizia, o ingiustizia del decreto che registra», tre delle quattro condanne emesse il 26 aprile riguardarono proprio il rilascio dell'esecuzione in giorno di mercato. La prima era una multa di lire 200 a norma di statuto; la seconda, arbitraria, di lire 25, insieme al rifacimento dei danni; la terza obbligava invece alla sola restituzione del soprapreso diritto, dato che il querelante era stato eseguito per un debito fiscale (con la Gabella del sale)⁸⁸. Proprio su quest'ultimo punto

⁸⁷ Per gli anni 1678-1691: ASFi, CCLL, 2252, cc. 3rv (21/07/1678, condanna degli eredi del Notaio del malefizio di Pieve Santo Stefano per soprapreso diritto contro un descritto), 7v (12/10/1678, non molestare oltre il Cavaliere di Cerreto Guidi che aveva negato una copia del processo e aveva poi fatto eseguire, gonfiando i diritti, un descritto), 23r (31/07/1680, assoluzione dell'Ufficiale di Buggiano che fece catturare, in giorno di mercato a istanza di un cittadino fiorentino, un descritto), 72v-73v (01/07/1684, condanna del Giudice di Lari per alcune catture ordinate senza rispettare gli «ordini militari»), 133rv (21/06/1689, assoluzione del Notaio di Scarperia per soprapreso diritto contro un descritto), 145v-146r (09/05/1690, si intuisce la presenza di un descritto data la partecipazione all'Auditore sostituto «in luogo dell'Auditore delle Bande»; non riguarda i privilegi).

⁸⁸ L'Auditore delle bande aggiungeva che «quando ancora o per consuetudine, o per tolleranza si facessero di propria autorità da i Cavalieri decreti simili» non avrebbe condannato il Venturini, dato che nei capi 1, 8 e 11 i querelanti erano stati eseguiti per debiti pubblici, e nei restanti non era dimostrato che l'esecuzione fosse stata comandata in giorno di mercato. Il negozio si trova *ivi*, 2241, cc. 373r-380v: 376r, 376v, fascicolo datato 08-21/04/1701 (le altre querele di descritti erano la numero 1 e la numero 11, per soprapresi diritti, senza menzione esplicita del privilegio). Le doglienze numero 2 e 6 (sentenza ingiusta e soprapreso diritto), 4 (errori nella gestione delle esecuzioni rilasciate dalla Mercanzia a danno dei querelanti) e 9 (esecuzione in giorno di mercato) furono partecipate con l'Assessore. Le 11 sentenze (di cui 7 assoluzioni) del 26/04/1701 si trovano *ivi*, 2253, cc. 91r-94v.

il processo fu riaperto l'anno successivo: l'Auditore delle bande, snocciolando citazioni dalla dottrina, ribadiva che «non sarebbe ragionevole, che l'*ius* della Gabella, che indubitamente è *de Regalibus*», fosse messo in secondo piano dal privilegio di un semplice mercato settimanale; ma il magistrato, con cui concordò il Fiscale, era di parere che bisognasse osservare «la letterale deposizione dello Statuto del luogo» che tutelava da «qualsi voglia debito contratto tanto con particolari persone, quanto col Comune di Firenze, e qualunque Offizio del medesimo Comune». Il Venturini fu quindi condannato in lire 200 e al rifacimento delle spese (e graziato di lì a poco con uno sconto di pena)⁸⁹.

Insomma, a fianco di quello delle bande i giudicanti e le loro équipes dovevano fare i conti con altri privilegi più tradizionali, legati appunto a tempi e luoghi eccezionali come le fiere annuali e i mercati settimanali, o all'immunità riconosciuta ai magistrati di terre e città soggette⁹⁰. E se per le querele inoltrate ai Conservatori di Leggi contro le esecuzioni rilasciate in giorni feriat i vediamo ancora nel tardo Cinquecento molte assoluzioni, un secolo dopo la situazione sembra quasi rovesciata, in un ritorno al rispetto del dettato statutario locale⁹¹.

⁸⁹ *Ivi*, 2241, cc. 428r-430v: 429r, 429v-430r; la condanna è registrata *ivi*, 2253, cc. 99rv (07/03/1702). Il processo fu lasciato aperto per un'accusa di falsità, dal momento che il Venturini aveva modificato sul civile la data dell'esecuzione. Le suppliche del Venturini, con relativi rescritti accordanti la grazia, si trovano *ivi*, 763, nn. 6-7, 20, 28.

⁹⁰ Ad esempio il Cavaliere di Ripafratta fu condannato arbitrariamente dai Conservatori a una multa di 50 lire e alla privazione di un anno dagli uffici con i rettori perché aveva colpito con un oggetto e incarcerato, a seguito di un acceso diverbio sull'entità dei diritti per la cancellazione delle appuntature, tal Andrea di Giovanni Cortini descritto e Gonfaloniere della Podesteria (*ivi*, 2247 cc. 132rv, 26/01/1618). Lo stesso poteva avvenire nel sindacato locale: il Commissario e il Cavaliere di Montepulciano del 1673-1674 furono accusati per aver catturato un uomo nel palazzo dei Priori e aver rilasciato un'altra cattura nei confronti dei Priori stessi, oltreché di aver agito per altri motivi contro gli agrimensori della comunità (uno era, tra l'altro, un descritto) impedendo il «loro ufficio» e dunque causando «pregiudizio al pubblico, e privato»: sia il Cavaliere (per il primo capo) che il Commissario (per il secondo) furono condannati ognuno in 500 lire di multa a norma di statuto l'11/01/1674. I due fecero appello ai Conservatori di Leggi, che il 10/01/1681 circondarono il processo non riscontrando criminalità e, trattandolo appunto alla stregua di un ricorso, riservarono le ragioni alle parti da sperimentarsi probabilmente in sede civile (*ivi*, 2252, cc. 29v-30r).

⁹¹ A parte la condanna, invero per un insieme di eccessi, del Messo, del Cavallaro e dei birri di Montevarchi (*ivi*, 2243, cc. 41v-42v), si vedano le assoluzioni *ivi*, 2244, 24v-25r, 64r-65r, 78r (dal momento che il gravamento in giorno di mercato avvenne per un debito con lo Spedale degl'Innocenti, luogo «privilegiatissimo»); 2245, cc. 52rv, 62rv, 62v-63v, 80r, 94rv, 94v-95r, 152rv. Già il 19/12/1623 i Conservatori condannavano in 200 lire e rifusione dei danni il Luogotenente del Bargello di Dogana per una cattura per debiti privati sul mercato di San Casciano

3.3.4. La «bottega» della giustizia: dal soprapreso diritto alla baratteria

Scendiamo ora negli abissi di quelli che potremmo definire i delitti per eccellenza dall'ufficiale: baratteria o corruzione, concussione, estorsione, e più in generale, furti e "ruberie" a danno dei sudditi e in vilipendio della carica ricoperta. Delitti tra i quali, lo sappiamo, la dottrina iniziava a mettere ordine proprio tra la fine del Cinquecento e l'inizio Seicento, cercando di distinguere e classificare a fronte di una «accezione del vocabolo [baratteria]» che, per la tradizione statutaria dei secoli precedenti, «tende[va] a individuare non un illecito dai connotati più o meno ben delineati, ma un insieme di comportamenti» ed era «spesso affiancato da altri *nomina* di illeciti»⁹². Gli statuti fiorentini e le leggi quattrocentesche parlavano infatti genericamente di "baratterie", accostandole alle frodi e alla falsità; il bando che i Conservatori di Leggi emettevano ad ogni inizio del mandato conteneva la proibizione generalizzata di «commettere baratteria alcuna in alcuno officio»; e nel 1759, descrivendo la giurisdizione

«libero et privilegiato da qualunque sorte di debito et obligatione eccetto gli debiti del Fisco et Cancelleria Ducale» (*ivi*, 2249, cc. 84v-85r; condanne simili *ivi*, cc. 85rv). Nel 1618 avevano invece condannato al solo rifacimento delle spese il Cavallaro di Certaldo, che aveva effettuato una cattura in giorno di mercato «contro la disposizione dello Statuto di Castel Fiorentino [...] del anno 1480» (*ivi*, 2247, c. 136rv). Si vedano poi le sentenze di fine Seicento e inizio Settecento *ivi*, 2252, 23r (*supra*, nota 87), 31r (10/01/1681, pena di 200 lire e condanna alla rifusione dei danni per entrambi i famigli di San Giovanni, per un gravamento «contro l'immunità concessa» in «giorno di mercato» a norma del privilegio concesso il «20 febbraio 1443»), 93rv (01/06/1685, condanna in contumacia del Caporale del Bargello per una cattura in giorno di mercato contro lo statuto, 200 lire e rifusione dei danni); 2253, cc. 28v-29r (29/04/1692, circondazione del processo contro il Tenente dei famigli del Vicario di San Giovanni per la cattura di un descritto sul mercato di Montevarchi, dato che il debito in questione era con lo Spedale di Santa Maria degli Innocenti), 187rv (14/01/1715, pena di 500 lire e condanna alla restituzione della mercede inflitta al Caporale dei famigli di Pescia per aver catturato a istanza della Mercanzia il querelante in giorno di mercato, a Buggiano), 191r (12/02/1716 assoluzione del Tenente dei famigli per una cattura al mercato di Montevarchi e per l'accusa di soprapreso diritto).

⁹² Geri, *Baratteria*, cit., p. 2; si rinvia anche alla qui citata lunga *quaestio* CXI di Farinacci (citata più volte nella *Pratica universale*: §Giudici, nn. 45-47) in *Praxis*, cit., III, pp. 535 e ss. Si veda ad esempio la discussione sulla distinzione tra estorsione, concussione e baratteria (o corruzione) *ivi*, nn. 48-51, p. 541: «*ut concussio dicatur etiam committi cum mendacio, quamvis expresse non inferatur metus*» (citando Paride Dal Pozzo); «*officialis faciens extorsionem ratione officii, tenetur poena falsi ad quadruplum, et poena concussionis*»; «*extorsio enim proprie est, quando officialis indebite aliquem vexando, pecunia, ab eo recipit; tunc enim proprie non dicitur barrataria, seu corruptio, quae non cadit nisi a sponte dante [...] Et licet extorsionis poena sit poena concussionis [...] vere tamen et proprie non est concussio*».

del magistrato sui giudicanti, il suo Provveditore parlò genericamente di «delitti [...] come sono le baratterie, l'estorsioni, il farsi ragione da per sé, l'inosservanza delle Tariffe, e' litigi concernenti i loro diritti, ed emolumenti, e tutti gli altri eccessi»⁹³. Insomma: si trattava di punire coloro che avessero trattato il ministero pubblico come «una bottega» per arricchirsi ai danni dei governati, come si espresse lo stesso magistrato in un processo di fine Cinquecento⁹⁴.

Tenendo quindi ben presente la labilità del confine tra simili delitti, possiamo iniziare da quello più diffuso e radicato: il soprapreso diritto. In una data non precisata, ma probabilmente poco prima della ristampa della tariffa del 1444 (1614) o della pubblicazione della *Provvisione e riforma sopra i Rettori, Giudici, e Notai che vanno in Offizio* (1627), il Granduca ricevette una supplica, curiosamente firmata dai «poveri sudditi de' luoghi et stato di Sua Altezza Serenissima». Ora, che si trattasse davvero di una rappresentanza di tutte le terre e città del Dominio è da escludere; ma è di per sé interessante il fatto che gli ignoti estensori scegliessero di parlare a nome dell'intera popolazione dello Stato fiorentino: sicuramente, essi sapevano di sollevare una problematica sentita da tutti. Il fatto era che

da' Rettori et [...] Ministri de' luoghi civili et criminali dove s'administra la Santa Giustitia del continovo si fanno molti indebiti aggravi, et ingiustitie in esigere diritti, copie, catture, et altre mercede più che non dispongono le Tariffe.

Molti «poveri» pagavano più del dovuto per ignoranza; «altri» che conoscevano la legge erano «indotti da altri rispetti et timori» ad accettare le soperchierie, evitando pure di sollevare la questione in sindacato. Talvolta erano proprio i «sindicatori de' luoghi» che, sapendo di denari estorti, avevano timore nel «farli restituire». Di coloro che avrebbero voluto querelarsi a Firenze «molti non [erano] lassati» partire dai coniventi, «altri» non potevano andare «per la povertà [...], bisognando

⁹³ ASFi, CRC, 454, c. 170v. Per le disposizioni degli statuti fiorentini si veda *supra*, 2.1.

⁹⁴ ASFi, CCLL, 2244, c. 33v-34r: 33v: inquisizione *ex officio* d'ordine dell'Auditore fiscale contro il Cavaliere e il Notaio del Vicario di Certaldo «nella quale in sustanza si dice che mentre sono stati in detto uffitio decti inquisiti, et ciascuno di per sé, facendone una bottega, et vendendo la giustitia in aggravo de' populi et in danno del fisco, hanno sottratto denari per vie indirette, et appropriatiseli»; alla fine furono condannati, il Cavaliere a una multa di 100 lire e all'interdizione per 2 anni, il Notaio alla metà di queste stesse pene.

perdere molto tempo, et spendere alle volte più assai denari in litigare»; senza contare che «rarissime volte riesce che sia rifatto ad alcuno li suoi danni». Insomma: tutto ciò andava «in molto grande aggravio et danno intollerabile delle povere persone, del ben pubblico et della salute dell'anime». Si chiedeva allora di esporre in un luogo ben visibile di ogni corte del territorio le tariffe, fiorentine e locali, per tutte le prestazioni, stabilendo una pena per quei giudici che non le avessero lasciate in consegna ai propri successori. Anche i cancellieri comunitativi avrebbero dovuto, una volta all'anno, darne lettura in consiglio pubblico, «acciò fusse sempre noto a tutte le povere persone quello che devono pagare et come sia da riscuotere»⁹⁵. E proprio in materia di tariffe, come abbiamo visto, il sovrano e i Conservatori continuarono a legiferare per tutta l'età granducale: segno d'interesse, ma anche di scarsa persuasività delle norme; almeno fino alla legge del 1707, che offrì per ogni prestazione un riferimento valido in tutto il Dominio e portò a non poche condanne negli anni a venire (spesso ridotte per grazia, specie sotto Cosimo III)⁹⁶.

⁹⁵ BUPi, 477, c. 409r; sulla legge del 1627 si rinvia al capitolo precedente. Nel 1576 e di nuovo nel 1614 erano state comunque già ristampate le tariffe del 27 settembre 1444 (cfr. *Pratica universale*, §Dritti, n. 5). È interessante notare come il Cospì proponesse la stessa soluzione ne *Il giudice criminalista* (cap. XVIII, in part. nn. 1-3).

⁹⁶ La *Tariffa* (analizzata *supra*, 2.3.) fu seguita da un *Bando e proibizione contro i Famigli, et Esecutori, che dimandano e ricevano mance di qualsivoglia sorte* in Cantini, XXII, p. 84 (23/07/1710). Riferimenti espliciti alla legge del 1707 si trovano ad esempio nelle condanne in ASFi, CCLL, 2253, cc. 155v-157r (08/08/1709, Cavaliere di Borgo San Lorenzo, condanna come da ordini in 100 scudi e interdizione dagli uffici a beneplacito), 193v (19/05/1715, Giudice di San Gimignano, come la precedente, ma graziato dall'ammonizione), 195v-196r (16/09/1716, Cavaliere di Peccioli, come la precedente, inclusa la grazia per l'ammonizione e aggiunta la grazia dei cinque sestì e composizione in otto anni del resto); 2254, cc. 5r-6r (29/12/1718, Cavaliere di Bibbiena, condanna per alcuni capi di soprapreso diritto, ma molto lieve: 10 lire e restituzione dell'estorto), 8v-9r (10/03/1719, Ufficiale di San Godenzo, assolto *ex hactenus deductis* per il capo relativo, anche se i Conservatori ricordavano come questi, tal Ser Flaminio Chiariti già condannato in passato, «have[sse] fatto l'abito all'estorsioni»), 13v-14r (05/03/1721, Caporale dei famigli della corte di San Casciano, condanna in scudi 35, alla restituzione del maltolto e privazione dell'ufficio per 3 anni), 24rv (03/09/1721, Cavaliere di Montatone, condannato in 100 scudi e interdizione, ma presto graziato), 27r-29v (13/02/1722, Ufficiale di Bibbona, cfr. *supra* 3.3.1.; anche qui è citata espressamente la tariffa del 1707), 89r-93v (17/10/1730, Notaio dei Malefizi di Terra del Sole, condannato per estorsione alla pena di 25 scudi per la legge del 1707), 134r-135r (02/06/1733, Giudice di Terra del Sole, il processo fu lasciato aperto per il capo relativo alle ricevute della legge del 1707, ma per le estorsioni fu condannato a restituire il maltolto e a rifondere danni e spese, nonché all'interdizione per 10 anni e al confino a Volterra), 147v-148r (30/12/1734, contro tal Ser Andrea Masini da Premilcuore, condanna alla pena di 100 scudi e privazione degli uffici a beneplacito per un capo relativo all'estor-

Il soprapreso diritto era equiparato dai Conservatori di Leggi all'estorsione e, già dal Tre-Quattrocento⁹⁷, si configura come il tipico capo d'imputazione sia del rettore, sia soprattutto della sua *famiglia* e degli esecutori – «per attenere questi maneggi a' ministri»⁹⁸ –. Dal punto di vista degli amministratori è emblematico il fatto che il magistrato potesse decidere di abbuonare ad un querelante le spese processuali nonostante l'assoluzione del querelato «perché è verissimo che li Popoli ricevono di molte estorsioni che non le possono poi giustificare»⁹⁹.

Molto istruttivo in materia risulterà anche l'eccezionale sindacato del Capitano di Fivizzano Fernando di Giorgio Mendes¹⁰⁰, tra il gennaio e il giugno del 1597. Contro di lui e l'intera équipe di giustizia, infatti, «furono poste circa cinquanta tra querele et petizioni d'ogni sorte avanti li sindaci» locali, i quali «o confusi dal numero, o per altro fine» decisero di trasmettere l'intero fascicolo ai Conservatori, disponendo nella sentenza (emessa per non incorrere nelle sanzioni previste dallo statuto) che si sarebbero conformati alla decisione di questi ultimi. Il magistrato, considerata la spesa che avrebbe comportato per loro, chiese per lettera ai querelanti se davvero fossero interessati a proseguire. Ma scoprì che in pochi avreb-

sione), 169r-170r (27/08/1739, caso di Domenico Vannesì, Podestà di Pontedera, analizzato più oltre). Sull'amministrazione della giustizia sotto di Cosimo III, volutamente misericordioso in ordine al mantenimento del consenso e della stabilità politica (tanto da favorire il dilagare della corruzione) cfr. ancora Waquet, *La corruzione*, cit., pp. 183 e ss.

⁹⁷ Cfr. Zorzi, *I fiorentini e gli uffici*, cit., pp. 739-741; nonché Masi, *Il sindacato*, cit., pp. 143-144 per il Trecento.

⁹⁸ Così si esprimevano i Conservatori nella condanna del Cavaliere del Capitano della Montagna di Pistoia per un gravamento illegittimo, assolvendo il suo superiore (ASFi, CCLL, 2244, cc. 71v-72v: 72v, 28/04/1595). Non tutti i ministri dovevano essere scrupolosi come l'Abbracciabeni, che registrò sul suo compendio svariate disposizioni in materia tariffaria (nella *Tavola di tutto quello che si contiene in questo quaderno* rinvia ad almeno venti disposizioni, ai fogli 50, 62, 65, 66, 67, 113, 114, 122, 133, 136, 141, 145, 147, 151, 158, 164, 167, 168, 172, 202).

⁹⁹ ASFi, CCLL, 2248, cc. 116r: 116v (09/06/1621).

¹⁰⁰ Capitano tra il 1595 e il 1596, doveva essere un nipote dell'omonimo dottore di leggi Messer Fernando Mendes, ebreo convertito che dal Portogallo era giunto a Firenze agli inizi degli anni Cinquanta, e che ritroviamo Assessore dei Conservatori di Leggi negli anni Settanta (cfr. ASFi, CCLL, 11, *passim*). Questi aveva ottenuto la cittadinanza sotto Cosimo I e dato vita ad una commenda dell'Ordine Santo Stefano (cfr. M. Aglietti, *Patrizi, cavalieri e mercanti. Politiche di nobiltà tra Toscana e Spagna in Età moderna*, in *Istituzioni, potere e società. Le relazioni tra Spagna e Toscana per una storia mediterranea dell'Ordine dei cavalieri di Santo Stefano*, Ead. (a cura di), Pisa, ETS, p. 354, nota 34; R. Mazzei, *Pisa medicea. L'economia cittadina da Ferdinando I a Cosimo III*, Firenze, Olschki, 1991, pp. 79-80; si vedano anche le brevissime note di G.M. Mecatti, *Storia genealogica della nobiltà, e cittadinanza di Firenze. Divisa in quattro Parti. Tomo primo*, Napoli, Giovanni di Simone, 1754, p. 72).

bero rinunciato: gli «altri alzorno tanto le strida che, et per riconoscer le transgressioni, et perché non havessero occasione di dolersi che per povertà loro et per la distanza non havean potuto mostrar le lor ragioni», i Conservatori non trovarono di meglio che spedire a Fivizzano un notaio «atto a pigliar informationi sopra queste doglienze»¹⁰¹. Vediamo allora le 31 sentenze pronunciate dal magistrato (Appendice C. *Tabella 4*): quasi due terzi riguardano estorsioni per soprapresi diritti o, specie nel caso degli esecutori, per beni “malgravati”. Le accuse non furono provate da nessun querelante, fatta eccezione per quelle concernenti il danneggiamento dell'erario comunitativo. Queste ultime erano attenenti ai rapporti del camerlengo con gli uffici fiorentini: i Nove conservatori, infatti, non avevano approvato né la sua malleveria rogata dal Cavaliere, né una spesa per la quale il Capitano aveva invece dato licenza (la condanna fu evitata grazie alla promessa del Mendes di intercedere col magistrato centrale in favore della comunità); gli Otto di guardia, invece, avevano scoperto un errore (o una truffa) del Cavaliere, che aveva spinto il camerlengo a versargli 25 lire per le spese di esecuzione di una condanna capitale, col dirgli che sarebbe stato rimborsato. Interessanti anche le accuse di ruberia verso i privati per beni e servizi non pagati: tre furono semplicemente archiviate dall'indagine; la quarta aggregava invece le querele di sei persone (che sostenevano di non essere state remunerate per le loro prestazioni, ad esempio per la carne fornita al Capitano o per un cavallo noleggiato dai suoi uomini) nelle quali i Conservatori dichiararono «non s'esser voluti, né volersi ingerire come cause mere civili et nelle quali non si scorge alcuna qualità di criminalità, né dependenti da fatto di Ufficiale come Ufficiale»; inoltre lo statuto locale disponeva esplicitamente che simili questioni dovevano essere trattate dai sindaci, «a' quali il Magistrato non intende servire d'Assessore»¹⁰². Il mancato pagamento di beni e servizi non era quindi equiparato ad un delitto, ma era anzi da trattare in sede civile giacché scaturente «*a contractu privato*» (come si esprime un secolo dopo l'Assessore); col tempo, pure il risarcimento del danno causato nel corso di gravamenti illegittimi (magari in presenza di un “soprattieni”, cioè una sospensione dell'esecuzione) avrebbe iniziato ad essere considerato materia civile, in assenza di dolo¹⁰³.

¹⁰¹ ASFi, CCLL, 2237, cc. nn., negozio del 18-20/12/1596.

¹⁰² *Ivi*, 2244, cc. 116rv.

¹⁰³ La prima citazione viene dal negozio del processo contro Ser Alessandro di Iacopo Del Rosso di Vicopisano, stato Ufficiale di Chiusi fino al febbraio 1689 e, imputato per 19 capi in

Ma torniamo al Mendes: per parte sua questi decise di querelare i sindaci di Fivizzano «per non havere essi deciso le petitioni che li furono date, ma transmessele per travagliarlo, et smaccarlo» di fronte ai Conservatori di Leggi, «et contro i Priori per non gl'havere fatto la lettera del ben servito». Il magistrato preferì assolvere i primi, che dimostrarono di non aver trovato in tempo un dottore di leggi come prescritto dagli statuti; i Priori avevano poi fatto bene a non rilasciare il benservito, vista la quantità di querele e il disaccordo tra i sindaci. Questi ultimi infine «parevano degni di scusa a trasmetterle al Tribunale, al quale altre volte dal medesimo luogo et da altre terre ancora ne sono bene speso rimesse, et massime quando o per sospetti, o per altri accidenti i sindacati sono pieni di romore». Alla fine i Conservatori individuarono «qualche persecutore» che «pote[va] havere instigato gl'altri a dare tante querele», ma le prove a loro carico non erano incontrovertibili. L'Assessore, il Magistrato e il Fiscale ritennero allora il disagio patito da tutti nel processo una punizione più che sufficiente, e decisero che, «per la protetione e riputatione de' Ministri, il fabbricato sin qui possa bastare per esempio». Anzi, «il passare più oltre potrebbe dare terrore ancora a coloro che havessero per l'avvenire giusta causa di querelarsi». Liberarono allora dalle spese processuali e da eventuali condanne per calunnia la maggior parte dei querelanti, in virtù della lor povertà¹⁰⁴.

Il sindacato del Mendes, seppur per certi versi eccezionale (visto il numero di querele giunte a Firenze), è in grado di illuminare dinamiche alquanto comuni: da un lato, la frequenza con cui dovevano verificarsi simili estorsioni; dall'altro la difficoltà di provarle, stante la povertà dei sudditi e gli inconvenienti del doppio sindacato locale e centrale; nonché come il magistrato potesse declassare a lite civile un contenzioso sul prezzo pagato per beni e servizi. Inoltre, fa capire come un sindacato particolarmente aggres-

sindacato locale; fu alla fine assolto o per prescrizione, o considerando bastevole il disagio patito in processo, o *sic rebus stantibus* per mancanza di prove (cfr. *ivi*, 2241, cc. 213r-217r: 215v, 20/05/1697; 2253, cc. 65v-67r, 04/12/1697). Per il rinvio a giudizio civile dei gravamenti illegittimi cfr. il negozio del 19-21/11/1697, relativo ad un diritto incassato dal Vicario di Pieve Santo Stefano durante la vigenza di un "soprattieni" che il gravato non aveva mostrato in tempo: l'Assessore propose di riservare al giudizio civile il capo d'imputazione «pare[ndo] resti escluso ogni dolo, che è fondamento del delitto» – linea approvata dal magistrato e dal Fiscale, quindi anche dal principe – (*ivi*, 2241, cc. 233v-235v: 234r; 2253, cc. 68rv, 04/12/1697); una quindicina d'anni prima la corte aveva proceduto nello stesso modo contro il Cavaliere di Montaione (*ivi*, 2252, cc. 43v-44r, 10/12/1681).

¹⁰⁴ *Ivi*, 2237, cc. nn., fasc. del 16-21/05/1597, quarta relazione.

sivo potesse essere il risultato di ben situate dinamiche di potere, e rivelarsi poi un'arma a doppio taglio costringendo i querelanti a recarsi a Firenze¹⁰⁵.

Passando ora alle diverse modalità attraverso cui gli esecutori potevano frodare e derubare i sudditi, basta dare una scorsa ai ben 19 capi d'accusa, tra inquisizioni e querele, contro il Messo di Sesto in un processo del 1686: questi, oltre che di aver direttamente intascato alcuni pegni e denari di debitori pubblici e privati, fu accusato di aver «estor[to]», dal 1681 in avanti, svariate mercedi non dovute sotto i più diversi pretesti: creditori inesistenti o inconsapevoli, atti non dovuti o fraudolenti, gravamenti e catture senza commissione, non risparmiando neppure depositari e camerlenghi. L'imputato era arrivato addirittura a fare (letteralmente) carte false per proteggersi dai ricorsi (inoltrati anche ai Nove), ma alla fine fu condannato all'interdizione perpetua dall'esercizio di Messo e Cavallaro, a una multa di 150 lire e alla refezione di spese e danni alle vittime¹⁰⁶.

Giusto per aprire uno spiraglio sulla magmatica classificazione di simili delitti ancora nei primi anni della Reggenza, possiamo prendere come esempio il processo contro il Podestà di Pontedera Domenico Onofrio Vannesi nel 1739, celebrato a 8 anni dal deposto ufficio, per quattro capi d'imputazione. Uno riguardava le sue «impudiche brame»: aveva provato a costringere tal Angiola Baroni, incarcerata per un debito irrisorio, a portargli la figlia a palazzo in cambio della liberazione; salvo poi dare pubblicamente in escandescenze avendo fallito nel suo intento. Un altro prendeva di mira la condotta inadeguata del Podestà rispetto alla carica: «praticando con modo indecentissimo di parlare in ogni luogo, e senza riguardo di Persona», al passaggio di due donne onorate sotto le logge del palazzo iniziò a fare «spiegazioni laidissime, e discorsi inonesti, e sporchi». Ma entrambi i capi d'imputazione caddero in prescrizione, nono-

¹⁰⁵ Il caso assomiglia al sindacato del Capitano di Montepulciano e della sua *familia*, per il quale i Conservatori emisero però una singola sentenza assolutoria il 7 luglio 1598: riguardo ai diversi e generici capi «concernenti transgressioni d'ordini di detta Città, negligenzie e pretese di qualche rigaglia mal presa» che i sindaci locali avevano rimesso a Firenze, «non solo non [era] comparso alcuno a verificare, o proseguire i capi, et articoli predetti, non decisi da' dd. Sindici, ma [...] excitati, et ammoniti gl'interessati per pubblici bandi d'ordine di lor SS. per lettere scritte al presente Capitano di quella Città, dove a' medesimi rappresentanti è stato fatta la medesima notificazione, non è comparso alcuno, et in processo non si prova niente» (*ivi*, cc. nn. ma 171r-172r).

¹⁰⁶ Con lui era stato inquisito anche un famiglia della corte di Brozzi, che se la cavò con l'ingiunzione a restituire la sua parte di una mercede illecitamente intascata dall'imputato principale (*ivi*, 2252, cc. 110r-114v).

stante i fatti fossero accertati. Per gli altri il magistrato, rifacendosi alla *Summa* del Savelli¹⁰⁷, contrariamente al parere dell'Assessore Novelli, ritenne che non potesse «giovare la prescrizione quinquennale *essendo l'estorsione ruberia* [...] che si prescrive in anni dieci *come è stato altre volte deciso colle partecipazioni*». In un caso, il Podestà aveva «arbitrariamente [...] con modo improprio, et indecente alla sua carica [...] to[lto] di mano» e «usurpa[to]» a due frequentatori del mercato settimanale «due paia di galline» dietro «vile, e mendicata scusa» che fossero state acquistate in frode. Nell'altro aveva «estorto dei diritti non dovuti» per l'adozione di alcuni provvedimenti su commissione (tra l'altro non registrata) del Magistrato supremo in una causa civile. Si noti che tanto per il tentato stupro, quanto per l'estorsione delle galline, il Podestà aveva cercato, prima del sindacato, di far ritirare le querele risarcendo in privato i danneggiati: così facendo, però, aveva contribuito a provare i suoi delitti¹⁰⁸.

Quest'ultima circostanza conferma la longevità di un fenomeno denunciato dalla supplica dei «popoli» del Dominio: la migliore (e più ovvia) difesa dal sindacato era impedire che la notizia di eventuali delitti giungesse alle orecchie dei magistrati fiorentini. Molti ufficiali dovevano riuscire nell'intento grazie alla connivenza con i notabili del posto; ove ciò non bastasse, restava la strada della composizione extragiudiziale. Ma al contrario dei sindacatori trecenteschi¹⁰⁹, i Conservatori di Leggi stigmatizzavano tale pratica: nel 1592, a titolo di «exemplo» contro «simili conclusioni», condannarono a una multa di 25 scudi, al pagamento delle spese processuali e un anno d'interdizione il Cavaliere del Vicario di Pieve Santo Stefano. Questi, «come homo debole», avendo paura che il diritto soprapreso dal suo collega Notaio venisse a galla, propose alle vittime di risarcirle privatamente dei danni ingiustamente subiti «per occultare la verità acciò la giustizia non avesse suo luogo»¹¹⁰. Addirittura, il Podestà di Cascia e il suo Cavaliere, oltre ad

¹⁰⁷ In particolare a *Summa*, §Officialis, n. 31.

¹⁰⁸ Le citazioni relative ai fatti vengono dalla sentenza registrata in ASFi, CCLL, 2254, cc. 169r-170r (27/08/1739); quelle relative alla prescrizione dal negozio *ivi*, 2242, cc. nn., N. 55 (fascicolo dell'11/08/1739); i corsivi sono miei. Anche in questo caso passò la linea del Fiscale: non molestare ulteriormente il Podestà (per il primo capo non prescritto) e sospendere il processo (per il secondo). Il Magistrato lo avrebbe invece condannato alla pena di 25 scudi e privazione di 3 anni dagli uffici; confino a Pisa o Livorno per 5 anni; interdizione per altri 10.

¹⁰⁹ A loro agio nell'apprendere che le liti si erano risolte fuori dall'aula: cfr. Masi, *Il sindacato*, cit., pp. 129-130.

¹¹⁰ Cfr. *ivi*, 2243, cc. 34rv (26/05/1592).

aver restituito per mezzo di due cittadini fiorentini (probabilmente amici del rettore) «la più parte» di «scudi ottanta» maturati in sette mesi di «angherie, et estorsioni», avevano «donate lire diciotto alli [...] Messi, acciò non testimoniassero contro di loro»¹¹¹. Insomma, se in un Comune del Due-Trecento l'accordo privato poteva essere addirittura auspicabile, soddisfacendo entrambe le parti coinvolte nel sindacato – cittadinanza e giudicante –, le cose erano cambiate dal momento in cui alle parti si era aggiunta la giustizia sovrana (aspirante all'egemonia). L'ufficiale che fosse dolosamente venuto meno ai suoi doveri non poteva più redimersi da solo, risarcendo le vittime, perché il crimine non danneggiava più soltanto il privato. Tanto più che la mancata condanna avrebbe anche materialmente depauperato il Fisco.

Torniamo quindi ai delitti: il confine tra estorsione, concussione e “baratto della giustizia” era labile, lo sappiamo. In due condanne per gravamenti fraudolenti (e violenti) pronunciate contro degli esecutori nel 1592 e nel 1593, i Conservatori di Leggi parlano esplicitamente di «baratteria». Con tutta probabilità si riferivano al fatto che sfruttare in qualsiasi modo la posizione di pubblico ufficiale (ancorché di infimo rango) per arricchirsi significava farne bottega¹¹². In altri casi la baratteria era affiancata da tutta quella serie di eccessi di cui erano passibili gli ufficiali¹¹³. In altri ancora poteva tranquillamente at-

¹¹¹ Alla fine furono condannati: il rettore in una multa di 300 lire e all'interdizione di 3 anni dagli uffici; il Cavaliere in lire 400, nella stessa ammonizione e in un anno di confino a Livorno; i Messi alla privazione perpetua dell'ufficio e al confino a Pisa per un anno; i cittadini fiorentini invece furono assolti (ASFi, CCLL, 2245, cc. 177v-178v, 07/05/1602).

¹¹² Nel primo caso il Messo di Borgo Sansepolcro Bertino di Severino e un Birro del Commisario, «trovando un contadino che faceva una carica di grano lo presono et minacciarono di menarlo prigioniero sotto pretesto che era in frodo, et che lo voleva estrarre fuora dello stato di S.A.Ser.ma», e la loro fuga dimostrò che avevano fatto «tutto per cavare denari da detto contadino»; furono quindi condannati per «la forza che faceano et la robbaria, et barattaria che ammettevano corrompendo et per danari schiacciando la causa et la giustitia» a 3 anni di galera «come soffocatori della iustitia, et che hanno fatto barattaria come sopra». Nel secondo “Zone”, il Messo di Caprese, e “Cioca”, birro del Podestà, seguirono lungo la strada un contadino che aveva scambiato una sua vacca per un maiale e una scrofa al paese vicino; con la scusa che questi voleva estrarre del bestiame dallo Stato fiorentino gli sequestrarono gli animali «per loro profitti, senza reportarlo alla corte» e per evitare che corresse a denunciarli lo lasciarono legato ad un albero, «fatto bruttissimo, degno di esemplare castigo, servendosi del uffitio in così tali barattarie»: furono quindi condannati a 2 anni di galera, a 10 lire da pagare al fisco per i «detti porci» e a rifare il querelante di danni e spese (*ivi*, 2243, rispettivamente cc. 28v-29r, 98rv, 24/03/1592 e 26/02/1593).

¹¹³ Ad esempio il Vicario di Pieve Santo Stefano e la sua *familia*, incluso un tal Pompeo Zano-bi *alias* “il Pompa” originario del posto, furono querelati in sindacato per un insieme «di baratterie, d'ingiustitie, di neglentie, d'inosservantia d'ordine in favore, pernottato il Vicario fuor del Vicariato predetto, in non fare tenere il debito numero di cavalli e birri, né decoro conveniente,

tagliarsi ad azioni che a un primo sguardo sarebbero cadute sotto la definizione di soprapreso diritto: un Cavaliere del Podestà di Colle fu accusato e condannato nel 1606 non solo perché si era fatto pagare la copia di un processo 13 scudi anziché 10 lire, ma anche perché in quel caso era emersa la «intentione cattiva e con animo di corrompere o rendersi oltre il giusto favorevole detto Cavaliere» da parte di chi lo aveva ben volentieri pagato più del dovuto¹¹⁴.

Scorrendo i processi che si susseguono nel corso dei secoli, si direbbe che la baratteria vera e propria fosse piuttosto rara come capo di imputazione. Nel Cinquecento ci s'imbatte però ancora in condanne molto dure, quando è provata: da quella prevista dallo statuto, 500 lire con privazione perpetua degli uffici e risarcimento di danni e spese, inflitta al Notaio del Capitano di Bagno nel 1555¹¹⁵; alla pena di morte da commutare all'ultimo istante nella galera a vita, con confisca dei beni, per il Cavaliere del Capitano di Castiglion del Terziere che, lasciandosi corrompere, aveva permesso la fuga di un uomo destinato alla stessa pena. In quest'ultimo caso si era giunti a tanto per fare «terrore et exempio delli altri, et per destinguere il dolo presunto dal dolo vero et expreso». I Conservatori erano infatti confortati dal fatto che il dolo fosse incontestabile «considerato di più che Ser Lorenzo [Paganelli, il condannato] ha fatto otto overo dieci uffici, sì che non peccava per semplicità et giovinezza, et che li Cavalieri reggono molte volte li Rettori massime vecchi, et poco pratici»¹¹⁶.

anzi anco havere levato et cambiato masseritie del palazzo, et il detto Ser Arrigo havere tentato di conoscere carnalmente per forza a una monna [omissis] et fatto altri impiastri con il mezzo di detto Pompa». Alla fine, dopo aver inviato sul posto il Sotto Cancelliere per indagare, furono tutti assolti «non essendo constato delle cose contenute in detta querela, et denuntia, né alcuna di loro, anzi apparendo d'essere state proposte a vendetta di condennationi fatte dalla detta corte ne' congiunti di detto querelante» (*ivi*, 2244, c. 145v-146r, 03/07/1597)

¹¹⁴ Dopo il processo, stante la tortura e la negativa, furono tutti assolti dalla pena ordinaria; il Cavaliere fu confinato quattro mesi a Pisa, i corruttori per due mesi a Livorno (*ivi*, c. 2246, cc. 101v-102r, 09/05/1606).

¹¹⁵ Ser Giovanni Grifoni era stato denunciato nell'ambito di una causa mossa davanti agli Otto di guardia e balia, poi commessa ai Conservatori di Leggi dal duca (*ivi*, 3, cc. 56r-57v, 13/03/1555). Sul resto delle accuse contro il Capitano Vieri de' Medici e la sua *familia* il magistrato si pronunciò il 30/10/1555 (*ivi*, cc. 175v-178r): il primo fu condannato per denegata giustizia al risarcimento di danni e spese, ma assolto per la mancata cattura di un bandito presunto suo amico; il secondo fu condannato per un soprapreso diritto e assolto per alcune accuse d'inadempienza; nell'ambito dell'inchiesta i sindaci dei castelli vicini furono condannati, per baratteria (si erano fatti corrompere dal Grifoni e lo avevano assolto), in lire 100.

¹¹⁶ *Ivi*, 2237, cc. nn. negozio datato 08/01/1590, con rescritto del 17/01/1590. Tra l'altro, l'imputato aveva confessato di essersi appoggiato all'opera di un tal «M. Galeotto forestiero Dottore, anzi sensale di simili eccessi et ribalderie, et dice Ser Lorenzo che detto M. Galeotto ha usato fare et tentare simili uffici, et contratti con altri ufficiali di Capitani di Castiglione».

Ma nel corso del Seicento sembra che la corruzione sia evocata sempre più di rado, tanto meno provata. Quando ciò accadeva, non portava poi più ad esternazioni di grande portata. Tra le condanne emesse nel periodo 1602-1610, ad esempio, se ne nota una contro un Messo di Prato che, «togliendo le chiavi» del carcere «dal Banco del Cavaliere [...] senza saputa o licenza di alcuno suo superiore», fece fuggire un prigioniero per debiti privati «facendosi promettere [...] un fiasco d'olio, qual poi li fu il dì seguente passato sotto a casa». Fosse o no per la scarsa rilevanza del caso, certo è che l'esecutore fu condannato a 100 lire di multa, al confino a Livorno per 1 anno (più quattro mesi nel caso in cui non avesse pagato la multa) e all'interdizione dall'ufficio: non una cosa da nulla, ma neanche paragonabile alla pena statutaria¹¹⁷. Simile è la sensazione dai carotaggi effettuati per gli anni 1617-1621, 1623-1625, 1640-1642 e 1660-1661¹¹⁸. Sotto Cosimo III e Gian Gastone la baratteria compare ormai sporadicamente¹¹⁹. L'esito

¹¹⁷ *Ivi*, 2246, cc. 63v-64v (06/08/1604). Si veda poi *ivi*, cc. 116rv (condanna dell'Ufficiale di Caprese, che lasciò fuggire un detenuto «dolosamente et per far[gli] servitio», in 100 lire di multa e all'ammonizione dagli uffici di fuori) e *supra*, nota 114 (condanna del Cavaliere del Podestà di Colle). Per altre sentenze (assolutorie) per ipotesi assimilabili alla corruttela o baratteria: ASFi, CCLL, 2246, cc. 2rv, 20v-21r, 35rv, 72rv, 84r, 93v, 100r, 127r-128r, 138v-139v (due sentenze: contro l'Ufficiale di Tredozio e contro i presunti corruttori), 140v-141r; si notino infine le sentenze registrate *ivi* alle cc. 7r-9r (condanna dello Scrivano del Cancelliere della Dogana di Pisa M. Lorenzo di Agapito Tizi) e 116v-117r (due assoluzioni per lo stesso Cancelliere); nonché cc. 61v-63v (condanna del Provveditore dell'Onestà per furto e peculato).

¹¹⁸ Ho controllato *ivi*, 2247, cc. 104r-190r; 2248, cc. 1r-119r; 2249, cc. 83vr-141r; 2239, cc. 40r-80r, 389r-430r.

¹¹⁹ Le sentenze per capi d'imputazione assimilabili alla corruzione-baratteria sono: *ivi*, 2252, cc. 4rv (21/07/1678, Caporale del Bargello di Borgo Sansepolcro, condannato a 3 anni confino a Pisa; del Soprastante alle carceri che aveva favorito volontariamente la fuga di un prigioniero, a 5 anni di interdizione e 1 anno di confino a Volterra e della moglie, sua complice, tutti contumaci; il processo contro il Giudice, presente, fu sospeso), 63v-72r (14/03/1684, articolatissima condanna contro il Capitano di Bagno e la sua *familia* per «estorsioni, baratterie, falsità, e strapazzi»; tutti puniti in un modo o in un altro); 2253, cc. 36v-39v (24/11/1694, assoluzione dell'Auditore del Governatore di Lunigiana per 19 capi d'imputazione, tra cui ipotesi assimilabili alla baratteria o al più alla denegata giustizia; causa delegata dal principe), 65v-67r (04/12/1697, Ufficiale di Chiusi, sentenze per 16 capi d'imputazione, alcuni dei quali assimilabili alla baratteria; fu assolto per alcuni e non molestato ulteriormente per altri, altri ancora caddero in prescrizione o considerati liti civili), 75v-76v; 2254, cc. 17r-19v, 19v-23r (per questi ultimi tre si veda poco oltre), 31v-32v (18/08/1722, circondazione o al più sospensione del processo per 10 capi d'imputazione contro l'Ufficiale di Portico, tra cui un atto di baratteria), 46v-49v (17/10/1724, contro il Giudice del Podestà di San Gimignano, che avrebbe dovuto processare l'Ufficiale di Montecastelli di Volterra ma si rifiutò di fare ciò che doveva «per suoi fini»; assolto *ex hactenus deductis*), 135rv (02/06/1733, circondazione del processo contro il Giudice del Vicario di Vicipisano e del copista), 146v-148r (01/10/1734, contro un Ufficiale e il suo complice che avevano

di alcuni processi può forse darci la misura dell'atteggiamento dei Conservatori di Leggi: il Capitano di Marradi e Palazzuolo dottor Domenico Doni, ad esempio, fu accusato insieme al Cavaliere di aver occultato alcuni processi «per i fini a loro noti [...] con riportarne verisimilmente premio», bruciando le carte degli atti (registrati, appunto, su «cartucce» volanti anziché sul criminale ricevuto dai Nove a inizio mandato e già numerato a Firenze); i due avevano quindi «fatto cassetta» delle mercedi, così che il comportamento fraudolento giovasse ad entrambi. I capi relativi agli illeciti procedurali e alla spartizione degli incerti – che «non concernano falsità o estorsione» – furono prescritti, ma per la corruzione i due furono assolti date le «provanze più tosto deboli», prive di evidenze di «dolo o baratteria [...] che vuol dire *commutatio iustitiae cum pecunia*». Il capitolo 8 della «legge municipale de' furti» del 1681, poi, per poter essere applicato richiedeva «che le falsità da simili ministri commesse, si vedino fatte per utilitare sé o altri» – ma non sussisteva «niuna provanza» –. Il tutto secondo il parere dell'Assessore Enea Cavalcanti, approvato dal magistrato e dal Fiscale¹²⁰. Ancora negli anni Venti del Settecento vediamo il magistrato muovere per inquisizione *ex officio* contro i piccoli burocrati dei tribunali di Vicopisano e Lari: in entrambi i casi, un attuario di basso rango (precisamente il coadiutore del banco civile dal 1711 in là e un aiuto saltuario nelle vesti di copista) si era messo «per ingordigia di lucro, et in

dato informazioni a un carcerato al fine di fargli ottenere uno sconto di pena: condannato solo il primo in cinque anni di confino a Pisa o Livorno e privazione degli uffici a beneplacito; nel secondo giudizio fu aggiunta una condanna per soprapreso diritto), 156r-159v (02/11/1736, processo contro gli aiuti dei tribunali di Cascina e Pontedera, un sindaco locale e il Cavaliere del Podestà; alla fine nessuno subì conseguenze per la circonduzione del processo, lasciato aperto in alcune parti; solo uno degli aiuti fu multato in 50 lire giacché contumace). Dopo si ha un solo processo per baratteria contro il Giudice del Vicario di Lari, che aveva accettato dei presenti: la sentenza arrivò il 28/05/1751, a 11 anni dal «deposto ufficio», quindi tutto finì in prescrizione (*ivi*, 2255, cc. 11rv).

¹²⁰ Le citazioni relative alle accuse vengono dalla sentenza, *ivi*, 2253, cc. 75v-76v (06/08/1699); il parere si trova in apertura del grosso processo conservato *ivi*, 2200, fasc. 1 e *ivi*, 2241, cc. 275r-276r. Ovviamente l'Assessore, il Cancelliere e il Fiscale cercavano sempre di stabilire la presenza del dolo e del vantaggio personale dietro la sentenza ingiusta, per poter parlare di baratteria: ad esempio il Podestà e il Cavaliere di Foiano furono assolti da un'accusa scaturita da una sentenza ingiusta «visto [...] non essere stata commessa baratteria, né che sieno in dolo [...]»; fu stabilito «che quando le sententie loro fossero ingiuste ne sariano tenuti nel sindacato» (*ivi*, 2245, cc. 160rv, 06/02/1602). Nel corso di quest'ultimo i due furono nuovamente accusati di aver agito «fuori di ogni termine di iustitia et a instigatione» di un «loro amicissimo et inimico» del querelante, ma furono nuovamente assolti (*ivi*, cc. 167rv, 13/03/1602).

pregiudizio del Fisco, e delle parti» a fare da procuratore nel suo stesso tribunale, pratica proibita dagli statuti locali e centrali¹²¹. Ciò conduceva ovviamente sul sentiero della baratteria, dal momento che rendeva possibile occultare atti e cause dietro lauto pagamento. Dai processi emergeva anche una certa connivenza, forse involontaria, dei Giudici dei Vicari. Tuttavia, alla fine risultò molto difficile provare la corruzione: i processi rimasero aperti per alcuni capi (senza esito), mentre per altri furono interrotti considerando sufficiente il disagio patito; e gli imputati furono alla fine condannati soltanto per fatti acclarati come le estorsioni o il comportamento scorretto e arbitrario¹²².

Come sempre, in definitiva, dimostrare l'intenzione delittuosa era qualcosa di arduo, specie per i querelanti meno attrezzati, e certo a distanza di anni. Nella tarda età medicea fu l'estorsione, nelle sue varie forme, ad essere colpita con maggiore efficacia. La tariffa del 1707, con la legge che l'accompagnava, si era davvero imposta come riferimento universale del suddito vessato. Ma la sua diffusione nei palazzi pretori delle comunità dello Stato fiorentino coincideva anche con l'espansionismo del controllo sovrano su quella parte "incerta" e spesso più consistente dello stipendio dell'ufficiale che da sempre costituiva, oltreché uno spiraglio per la corruzione, anche un vitale spazio di manovra per adeguare la "busta paga" alle necessità (personali e/o imposte dalla congiuntura economica)¹²³.

3.3.5. *Ufficiali contro: dal peculato alle inadempienze amministrative*

In questa sorta di tipizzazione dei casi più frequentemente incontrati sui registri criminali e nelle carte processuali dei Conservatori di Leggi, restano da analizzare quelli più specificamente legati al rapporto tra la giurisdizione e il resto dell'architettura istituzionale dello Stato fiorentino.

Non c'è dubbio che il rettore mantenesse la sua tradizionale qualità di membro del corpo della dominante investito di una *dignitas* e di una *iurisdictio* promananti dal territorio; ma visto il ridimensionamento della

¹²¹ Sulle professioni forensi toscane si veda ora D. Edigati, *Avvocati e procuratori nella Toscana d'antico regime. Le professioni forensi dalla tutela alla disciplina di polizia*, Bologna, Il Mulino, 2021.

¹²² Le sentenze di entrambi i processi, datate 27/03/1721, si trovano in ASFi, CCLL, 2254, cc. 17r-23r.

¹²³ Basti pensare a F. Chabod, *Stipendi nominali e busta paga effettiva dei funzionari dell'amministrazione milanese alla fine del Cinquecento*, in *Id.*, *Carlo V e il suo impero*, Torino, Einaudi, 1985, pp. 281-450.

tratta a favore della grazia col sorgere del principato, esso indossò fin quasi da subito anche la veste di ministro, se non di rappresentante, del principe. L'intestazione degli atti podestarili (come le sentenze), secondo il modello registrato dall'autore delle *Varie altre notizze*, era infatti la seguente: «Noi N.N. Cittadino fiorentino (e se è Gentiluomo si dice Patrizio Fiorentino) al presente *Podestà per S.A.R.* del tal luogo» (corsivo mio)¹²⁴.

Tutto ciò influiva non poco sulla statura politica dell'ufficio in uno stato di tipo giurisdizionale, dove il sovrano e quindi i suoi ufficiali, come delegati, si legittimavano in quanto amministratori di una giustizia capace di tutelare e riequilibrare al bisogno l'ordine esistente. Che il giudicante non dovesse quindi venir meno alle responsabilità discendenti da questo tipo di rappresentanza è una conseguenza scontata: tanto la «denegata giustizia» per assenze ingiustificate, negligenza o rifiuto di sentenziare, quanto i comportamenti indecorosi o indegni della carica, erano infatti puniti dai Conservatori di Leggi come delitti o quasi-delitti in base alle circostanze¹²⁵.

¹²⁴ *Registro legale*, p. 312; l'espressione ricorre già in età cosimiana: Vieri de' Medici era definito dai Conservatori di Leggi del 1555 «moderno Capitano per sua Eccellenza Ill.ma di Bagno» (ASFi, CCLL, 3, c. 57v). L'*officium* tendeva allora a coincidere col «dovere» (garantire la giustizia) discendente dalla delega del principe, suscettibile di valutazione, anche morale (cfr. ancora Barrientos Grandon, *El oficio y su proyección*, cit.).

¹²⁵ Denegata giustizia e attentati alla dignità della carica sono già emersi incidentalmente in alcuni casi esaminati nei paragrafi precedenti, magari per giudicanti accusati di più malefatte. Ma non mancano i processi riguardanti specificamente simili ipotesi. Ad esempio, la dottrina era molto dura nei confronti del giudice o ministro che conoscesse carnalmente o stuprassse le donne carcerate o litiganti, dato che erano affidate «come pupilli» alla sua custodia in qualità di rappresentante della giustizia (P. Cavallo, *Resolutionum criminalium*, Venezia, Matteo Valentino, 1607, caso CCLXXXIII, citato dalla *Pratica universale*, §Giudici, n. 34). Nel 1590 il Cancelliere dei Conservatori scoprì «per alcuni inditii» come a Barga il Cavaliere e il Notaio avessero più volte conosciuto carnalmente e fatto uscire di prigione una prostituta, portandola, oltretché «in camera», «a cantare» in occasioni conviviali in giro per la comunità, come ad una cena organizzata a palazzo pubblico alla presenza del Podestà. L'Auditore delle bande (lo stesso Pietro Cavallo autore dell'opera appena ricordata) propose di dar «esemplarissimo gastigo» ai due (infamia e interdizione perpetua, dopo cinque anni di galera), per aver mancato agli obblighi di «cura, custodia et protettione», mentre pensò di riservare una pena molto leggera (un anno di interdizione dagli uffici) al Podestà considerato che «è di poca età et che da quella cena non ne seguì inconveniente». Il magistrato propose di ridurre le pene agli attuari essendo stati «li atti venerei volontari senza violenza o timore, nei quali casi li Dottori diminuiscon la pena della vita et galea non ve si potendo in detti atti venerei considerare punishment o pena se non *ratione cure et custodie*». Alla fine il Fiscale concordò, in linea di massima, col magistrato: il Notaio fu confinato per 5 anni alla fabbrica di Livorno e ricevette l'interdizione perpetua; il Cavaliere, cui spettava l'onere maggiore della cura dei carcerati, nella stessa pena più 300 scudi di multa; entrambi dovevano poi essere notificati come infami nelle loro patrie (cfr. ASFi, CCLL, 2237, cc. nn., negozio del 14/12/1590). Sull'obbligo di residenza e il divieto di pernottare fuori giurisdizione senza licenza

Abbiamo però anche visto nel capitolo precedente come il potenziamento delle magistrature centrali, e della loro incisività sul Dominio, avesse rivitalizzato il ruolo amministrativo del giusdicente in quanto loro primo agente all'interno delle comunità soggette. Su di lui e la sua équipe andavano così a convergere le aspettative di quei ministri eletti a beneplacito – cancellieri, segretari, provveditori, auditori, etc. – che oramai dirigevano di fatto i magistrati e gli uffici di Firenze. Si strutturò così, pian piano, un sistema di controllo fondato su giuramenti, sodamenti, sottoscrizioni e benserviti all'assunzione e alla deposizione della carica, incarnato dal “ruotolino” e dalle polizze rilasciate dai diversi apparati amministrativi.

Nell'ambito dei rapporti interni a quella che potremmo definire la gerarchia degli uffici (di forma più reticolare che piramidale), il delitto più grave era certamente il peculato. Ovviamente, arricchirsi ai danni dell'erario era molto più facile per i camerlenghi delle piccole e grandi amministrazioni pubbliche: più di una legge avrebbe infatti cercato di impedirlo mediante controlli e minacce¹²⁶. Ma è pur vero che anche i rettori avevano

si vedano le leggi quattrocentesche, riprese nel gennaio 1611, ricordate *supra*, 2.1.2. e 2.3. (con una pena prevista di 500 lire). Casi di questo tipo non mancano sui registri; che il rettore fosse ancora il perno della giurisdizione, nonostante la sua precoce abdicazione ai tecnici della sua *familia* per le questioni di giustizia, lo si evince infatti anche da indizi come la condanna inflitta il 09/05/1690 al Cavaliere di Reggello, non solo per non aver denunciato l'allontanamento del suo rettore, com'era tenuto per legge, ma anche perché nel tempo della sua assenza «dette una sentenza per il suddetto suo Podestà, usurpandosi il titolo di Luogo Tenente del medesimo»; fu condannato per il primo capo d'imputazione in 50 scudi e 3 anni di ammonizione, per il secondo all'annullamento della sentenza, al rifacimento di tutte le spese e interessi; alla fine però ottenne la grazia per l'interdizione dagli uffici (ASF, CCLL, 2252, cc. 145v-146r). Sulla natura della «denegata giustizia» si vedano A. Petrucci, A. Landi, “*Iudex qui litem suam facit*”. *La responsabilità del giudice dal Diritto romano al Diritto comune*, in *Estudios sobre la Responsabilidad Jurídica del Juez, el Servidor Público y los Profesionistas*, México, Escuela Libre de Derecho-Departamento de Derecho de la Universidad de Pisa, 2013, pp. 85-116; A. Landi, *Iudex qui litem suam facit. Sulla responsabilità del giudice nel Diritto comune*, in *Id.*, *Storia giuridica per futuri giuristi. Temi e questioni*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 29-41, in part. pp. 35-38; G. Mecca, *Denegata giustizia e forme di responsabilità del giudice. Paradigmi d'ingiustiziabilità in età moderna*, in «*Historia et ius*», 14, 2018, paper 11.

¹²⁶ Si veda *supra*, 2.2. Fino almeno alla metà del Seicento il regime medico si dimostrò molto duro contro le grandi malversazioni. Il Savelli ricordava che il peculato era individuato nella *Lex Iulia de peculatu* e nella *Lex Iulia de residuis* e come in virtù di tali leggi un Camerlengo delle Decime fosse stato mandato alla forca per aver rubato 18.000 fiorini (il riferimento è a Cavallo, *Resolutionum*, cit., risoluzione n. XCIX). Ma notava anche come tale rigore fosse oramai considerato eccessivo, nonostante la legge sui furti del 1681 (*Pratica universale*, §Amministratori, n. 5). Secondo Waquet il caso del provveditore dei Nove, Filippo de' Nobili Valori, impiccato alle finestre degli uffici nel 1641 per aver defraudato l'erario, fu uno degli ultimi gesti eclatanti del

diverse responsabilità di natura erariale: dalle esazioni in loco, alle quali prestavano il braccio giudiziario ed esecutivo, all'incameramento delle pene pecuniarie, una cui parte spettava sempre al Fisco o ad altre magistrature; fino ad obblighi più specifici nei meccanismi di raccolta di imposte e gabelle come quelle dei contratti, della carne o del macinato.

Un grosso processo intentato nel 1594 contro Ser Arrigo Ricordati, Cavaliere di Santa Maria a Monte, insieme ad altri ufficiali locali, è un piccolo catalogo delle possibilità che si offrivano a un ministro di giurisdizione per defraudare il pubblico: prima di tutto, l'attuario si assentò senza giustificazione per una ventina di giorni facendosi sostituire da un tal Mario Nuti «calzolaio» privo di qualsivoglia qualifica, «in preiuditio della Serenissima Camera e de' Particulari». Infatti il Nuti, d'accordo col camerlengo, fece mettere a uscita nel bilancio della comunità alcune somme per spese inesistenti, così che i soldi potessero essere «applica[ti] ad altri» loro privati «affari in danno del Comune». Ovviamente lo stesso calzolaio sottoscrisse, nel tempo in cui era sostituto, tutti gli atti pubblici del caso; una falsità che Ser Arrigo, al suo ritorno, approvò e cercò di nascondere firmando di mano propria tutti i documenti. I due pensarono poi bene di lucrare sulle portate dei raccolti: non soltanto alzando arbitrariamente e sguaiatamente i diritti di registrazione, ma «servendosi del ufficio per zimbello di cavar denari» e «commettendo baratteria espressa» finsero l'esistenza di nuovi bandi per convincere alcuni degli abitanti più ricchi a pagarli per riscrivere le loro portate secondo una fantomatica forma corretta (alterando anche l'ordine delle filze contro la legge). Infine, il Cavaliere ignorò svariate accuse di danno dato e i relativi obblighi previsti dagli statuti (fornire un compagno al Campaio, ufficiale locale incaricato di fare le denunce): in pregiudizio del pubblico, del privato «et della Serenissima Camera» per l'impossibilità di perseguire i delinquenti e incassare le multe. Tutte queste accuse dovevano essere realistiche, considerata la dimensione del processo montato dai Conservatori, i quali però alla fine dedussero l'innocenza di

regime contro la corruzione degli aristocratici fiorentini, mentre l'epoca di Cosimo III fu certamente all'insegna del compromesso e della clemenza (*La corruzione*, cit., pp. 205-209). Anche i Conservatori di Leggi potevano trovarsi tra le mani casi di questo tipo: ad esempio il duca affidò loro il processo, avviato dal Luogotenente fiscale, contro due esattori del Fisco che con comportamento fraudolento (e non esente da baratteria) lo avevano danneggiato; furono multati e condannati alla restituzione di tutto il denaro, ammoniti in perpetuo dagli uffici, e confinati, uno, per due anni alle Stinche, l'altro, «nel fondo della Torre di Pisa a beneplacito» (ASFi, CCLL, 5, cc. 37v-41v, 09/09/1559).

tutti gli imputati eccettuati Ser Arrigo e Mario Nuti, condannati rispettivamente al pagamento di 25 e 50 scudi, più altri 100 in solido, mentre solo il secondo fu confinato per tre anni alla fabbrica di Livorno¹²⁷.

Ad ogni modo, la pena prevista dagli statuti fiorentini per il peculato era lasciata all'arbitrio del giudice (fino alla forca e allo strazio del cadavere). Eppure, le condanne che si trovano ancora nei primi anni del Seicento sembrano non andare oltre la tradizionale pena della restituzione del quadruplo, prevista dal diritto di matrice romanistica: come quella irrogata al Notaio dei malefizi di Terra del Sole nel 1601 per non aver rimesso nei tempi corretti il denaro spettante alle Farine di cui era entrato in possesso grazie ad una cattura; o al Cavaliere del Vicario di San Miniato che, avendo riscosso dei denari «spettanti al Fisco», anziché rimmetterli, li aveva «convertiti in uso proprio»¹²⁸. Pure il Capitano di Marradi fu querelato, addirittura dai propri mallevadori, per aver incassato insieme al suo Cavaliere (poi risultato innocente) somme «appartenenti a diversi Magistrati della Città di Firenze et quelli dolosamente consumati et convertiti in uso proprio aiutandosi in tal delitto l'un l'altro con animo et intentioni cattive»: fu alla fine condannato alla restituzione del quadruplo di quanto aveva rubato (poco più di 230 scudi) e assolto da pene maggiori stante la lunga carcerazione «et per non si esser provata la fraude et dolo ma visto il bisogno et necessità»¹²⁹. A conferma che la malversazione, per quanto in teoria duramente condannata, dovesse pur sempre essere valutata in base alla qualità non solo dei fatti – le cifre che i giusdicenti e i loro ministri

¹²⁷ ASFi, CCLL, 2244, 13r-16r (22/03/1594). Per un altro processo contro Ser Arrigo: *supra*, 3.3.4., nota 113.

¹²⁸ *Ivi*, 2245, cc. 81v-82v e 95v-96r (condanna alla pena del quadruplo, 01/12/1600; conferma del 13/03/1601 per il Notaio, con l'aggiunta di un anno di interdizione dai pubblici uffici); 2246, c. 77v (08/03/1605, condanna del Cavaliere al pagamento delle spese processuali e degli interessi per il danno causato a quei sudditi il cui denaro doveva essere consegnato al Fisco). Si vedano anche le sentenze *ivi*, cc. 57rv (02/06/1602, condanna del Cavaliere del Podestà di Poggibonsi nel quadruplo del defraudato, interdizione di 6 mesi, spese del processo e interessi dei sudditi danneggiati); 2248, cc. 11rv (12/06/1620, il Cavaliere del Vicario di Pescia fu processato per aver incassato e non aver rimesso somme alle Decime e ai Contratti, oltreché per soprapreso diritto; alla fine fu condannato soltanto per la somma spettante alle Decime, nel quadruplo), 116v-117r (09/06/1621, condanna del Cavallaro di San Miniato per peculato: alla restituzione del denaro, non moltiplicato, alla Gabella dei Contratti, a rifare le spese del gravato e all'ammonizione per un anno «per esser cosa inconveniente che un cavallaro et esecutore s'imborsi il danaro publico e dei Magti riscosso dalli debitori publici e lo converta in uso suo proprio, e che li debiti venghino aggravati di nuove spese»).

¹²⁹ *Ivi*, 2246, cc. 169v-170v (04/08/1609).

potevano intascare ai danni della Camera o delle comunità erano ingenti solo se rapportate alle scarse sostanze di queste ultime –, ma anche delle persone. Proprio tra Cinque e Seicento, è noto, tanto la dottrina giuridica quanto la teologia morale stavano infatti riflettendo sui delitti del pubblico ufficiale, aprendo ad esempio la strada alla decolpevolizzazione di quei comportamenti volti solo a rimpolpare uno stipendio non “giusto” (cioè sufficiente a vivere decorosamente)¹³⁰.

Stante la sensazione di generale allentamento dei controlli in pieno Seicento, comunque, è degno di nota il fatto che la legge sui furti del 1681, che riesumava le dure pene statutarie, ammettesse l’insostenibile «frequenza de’ peculati, et intacchi»¹³¹. Tuttavia, almeno nel caso di rettori, ministri ed esecutori, anche dopo quella data non si trovano mai condanne più gravi della solita restituzione del quadruplo, al massimo condita da alcuni anni d’interdizione per violazione di un’altra legge, quella generale del 27 settembre 1627 sulle rimesse del denaro a Firenze nei quindici giorni dal deposto ufficio; anzi, dal 1710 e fino al termine dell’età medicea, quest’ultima fu di fatto l’unica ipotesi di reato a fondamento delle pene irrogate per il danno erariale¹³².

Il peculato poteva quindi essere soltanto apparente in un contesto sempre più affollato da regole e normative prodotte dalle diverse magistrature a partire dal tardo Cinquecento. Alta era infatti la probabilità di commettere errori: in tal caso, ovvero in assenza di dolo, gli ufficiali potevano subire multe e sanzioni per le loro inadempienze, oltre a dover rapidamente rifondere il pubblico e risarcire i sudditi interessati (magari gravati due volte o

¹³⁰ Cfr. Chabod, *Stipendi nominali*, cit., pp. 299-307, che si concentra soprattutto sulle opere del gesuita Luis de Molina e del giurista Giacomo Menochio in relazione al tema del “giusto stipendio”; si veda anche la sintesi degli argomenti casuistici e probabilistici capaci di decolpevolizzare corruzione e peculato in Waquet, *La corruzione*, pp. 152-179.

¹³¹ *Nuova ordinazione da osservarsi in materia di Furti*, cit., p. 6.

¹³² Ho rilevato le seguenti condanne alla pena del quadruplo: nessuna per gli anni 1678-1691 (ASFi, CCLL, 2252). Per gli anni 1691-1703 e 1708-1723: *ivi*, 2253, cc. 24r-25r (25/09/1691, Cavaliere di Dicomano, «a forma delle legge sopra i furti de’ i 9 settembre 1681»; il Cavaliere fu accusato direttamente dal Podestà, dal momento che, non presentandosi a sindacato, stava per impedire anche al superiore di ottenere l’assolutoria), 42rv e 67v-68r (16/02/1695 e 04/12/1697, Cavaliere di Poggibonsi, con interdizione di 5 anni; prima sentenza data in contumacia, poi confermata; ottenne la grazia dei due terzi), 72rv (30/01/1699, Podestà di San Gimignano, con interdizione di 5 anni dagli uffici), 155v-157r (08/08/1709, Cavaliere di Borgo San Lorenzo, con interdizione a beneplacito; condannato anche per soprapreso diritto contro la tariffa del 1707). Non si riscontra poi nessun’altra occorrenza su questo registro, né tantomeno sul successivo (*ivi*, 2254).

più per una posta già estinta). La storia della formazione di un sistema di controllo da parte degli apparati centrali sull'attività dei giudicanti e dei loro ministri, attività che appunto aveva implicazioni camerali, ebbe il suo primo salto di qualità con l'imposizione dell'obbligo di sodare presso i Cinque conservatori a tutti i Giudici, i Cavalieri e i Notai delle équipes di giustizia (1441). Fu però in età cosimiana che il sistema conobbe un'accelerazione senza precedenti, a partire dalla riforma dell'Ufficio del Fisco (1543)¹³³.

Scorrendo il più antico registro di deliberazioni dei Conservatori di Leggi a nostra disposizione, la prima condanna che s'incontra per inadempienze nei confronti dei magistrati cittadini riguarda il Notaio del malefizio del Podestà di San Gimignano, che «non incamerò» le multe «come era tenuto infra xv giorni [...] perché il giudice gli disse che non era tenuto»; allora «da M. Iacopo Polverini [Auditore fiscale] fu mandato al lor magistrato per tale inobedientia» e condannato, stante la sua contumacia, a una pena di 10 scudi¹³⁴. Nello stesso volume si trovano anche diversi procedimenti per errori procedurali o giudiziari intervenuti nella registrazione della quantità dei bachi da seta prodotti dai sudditi: l'annullamento di alcune multe inflitte dal Podestà di Montecatini per mancata presentazione delle portate (perse dal precedente Notaio); la condanna del Cavaliere di Montelupo per aver questionato troppo a lungo prima di accettare le dichiarazioni di alcuni abitanti del posto; e simili altre, da cui emergono sia le difficoltà incontrate dai giudicanti nell'applicazione della normativa in sede di giudizio, sia quelle incontrate dagli attuari nella registrazione e nell'archiviazione della documentazione richiesta dall'Arte¹³⁵.

¹³³ *Supra*, 1.3.

¹³⁴ ASFi, CCLL, 1, cc. 63v-64r (28/03/1550). A c. 15r si trova la registrazione della grazia ottenuta da un tale Ser Cammillo della Pieve che aveva dimostrato all'Auditore fiscale di non aver rimesso in tempo le condanne per legittimo impedimento (era stato sanzionato dai Conservatori di Leggi il 5 ottobre 1549). Tra le suppliche del 1549, in effetti, se ne trovano alcune che riguardano casi di questo tipo: ad esempio Ser Marco di Iacopo della Pieve supplicò il principe per una condanna inflittagli dai Conservatori in quanto non aveva rimesso gli strumenti di paci e tregue nel termine stabilito (essendo dovuto partire subito dopo la deposizione dell'ufficio, aveva lasciato tutto al fratello «poco pratico»); l'ultimo rescritto di Lelio Torelli, dopo l'informazione, lasciò i Conservatori liberi di fare «quel che è giusto» (*ivi*, 655, c. nn., 09/05/1549).

¹³⁵ Cfr. ASFi, CCLL, 1, cc. 36rv, 37rv, 53r-55r (sette deliberazioni in proposito), 55v-58r (condanna del Capitano di Palazzuolo e del suo Cavaliere per non aver applicato correttamente la legge della Seta e non aver concesso le difese agli accusati di averla violata), 67rv, 75r-76v (riduzione delle pene per le condanne inflitte dal Podestà di Montecatini, dal Vicario di Mugello e dal Capitano di Palazzuolo), 83v.

Rettori e ministri potevano ad esempio essere accusati di aver abdicato alle proprie responsabilità. Come il Cavaliere del Podestà di Colle che, avuta «la solita instruttione et quaderno di debitori fiscali [...], non solo non li hebbe riscossi, ma parte di loro non [li hebbe] visitati, né fattevi diligentie alcune»; per questo, fu condannato nel 1601 a tornare a sue spese a Colle per almeno tentare di incassare 345 lire di poste inesatte¹³⁶.

Ma ben più frequente è l'imputazione per mancata rimessa del denaro alle scadenze stabilite, specie dopo la promulgazione della legge generale del 1627. Il Capitano di Pietrasanta e i membri della sua équipe furono ad esempio condannati in solido nel 1687 a risarcire il Fisco per cinque sentenze presenti sul «quaderno dei descritti», diciotto sul criminale «dei non descritti» e ben 54 tra paci e tregue; con l'aggiunta di una multa di 10 fiorini per queste ultime e di altri 100 scudi per le sentenze afflittive non incamerate¹³⁷.

Per quanto dopo gli anni Settanta del Cinquecento non si vedano praticamente più inquisizioni promosse direttamente dal Fisco per mezzo della verifica dei criminali dei giusdicenti di rientro a Firenze¹³⁸, gli uffici cittadini mantennero il proprio controllo sui registri giudiziari provinciali per interesse camerale, oltreché giurisdizionale¹³⁹. Non a caso fu proprio in questo periodo che iniziò a strutturarsi, decennio dopo decennio, quel sistema di benserviti che avrebbe reso il sindacato dei Conservatori di Leg-

¹³⁶ ASFi, CCLL, 2245, cc. 85rv (04/01/1601).

¹³⁷ *Ivi*, 2252, 118rv (10/04/1687). Alla fine, il Notaio, condannato in contumacia, presentò le sue difese: ma dal processo emerse la sua piena responsabilità. Visto il «benigno rescritto» di Sua Altezza fu condannato a 300 lire di multa e a reintegrare il Capitano delle spese effettuate nel «rimettere» le sentenze (*ivi*, cc. 161rv, 18/08/1690). Si notino anche le condanne *ivi*, cc. 96r-97r (13/08/1685, ancora contro un Capitano di Pietrasanta e la sua équipe, a restituire al Fisco ben 720 lire per otto «sentenze criminali») e 117rv (26/11/1686, contro il Podestà di Campi col suo Cavaliere, condannati a versare le somme delle paci e tregue non rimesse a norma di una legge del 30 giugno 1492). La legge del 27/09/1627 è richiamata spesso, in simili sentenze, come mostra bene la condanna alla restituzione del doppio, con interdizione di tre anni, inflitta al Cavaliere di Castel Fiorentino per non aver rimesso le somme riscosse «come esattore della Grascia di Firenze» (*ivi*, 2253, cc. 88rv, 08/07/1700; 2241, cc. 358r-360v; il 24/04/1702 ottenne la grazia dei due terzi e la composizione in alcuni anni del residuo, *ivi*, 763, n. 26).

¹³⁸ Simili occorrenze sono rarissime, negli anni successivi; si segnala ad esempio un'inquisizione *ex officio* avviata «per ordine dell'Auditore fiscale» contro il Podestà e il Cavaliere di Colle che non avevano incamerato le «sentenze criminali» a tenore della legge del 26/05/1560 (*ivi*, 2243, cc. 14v-15r, 21/01/1592).

¹³⁹ Ancora nel 1657 il magistrato delle Bande ricordava che «i Ministri al loro ritorno degl'Offizi devono portare in questa Cancelleria gli Criminali de' Descritti per riscontrargli» (*ivi*, 780, c. nn., supplica del 27/03/1657 e rescritto del 21/04/1657); cfr. inoltre *supra*, 3.1., nota 24.

gi una cartina al tornasole del comportamento tenuto dal giusdicente nei confronti degli uffici centrali dello Stato fiorentino¹⁴⁰.

Come abbiamo visto, il giuramento di “bene e fedelmente servire” da prestare alla cancelleria dei Conservatori da parte dei ministri divenne un primo livello di garanzia, specie con l’ordine del 14 maggio 1659; ma la pena per la sua omissione dovette più volte essere aumentata. Era facile poi, almeno nel pieno Seicento, ottenere per grazia la “remissione nel buon di” (cioè il ripristino, senza mora, di un termine scaduto: in questo caso l’ufficiale poteva quindi giurare in merito ad un incarico già svolto)¹⁴¹. Il controllo procedeva poi a singhiozzi: se tra il 1592 e il 1599 non si riscontrano casi di processi per omesso giuramento, negli anni immediatamente successivi abbiamo due condanne collettive, una volta contro 15 (1599) e l’altra contro 18 (1600) tra Notai e Cavalieri inadempienti. A queste seguirono quella del Cavaliere di Barberino del Mugello (1601), che oltre ad esercitare «senza dare sigurtà, pigliare il solito giuramento, stare a sindacato, et altro» abitava «familiarmente» nella terra, infrangendo la legge quattrocentesca sui divieti; e quella del Cavaliere di Cascia (1602), che aveva omesso sia il giuramento che il sindacato. Tutti dovettero sborsare la modica cifra di 10 lire¹⁴².

Dopo la presa di possesso dell’ufficio, il sindacato locale era il successivo esame da superare per evitare che il magistrato centrale proseguisse l’indagine. Abbiamo già visto come molti giusdicenti tentassero di “comporre” i dissidi sul posto, in sede extragiudiziale, per sopire i ricorsi. Questa era certamente una via percorribile, ma non mancarono tentativi (pochi a dire il vero, stando ai processi) di sottrarsi direttamente all’obbligo¹⁴³. Nel 1601

¹⁴⁰ Cfr. *supra*, 2.3., 3.2.2.

¹⁴¹ Cfr. *ibid.* Ad esempio tal Lionardo Barzoni da Volterra, condannato dai Conservatori, supplicò nel 1590 il Granduca per ottenere questa grazia dal momento che, riferiva, non era andato a giurare l’Ufficialato della Badia Tedalda del 1587 «rispetto alla lontananza della città et luogo montuoso et alpestre»; dato che era la sua prima infrazione di questo tipo, fu rimesso nel buon di (ASFi, CCLL, 676, n. 110). Si veda anche *ivi*, 2233, fasc. *Processo contro Ser Francesco di Giuliano Lippi da Santa Croce* del 1694: questi, inquisito il 30/08/1694 stante la fede del Cancelliere dell’assenza del suo nome dal “libro dei giuramenti”, si difese per mezzo di procuratore e ottenne il 17/10/1694 un «benigno rescritto» di remissione nel buon di, giurando poi il 13/11/1694.

¹⁴² *Ivi*, 2243-2244; e poi cfr., rispettivamente, *ivi*, 2245, cc. 6^{bis}v-7v, 64r-65v, 98rv, 157v-158r. Le sentenze successive (tutte condanne) fino al 1610 sono quattro: *ivi*, 2246, cc. 26v, 27r (1603), 167r (1609), 189v (1610).

¹⁴³ Già un Ufficiale di Bibbona pensò di sottrarsi al sindacato nel 1555, giacché aveva esercitato pur non essendo matricolato e alla fine decise pure di sottrarre il libro di atti civili; fu

un tal Ser Francesco Poggi, onde evitare che il civile del giusdicente di Foiano fosse esibito in sindacato, si presentò come suo procuratore e «rispose con parole disoneste, et brutte» a chi gli fece notare che ciò era contro gli statuti. La giornata si concluse con la vittoria del Poggi, ma i Conservatori di Leggi vendicarono in seguito i sindaci di Foiano: ammonendo il disturbatore per 3 anni dall'esercizio della procura e comminandogli una multa di 100 lire; il Cavaliere, che si era prestato al gioco, se la cavò invece con sole 25 lire e l'ordine di sottoporsi al sindacato¹⁴⁴. Una ventina d'anni dopo il Podestà di Bibbiena avrebbe usato «termini e parole oscene» con i rappresentanti locali, sbraitando che «non voleva stare a sindacato et che non haveva bisogno di loro sindacati, et che aveva in culo loro e loro sindacati, e lettere, volendo inferire della lettera del benservito»: nel processo davanti ai Conservatori il suo comportamento gli costò 500 lire e 18 mesi di interdizione¹⁴⁵.

La stessa oscillazione nell'entità della pena ritroviamo nelle condanne comminate contro chi non si fosse prestato, entro i termini, al sindacato dei Conservatori di Leggi: da 25 lire, ad esempio per l'Ufficiale di Badia Tedalda nel 1594 (unica occorrenza prima del 1599), fino a 500 negli anni 1599-1602. Di lì a poco, però, il magistrato si sarebbe attestato su quest'ultima posizione, a norma della r. 8 *De syndicatu officialium comitatus, et*

condannato nella pena prevista dallo statuto locale per omesso sindacato (50 lire e arbitrio del magistrato, se non si fosse presentato entro dieci giorni) e all'interdizione biennale, con confino di un anno a Pisa, per la sparizione del civile, più un anno alle Stinche se non lo avesse fatto ricomparire (*ivi*, 3, cc. 5v-6v, 03/05/1555). Nel 1594 il Podestà di Laterina truccò palesemente la tratta del notaio dei sindaci locali per far eleggere il figlio del Cavaliere: ottenne in cambio una condanna di interdizione annuale per sé e per il suo ministro, oltretutto al pagamento delle spese del processo (*ivi*, 2243, cc. 67r-68r, 18/04/1595).

¹⁴⁴ *Ivi*, 2244, cc. 142v-143v (28/11/1601). La dinamica in gioco s'intuisce dalle molte querele che i sudditi inoltrarono ai Conservatori: tra soprapresi diritti e gravamenti fraudolenti, i due furono comprensibilmente accusati di essere «amicissimi» del Poggi e di averlo favorito in alcune sentenze commettendo quindi baratteria. Cfr. *ivi*, cc. 143v (29/11/1601, condanna del Cavaliere a 25 lire e a presentarsi a sindacato, dal momento che lo aveva evitato sia in sede locale che, poi, a Firenze) 147v-148r (03/01/1602, assoluzione), 159rv, 160r-161r, 167r-168r, 172v-173r, 161r-162v (06/02/1602; tutte assoluzioni eccetto una condanna del Cavaliere a c. 162r per non aver cancellato dopo il pagamento della pena una condanna, così che il reo fu costretto a pagare due volte).

¹⁴⁵ *Ivi*, 2247, cc. 186r-187r (26/02/1620): sia il Podestà che il Cavaliere furono accusati di aver cancellato in pregiudizio del fisco e dei privati più condanne, nonché di aver disatteso gli statuti sia nel sentenziare per il danno dato, sia non rispettando le ferie per una cattura. Alla fine furono condannati a risarcire i danni e a una multa di 50 scudi al Fisco (e assolti da un capo riguardante un'informazione mandata alla Mercanzia).

districtus Florentiae degli Ordinamenti di giustizia del 1415, poi ripresa dalla legge del 1660¹⁴⁶.

I cancellieri degli uffici centrali compresero le potenzialità della procedura come mezzo di disciplinamento di rettori e attuari¹⁴⁷. Questi non avrebbero infatti potuto condurla a buon fine, senza tutte le polizze sottoscritte, e se avessero sfiorato i termini di 15 e 90 giorni per lo svolgimento dell'intero processo di sindacato avrebbero dovuto pagare una multa alquanto salata. Insomma, col tempo, tutti gli ufficiali territoriali finirono per essere sempre più avviluppati nella rete dei benseruiti, che rispecchiava i vari livelli della gerarchia ministeriale¹⁴⁸; dal canto loro i Conservatori, specie dopo gli ordini del 1659 e del 1660, prestarono sempre più attenzione a individuare e perseguire chi sfuggisse, per un motivo o per un altro, alla *redditis rationum*¹⁴⁹.

Al principe giungevano quindi molte suppliche per la "remissione nel buon dì": spendersi affinché le eventuali «difficoltà incontrate con diversi magistrati» fossero «sopite» (coprendo gli eventuali ammanchi o giustificando le proprie inadempienze) per incassare così «tutti gli benseruiti», poteva infatti essere un'operazione lunga e dispendiosa¹⁵⁰.

¹⁴⁶ *Ivi*, 2244, c. 4v (07/02/1594, condanna dell'Ufficiale di Badia Tedalda). Le condanne per omesso sindacato sono *ivi*, 2245, cc. 20v-21r (09/11/1599), 61rv (20/06/1600, riduzione della pena per l'Ufficiale di Sassetta, già condannato), 143v (29/11/1601) e 176v-177r (30/04/1602); *ivi*, 2247, cc. 132v-133r (26/01/1618), 155rv (17/05/1619), 180v, 180v-181r (26/02/1620). *Ivi*, 2245, c. 36r (17/02/1600) si trova invece un'assoluzione. Un riferimento esplicito alla rubrica dello statuto del 1415 è ad esempio *ivi*, 2248, c. 100v (20/04/1621).

¹⁴⁷ *Ivi*, 676, n. 6: l'Arte dei vaiati e cuoiari supplicò e ottenne dal Granduca, nel 1588, la facoltà di sottoscrivere il "ruotolino", sia alla partenza dei rettori che al rientro (come benseruito), a condizione che questi ritirassero e poi restituissero le «stampe» per le pelli conciate in zona, rimettendo infine la parte spettante all'Arte del denaro incassato dalla marchiatura dei prodotti locali. Il negozio esitò in una *Istruzione* dell'Arte, diffusa a stampa (30/07/1588, in Cantini, XII, pp. 99-109).

¹⁴⁸ Ad esempio l'Ufficiale di Verghereto doveva pagare una tassa al Vicario di Pieve Santo Stefano per svolgere il suo incarico; nel 1701 il giurisdicente superiore fece istanza ai Conservatori di Leggi affinché tal Ser Giovanbattista Lantolini «non fosse ammesso al sindacato [...] di detto Ufficio di Verghereto, se prima non gli pagava il resto della tassa di quel Banco»; il Lantolini pensò bene di fare una «ricevuta falsa» e, scoperto, fu condannato in contumacia a 3 anni di penfino a Volterra e all'interdizione a beneplacito dagli uffici (*ivi*, 2253, cc. 99v-100r).

¹⁴⁹ In sostanza, il mancato sindacato era attestato per fede da un membro della cancelleria; dopodiché si procedeva all'inquisizione *ex officio*, alla citazione e all'eventuale condanna (cfr. *ivi*, 2233, fasc. *Processo contro Ser Francesco di Giuliano Lippi da Santa Croce a dì 7 7bre 1697*, cc. 1r-3r; 2241, cc. 220rv; 2253, 61v-62r, condanna del 02/10/1697; graziato un mese dopo per i quattro quinti e alla composizione del resto in cinque anni).

¹⁵⁰ *Ivi*, 763, n. 83: supplica del Podestà di Foiano e dei suoi ministri per essere rimesso nel buon dì, dato che appunto "sopire" i ricorsi e ottenere i benseruiti aveva richiesto più tempo del

Di fronte alla corsa contro il tempo o all'ostinazione dei ministri della burocrazia fiorentina non mancava chi decideva di tentare il tutto per tutto falsificando le firme: il Podestà di Radda e il suo Cavaliere erano stati a sindacato il 4 dicembre del 1623, ma l'anno successivo emerse come, tra «tutte le polizze de' magistrati necessarie», l'attuario avesse «scritto falsamente le polizze del Monte delle Graticole [...] e quella del Monte di Pietà [...] et di altri magistrati et non si sapendo tal falsità furno ammessi al sindacato» – immediatamente annullato, con conseguente condanna –¹⁵¹. Gli eredi di tal Ser Fabiano Dezzi dovettero chiedere la grazia, dopo più trent'anni, per comporre il debito contratto da quest'ultimo con la giustizia (100 scudi) per «essersi egli sottoscritto un sindacato da per sé»¹⁵².

Anticipando di un momento la lettura della *Memoria della Deputazione sopra i Governi Provinciali del dì 15 marzo 1774*, apprendiamo però dell'esistenza di una via alternativa per aggirare un cancelliere che si rifiutasse in tutti i modi di rilasciare la polizza: il ricorso alla Pratica segreta. Questa aveva infatti «sempre esercitata tal Giurisdizione in caso di ricorso tra l'Iusdicente e il Magistrato denegante il Benservito, se ben si trattasse di Magistrati Fiscali e inappellabili, e ripieni delle più onorevoli prerogative»¹⁵³. Scorrendo i libri-giornali della Pratica, tale facoltà emerge a partire dagli anni Ottanta del Seicento. Lo scontro era trattato alla stregua di una disputa giurisdizionale, e un esempio tra tanti basterà a farci capire come la procedura fosse solitamente piuttosto semplice.

previsto (le parole citate vengono dall'informazione che i Conservatori stesero per il sovrano). Nelle filze esaminate si trovano già suppliche di questo tipo *ivi*, 676 (1589-1593), ad esempio la n. 21 (rescritto del 07/12/1588) per il Podestà di Civitella e la sua *familia* (che avevano ottenuto tutte le polizze, ma a causa delle feste non avrebbero potuto aprire il sindacato nei 15 giorni previsti). Non ho invece notato niente di simile ovviamente *ivi*, 655 (1549), ma neppure *ivi*, 720 (1611). Suppliche di questo tipo tornano a vedersi tra quelle del periodo 1620-1650 circa: *ivi*, 780 (s.d.).

¹⁵¹ *Ivi*, 2249, cc. 130rv (15/10/1624).

¹⁵² *Ivi*, 763, n. 12 (25/08/1701); il Dezzi era stato condannato nel 1667 «arbitrariamente a non poter più andar in Offizio, né esercitare l'Arte del Notaio, e di più in pena di scudi cento, et in Anni tre di Confinio a Pisa pena la Galera per anni cinque non osservando. Perché sendo stato Cavaliere di Cosimo Buondelmonti Vicario di Scarperia dal dì primo novembre 1666 a tutto Aprile 1667, et avend' incontrata difficoltà nella rimessa di dett' Ufficio con gli Ministri delle Decime Ecclesiastiche, dell'Arte de' Linaioi, e del Proconsole per causa di non aver esatte le Poste de' Debitori mandateli rispettivamente in esazione da detti Offizi, il medesimo contraffacé il carattere de' Ministri», cioè le firme. Aveva poi già affrontato un duro processo come Cavaliere del Capitano di Bagno (*ivi*, 2235, fasc. *Processo del sindacato del dott. Carlo Casini*, 1657).

¹⁵³ ASFi, CRC, 471, c. 347r-353v: 348r.

«Gio. Bartolomeo Mazzucconi Podestà di Fiesole» contro il «Provveditore de' mercatanti per sindacato denegato», 12 agosto 1688: il secondo sosteneva la sua posizione dicendo che il primo «non have[va] fatto esequire alcune poste stateli mandate in esazione da quel tribunale»; il giudicante e il suo Cavaliere replicavano asserendo invece di aver «fatto chiaramente constare al medesimo signore Provveditore d'aver adempito alle loro parti, et di haver fatte le loro incombenze, mediante li sequestri et staggine ordinate»; la Pratica decise che i Conservatori «ammetter devino, e possino il detto Podestà di Fiesole et suo Cavaliere al Sindacato, non ostante, che non sia sottoscritto da' Ministri di detta Arte il solito ruotolino, né vi sia il loro concorso»¹⁵⁴. In buona sostanza: l'atto giurisdizionale dell'ufficio preposto a dirimere le controversie tra magistrati bastava a decretare l'ammissione al sindacato anche in assenza di uno o più benseruiti.

La necessità di istituzionalizzare negli anni Ottanta del Seicento, a fianco della più tradizionale grazia sovrana, quella che sembra una vera e propria “valvola di sicurezza” si presta a due letture non certo incompatibili. Da un lato, ci dice che anche nell'ambito del controllo centrale sarebbe stato necessario trovare un compromesso con la cittadinanza fiorentina, ovvero mettere a sua disposizione un meccanismo più agile, rispetto alla supplica, per superare un'*impasse* in cui non doveva essere raro trovarsi nel corso di una carriera negli uffici. Dall'altro, che i giuristi e i tecnici delle cancellerie fiorentine, ormai padroni degli apparati amministrativi del principato¹⁵⁵, stavano diventando sempre più sensibili (anche per mero interesse materiale) all'*officium*-dovere pubblico al quale erano preposti; tanto sensibili (e interessati ad affermare la propria posizione) che non si sarebbero peritati a stroncare la carriera di un giudicante (o di un membro della sua *familia*) che si dimostrasse poco ricettivo o incompetente.

¹⁵⁴ ASFi, *Pratica segreta*, 119, c. 2r (nel registro si trovano altre occorrenze). Non ho rilevato casi simili tra le deliberazioni degli anni 1620-1625 (ivi, 106), né tra quelle degli anni 1656-1663 (ivi, 110). Il primo atto legato alla denegazione del benseruito che ho rinvenuto risale al 16/11/1684 e riguarda lo scontro tra il Podestà di Peccioli e il magistrato dei Surrogati di Pisa, che doveva fornire il benseruito ai giudicanti della provincia; la Pratica si limitò a ordinare «scriversi» ai Nove «per havere l'informazioni necessarie» (ivi, 128, p. 170). Questa procedura era ancora ben viva nel pieno Settecento (cfr. ivi, 52, 67, 127, 146, *passim*).

¹⁵⁵ Un fenomeno che inizia a profilarsi con forza a cavallo tra Cinque e Seicento (oltre a *supra*, 2.3., nota 79, cfr. E. Fasano Guarini, *I giuristi e lo Stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, 3 voll., G.C. Garfagnini (a cura di), Firenze, Olschki, 1983, I, pp. 229-247).

3.4. A mo' di (momentanea) conclusione: il controllo centrale in età medicea

Chiarite le procedure in dettaglio, non resta altro da fare che chiedersi quanto il controllo sugli adempimenti nei confronti degli uffici cittadini incidesse sull'attività giudiziaria ordinaria dei Conservatori di Leggi (Appendice C. *Tabella 5*).

Per prima cosa andrà notato come gran parte dei processi per omesso giuramento o sindacato riguardassero i notai (attuari o Officiali), in misura minore i Giudici e ancor meno i giusdicenti; abbiamo infatti visto come i tecnici, spesso, considerassero una perdita di tempo la sosta a Firenze tra un incarico e l'altro. L'impegno del magistrato fu ovviamente intensissimo a ridosso della pubblicazione degli ordini del 1659 e del 1660 ma, prendendo in considerazione archi temporali più ampi, ci si rende immediatamente conto di come questo particolare tipo di verifica tendesse a procedere per ondate. Nei due lunghi spaccati del regno di Cosimo III analizzati si distinguono facilmente diverse fasi: le inquisizioni per omesso sindacato (e/o più raramente giuramento) si concentrano tra il 1678 e il 1690 (65 giudizi), tra il 1696 e il 1698 (5 giudizi) e tra il 1708 e il 1715 (16 giudizi).

È probabilmente il segno che i Conservatori modularono la propria severità in base delle indicazioni del vertice politico (le critiche sollevate nella proposta di *Riforma* del 1680 precedono infatti il decennio segnato dall'impennata di condanne). Sappiamo comunque che proprio in questi anni il numero di giusdicenti di ritorno dal Dominio tese a ridursi, stante il prolungamento degli incarichi più prestigiosi; inoltre, decine di condanne dovettero contribuire a disciplinare gli ufficiali nel campo degli adempimenti amministrativi, e per dir così burocratici, richiesti dai magistrati centrali. La possibilità di ottenere la remissione nel buon di dal principe o il *nulla osta* dalla Pratica segreta dovette infine favorire un sistema di composizione, anche extragiudiziale, con gli uffici cittadini più intransigenti.

Certo è che alle soglie della Reggenza il sindacato celebrato di fronte al tribunale dei Conservatori di Leggi si presentava ormai come qualcosa di diverso rispetto a quello istituito da Cosimo I. I solenni tratti della *reddictio rationum* dell'*officialis forensis* resistevano in virtù del mai aggiornato statuto del giusdicente cittadino e della costituzione materiale dello Stato territoriale fiorentino; in una parola: del mantenimento delle forme tradizionali del sindacato locale, con tutte le loro ritualità.

Ma in quasi due secoli molto era cambiato, sotto la superficie.

Da un lato si notano, almeno a metà Seicento, i segni della penetrazione anche in Toscana di quelle *opiniones* dottrinali sul sindacato che si stavano affermando nell'Italia d'antico regime. In un enorme processo contro il Capitano di Bagno e la sua équipe – trenta querele, più le inquisizioni, relative a baratterie, estorsioni e concussioni, soprusi e abusi, illegittimità ed errori giudiziari – l'Auditore delle bande sostenne che:

(1) I Giudici sommamente si devono aiutare, che non si devono ammettere contro di loro scrupolose inquisizioni, che non si chiamino in giudizio se non per dolo et baracteria.

(2) La legge presume di loro ogni bene, et specialmente, che habbino compito all'obbligo loro.

(3) Non sono tenuti per sentenze che diano, etiamdio, che fossero inique, et ingiuste se il difetto nascesse da loro ignoranza, et imperitia, et è molto irraggiungibile, perché le leggi civili, et municipali hanno previsto a questo tutto che i gravati facilmente si possono sollevare senza passare per via criminale delle querele, che è insolita¹⁵⁶.

Sono le stesse argomentazioni che circolavano tanto nella "Respublica dei togati" che stava diventando il Regno di Napoli in concomitanza con la grave crisi della *Monarquía* – dove il sindacato fu reso innocuo con la deresponsabilizzazione del giudice per ciò che esulasse dal dolo (estremamente

¹⁵⁶ ASFi, CCLL, 2235, fasc. *Processo del sindacato del dott. Carlo Casini*, 1657, cc. nn. (cito dal referto dell'Auditore, 16/03/1664). Le tre affermazioni erano corroborate rispettivamente con citazioni, tra gli altri, di Paride Dal Pozzo (*Singularis tractatus in materia syndicatus*, «in principio»), Prospero Farinacci (*Praxis*, cit., *quaestio* CXI, nn. 381 e 562) e Castillo de Bovadilla (*Politica para corregidores*, l. V, cap. 3, sul giudizio di *residencia*). Lo stesso Savelli, una trentina d'anni dopo, riferiva che «hodie de generali consuetudine iudices, et officiales syndicentur de dolo, et baratteria, non autem de iniquis, et injustis sentiis, et alia ad materiam syndicatus» (*Summa*, §Syndicatus, n. 2): era quindi da evitare la cosiddetta «scrupolosa inquisitio» comprensiva della colpa lieve e della negligenza; gli ufficiali dovevano piuttosto essere sindacati «de baratteris, et illicitis extorsionibus tantum» e, quanto alle omissioni, soltanto per «negligentia dolosa [...] dolo proxima» (*ivi*, n. 4; si veda anche il n. 3). Riguardo alla riflessione sul sindacato nella Toscana del pieno Seicento, si noti che nel 1639 era stata data alle stampe in Firenze un'«opera politica» dell'abate vallombrosano Giacinto Gucci per mezzo del nipote Piergiovanni: il *Sindacato di Tiberio Imperatore* (Firenze, Landi, 1639), «a partire dal quale l'Autore, senza fare riferimento alle situazioni del suo tempo, prendeva spunto per discutere una problematica particolarmente sentita in quegli anni, quale quella della trasformazione del processo di sindacato in uno strumento a disposizione delle parti in causa per saziare la loro sete di vendetta» (Langellotti, *Note intorno al sindacato*, cit., p. 507, nota 26).

difficile da provare) e soprattutto il trasferimento del giudizio all'interno della gerarchia (indulgente con se stessa) –, quanto nella Repubblica di Genova – dove i Supremi Sindacatori persero la loro connotazione smaccatamente politica proprio per trasformarsi in una sorta di tribunale di ultima istanza, con i suoi giudizi di nullità –¹⁵⁷. Ma ricordavano anche le argomentazioni che abbiamo visto utilizzate a Firenze per scongiurare il sindacato della Ruota nel secondo decennio del Seicento.

Tuttavia, il voto dei Conservatori di Leggi, espresso dal Cancelliere, dimostra come questi si attestassero su posizioni più rigoriste rispetto all'Auditore, il quale proponeva la piena assoluzione con una «severa repressione» al Cavaliere¹⁵⁸. L'indagine sulle sentenze emesse tra l'ultimo quarto del Seicento e l'estinzione della dinastia medicea corroborerebbe anzi la tesi di un nuovo giro di vite nell'ambito dei controlli, pur bilanciato dalla proverbiale misericordia di Cosimo III. Mentre il rinnovato interesse per il rispetto del dettato tariffario, culminato con la legge del 1707, sembra aver avuto effetti positivi nel contrasto al soprapreso diritto e dunque all'estorsione.

La contrazione dell'attività giudiziaria del magistrato nei confronti dei giusdicenti fotografata dalle *Tabelle* potrebbe invece far rilucere in negativo un altro fenomeno, che abbiamo avuto modo di intuire: il progressivo rafforzamento dell'ordinaria giurisdizione degli Otto di guardia e balia sui

¹⁵⁷ Rovito, *Respubblica dei togati*, cit., in part. pp. 225-286; Ferrante, *La difesa della legalità*, cit., in part. pp. 167-239.

¹⁵⁸ Il magistrato propose la condanna per più di dieci capi, inclusa la multa di 10 lire per l'omesso giuramento all'assunzione dell'incarico e di altre 500 lire per l'omesso sindacato locale e centrale al suo termine; cose per cui l'Auditore delle bande avrebbe invece scusato il Capitano accettando la sua difesa, secondo cui sarebbe stata colpa della negligenza del suo procuratore, ovvero il Cavaliere (ASFi, CCLL, 2235, fasc. *Processo del sindacato del dott. Carlo Casini*, 1657: cc. nn., *Voto dell'Auditore delle bande* per la citazione; cfr. per il resto il *Voto del magistrato*, s.d.). In un coevo processo di sindacato, il Commissario di Volterra del 1653-1654 fu accusato di aver sentenziato ingiustamente; in questo caso l'Assessore lo riconobbe colpevole «per errore, per imperizia, et per imprudenza, ancorché volesse, e pensasse di giudicar bene, e giustamente», decidendo quindi di assolverlo «perché oggi de generali consuetudine l'ufficiali non son sindacati se non de furto, barattaria, et illecite estorsioni [...] né mai delle sentenze inique»; il magistrato (ovvero Cancelliere) concorse in pieno, e pure il Fiscale, che anzi ricordò come in un processo di pochi anni prima avesse refertato nella stessa maniera riguardo ad una sentenza iniqua che aveva addirittura portato alla forca l'imputato. Il punto era l'assenza di dolo. Il procuratore del Commissario aveva già replicato ai sindaci locali che essi non avevano, «come sindici, autorità, né Iurisdizione di rivedere e cognoscere sopra la giustitia o ingiustitia de' giuditii, e sententie» e che «se detto [querelante] si sentiva gravato e leso, haveva largo campo d'appellar» (*ivi*, 2239, fasc. *Doglienza data in sindacato di Volterra*, 1653, cc. nn.).

delitti commessi *durante munere*. Tanto più che uno dei fattori che sostene, negli ultimi decenni di vita della dinastia, il numero di sentenze e di condanne fu la vera, grande trasformazione a cui la procedura di sindacato andò incontro: il sistema dei benseruiti.

Così, a fianco dei sudditi, un'altra specie di "controllori" fissò definitivamente il suo sguardo sugli ufficiali territoriali. Una sorta di ibrido, dal momento che il cancelliere o l'auditore giurisperito di una magistratura centrale, eletto a beneplacito dal sovrano, almeno in teoria, per la sua affidabilità e competenza, poco aveva a che spartire con un giusdicente, magari di rango medio-basso, forse appena fatto cittadino grazie al pagamento della tassa sulla testa; o con un suo ministro, magari appena maggiorenne ed assunto in deroga ai regolamenti; persone, insomma, che negli uffici estrinseci cercavano spesso soltanto il modo di sbarcare il lunario. Ma era certamente un ibrido lontano anche dalla massa dei sudditi. Il nuovo controllore era interessato, piuttosto, a tutelare le prerogative del Fisco e di quelle istituzioni amministrative centrali, sempre più penetranti nei confronti del Dominio, a cui aveva ormai legato il proprio destino, il proprio prestigio e dunque il proprio tornaconto.

Capitolo 4

Il Settecento lorenese

4.1. Nuove leggi e nuovi progetti alla metà del Settecento

L'avvento sul trono toscano di Francesco Stefano di Lorena (1737-1765) alla morte di Gian Gastone de' Medici, ultimo maschio della linea regnante (9 luglio 1737), aprì un'epoca di profonda riflessione costituzionale, politica e istituzionale sulla natura e sul governo degli "stati" infeudati dall'imperatore Carlo VI al nuovo sovrano, ora per la prima volta concepiti come un'unica entità: il Granducato di Toscana.

Tanto il principe di Craon, Marc-Antoine Beauvau (già plenipotenziario alla corte medicea, che ricevette come procuratore il giuramento del Senato il 12 luglio), quanto il conte di Richecourt, Déodat Emmanuel Nay (giunto a Firenze il 29 agosto, per affiancare il primo a capo della Reggenza), avrebbero infatti avviato fin da subito un fitto carteggio con Vienna, contenente una ben nota serie di relazioni su quelli che ritenevano essere i (grossi) problemi ereditati dal regime precedente. Di fronte al gruppo di ministri aderenti ad una visione che potremmo dire anti-particolaristica e centralizzatrice di Richecourt, poco aperta al compromesso col passato, altri uomini delle istituzioni toscane si coagularono attorno al marchese Carlo Ginori, come Pompeo Neri e Giulio Rucellai. Questi ultimi, pur sottoscrivendo in pieno la necessità delle riforme, ritenevano che sarebbe stato più efficace accordarle alla storia del Paese e dunque, in certa misura, rispettando anche gli equilibri politici, sociali ed economici preesistenti.

Dal canto suo il Granduca, che visitò la Toscana una sola volta, tra il 19 gennaio e il 25 aprile 1739, e sarebbe presto divenuto imperatore, si dimostrò soprattutto interessato alla giustizia e al funzionamento dei tribunali, secondo una visione tradizionale dei compiti del governo; nonché all'amministrazione delle finanze e all'efficienza fiscale, dato che di lì a poco la Guerra di successione austriaca (1740-1748) e la politica estera asburgica

fino alla Guerra dei sette anni (1756-1763) avrebbero richiesto una gran quantità di uomini e di denaro¹.

Il generale afflato critico nei confronti dell'esistente, l'abbiamo visto nel primo capitolo, lambì anche l'intelaiatura del governo per giurisdicenze, e dunque le istituzioni ad esso preposte. Tuttavia, né il progetto di Richecourt e di Gaetano Canini *sopra un intero nuovo sistema da introdursi per la giurisprudenza in Firenze e per il governo delle province* (che avrebbe dovuto uniformare il sistema dell'intero Granducato), né quello di Pompeo Neri per una rifusione del diritto toscano che superasse la molteplicità statutaria nella comune matrice romanistica, sarebbero giunti in porto. La nuova politica del compromesso con le élite locali che Vienna avrebbe adottato negli anni Cinquanta, contropartita della partecipazione alle spese della monarchia, consigliò infatti di procedere con cautela. Essa fu definitivamente sancita dall'arrivo del nuovo Presidente della Reggenza, il maresciallo Botta Adorno, nel 1757².

Limitando il nostro angolo visuale alle pratiche di controllo sul quotidiano amministrare degli ufficiali territoriali, possiamo dire che i provvedimenti adottati dalla Reggenza in questo campo tra il 1737 e il 1765 mirarono soprattutto a sciogliere alcuni dei nodi che erano già venuti al pettine nell'età di Cosimo III³.

Per quanto le proposte elaborate nel 1680 non abbiano esitato in una vera e propria riforma del magistrato dei Conservatori di Leggi, portarono comunque al teorico inasprimento delle pene per il peculato del 1681 e alla creazione di un più efficace strumento di contrasto all'estorsione nel 1707; soprattutto, esse sollevarono per l'ennesima volta i problemi derivanti dal-

¹ Oltre alla sintesi di Greco, *Storia del Granducato*, cit., pp. 231-251, si rinvia a Diaz, *I Lorena in Toscana*, cit. e a Verga, *Da "cittadini" a "nobili"*, cit.

² *Ivi*, in part. pp. 241-311. Il progetto Richecourt-Canini fu presentato a Vienna nel 1753 (preparato dalla *Memoria sopra l'amministrazione della giustizia*, stesa dal secondo nel 1752 e glossata dal primo, citata *supra* 1.2.1.) e ancora, nel 1758, al nuovo Presidente del Consiglio di Reggenza (dopo che il conte aveva dovuto abbandonare la Toscana a seguito di un colpo apoplettico). Pompeo Neri, che con l'allontanamento del Ginori nel 1746 si era trovato "perdente" nello scontro in atto, aveva comunque sfruttato la posizione che gli era stata affidata dal sovrano a fianco di Richecourt, dal 1744, per promuovere le sue idee, avviando in quell'anno un'indagine approfondita su tutti i tribunali provinciali (interrotta nel 1746).

³ Confermando la proposta interpretativa di *Id.*, *La disavventura inesplicabile*, cit., poi ripresa in *Tra Sei e Settecento*, cit., per cui le prime riforme del pieno Settecento possono (e dovrebbero) essere viste in maggiore continuità di quanto non si sia creduto in passato con i processi di trasformazione istituzionale che si riscontrano nei maggiori Stati della Penisola dal tardo Seicento.

la scarsa efficacia pratica del sindacato (per mancato rigore o troppi riguardi). Dall'altro lato, abbiamo avuto modo di intuire come alla diminuzione del numero di processi celebrati dal magistrato facesse riscontro, oltre al prolungamento degli incarichi (con i suoi inconvenienti), un rinnovato assalto giurisdizionale da parte Otto di guardia dopo l'abolizione della Ruota criminale. Ed in effetti è stato notato come il magistrato avesse rafforzato, già negli anni Venti del Settecento, la propria stretta sul controllo dell'amministrazione della giustizia in provincia grazie al meccanismo di partecipazione dei processi formati da rettori ed attuari per i delitti più gravi. Gli Otto s'insediarono cioè più stabilmente che in passato al confine, labilissimo, tra illecito procedurale e illegittimità, ad esempio riguardo all'impiego di strumenti delicati quali l'incarcerazione e la tortura, la cui contestazione figurava tradizionalmente tra le querele mosse in sindacato⁴.

La volontà dimostrata da Francesco Stefano di migliorare l'efficacia repressiva della giustizia toscana, oltre ad aprire i fronti dello scontro in seno alla Reggenza sulla riforma della legislazione e dei tribunali, portò intanto all'adozione di forti misure di contrasto alla criminalità, cresciuta negli ultimi anni a causa dei grandi rivolgimenti politici e sociali. Gli *Ordini diversi da osservarsi nelle cause criminali* del 15 gennaio 1745 produssero così «una spaventosa dilatazione dell'*arbitrium in procedendo* e *in condemnando* del giudice» sia centrale che periferico. Non è quindi casuale che nei primi mesi del 1747, individuando nell'imperizia talvolta maliziosa dei giusdicenti e delle loro équipe una delle cause dei problemi esistenti, l'Auditore fiscale Brichieri Colombi inoltrasse al sovrano una supplica che chiedeva di ribadire l'importanza di tenerli a sindacato presso gli Otto di guardia⁵.

⁴ Cfr. Edigati, *Prima della «Leopoldina»*, cit., in part. pp. 9-11. Si ricordi che il Savelli aveva assistito più volte, nella corte degli Otto, a simili processi contro giusdicenti e attuari (*supra*, 3.2.1. e nota 42).

⁵ Si tratta probabilmente di Giovanni Bernardo Brichieri Colombi, cioè il padre di Giovan Domenico (che lo sostituirà nell'incarico di Auditore fiscale dal 1751 e gli succederà definitivamente dal 1753, cfr. G. Turi, *Brichieri Colombi, Giovanni Domenico*, DBI, 14 (1972). Sulla genesi degli *Ordini* (in Cantini, XXV, pp. 157-163) e sui loro effetti si veda ancora Edigati, *Prima della «Leopoldina»*, cit., pp. 15-29: 17; cfr. in part. pp. 26-27 sulle proposte del Brichieri Colombi, espresse in una supplica conservata, con le risposte di Filippo Luci, in ASFi, *Reggenza*, 755, ins. 14 (febbraio-marzo 1747). L'esigenza di dar luogo a procedure più efficienti e spedite (dunque anche più arbitrarie) nell'ambito della giustizia criminale, potenziando al contempo forme di controllo più «centralizzato» sui giudici e la giustizia, non fu sentita soltanto dal sovrano toscano, nel mutato equilibrio successivo alla Pace di Aquisgrana (1748) e con la diffusione nella Penisola delle correnti di pensiero di matrice asburgica in merito al ruolo del principe (cfr. le recentissime

Per lui, infatti, i «Giudici» provinciali potevano tranquillamente mancare ai propri doveri, come emergeva «ne' molti sindacati di altri inferiori Magistrati, e di poca considerazione che soffrir devono», solo perché spesso si sottraevano a quello ben più rigoroso degli Otto, «a cui altre volte diversamente soccombevano». «Stima[va]» dunque «convenire al buon servizio» del sovrano «che il suo Consiglio di Reggenza li richiam[asse] indistintamente a detto sindacato, dichiarando che senza di quello, non possano ulteriormente rimanere promossi». A prima vista, il Brichieri Colombi proponeva di farla finita con la brutta abitudine di soprassedere sull'assenza del benservito degli Otto; ma la risposta elaborata dall'Auditore Filippo Luci getta una luce diversa sulla faccenda. Per quest'ultimo era, prima di tutto, «superfluo ogni ordine [...] in questa materia perché il Mag.to degl'Otto può senza alcuna difficoltà processar i Giudici, che pecchino per malizia»; inoltre, se fosse rimasto insoddisfatto della loro imperizia poteva «trattener loro l'assolutoria nel sindacato, che devono riportare da' Conservadori di Legge prima di essere ammessi a nuovi Giudicati», cioè «non sottoscriv[ere] la Cartella, che deve esser sottoscritta da tutti gl'Ufizi di Firenze». Più che alla proposta di far rispettare gli ordini senza deroghe ed eccezioni, il Luci rispondeva quindi negativamente a quella, ben più impegnativa, «d'obligare i Giudici che vanno in Uffizio per lo Stato a un esatto sindacato, per cui sieno sottoposti a questo Mag.to degl'Otto». Aggiungeva poi d'aver talvolta «praticato» in passato, come Auditore fiscale,

non ostante la sottoscrizione della cartella, di far sapere alle Tratte, che quel Giudice [...] creduto inabile non sia mandato in Uffizio fino a che o con sottoporsi a nuovo Esame, o con altre diligentie non abbia dato riscontro di aver acquistato sufficiente capacità.

La Segreteria di Stato, conformandosi in pieno alla replica del Luci, ritenne sufficienti «li ordini veglianti», ma ribadì anche l'autorità dell'Auditore fiscale d'interdire un Giudice fintantoché non si fosse dimostrato

riflessioni di D. Edigati, *La giustizia criminale estense alla metà del Settecento*, in corso di pubblicazione nel volume che raccoglierà gli atti del Convegno *Modena e l'Europa: diritto, cultura e scienza negli anni del Codice Estense*, Modena, 28-30 aprile 2021; ringrazio l'autore per avermi permesso di leggere il manoscritto).

degno del suo incarico⁶. La vicenda illustra quindi come il dilagare della giurisdizione degli Otto (dietro i quali si scorge bene l'ombra del Fiscale) avesse riportato all'attenzione del governo il problema del controllo centrale sugli ufficiali territoriali; ma mostra anche come, in un momento di generale riassetto degli equilibri amministrativi, il sindacato potesse facilmente trasformarsi in un terreno di scontro tra i diversi attori istituzionali interessati all'egemonia sul sistema della giustizia⁷.

Il risultato fu, per il momento, una conferma della fiducia nutrita dagli apparati per il sistema dei bensierviti imperniato sui Conservatori di Leggi, seppur con un correttivo emerso dalla prassi. Proprio dagli anni di queste discussioni, in particolare dal 1747, s'iniziano così a trovare rilegati in "filze di sindacati" gli esemplari delle nuove "cartelle" prestampate e timbrate che, al posto del vecchio "ruotolino", i giudicanti dovevano far sottoscrivere alle cancellerie dei magistrati e degli uffici fiorentini come segno di rilascio del loro bensiervito (Figura 1)⁸.

⁶ Cfr. il carteggio in ASFi, *Reggenza*, 755, ins. 14: supplica del Brichieri Colombi (s.d.), lettera del Luci al cav. Gaetano Antinori (28/02/1747), lettera della Segreteria di Stato all'Auditore fiscale (03/03/1747).

⁷ Pochi giorni dopo gli Otto tornarono infatti all'attacco: il loro nuovo «presidente», cioè «Giovanni Brichieri Colombi» (probabilmente Giovanni Domenico), supplicò affinché i Messi e i Cavallari fossero sottoposti al sindacato del suo tribunale (e non mancò di ricordare che sarebbe stato meglio se anche i giudicanti fossero stati obbligati a farlo). Tale sindacato sarebbe stato «molto più ragionevole» rispetto a quello prestato «avanti agli altri magistrati», dato che lo zelo degli esecutori nel consegnare citazioni, effettuare sequestri ed esigere diritti era alla base della rapidità e dell'efficacia della giustizia criminale. Per rendere più persuasiva la supplica, egli ricordava al sovrano «il gravissimo danno che ne perviene per colpa de' medesimi a questa Cassa Fiscale [...] all'arbitrio de' quali sembra che sinora sia stato il far avere effetto alle confische, o no». Il senatore Soprasindaco dei Nove (magistrato a cui spettava sindacare Messi e Cavallari) Neri Venturi – rilevando che «l'obbligare una qualche Persona al Sindacato non à altro oggetto, che di prevedere, che ciascuno costretto, con tal mezzo, a dover rendere una volta ragione del suo operato, avanti a quei Tribunali stessi, gli ordini de' quali può avere, o trasgredito interamente, o non adempiuto con la dovuta prontezza, e sollecitudine, nutrica continuamente nell'animo la conveniente premura, e stimolo di sodisfare a' suoi doveri» – approvò il disegno, purché «non si pretenda di volere entrare nell'esame degli affari degl'Uffizi, che anno il loro proprio distinto particolare indipendente amministratore, bensì [...] riguardo alle trasgressioni, che avvenisse da Essi, commetterli nell'ingerenza annesse a loro impieghi, relativamente al Magistrato degl'Otto» (cfr. *ivi*, fasc. 24, lettera del Brichieri Colombi del 23/03/1747 e lettera del Soprasindaco, con rescritto, del 22/06/1747).

⁸ ASFi, CCLL, 2692-2717 (1747-1773). La forma della cartella prestampata fu stabilita con ordine del Magistrato supremo il 15/12/1747 (che dispose il ritiro delle copie già stampate in una precedente versione); ordine che si trova impresso all'inizio della stessa cartella. Se ne veda un esempio più tardo *ivi*, 2700, cc. nn., sindacato del Podestà di Cascina e Pontedera, 02/04/1755: gli uffici presenti sul prestampato sono, nell'ordine, Magistrato supremo, Pratica

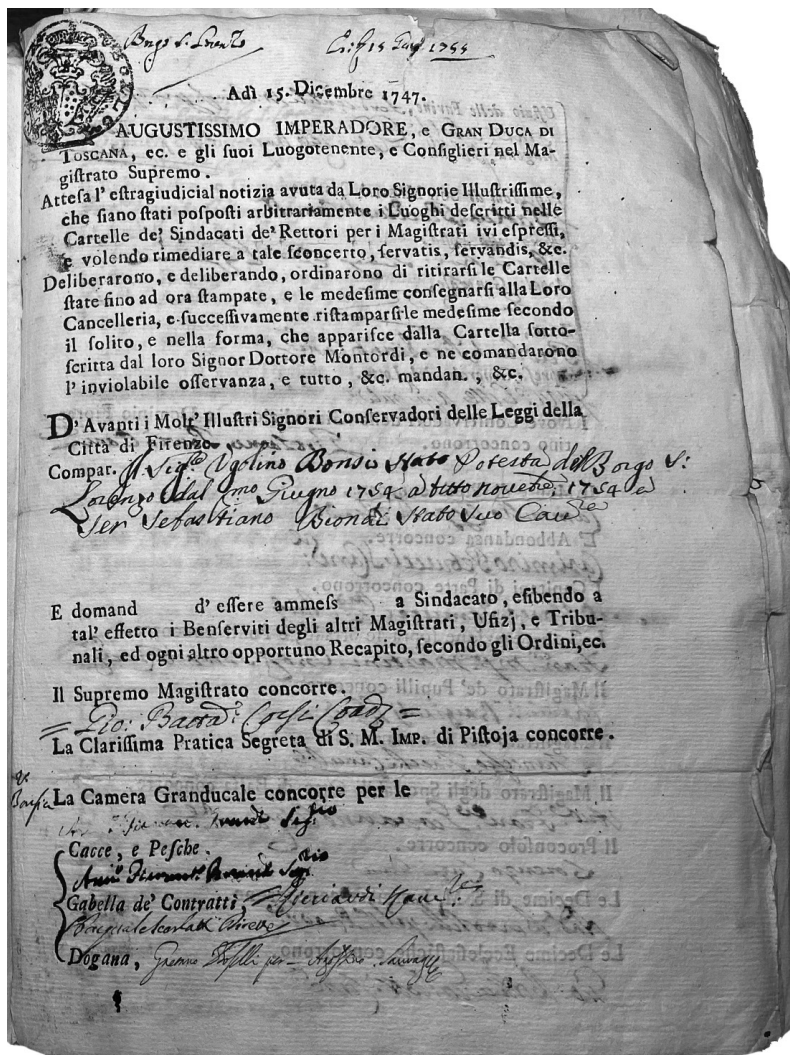


Fig. 1. CCLL 2700 c. nn. Borgo San Lorenzo 15/06/1755
 (Su concessione del Ministero della Cultura / Archivio di Stato di Firenze)

L'argomento fu affrontato direttamente da un motuproprio firmato da Richecourt il 3 marzo 1751, giunto in cancelleria dei Conservatori di Leggi il 26 e da questi subito diffuso con lettera circolare. Molto semplicemente, esso intimava il rispetto degli ordini del 29 luglio 1552 e del 27 gennaio 1660, «siccome ancora di altre Leggi, e ordinazioni veglianti di tutto il Gran-Ducato concernenti l'obbligo del Sindacato». Erano obbligati pure i vicari feudali (a norma della nuova legge sui feudi del 1749) e tutti i ministri; inclusi quelli dei Governatorati (Livorno, Portoferraio, Lunigiana e da poco Pistoia), che d'ora in poi sarebbero stati a sindacato ogni tre anni, con l'unica eccezione dell'Auditore di Livorno⁹.

La presa di coscienza fu sollecitata dal caso del Cavaliere sostituto del Governatore di Lunigiana, esploso nell'aprile dell'anno precedente. I Priori di Fivizzano avevano scritto direttamente al sovrano per chiedere la destituzione del ministro, tal Stefano Galbani, con l'obiettivo di sindacarne l'operato giacché, «essendo persona bisognosa, accresce le tasse degl'atti civili, e criminali, oltre la disposizione statutaria». La supplica fu "informata" dal Segretario delle Tratte: i ministri dei Governatorati dovevano in teoria essere sottoposti al sindacato come gli altri, nonostante le riconferme per lunghi periodi e la loro "spedizione" da parte delle Segreterie di Guerra o di Stato (anziché dalle Tratte), essendo l'obbligo stabilito nel 1552 e nel 1660 «universale». Considerato poi che il motuproprio di ele-

Segreta di Pistoia (il cui cancelliere ovviamente non firmò in questo caso, non essendo necessario), Camera Granducale (con le sotto-amministrazioni di Cacce e Pesche, Gabella dei Contratti, Dogana, Farine, Magona, Possessioni, Posta, Appalto Generale, Zecca e Lotto), Nove Conservatori, Monte di Pietà, Abbondanza, Capitani di Parte, Congregazione sopra le Strade e Ponti, Pupilli, Sale, Otto di guardia e balia, Proconsolo, Decime, Decime Ecclesiastiche, Grascia, Donativi, Regio Fisco e Granducal Camera, Archivio di Palazzo, Sacra Religione di Santo Stefano, Bigallo, Cancelleria delle Decime, Monte Comune e Soprassindaci, Opera di Santa Maria del Fiore, Oratorio di Orsanmichele, Mercanzia, Archivio Generale, Monte Redimibile, Arti (Seta, Lana, Mercatanti, Medici e Speciali, Por San Piero e Fabbrianti, Linaioi, Vaiai e Cuoiai), Sanità, Stinche, Scrittoio dell'Eredità del principe Francesco Maria di Toscana, Spedale di Santa Maria Nuova, Spedale degli Innocenti, Camera Fiscale, Giudici Delegati e Compromissari; firmato in ultimo dal «Cancelliere del Tribunale della Giurisdizione di Sua Maestà Imperiale». Trattandosi di una Podesteria del Pisano, in filza seguono alla cartella i benseriviti manoscritti dei Consoli del Mare, ancora della Religione di Santo Stefano, dei Surrogati dei Nove e dell'Ufficio dei Fossi; oltre naturalmente a quello delle comunità, firmato dai Cancellieri.

⁹ In Cantini, XXVI, pp. 312-313; la lettera dei Conservatori stabiliva tra l'altro l'obbligo, per tutti i giusdicenti, di trasmettere la copia del motuproprio ai successori, pena: non essere ammessi al sindacato. Sui vicari feudali, ora ancor più equiparati ai giusdicenti granducali, si rinvia ai contributi citati *supra*, 1.1., nota 4.

zione dei ministri di Lunigiana prevedeva espressamente un sindacato annuale, era «abusiva la tolleranza praticata sin ora verso i medesimi dal Tribunale dei Conservatori» che, eccettuata una breve parentesi tra il 1701 e il 1705, aveva di fatto abdicato al suo ruolo. Quanto al caso specifico del Galbani (contro il quale non erano state presentate prove) propose quindi di sottoporlo a un sindacato rigoroso prima di prendere una decisione. Per la problematica d'ordine generale, invece, la proposta fu appunto quella di istituire esplicitamente un obbligo di sindacato a cadenza regolare di fronte ai Conservatori di Leggi, qualunque fosse la durata dell'incarico, «avendo dimostrato l'esperienza, che siano molto più trascurati nell'esercizio dei loro doveri quei Rettori, e Ministri, che sogliono confermarsi continuamente, che non sono quegli, che regolarmente si mutano in capo a certo tempo». Richecourt, che avevamo lasciato a lavoro col Canini sulla riforma complessiva dell'intero edificio giurisdizionale, fu per il momento «*intierement du mesme avis*» del Segretario¹⁰, forse anche sull'onda delle preoccupazioni (e della rabbia) suscitate tra il 1747 e il 1749 dal caso del “vuoto” dell'Abbondanza, ovvero dello stillicidio di furti perpetrati per ben 25 anni a danno dell'ufficio (quindi del pubblico) dai suoi membri di più alto rango¹¹.

La legge del 1751 non ebbe effetti vistosi dal punto di vista giudiziario, nel senso che sui registri criminali dei Conservatori di Leggi, come abbiamo rilevato, l'attività processuale appare comunque in calo¹². Ma da quel momento, quale che fosse la consuetudine impostasi negli ultimi decenni o la durata del suo incarico, ogni ufficiale seppe di doversi attenere ad un regolamento preciso¹³.

¹⁰ L'intero *dossier* è in ASFi, *Reggenza*, 551, fasc. n. 118.

¹¹ È appunto il caso analizzato da Waquet, *La corruzione*, cit. (sulle sue conseguenze cfr. *ivi*, pp. 210-234), al quale seguì l'*Editto per gli Amministratori pubblici* del 23/01/1749 che rafforzava ulteriormente il sistema di controlli contabili e liberava i patrimoni protetti da fedecommissio in caso di pendenze con il Fisco (in Cantini, XXVI, pp. 109-111). Già una decina d'anni prima un motuproprio aveva obbligato i ministri di qualsivoglia ufficio a far rivedere ogni anno ai Sindaci del Monte i «libri contenenti i loro maneggiamenti, et Agenzie, siccome le rispettive scritture delle Zienze di tali Ufizi», *ivi*, XXIV, pp. 209-210). Su queste vicende si veda anche Greco, *Storia del Granducato*, cit., p. 241-242.

¹² Più precisamente: se tra il 1751 e il 1760 si contano 8 sentenze, nei periodi 1741-1742 e 1746-1750 se ne contano 11 (ASFi, CCLL, 2254, cc. 174r-179r; 2255, cc. 3rv-19v).

¹³ Come mostra il caso del dott. Silvio Durazzi da Poppi Giudice Luogotenente del Capitano di Campiglia, a tre anni dalla presa dell'incarico la cosa più pratica da fare (specie per le giudicature più lontane) doveva essere l'invio a Firenze di un procuratore «per fare la rimessa del [...]

Fu proprio l'obbligo triennale di sindacato che fece di lì a poco venire a galla un disagio che è per noi rivelatore di un profondo cambiamento della concezione del governo territoriale. Il Giudice, il Notaio e il Cavaliere del neo-eretto Governo di Pistoia si erano presentati a sindacato come da obblighi, riferiva al Granduca in una lettera l'Auditore fiscale Brichieri Colombi a nome della Pratica segreta. Ma avevano fatto

istanza di essere liberati da una certa formalità [...] consistente in una Inquisizione Generale, che se gli legge con precedente suono di tromba sotto la loggia del Palazzo de' Priori, colla quale se gli contestano generalmente tutti que' delitti, de' quali nell'esercizio del loro Ministero potrebbero essersi resi colpevoli.

L'Auditore, d'accordo con i ministri, la definiva una «antichità totalmente superflua, e poco propria, fondata sullo stile de' Tribunali, quando procedono contro qualche reo, se bene le circostanze del sindacato siano ben differenti da quelle del caso, in cui devono i rei costituirsi». Era insomma anacronistico che i sindacandi di tutta la Toscana, inclusi i giudici della Ruota fiorentina, fossero costretti a recarsi «ne' loggiati, Piazze e simili luoghi pubblici» per sentirsi «recitare in faccia [...] una ingiuriosa cantilena di tutti que' delitti che potrebbero aver commessi, i quali tal volta ignorandoli, possono venirli ad imparare», pagando per di più le sportule. Dato che la possibilità di presentare ricorsi sarebbe stata un «sufficiente fondamento per dar luogo all'Inquisizione speciale», proponeva quindi di saltare a piè pari il passaggio precedente, facendo coincidere l'avvio effettivo del sindacato con l'«affissione degli Editti» che lo annunciavano, sulla quale il Cancelliere dei Conservatori di Leggi avrebbe dovuto vigilare (pena: la privazione della carica). Visti i pareri favorevoli, incluso quello di Richecourt, il negozio esitò il 14 settembre 1752 in un motuproprio¹⁴.

Ufizio» ai Conservatori di Leggi, con «gli opportuni recapiti, e il denaro occorrente per rimettersi ad alcuni Magistrati»; in questo caso però la «terza persona» cui questi furono consegnati spari, «con essersi smarriti i recapiti necessari, e perduto il danaro mandato» (*ivi*, 772, n. 18, supplica di rimessa nel buon di a rimettere l'ufficio con rescritto del 12/05/1763).

¹⁴ Il negozio citato, del 1752, con la relazione del Brichieri Colombi del 3 luglio e l'approvazione di Richecourt del 14 agosto (nonché tutti i pareri successivi, la minuta del motuproprio, e un *Ristretto*), è conservato in ASFi, *Reggenza*, 552, fasc. 733. Il motuproprio del 14/09/1752 che aboliva «la formalità di leggere l'Inquisizione Generale» e incaricava i Conservatori di vigilare sul puntuale rispetto degli obblighi in merito alla pubblicazione degli editti, accompagnato dalla circolare del magistrato del 12/10/1752, è edito in Cantini, XXVI, pp. 371-372.

Abolire la lettura pubblica dell'*inquisitio generalis* – s'intuisce dalle parole dello stesso Brichieri Colombi – voleva dire stravolgere definitivamente la prospettiva tradizionale del sindacato. Privando infatti il rituale della sua catartica e plateale inversione di ruoli tra giudicati e giudicanti, che indifferentemente dalla loro buona o cattiva amministrazione lasciava i secondi al livello di "rei", ovvero sospettati, di fronte ad un popolo che si ergeva finalmente a giudice tramite i suoi rappresentanti, la Reggenza finiva per "normalizzarlo": mancanze e delitti dovevano eventualmente emergere dal processo, non venir presupposti sulla sola base del fatto che l'inquisito aveva ricoperto un ufficio pubblico.

Da un punto di vista strettamente giudiziario, però, la documentazione non rivela un quadro poi così diverso dal passato, eccettuata la contrazione numerica. Oltre a sporadici casi di peculato vero e proprio¹⁵, si hanno poi i soliti processi per estorsioni, angherie e frodi come i soprapresi diritti, o per inadempienze. Onnipresenti sono le condanne per omesso sindacato (o giuramento) contro coloro che non fossero riusciti a ottenere deroghe dal sovrano o dalla Pratica¹⁶, ed è facile immaginare che la proposta del Brichieri Colombi di aumentare il peso degli Otto in questo passaggio sia maturata dall'esperienza dei Conservatori. L'Auditore fiscale aveva infatti assunto dal 1739 un ruolo ancor più centrale che in passato nel negozio

¹⁵ In particolare, quello di Ser Niccolò Ariani da Montelupo, che si era intascato 24.16 lire spettanti alle Gabelle di Firenze: fu condannato nella pena del quadruplo, alla privazione degli uffici a beneplacito e alla rifusione delle spese, con assegnazione di 15 giorni a comparire per saldare il debito e giustificare il suo comportamento (ASFi, CCLL, 2255, cc. 4v-5r, 26/04/1747). Il Cavaliere del Podestà di Dicomano fu invece condannato – per aver convertito in proprio uso 326 lire gravate a un debitore privato e altre 164 appartenenti a diversi magistrati di Firenze, nonché per soprapreso diritto – all'interdizione a beneplacito e al confino di 5 anni a Grosseto, oltreché alla pena di 500 lire per non aver rimesso l'ufficio nei termini prescritti.

¹⁶ Ad esempio, un tal Ser Paolo Cioni Notaio del malefizio di Buti non figura sui protocolli perché nonostante l'avvio del processo per omesso giuramento ottenne la remissione nel buon di dal sovrano nel 1741; mentre l'Ufficiale di Subbiano processato per omesso sindacato nel 1759 ottenne, addirittura dopo la terza citazione, un «rescritto grazioso» (*ivi*, 2236, fasc. *Processo contro Ser Paolo Maria di Bartolomeo Cioni di Buti e Processo contro Ser Francesco Betti Bernardi di Loro*). Gli inquisiti privi di tutti i benserviti nel termine concesso di tre mesi dopo la rappresentazione continuarono a supplicare il sovrano per tutti gli anni della Reggenza (cfr. ad es. *ivi*, 772, nn. 70, 139) o a chiedere il "non ostante" alla Pratica (cfr. ad es. ASFi, *Pratica segreta*, 52, n. 117; 146, pp. 37, 70). Addirittura, il Cavaliere di Montevarchi del 1759, condannato nel 1762 alla «pena di lire cinquecento statutarie per non aver rimesso nel prescritto termine», ricevette grazia dei quattro quinti e composizione del resto in cinque anni ma non l'accettò essendo «assai povero, e miserevole», ritrovandosi così a dover supplicare di nuovo nel 1764 per chiedere la remissione nel buon di ad accettarla (ASFi, CCLL, 772, n. 32).

criminale, giacché il rescritto granducale (quasi sempre una formalità) non fu più necessario¹⁷; e il momento di stesura del referto, in un contesto di generalizzata volontà di riforma, poteva trasformarsi in una buona occasione per individuare problemi da risolvere.

Un caso di pernottamento fuori giurisdizione senza licenza, ad esempio, fu il pretesto per riflettere sul fatto che la relativa legge del 1659 «avrebbe [avuto] bisogno di una precisa rinnovazione» per essere applicata con rigore, e che se ministri e giudicanti non la conoscevano era colpa del fatto che «alcune formalità da praticarsi [...] da i Ministri delle Tratte, e da i Cancellieri del Fisco, Delle Bande, e dei Nove – il sistema dei sodamenti –, ed anco da quelli della Comunità dove il Rettore deve risiedere» non avevano avuto luogo¹⁸. Mentre «una certa processura istruita nel 1757 istruita contro il signor cavalier Pompeo Comparini stato Capitano di Giustizia di Sestino» aveva portato ad una soluzione che riconosceva finalmente ai Conservatori di Leggi, dopo più di un secolo, «la facoltà di processare, e giudicare i Cavalieri di S. Stefano che delinquono nell'esercizio de' pubblici Uffizi»; all'organo giurisdizionale dell'Ordine sarebbe rimasta la facoltà di sentenziare, ma solo in base a un processo condotto interamente dal magistrato e solo in caso di pene superiori alla negazione dell'assolutoria¹⁹.

L'ultimo registro di protocolli di sentenze criminali s'interrompe bruscamente nel 1760²⁰. Ciò non significa, però, che Conservatori avessero

¹⁷ Cfr. Edigati, *Prima della «Leopoldina»*, cit., pp. 28-29.

¹⁸ Cito dal parere, rispettivamente, dell'Assessore e dell'Auditore del negozio del 26-29/04/1752. Entrambi avrebbero interrotto il processo ritenendo le spese e i disagi patiti una punizione sufficiente, per un motivo o per un altro; il magistrato proponeva di infliggere la pena ordinaria (500 lire per il rettore, 50 scudi per i ministri) e lasciare riserva a impetrare la grazia di permutarla in una interdizione dagli uffici, come era avvenuto il mese precedente (*ivi*, 2242, n. 104); la condanna fu in linea col parere del Fiscale (*ivi*, 2255, cc. 12rv 31/05/1752). Non si rilevano però nuove leggi in materia.

¹⁹ La *Memoria* che appunto stabiliva queste procedure, del 1759, è registrata in Modesti, 32, cc. 263rv. Nel Seicento riscontrano invece (cfr. ad esempio *supra*, 3.3.2., nota 68) casi di processi bruscamente interrotti e rimessi all'Ordine di Santo Stefano. Sull'Ordine si veda F. Angiolini, *I Cavalieri e il principe*, Firenze, Edifir, 1996; sull'immunità dei cavalieri D. Edigati, *Il privilegio del foro dei cavalieri dell'Ordine di Santo Stefano nell'opera di Francesco Ansaldi*, in «Quaderni stefaniani», 32, 2013, pp. 31-63 e *Id.*, *Note sul privilegio del foro dei cavalieri stefaniani fra Sette e Ottocento*, in «Quaderni stefaniani», 33, 2013, pp. 211-242.

²⁰ ASFi, CCLL, 2255, c. 20r e ss. (bianche). Il motivo è riportato, maliziosamente, dal continuatore settecentesco dei libri di leggi del Modesti: il nuovo Cancelliere, M. Sebastiano Bartolozzi, «non volle riempire» il registro incominciato dal suo predecessore «per non privarsi

cessato la propria attività; pochi anni prima avevano anzi deliberato che i loro attuari deputati alla «fabbricazione di Processi Criminali» dovessero essere approvati dall'Auditore fiscale²¹: ulteriore segno della contiguità tra il magistrato e il vertice della giustizia pubblica dello Stato fiorentino in un momento di grande attenzione per il governo territoriale²². Possiamo quindi concludere il nostro volo sugli anni della Reggenza con un processo del 1764, nel quale i concordi voti espressi in quell'occasione dall'Assessore, dal Cancelliere e dal Fiscale ci mostrano come, nonostante la sanzione formale della sua avvenuta trasformazione concettuale (da rituale inversione di ruoli tra governanti e governati, a ordinario procedimento giudiziario), il sindacato avesse tuttavia mantenuto, quando non rafforzato, la sua centralità come strumento di valutazione ed eventuale sanzione delle inadempienze degli ufficiali.

Il Commissario di Borgo San Sepolcro cav. Settimio Laparelli era stato accusato per due capi: nel primo, addirittura con ricorso diretto del querelante al sovrano, per aver fatto arrestare «non ostante la sua avanzata età» un settuagenario; nel secondo, per aver fatto frustare «senza alcuna partecipazione a' superiori» un ragazzo «accusato presso di lui di diverse fanciullesche insolenze». Tralasciando le questioni più specifiche, bisogna notare come la difesa avesse impostato una delle sue linee sul vecchio argomento della non sindacabilità del giudice se non per «dolo, furto, o baratteria». Linea che fu spezzata dall'Assessore (con cui il Fiscale concordò) interpretando il comportamento del Laparelli come un uso arbitrario del potere concesso dal sovrano, al fine di sfogare le sue personali vendette: una mancanza gravissima e meritevole di esser sindacata, visto il divieto dell'ufficiale di farsi giustizia da sé senza autorizzazione. Egli rilevava infatti come giusto tre anni prima i Conservatori avessero condannato il

dell'opportunità di esaltare co' caratteri propri l'inefabil clemenza di S.M.C. nostro signore nel conferirli la detta Cancelleria» (Appendice B.2.). Non sappiamo se si riferisca ai protocolli criminali o (più probabilmente) alle deliberazioni; ma è lecito pensare che un fantomatico registro del Bartolozzi successivo al 1760 sia andato perduto.

²¹ *Ivi*, c. 17v (26/01/1756). L'impiego di attuari per la fabbricazione dei processi criminali (incombenza normalmente riservata al Sotto Cancelliere) era una novità di quegli anni, come si evince da Appendice B.3.

²² Si vedano molte altre indicazioni date per lettera circolare ai giudicenti negli anni Cinquanta-Sessanta in Cantini, XXVII-XXIX, *passim*. Il 03/06/1763 inoltre il Botta Adorno comunicò al Consiglio di Reggenza un ordine del Granduca che ribadiva l'obbligo per gli Officiali degli Ufficialati di sottoporsi a sindacato (ASFi, CRC, 465, c. 53r), il che è un indizio della frequenza delle infrazioni.

Giudice di San Giovanni per un caso simile. Il Cancelliere del magistrato ribaltò invece, completamente, la prospettiva espressa dall'Auditore delle bande a metà Seicento: primo, l'opinione dei dottori citata dall'avvocato riguardava in realtà una consuetudine diffusa soltanto in alcuni luoghi (come il Regno di Napoli); secondo, «la più vera opinione [...] è che [i giudicanti] debbano sindacarsi anche di tutte le altre trasgressioni da loro commesse *colore, contemplatione, pretextu, auctoritate, vel intuitu officii*» – e citava lo stesso Paride Dal Pozzo che, un secolo prima, era stato invocato a sostegno di una posizione affatto diversa –; terzo, in Toscana ci si atteneva alle «leggi municipali», a partire dalla r. 8 del libro degli Ordinamenti di giustizia del 1415 e dalla legge del 1552 che includevano nel giudizio di sindacato tutte le mancanze verso gli obblighi dell'ufficio per negligenza e colpa²³.

4.2. La Giunta per la Riforma dei Governi Provinciali (1771-1775)

L'insediamento del Granduca Pietro Leopoldo (1765-1790) alla morte del padre dette avvio alla più intensa stagione riformatrice che la Toscana avesse mai sperimentato²⁴.

Sotto il profilo dell'amministrazione e del governo del Dominio, i progetti per la costruzione di un nuovo sistema di magistrature cittadine e giurisdicenze provinciali, già avanzati dal Richecourt e dal Canini, furono ripresi e in parte declinati secondo le idee di Pompeo Neri, che aveva iniziato a condividerle col nuovo sovrano già dall'annuncio della successione nel 1763²⁵.

²³ Il processo si trova in ASFi, CCLL, 2233, fasc. 1763. *Processo Criminale contro Il Signor Cavalier Settimio Laparelli. Stato Commissario di San Sepolcro*. All'inizio del fascicolo si trovano il parere dell'Assessore Giovanni Gianni, del magistrato (steso dal Cancelliere Sebastiano Benedetto Bartolozzi) e del Fiscale Domenico Bricheri Colombi. Noto è la *Difesa dell'illustriss. sig. cavaliere Settimio Laparelli patrizio cortonese*, in 136 capi, stampata a Firenze e stesa dal dott. Vincenzo Niccioli: a conclusione del ristretto (cap. 135) questi sosteneva che i fatti contestati erano «esenti da delitto» non involvendo «veruna specie anche la più remota di baratteria, di estorsione, di furto, di malizia, di dolo» – al più si era trattato di «una specie di eccessivo arbitrio, causato da credulità erronea, da inavvertenza, da errore» –, e così non erano suscettibili di «giudizio di sindacato».

²⁴ Imprescindibile è ancora la biografia di Wandruszka, *Pietro Leopoldo*, cit.; per una sintesi aggiornata si veda ancora Greco, *Storia del Granducato*, cit., pp. 251-285.

²⁵ Dopo aver lasciato la Toscana per lavorare alla riforma comunitativa e del catasto in Lombardia, era rientrato alla partenza di Richecourt nel 1757, con un posto nel Consiglio di Reggen-

La creazione della Provincia inferiore senese nel 1766 per tentare di risollevare le sorti della Maremma fu il primo passo del generale superamento di quella territorializzazione costruita per progressive aggregazioni di “spazi” indisponibili e portatori di una propria *iurisdictio*, depositata negli statuti del 1415 e di fatto mai più rinnegata nei suoi fondamenti concettuali. Ora, invece, la distrettazione avrebbe perseguito l’unico obiettivo della migliore rispondenza alle esigenze del governo e della popolazione. Per quel che concerne la professionalizzazione degli uffici pubblici, sarebbe stato innanzi tutto necessario eliminare quel residuo repubblicano-comunale che era il collegio di *cives* deputati, in virtù del loro privilegio, a ricoprire a rotazione gli incarichi magistraturali. Se fin dalle origini i principi di casa Medici avevano sempre contato sui membri delle cancellerie eletti a beneplacito, per controllare e dirigere le magistrature, tanto valeva affidare esplicitamente soltanto a questi ultimi l’intera conduzione degli affari. Affari che non potevano, d’altronde, esser più trattati confusamente: assessori e auditori, giuristi professionisti, si sarebbero dovuti occupare del “contenzioso” (giurisdizione); provveditori e altre simili figure tecniche, dell’“economico” (amministrazione dei beni). Le comunità soggette si trovarono dapprima passivamente inserite nel sistema che le riforme andavano costruendo, imperniato, dopo l’unione dei Nove con i Capitani di Parte (1769), su due figure: il nuovo Soprassindaco, responsabile dell’economico e posto come in passato al vertice della rete di cancellerie; e, per il contenzioso, i tre assessori della Camera delle Comunità. Ma presto si affermò l’idea che la mala gestione delle risorse di queste ultime fosse il frutto del secolare “dispotismo” (ovvero “tutela”) dei Nove e dei loro Cancellieri fermi, e che per risolvere il problema bisognasse in un certo qual modo responsabilizzarle. Secondo le idee fisiocratiche penetrate da tempo in Toscana, i loro abitanti, se lasciati liberi di gestire il bilancio, sarebbero stati in grado di individuare da soli il meglio per le proprie comunità; ma per farlo il potere decisionale nei consigli e nelle magistrature locali doveva essere affidato non più o non solo agli “originari” (in virtù del privilegio di nascita, o acquisito dopo una lunga residenza), bensì agli “interessati”, cioè ai contribuenti proprietari di beni stabili. La trasformazione costituziona-

za. Oltre a M. Verga, *Neri, Pompeo*, DBI, 78 (2013), su di lui cfr. i saggi raccolti in A. Fratoianni, M. Verga (a cura di), *Pompeo Neri*, Castelfiorentino, Società Storica della Valdelsa, 1992 e in particolare, su questa fase, V. Becagli, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, *ivi*, pp. 333-376.

le delle comunità del Granducato, da tradizionali congregazioni di famiglie stanziate in uno stesso luogo da secoli in “comunità di possessori”, fu quindi portata avanti per piccoli passi, emanando i regolamenti per singoli dipartimenti, tra 1772 e 1786²⁶.

L'urgenza di sciogliere il nodo della rappresentanza dei sudditi nella gestione economico-patrimoniale era già stata suggerita, senza successo, da Pompeo Neri. Ma nella lotta politica tra ministri, visioni e idee, la riforma comunitativa nel campo dell'“economico” fu affidata alle cure di Francesco Maria Gianni, in collaborazione con Angelo Tavanti²⁷.

A questo punto, però, il problema dell'organizzazione dei tribunali periferici non poteva più essere lasciato da parte: bisognava anzi che la riforma del sistema di giurisdicenze si accordasse con quella delle comunità. Pietro Leopoldo aveva già avuto modo di riflettere sulla necessità di riallacciarsi al progetto Richécourt-Canini tra il 1768 e il 1769, nell'ambito del processo di separazione tra economico e contenzioso nelle magistrature centrali, e aveva probabilmente per questo affidato al Segretario delle Riformazioni Giovan Francesco Pagnini, come abbiamo visto, l'indagine sul magistrato dei Conservatori di Leggi²⁸. Così, il 31 marzo 1771 il sovrano istituì con un motuproprio corredato da una precisa *Istruzione* la Giun-

²⁶ Cfr. per tutto, oltre alle opere appena citate, B. Sordi, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991, in part. pp. 21-291 nonché la sintesi offerta da Mannori, *Lo Stato del Granduca*, cit., pp. 162-167. Alla fine «la riforma accorpò in sole 201 unità i più di 780 comuni generali originariamente presenti nel territorio granducale, sforzandosi quanto possibile di portarne a coincidenza i confini con quelli delle circoscrizioni podestarili come stabiliti nel 1772 [...], e accorpandoli quindi in un reticolo di 72 cancellerie che razionalizzava e completava quello esistente fin dall'età medicea» (*ivi*, p. 166). Imprescindibile è infine il rimando al classico lavoro di Antonio Anzilotti, *Decentramento amministrativo e riforma municipale in Toscana sotto il granduca Pietro Leopoldo*, Firenze, Lumachi, 1910.

²⁷ Francesco Maria Gianni era, dal 1768, Soprintendente generale dell'Ufficio revisioni e sindacati (che aveva preso il posto dei Soprassindaci per il sindacato contabile delle amministrazioni pubbliche) ed emerse proprio in questo periodo come uno dei maggiori collaboratori e consiglieri di Pietro Leopoldo; su di lui e la sua carriera, oltre al classico F. Diaz, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966 si veda il profilo di V. Becagli, *Gianni, Francesco Maria*, DBI, 54 (2000). Il Tavanti, Segretario dal 1746 e poi dal 1770 Direttore della Segreteria delle Finanze, nonché membro del Consiglio di Stato, fu uno dei maggiori fautori delle idee fisiocratiche e, salvo la collaborazione sul progetto di riforma delle comunità, rappresentò uno schieramento politico contrapposto a quello di Gianni e Neri; su di lui: O. Gori Pasta, *Tavanti, Angelo*, DBI, 95 (2019).

²⁸ Cfr. *supra*, 2.1.2.; su questa fase cfr. Sordi, *L'amministrazione*, cit., in part. pp. 95, 104-105, 122-125.

ta Deputata alla Riforma dei Governi Provinciali (o del Compartimento Provinciale), presieduta da Pompeo Neri²⁹.

I compiti della Giunta erano molteplici. Avrebbe dovuto riformare l'istituto della giurisdizione in direzione di quella professionalizzazione in atto negli altri uffici del Granducato, a partire da una bozza di legge allegata all'*Istruzione* (punti 1-5); riorganizzare e razionalizzare la distrettazione giurisdizionale (punti 6-12); definire rango e organico di ogni giurisdizione, incluso il numero (e le competenze) dei sindaci del malefizio delle parrocchie e degli esecutori, stabilendo nuovi salari ed emolumenti (punti 13-15, 17-19, 22-24); nonché individuare le specifiche esigenze di contesti più complessi, come le città o i Governatorati (punti 16, 20). Avrebbe dovuto quindi stabilire un nuovo regolamento per il sindacato (punto 21), e infine redigere un'istruzione per i giurisdicenti che riepilogasse i loro doveri (punto 25). Durante i lavori i Deputati, liberi di elaborare proposte anche al di fuori dell'*Istruzione*, dovevano avere sempre «in mira principalmente il vantaggio dei Nostri amatissimi sudditi» (punto 26).

4.2.1. Nuovi giurisdicenti per nuove comunità (1771-1772)

Il principio guida della riforma dei governi provinciali è dichiarato nella legge del 10 luglio 1771, primo prodotto della Giunta: che «la giustizia sia amministrata per mezzo di persone d'intelligenza e di esperienza, e che abbiano fatti i debiti studi preparatori»³⁰. In pratica: che non fosse non più affidata al giurdicente-cittadino, *iudex idiota* ma titolare della *iurisdictio* promanante dal luogo soggetto in virtù dell'appartenenza al corpo della dominante;

²⁹ La Giunta era composta da Tommaso Piccolomini, Stefano Querci e Giuseppe Pelli Benicivni; segretario: Vincenzo Niccioli (Primo ministro della Cancelleria delle Tratte nonché, si ricordi, difensore del Laparelli nel 1763). Il motuproprio con l'istruzione e la bozza di legge si trova in ASFi, CRC, 465, cc. 2r-18v; parte di questo materiale è edito in Mannori, *Lo Stato del Granduca*, cit., pp. 176-177. L'enorme massa di documenti prodotta dalla Giunta è conservata principalmente in ASFi, CRC, 465-493. Oltre alla bibliografia indicata, sulla riforma dei governi provinciali si rinvia pure ad A. Zobi, *Storia civile della Toscana*, 3 voll., Firenze, Molini, 1850, II, pp. 108-116; Anzilotti, *Decentramento amministrativo*, cit., pp. 52-63; Wandruszka, *Pietro Leopoldo*, cit., pp. 289-297; G. Pansini, *La giustizia criminale*, cit., pp. 285-303; nonché, ora, alla sintesi di Greco, *Storia del Granducato*, cit., pp. 262-265. Esiste infine una tesi di Laurea sull'argomento, che però non mi è stato possibile consultare: S. Merendoni, *Pietro Leopoldo. La riforma dei governi provinciali*, rel. G. Procacci, Università di Firenze, a.a. 1976-1977.

³⁰ La *Legge con la quale si determina un nuovo metodo per l'approvazione de' Notaj, degli Attuarij dei Tribunali, e dei Giurisdicenti del dì 10 Luglio 1771* è edita in Cantini, XXX, pp. 120-129; essa riprendeva e aggiornava definitivamente la minuta consegnata alla Giunta già il 31/03/1771.

bensi a notai e dottori di leggi, cioè coloro che di fatto l'avevano sempre amministrata da una posizione apparentemente più defilata. Cessava quindi il «plurisecolare sistema di dominio costruito sul privilegio della élite fiorentina; i cui membri si trovano ora rimpiazzati proprio da quei modesti [...] distrettuali che da sempre avevano costituito il personale della loro corte»³¹.

Questi nuovi Podestà (con giurisdizione civile e mista) e Vicari (con giurisdizione civile nel capoluogo e criminale in tutta la circoscrizione) sarebbero stati scelti dal Granduca a partire da apposite liste di «idonei» per le giurisdicenze di diverso rango, in base ad un unico criterio: la competenza professionale attestata attraverso un sistema di certificati di studio presso l'Università di Pisa (o di Siena per la parte meridionale del Granducato) ed il superamento degli esami tenuti dai più importanti ministri di giustizia fiorentini. Cessando per sempre il rituale della tratta (la Segreteria preposta avrebbe ora redatto le liste e proposto i nomi per gli incarichi) e considerata la nuova distrettazione costruita sulla base del maggior beneficio dei sudditi, la giurisdizione stava diventando a tutti gli effetti un «prodotto del *rapporto di servizio* [...] con il titolare della sovranità», da cui dipendevano la sua estensione e il suo conferimento³².

Nel perseguire quest'obiettivo, la Giunta aveva effettuato nei suoi primi cento giorni un'approfondita indagine sulle rettorie del Dominio e sul sistema, in carico dalla Pratica segreta, di abilitazione di Giudici, Cavalieri e Notai del malefizio. Oltre al confronto con la storia repubblicana e del principato mediceo, non erano mancate indagini di natura che potremmo definire statistica: tasse e spese da farsi nelle spedizioni e nelle rimesse degli uffici, anni di servizio dei giurisdicenti per grazia al 1771, calendario della scadenza di tutti gli incarichi, numero di dottori e notai abilitati per servire i rettori attivi nello Stato, etc.³³. Dopo la pubblicazione della prima legge, la ricerca su carte d'archivio e pratiche in auge nei diversi magistrati (incluse le stesse giurisdicenze) proseguì a fianco dello studio della conformazione geografica del territorio in vista del nuovo compartimento. La distribuzione delle sedi di giurisdizione (inclusa la definizione del loro rango e dei loro organici) avrebbe dovuto individuare i luoghi più strategici e comodi da raggiungere per il maggior numero di abitanti delle comunità.

³¹ Mannori, *Lo Stato del Granduca*, cit., p. 165.

³² Cfr. Montorzi, *Un altro mondo*, cit., in part. pp. 247-251: 250.

³³ ASFi, CRC, 465, cc. 23r-436r.

Bisognava poi raccogliere tutte le informazioni del caso riguardo agli stipendi dei giudicenti, dopo secoli in cui erano rimasti immobili; nonché riassumere l'intera materia degli emolumenti incerti³⁴.

I requisiti d'idoneità furono specificati con l'*Istruzione per quelli che in conformità alla Legge del dì 10 Luglio 1771 vorranno abilitarsi alle Giudicature, o al Notariato*, destinata alla Pratica segreta (che avrebbe dovuto occuparsi della questione) e pubblicata il 5 aprile 1772: due anni di studio presso l'Università di Pisa delle istituzioni civili ed eventualmente criminali, oltretutto dell'arte, per i notai rispettivamente dell'una e dell'altra specie; per i giudici sarebbe stata invece necessaria la Laurea dottorale conseguita nella stessa Università e (salvo per i professori che avessero insegnato per almeno un quadriennio) sei anni di ulteriore approfondimento, lavorando presso giuristi affermati o impiegati togati dei tribunali fiorentini. Ognuna delle tre categorie (notai civili, notai criminali, giudici) fu poi distinta in due livelli, minore e maggiore: per passare dalla prima alla seconda il requisito minimo erano tre anni d'esercizio senza demerito³⁵.

Finalmente, la *Legge per il nuovo Compartimento dei Tribunali di Giustizia dello Stato Fiorentino del dì 30 Settembre 1772* ridisegnò il panorama giurisdizionale del Dominio dopo più di tre secoli: 25 Vicariati maggiori e 15 Vicariati minori; 15 Podesterie maggiori e 56 Podesterie minori. Sol tanto in queste ultime, assimilabili ai vecchi Ufficialati, sarebbe bastata la presenza di un notaio; per il resto, il giudicante doveva essere come minimo un giudice, assistito a sua volta da uno o più notai civili e/o criminali in veste di attuari e di ufficiali distaccati per presiedere ad eventuali altri banchi dislocati nella circoscrizione³⁶.

Questa legge riassumeva poi alcune disposizioni generali relative alle giurisdicenze, ribadendo i principali divieti – come quello di esercitare nella

³⁴ ASFi, CRC, 465, cc. 437r e ss., più i materiali raccolti *ivi*, 466-467.

³⁵ Cantini, XXX, pp. 250-252.

³⁶ *Ivi*, pp. 311-447; per le 46 vicarie feudali sarebbe bastato un notaio criminale maggiore. Si veda poi Mannori, *Confini oltre il medioevo*, cit. sui lavori avviati di lì a poco dalla Giunta nel tentativo di raggiungere una distrettazione più omogenea e compatta, servendosi in particolare dell'opera dell'ing. Morozzi e dell'ing. Bombicci. Questo momento coincide anche con i primi passi concreti della riforma comunitativa, ovvero la pubblicazione dei regolamenti delle comunità di alcuni dipartimenti, ma i tentativi per coordinare la distrettazione "economica" delle nuove "comunità di possessori" con quella giurisdizionale (dunque il lavoro della Giunta con quello di Gianni e della Segreteria di Finanze) fallirono negli anni successivi (cfr. Sordi, *L'amministrazione*, cit., pp. 195-203).

propria “patria”, ovvero comunità di nascita o di abitazione familiare (cap. 27) – e ridefinendo alcuni obblighi.

La spedizione dell’ufficio sarebbe ancora una volta avvenuta attraverso la Segreteria delle Tratte, presso la quale era necessario giurare, comunicare il «confidente abitante in Firenze per il sicuro recapito delle lettere» e, «in vece del Rotolino di prima usato», ritirare «il certificato dell’elezione, e giuramento» (cap. 29). Quest’ultimo doveva poi essere fatto sottoscrivere dalla cancelleria dei Conservatori di Legge, dove il neo-eletto avrebbe ripetuto il giuramento e prestato «fideiussione per l’esecuzione degli Ordini di tutti i Magistrati di Firenze che hanno diritto di dare ordini, e commissioni nei rispettivi Territori, e per l’interesse di tutte le Casse Regie che potessero dalla loro Amministrazione ricevere detrimento». Il certificato doppiamente sottoscritto veniva poi depositato presso il Magistrato supremo, il quale avrebbe consegnato le lettere patenti da esibire in sede di giurisdizione (cap. 30) (Figura 2). L’ultimo passaggio, prima di lasciare la città, era la visita all’Auditore fiscale per ricevere eventuali istruzioni (cap. 31). Si superava così il sistema dei “sodamenti”: atti, rilevava la Giunta, da tempo «inconcludenti e ridicoli», giacché ormai i mallevadori (spesso anche “confidenti” delle lettere) non erano altri che i mazzieri e i tavolaccini (sorta di commessi) delle Tratte³⁷.

«La condizione di detti Iusdicenti e Ministri» fu quindi «migliorata» attraverso un «condono» di tutte le tasse e i diritti gravanti fino a quel momento sugli stipendi, salvo che per le quote necessarie alla spedizione e alla rimessa dell’ufficio – un tentativo, certamente, di ridurre le estorsioni – (capp. 45-52)³⁸. La legge si chiudeva «raccomand[ando] alla diligenza degli stessi Iusdicenti le frequenti visite delle carceri perché non resti trascurata la minima cosa di ciò che conviene alla sicurezza, e sanità delle medesime» (cap. 56).

³⁷ Queste figure di infimo rango dell’organigramma magistraturale non avrebbero certo potuto fare da garanti finanziari per rettori e ministri: segno che la procedura non era altro che una formalità. Cfr. il già ricordato *Spoglio delle risposte date in carta dai sottoscritti nel Rotolino* in ASFi, CRC, 481, cc. 336r-343r: 338r.

³⁸ Si noti con Anzilotti che gli stipendi sarebbero stati ora pagati dalla Cassa generale della Camera delle Comunità, ripartiti a seconda del peso e delle incombenze della giurisdizione (*Decentramento amministrativo*, cit., p. 59). Le comunità dovevano versare alla Cassa un contributo riassuntivo di varie imposte del passato – incluso lo stipendio del giurdicente, appunto –, detto “tassa di redenzione”, come già si vede dal primo (e sperimentale) *Regolamento per le Comunità di Volterra del dì 21 Settembre 1772* (in Cantini, XXX, pp. 296-303: cap. 12; si veda poi la successiva *Notificazione* in merito, *ivi*, pp. 309-310).

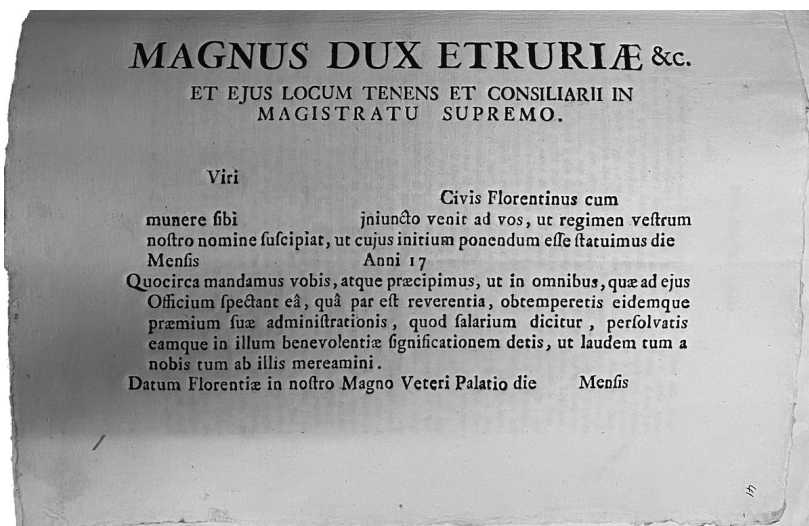


Fig. 2. CRC 465 41r

(Su concessione del Ministero della Cultura / Archivio di Stato di Firenze)

Ovviamente i Deputati si rendevano ben conto che, vista la strettezza di tempi, molte questioni dovevano essere rinviata. Ad esempio, quella del sindacato, accennata nel 1771-1772, sarebbe stata affrontata soltanto nel 1773.

Un tema cruciale per gli abitanti del territorio era come sappiamo quello relativo a sportule e mercedi. «Considerate le cose da considerarsi» sarebbe stata presto «pubblicata una nuova Tariffa Generale» (cap. 10), ma per il momento l'ordine fu di attenersi a quella del 1707 (rimaneva il problema delle banche attuarie e del danno dato, aggregate intanto ai palazzi pretori con le loro tariffe speciali). La questione sarebbe stata risolta di lì a qualche anno con la *Nuova Tariffa da osservarsi da' Giudicanti, ed Attuari nelle Cause Criminali* (14 settembre 1773) e la *Tariffa generale dei Diritti, Emolumenti, e mercedi dovute ai Rettori di Giustizia nello Stato Fiorentino, loro Ministri, ed Esecutori nelle cause civili, e miste* (23 novembre 1775). Entrambe, ispirandosi a quella di settant'anni prima, fissavano i diritti dei giudicanti, dei loro attuari e degli esecutori della corte. La seconda scendeva poi più nel dettaglio. I Cancellieri avrebbero dovuto farne stampare varie copie a spese della comunità, affinché fosse sempre visibile a tutti in palazzo pretorio, conservata in archivio ed

esposta (nella parte relativa alle esecuzioni) presso la residenza del Depositario dei pegni e del Bargello (responsabile per i famigli). In caso di mancato rispetto del dettato tariffario o di accettazione di qualsivoglia soprappiù, perfino se spontaneamente donato a titolo di cortesia, gli ufficiali, oltre a restituire l'illecito, sarebbero caduti in pena di 100 scudi e della destituzione. Era quindi obbligatorio emettere ogni volta a richiesta e gratuitamente la ricevuta, «perché possa aver sempre la soddisfazione di riscontrare se la percezione è legittima, sotto pena di scudi venticinque per ciascuna trasgressione». Tutte le «trasgressioni» competevano infine ai Conservatori di Leggi «privativamente», ma per la «Tariffa Criminale, e nelle Cause de' Messi e Cavallari ed altri Esecutori» avrebbe avuto luogo la prevenzione con gli Otto di guardia. La soluzione trovata al tempo Cosimo III, insomma, si era rivelata particolarmente efficace, e tanto valeva replicarla³⁹.

Al di là degli altri temi più specifici rinviati a futuri provvedimenti, certo è che furono le leggi del 1771-1772 a produrre nel giusdicente una trasformazione a livello sostanziale. Ben più complessa è invece la questione delle sue competenze, giacché strettamente intrecciata con le meno lineari vicende della riforma comunitativa. Certamente, compito precipuo di Podestà e Vicari della nuova era fu l'esercizio della giurisdizione civile e criminale, come ministri e rappresentanti del sovrano e del suo apparato giudiziario; mentre l'economico veniva in gran parte demandato ai consigli locali e, in misura minore che in passato a causa di questi sviluppi, al Cancelliere fermo.

³⁹ Le tariffe del 1773 e del 1775 sono rispettivamente in Cantini, XXXI, pp. 128-138, e in *Codice*, XXII, pp. 33-111; le citazioni provengono tutte dalla seconda tariffa. Gran parte del materiale sulla tariffa del 1775 si trova in ASFi, CRC, 484, cc. 1r-416r; i problemi più complessi furono causati da cinque tribunali dotati di tariffe molto più alte rispetto a quella dei Conservatori di Leggi del 1707: Cortona, Livorno, Pistoia con le Podesterie soggette, e Pisa con la sua banca attuaria. Per il resto, anzi, la tariffa del 1707 era «assai discreta in sé medesima, molto dettagliata, osservata nella massima Parte de' Tribunali di Provincia; non molto diversa da quelle dei Tribunali che non la osservano» (ivi, cc. 194r-218v: 194rv, *Annotazioni al disegno della Tariffa Generale pe' Tribunali di Provincia. Osservazioni preliminari*). Alla tariffa criminale, la cui ultima versione a stampa risaliva al 1766, i Deputati lavorarono di concerto anche con il Cancelliere maggiore degli Otto, il Primo ministro della Cancelleria delle Tratte (che altri non era che il segretario della Giunta, il dott. Vincenzo Niccioli) e il Cancelliere dei Conservatori di Leggi (si veda la prima parte di ASFi, CRC, 470, in part. cc. 175r e ss.).

4.2.2. *Ripensare il sindacato? La legge del 1773*

L'*Istruzione* alla Giunta del 31 marzo 1771 nomina il sindacato in tre punti. Al numero 4, relativo alla necessità di «esamina[re] le Borse presenti dei Giudici, e Notari per farne la revisione», perché i Deputati dovevano procedere «sentito l'auditore Fiscale, il segretario delle Tratte, e il segretario degli Otto», ma anche «visti gli atti dei sindacati». Al numero 21 più direttamente, perché la riforma avrebbe dovuto prevedere che tutti gli ufficiali al termine dell'incarico (fissato in un anno) stessero «a sindacato senza eccezione, e non riportando nel sindacato la sentenza assolutoria» fossero «immediatamente privati dei loro Uffizi»; riportandola, invece, avrebbero potuto essere mutati, promossi o riconfermati «per tre anni consecutivi, e non più». Al numero 25, infine, come uno degli argomenti sui quali la Giunta avrebbe dovuto redigere una «istruzione» che riassume tutti «gli obblighi imposti dalle antiche leggi ai Rettori, e altri Uffiziali di Giustizia» con quei «cangiamenti [...] necessari, per adattargli alle regole del nuovo Compartimento».

Il punto 4 fu affrontato immediatamente, rappresentando il cuore della riforma. E l'importanza che i Deputati attribuiscono agli spunti che potevano venire dallo studio delle procedure di sindacato in vigore nel Granducato emerge dalla presenza di un fascicolo intitolato "Conservatori di Leggi" tra i documenti raccolti in questa prima fase. In mezzo al materiale – dalla cartella prestampata con l'elenco dei magistrati che dovevano dare il loro benserivito, aggiornata al 1769, alle tre leggi-quadro sul sindacato (1552, 1660, 1751) – si trova un *Promemoria*, forse dello stesso Pompeo Neri. Da quest'ultimo si capisce che la Giunta, per il momento, si era servita dell'indagine per stabilire l'obbligo di sindacato al termine del primo anno (indipendentemente dall'eventuale riconferma) e alla fine del triennio; come pure per calcolare gli esatti costi della procedura che ricadevano su giusdicenti e ministri. Ma dal *Promemoria* emerge anche la consapevolezza che, a fronte della trasformazione subita dal sindacato nei due secoli precedenti, il giuramento presso i Conservatori fosse una garanzia di controllo che doveva essere estesa anche a Giudici e rettori, prima esenti⁴⁰.

⁴⁰ ASFi, CRC, 465, cc. 40r-68v; il *Promemoria* si trova alle cc. 54r-57r. L'autore rilevava poi come giusdicenti e ministri riconfermati per molti anni di fila si sottoponevano a sindacato ogni triennio grazie alla legge del 1751. Si noti infine che per la legge del 10 luglio 1771 il passaggio dalla lista dei "minori" a quella dei "maggiori" avveniva, per tutte e tre le categorie di giusdicente, previo *nulla osta* anche dei Conservatori di Leggi.

Nel mentre che i lavori proseguivano sul fronte del Dominio, a Firenze i Conservatori di Leggi furono investiti dalla riforma mirava a professionalizzare i magistrati centrali. Il *nuovo regolamento dei Tribunali* del 30 dicembre 1771 sostituì gli otto cittadini con un «Senatore di Turno», affiancato da «due Residenti Legali», cioè addottorati, nominati dal sovrano (cap. 4); e riconfermò poi la loro «Giurisdizione privativa» per «Cause dei Sindacati», per quelle «relative all'osservanza delle Tariffe» e «in tutte le Cause Criminali contro i Rettori, e Ufficiali delle Province, che trasgrediranno alle Leggi» (cap. 16)⁴¹.

Fu il magistrato a sollevare nuovamente, nel gennaio 1773, la questione del sindacato degli ufficiali, in particolare di coloro che avessero lasciato la posizione in «tempi rotti», cioè prima della scadenza naturale dell'incarico, per qualsivoglia motivo (promozione, muta, o anche morte). La discussione portò alla redazione manoscritta di una *Istruzione* (30 aprile) che imponeva a chi che avesse «rotto il tempo» dell'ufficio (o ai suoi eredi) di sottoporsi al sindacato⁴².

Una successiva *Proposizione* della Giunta a Pietro Leopoldo (13 settembre) ci informa di come questa avesse «nel corso delle [...] operazioni avuto sempre presente questo importante oggetto» dei «Sindacati degli Iudicanti e Ministri inservienti ai Tribunali delle Provincie», e fosse quindi pronta a pubblicare un nuovo ordinamento della materia «fondato nell'antiche leggi del Paese, e nelle regole della ragion comune, e nella consuetudine universale di tutti i Governi»⁴³.

L'indagine condotta da Pompeo Neri nei mesi precedenti era stata decisamente ampia e approfondita. Il Cancelliere dei Conservatori di Leggi, dottor Lazzero Mannaioni⁴⁴, aveva giocato un ruolo ovviamente centrale

⁴¹ Veniva riconfermata allo stesso capitolo la giurisdizione sui sensali, sui contratti illeciti (cumulativa con gli Otto), sul turbato possesso, «e finalmente in qualunque altra Causa Criminale, o mista, che gli sia accordata dalle veglianti Leggi» (la legge si trova in Cantini, XXX, pp. 195-210).

⁴² ASFi, CRC, 469, cc. 495r-513r.

⁴³ Nuovo regolamento che avrebbe innovato poco, salvo adattarsi a due caratteristiche del nuovo contesto: essendo scomparsa la tratta, bisognava ristabilire le modalità del passaggio di consegne «perché nei tempi della mutazione i Governi non restino vacanti»; con l'obbligo di sindacato anche per gli ufficiali dei luoghi privilegiati bisognava poi stroncare sul nascere eventuali dispute giurisdizionali; sarebbe stato necessario, pertanto, coinvolgere la Pratica segreta nella procedura standard. Cfr. *ivi*, 470, cc. 392r-394v (*Proposizione*), seguita da una minuta dell'editto e alcune annotazioni su di esso (*ivi*, cc. 398r-422r).

⁴⁴ Su di lui Pietro Leopoldo annotava, in quell'anno: «onesto, di talento, abilità, franco, pulito, amato nel pubblico, tutto di Siminetti», trovandolo un buon candidato per il cancellierato

con le sue *Osservazioni sulla materia del Sindacato*. A partire dal 1440, ad esempio, riepilogava le leggi che definivano le quattro specie di infrazioni tipiche dell'ufficiale territoriale fiorentino, che abbiamo avuto modo di conoscere nel corso dei capitoli precedenti: «quelle che riguardano la residenza»; «che hanno per oggetto il contenzioso, o sia la amministrazione della Giustizia distributiva e commutativa» (individuando il falso e la baratteria); «che concernono l'Economico in rapporto al Regio, e Pubblico Erario» (per il peculato o la mancata rimessa); e infine «che hanno per scopo l'economico in particolare de' Giusdicenti, e Ministri stessi relativamente alla percezione de' loro emolumenti incerti» (tra le quali rifulgeva, come sempre, la tariffa del 1707). Rispetto agli obblighi previsti dalla legge del 1772 in materia di sindacato, sollevava fondamentalmente due dubbi: bisognava evitare che i ministri passati in sindacato e riconfermati per due anni non si vendicassero poi dei ricorsi avuti nella prima occasione; e soprattutto bisognava trovare il modo di mettere in diretto collegamento il magistrato con gli uffici incaricati di dare il benservito. Se, infatti, la condizione affinché un notaio o un giudice fosse promosso dalla lista "minore" a quella "maggiore" era una relazione positiva in sindacato, Mannaioni ricordava come a volte fosse addirittura impossibile per i Conservatori di Leggi sapere se un ufficio sulle prime avesse denegato o meno il benservito, figurarsi quindi avere un'idea del portamento complessivo del giusdicente: in tre mesi questi poteva facilmente "sopire" i ricorsi e apparire innocente consegnando una cartella interamente compilata.

I *Primi bozzi per servizio al disteso dell'Editto* furono spediti a diversi ministri affinché fornissero il loro parere, presumibilmente tra la primavera e l'estate del 1773. Vediamo almeno le *Riflessioni del Cancelliere Mannaioni*, che insistevano tra gli altri su alcuni punti per noi rivelatori di quanto fosse accaduto negli ultimi secoli. Riguardo alle proposte relative al sindacato locale non aveva dubbi: «qualunque novità che si mediti per aumentare i sindacati locali sarà dispendiosa, imbarazzante, inutile», e coinvolgere altri uffici (ad esempio i giusdicenti di rango superiore) avrebbe avuto il solo effetto di dilatarne tempi e costi, giacché il vero processo si celebrava a Firenze. Sarebbe stato meglio, piuttosto, «pensare a facilitare il mezzo di sodisfare chi giustamente si veda aggravato». Quanto alla proposta di aggregare alla corte dei

Conservatori i ministri dei maggiori uffici centrali in occasione dei sindacati, così che fossero palesi le mancanze dei giudicanti nell'esecuzione dei loro ordini, meglio sarebbe stato chiedere ai «Capi di ciascuno» dei «dipartimenti» preposti ai «tre punti principali di politico, economico, e contenzioso» di stendere a cadenza regolare un rapporto sui rettori in carica e trasmetterlo al magistrato. Tornando poi sulla questione dei ricorsi, il Mannaioni apriva improvvisamente uno spiraglio su ciò che stava avvenendo negli anni delle riforme: li classificava infatti in tre specie sulla base dell'oggetto, ovvero «l'interesse mero privato e pecuniario dei ricorrenti», la «semplice e nuda mancanza colposa nell'ufficio» (classe meno importante, che poteva essere lasciata alla risoluzione del Cancelliere) e la «mistura dell'una e dell'altra» cosa. Evitava quindi di parlare d'altro, giacché «l'esperienza» insegnava che oramai erano «rarissimi» (come in effetti abbiamo ben percepito) «i ricorsi, che portino la necessità di una processura criminale».

Sul sindacato locale il parere del Segretario delle Tratte Lorenzo degli Albizzi⁴⁵, inviato al Neri nel luglio del 1773, era stato ancora più duro: abolendolo,

si toglierà di mezzo la scena ridicola di tal sindacato consistente in una pubblica adunanza di Popolo, d'avanti la quale l'Iusdicente è costretto a comparire, e sentirsi contestare i ricorsi, ed a rispondere ai medesimi, il che ad altro non serve, che ad avvilitare la Persona, e la Carica dell'Iusdicente.

Di fronte alla volontà di rispettare le tradizioni e ridar loro dignità (ma al tempo stesso di incardinarle nel sistema di controllo gerarchico), tanto le Tratte quanto i Conservatori di Leggi dichiaravano esplicitamente che oramai, quelle locali, non erano altro che mere formalità, addirittura uno spreco di energie. E che quanto e se non più dei ricorsi (del resto sempre più spesso declassati a materia civile), ora, contavano i benserviti dei magistrati centrali.

Chiuso il primo giro di informazioni, le vere e proprie bozze del testo dell'editto iniziarono a rimbalzare tra le cancellerie, in attesa di trovare la forma definitiva⁴⁶.

⁴⁵ Definito dal Granduca «non gran mente», per quanto onesto ed efficiente, si «lascia[va] governare dal Niccioli» – cioè Vincenzio Niccioli, su cui cfr. *supra*, 4.2., nota 29 – (P.L. d'Asburgo Lorena, *Relazione dei dipartimenti*, cit., p. 112).

⁴⁶ Il materiale preparatorio alla legge sul sindacato del 1773 è raccolto nella «filza XX, n. 17» della Giunta, conservata *ivi*, 484, cc. 417r-677r. Si noti che *ivi*, cc. 436r-437v, 442r si trovano

La legge, divisa in 36 capitoli, fu finalmente pubblicata il 21 settembre 1773⁴⁷: «un regolamento adatto alle circostanze dei presenti tempi» ma nel rispetto «degli Ordini antichi, e della Generale consuetudine della Toscana». Facendo tesoro dei pareri raccolti, la legge obbligava esplicitamente tutti i giudicenti, inclusi quelli del Pistoiese, della Lunigiana, di Pontremoli, di Livorno e di Portoferraio, nonché coloro che per un motivo o per un altro avessero abbandonato l'ufficio in circostanze diverse dal suo termine naturale (capp. 1-11), regolando in tutti questi casi il passaggio di consegne – sia da un punto di vista giurisdizionale, che da un punto di vista archivistico, prescrivendo una maggiore attenzione nella custodia delle filze di leggi e bandi e dei libri di statuti – (capp. 12-14, 21-26). Il sindacato locale resisteva, ma veniva uniformato in tutto il Dominio: il magistrato comunitativo doveva eleggere due sindacatori «tra le persone più intelligenti del Paese, e più pratiche dei negozi pubblici», che, riuniti col Cancelliere «nella Casa della Comunità», avrebbero raccolto tutti i ricorsi (purché scritti e firmati dal querelante) per trasmetterli ai Conservatori di Leggi accompagnati da una relazione. Quest'ultima doveva anche informare il magistrato «se mai per la pubblica voce e fama, o per altre Cause ragionevoli dubitassero che l'Jusdicente non avesse adempito» ai suoi «doveri». Il tutto era preceduto dalla pubblicazione di bandi, lasciando a chiunque il tempo di preparare le proprie denunce per presentarle in loco o inoltrarle a Firenze (capp. 15-20, 27). Qui, giudicante e ministri dovevano presentarsi al magistrato sindacatore entro 15 giorni dal deposto ufficio e attestare intanto l'avvenuto passaggio di consegne (cap. 28). Dopodiché, avveniva

l'esibizione di un Decreto della pratica di Firenze, che serva all'Jusdicente, o Ministro di cui si tratta di testimonianza di aver dato buon conto del suo operato nelle commissioni ricevute per Nostro Regio Servizio, e per adempimento della giustizia da tutti i Magistrati competenti, e che lo abiliti appresso i Conservatori di Legge ad essere ammesso al Sindacato, senza qual Decreto non po-

due elenchi di leggi relative agli obblighi e ai divieti dei giudicenti, che sono state un'utilissima guida per la ricostruzione effettuata nei primi due capitoli. Le *Osservazioni sulla materia del Sindacato* del Mannaioni si trovano *ivi*, cc. 419r-433v: 420v; le sue *Riflessioni sui Primi sbizzi* *ivi*, cc. 512r-523v: 516v, 517v, 519v, 521r-522r; le *Riflessioni del Segretario delle Tratte* del 30/07/1773 *ivi*, cc. 524r-541v: 540v.

⁴⁷ Cantini, XXXI, pp. 139-148.

trà mai l'Jusdicente o Notaro ottenere l'assolutoria, sebbene non avesse altri ricorsi di private persone, e avesse soddisfatto a tutti gli altri suoi doveri (cap. 29).

Il sindacando aveva quindi

i soliti tre mesi di tempo a purgarsi dopo la detta sua presentazione, nel qual tempo farà le sue diligenze per procurarsi i recapiti che gli mancano, e in specie per ottenere il suddetto Decreto della Pratica che giustifichi il buon servizio da lui prestato agli ordini dei Nostri Regi Magistrati; e nell'istesso tempo produrrà le sue risposte agli altri particolari ricorsi che fossero presentati contro di lui per qualunque causa che interessi il pubblico servizio, o il danno dei privati, sopra delle quali risposte il Magistrato suddetto dei Conservatori di Legge procederà a quelle dichiarazioni, che sono di Giustizia a forma delle Leggi e Ordini veglianti (cap. 34).

A questo punto i Conservatori potevano rilasciargli l'assolutoria (cap. 33) oppure, mancando le «prove necessarie» ad ottenerla, condannarlo e sospenderlo dall'ufficio (cap. 35). I capitoli 29-32, ulteriormente specificati nell'*Istruzione* del 5 gennaio 1774, regolavano la procedura di concessione o denegazione del "decreto" da parte della Pratica segreta: questa avrebbe dovuto consegnare ai sindacandi la solita cartella prestampata, che doveva essere riportata indietro con le firme di tutti gli uffici ivi descritti; qualora una o più fossero mancate all'appello, la Pratica doveva «conoscer[e] sommariamente sopra il ricorso» della cancelleria denegante. «L'autorità di sospendere il Sindacato», o di concederlo nonostante l'assenza di qualche benservito, sarebbe infatti spettata ad essa «privativamente». I Conservatori di Leggi dovevano limitarsi a prendere atto della presenza del decreto per ammettere il giusdicente al sindacato.

Pochi giorni prima della pubblicazione della legge, l'abbiamo visto, la Giunta aveva dato conto della forma definitiva dell'editto a Pietro Leopoldo⁴⁸. Per il sindacato locale i Deputati dichiaravano di aver scelto di adottare per tutte le comunità il «sistema praticato nello Stato Senese», giacché in passato i sindacatori scelti per tratta o coincidenti con i rappresentanti locali erano una «collezione fortuita di persone per lo più e specialmente

⁴⁸ Le citazioni che seguono vengono tutte dalle *Annotazioni alla Minuta di Editto che si propone per il nuovo regolamento de' Sindacati* allegate alla già ricordata *Proposizione* del 13/09/1773: ASFi, CRC, 470, cc. 414r-422r: 415v, 418v-419r, 422r.

in Campagna idiote e incapaci dei pubblici Affari»⁴⁹. Affrontando i vari punti, la Giunta illustrava le difficoltà dei tempi presenti e il modo con cui aveva pensato di aggirarle. Ma è il commento ai capitoli 29-32 ad essere rivelatore di quale fosse la posta in gioco del sindacato dei giudicenti. Questo si componeva di «tre capi»: «presentare la relazione del sindacato locale e i Recapiti della consegna del Tribunale al successore», quindi «Rispondere ai Ricorsi» dei privati e infine «presentare i Benserviti di tutti i magistrati che possono aver loro dato delle commissioni». I Conservatori erano padroni nei primi due, ma «meramente passivi» nel terzo, dovendo soltanto verificare il decreto di ammissione a sindacato:

con tal metodo la Pratica è venuta a esercitare una Giurisdizione anco superiore a quella dei Conservatori di Legge nella materia dei sindacati e *nella parte più gelosa* di essa che riguarda la giustificazione degl'iusdicenti in ciò che hanno operato in adempimento delle commissioni ricevute dai Magistrati per Servizio Regio e della Giustizia (corsivo mio).

Si capisce allora perché, nonostante le raccomandazioni del Cancelliere Mannaioni, i Conservatori furono esclusi⁵⁰.

⁴⁹ Su quest'atteggiamento della Giunta nei confronti della scarsa professionalità, a partire da questa stessa citazione, si veda anche Sordi, *L'amministrazione*, cit., pp. 203-204 e nota 172. La procedura di sindacato dei giudicenti dello Stato nuovo attende di essere studiata (si vedano però D. Marrara, *Studi giuridici sulla Toscana medicea*, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 204-211, 250-251, secondo il quale non fu mai capace di incidere, vista l'auto-tutela del ceto di governo senese; nonché A. Dani, *I Comuni dello Stato di Siena e le loro Assemblies (secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica*, Siena, Cantagalli, 1998, pp. 28-30 sulle comunità, gelose delle loro prerogative in questo campo). Essa fu definita (anche qui su due livelli: locale e centrale) per tutti i Capitani (standardizzata), Podestà e Vicari (nel rispetto di eventuali disposizioni statutarie) sin dalla prima *Reformazione* del 01/02/1561 (Cantini, IV, pp. 128-129); seguirono poi i relativi articoli delle *Provisioni* del 01/06/1571 (*ivi*, VII, pp. 328-329) e del 10/01/1692 – che esplicitavano, in questo caso, anche l'obbligo per i giudicenti di presentarsi al magistrato dei Regolatori senesi «con la solita Cartella sottoscritta dagl'ordinati Maestrali, Uffizii, o Ministri della Città, e con tutte l'altre consuete spedizioni, e fedi» – (*ivi*, XX, pp. 157-158: 157).

⁵⁰ Il Cancelliere Mannaioni tentò di difendere la posizione del suo magistrato nella *Note sopra la minuta, e sopra l'osservazioni che la corredano*: a commento dell'ex-cap. 36 scriveva che «cosa liscia parrebbe che in ogni caso chiunque veda aver motivi di negare il Benservito, ne facesse una rappresentanza al Magistrato Sindacatore, e che questo e non altri ne conoscesse, e decidesse»; d'altronde, «la Pratica [...] ha la cognizione delle dispute Giurisdizionali, ma nel sindacato non pare, che possano accadere dispute di simili sorta, onde rimettere fuor di canale a lei la decisione dei Bene o mal negati benserviti, quando v'è il Tribunal Sindacatore, che è il Canale diretto» (*ivi*, 484, cc. 572r-575r: 573v, 575r). Nella filza non seguono altri suoi pareri.

È la prima, esplicita, dichiarazione che la storia istituzionale del principato mediceo aveva già introdotto delle mutazioni pesanti nel DNA istituzionale del giurisdicente al di sotto della sua maschera, ancora medievale, di *rector forensis* rappresentante tanto della *civitas* titolare della *iurisdictio*, quanto della comunità locale. Al di là di una inevitabile distorsione prospettica, Pompeo Neri e i suoi lo avevano acutamente rilevato da un sintomo che aveva iniziato a manifestarsi già nel tardo Seicento: l'ingerenza crescente della Pratica segreta nel sindacato; cioè di un ufficio deputato alla risoluzione delle dispute giurisdizionali tra magistrati e costituito dal fior fiore dell'élite che potremmo definire "burocratica" dello Stato fiorentino.

Nel nuovo "mondo" leopoldino, la rappresentanza del sovrano da parte del suo ministro – da lui selezionato in base alla competenza professionale e deputato all'ufficio più adeguato, e che da lui derivava ogni potere in seno alla gerarchia di uffici – si stava strutturando quasi come una "funzione"⁵¹. E perfettamente in linea con questo mondo fu il commento finale della Giunta: «la puntualità degl'Iusdicenti nell'eseguire le commissioni ricevute per compimento della Giustizia e per Servizio Regio» avrebbe «assicurato in tal guisa il *buon ordine* che nasce dalla subordinazione degl'Iusdicenti Provinciali ai Magistrati della capitale»; solo in un secondo momento il giudizio dei Conservatori di Leggi avrebbe «assicur[at]o il pubblico che l'Iusdicente *dopo aver dato prima conto di sé ai Magistrati* ha dato altresì conto di sé a tutti i particolari che hanno voluto ricorrere contro di lui» (corsivi miei).

Queste conclusioni, che a prima vista sembrano un frutto del "dispositivo illuminato", giungevano invece al termine di una lunga strada già imboccata da quasi due secoli, il cui punto di svolta cadeva in concomitanza con le profonde trasformazioni politiche, economiche e sociali del tardo Seicento.

4.2.3. *L'Istruzione del 1774 e la cessazione delle attività della Giunta*

Gli aspetti tecnici del nuovo sindacato, relativi ai punti 29-32 del regolamento, furono definiti dall'*Istruzione* in 20 capitoli destinata alla Pratica segreta e pubblicata il 9 gennaio 1774⁵². Prima di tutto, erano elencati gli

⁵¹ Mi riferisco esplicitamente al lavoro più volte citato di Montorzi, *Un altro mondo*, cit.

⁵² Cantini, XXXI, pp. 195-199.

uffici che avrebbero dovuto dare il loro benservito a giudicanti e notai, secondo una procedura più razionale che in passato: ognuno di loro avrebbe dovuto affidare ad un solo ministro l'incombenza di firmare la cartella, facendo registrare il suo nome alla Pratica. Altri uffici, anziché figurare sulla cartella prestampata, avrebbero dovuto riportare eventuali lamentele ai magistrati sovraordinati ivi presenti (ad esempio: il Podestà di Ruota e i Giudici delegati dovevano comunicarle al Magistrato supremo), mentre i dipartimenti delle amministrazioni più grandi (come le "Cacce e pesche" o le "Farine", articolazioni della Camera granducale) avrebbero concorso tutti insieme con un'unica firma. La ricerca sul livello intermedio di sindacato nel Pisano e nel Pistoiese aveva portato poi alla decisione, in primo luogo, di ribadire l'obbligo per tutte le comunità di adeguarsi alle nuove regole sul sindacato locale; e in secondo luogo di richiedere ai giudicanti delle due province il benservito delle principali magistrature dislocate nelle rispettive città (a queste ultime avrebbero inoltrato le loro lamentele anche gli ospedali e altre amministrazioni interessate). Per il resto, gli uffici provinciali dovevano accompagnare le eventuali negative di benservito con un'informazione, affinché non ci fosse bisogno di tornare a interrogarli (capp. 1-11). Infine, l'*Istruzione* obbligava al rispetto del regolamento tutti i giudicanti, fossero vicari feudali o di luoghi tradizionalmente non sottoposti ai magistrati centrali (capp. 18-20).

Sulla spinosa materia dei privilegi territoriali, dichiarava inoltre che

tutti i Magistrati della Capitale avranno la facoltà di dare ordini, e commissioni agli Jusdicenti di tutto lo Stato per interesse pubblico, e delle Casse da loro amministrate, e per il buon servizio delle incumbenze a ciascuno di essi rispettivamente da noi confidate, e potranno esercitare questa facoltà direttamente senza prendere veruna licenza di esecuzione da verun altro Dicastero, né da veruna delle nostre Segreterie, abolito totalmente l'uso d'implorare l'*exequatur* (capp. 12).

Fino a quel momento, infatti, i rettori di Pistoia, Livorno e Portoferraio potevano rifiutarsi di eseguire ordini che non recassero un'esplicita approvazione, «*exequatur*», appunto, dei magistrati sovraordinati – la Pratica segreta di Pistoia per questa, la Segreteria di guerra o di Stato per le altre due –. Ciò aveva generato il malcostume, in alcuni, «di confondere i Privilegi del Paese con la propria indipendenza dai Magistrati»; ma «negli Affari di Servizio pubblico» era fondamentale che questi potessero «dar

commissioni direttamente a tutti gli Iusdicenti Provinciali, perché tutti son tenuti a contribuire al felice esito delle incumbenze rispettivamente confidate dal Sovrano a ciaschedun Magistrato». Un simile «desiderio d'indipendenza» era «una indecenza, per gli Iusdicenti, i quali debbono essere sottoposti ai Magistrati della Capitale e non ad altri»; ma altre volte erano stati questi ultimi o a travalicare i limiti della loro giurisdizione, o a dare ordini non congrui alla competenza del rettore⁵³.

Per questo, l'*Istruzione* rendeva la Pratica segreta una sorta di camera di compensazione di simili dispute già *durante munere*: qualora il giusdicente avesse ritenuto l'ordine eccedente rispetto alla propria giurisdizione o lesivo dei privilegi locali, avrebbe dovuto sollevare immediatamente la questione con una lettera alla Pratica, che avrebbe disposto il da farsi «sentito con brevità il Magistrato committente» (capp. 13-17).

A norma delle nuove “cartelle” prestampate, quindi (Figura 3), il sindacando sarebbe ora comparso «d'avanti alla Clarissima Pratica Segreta» per mostrare i benserviti di 19 uffici⁵⁴.

La pubblicazione del testo suscitò un'aspra diatriba tra i membri della Giunta, in particolare Pompeo Neri, e il Segretario delle Tratte Albizzi: quest'ultimo accusava il primo di aver licenziato un testo lesivo degli ordini antichi e presenti, soprattutto perché non rispettava la volontà di Pietro Leopoldo, comunicata alla Giunta con un biglietto della Segreteria di Stato del primo ottobre 1773. Secondo quest'ultimo, i Deputati avrebbero dovuto preservare il diritto del Segretario delle Tratte e dell'Auditore fiscale di sospendere il sindacato dei giusdicenti. Ma in effetti, si difendeva Neri, l'*Istruzione* ai capp. 6-7 stabiliva che sia le Tratte, sia l'Auditore fiscale (come capo del Fisco), avrebbero potuto comunicare direttamente alla Pratica

⁵³ Sono considerazioni espresse dalla Giunta nelle *Osservazioni alla minuta dell'Istruzione* (ASFi, CRC, 471, cc. 18r-23r: 20r, 22v). Il capitolo 12 nasceva dai «diversi lamenti» dei magistrati «che hanno inquietato più volte S.A.R.» riguardo ad ordini non eseguiti «per desiderio d'indipendenza» (*ivi*, c. 21v). *Ivi*, alle cc. 25r-96v si trovano documenti e pareri raccolti nell'ambito dell'indagine sulle varie magistrature che chiedevano di essere autorizzate a rilasciare il benservito, anche a un livello territoriale intermedio.

⁵⁴ *Ivi*, cc. 136rv: Magistrato Supremo, Pratica di Pistoia e Pontremoli, Otto di guardia, Pupilli, Camera Gran Ducale, Camera delle Comunità, Camera delle Arti, Proconsole, Magistrato dell'Archivio, Sanità, Annona, Monte Comune, Revisioni e Sindacati, Monte di Pietà, Regio Fisco, Decime Ducali, Decime Ecclesiastiche, Religione di Santo Stefano, Bigallo, Opera di Santa Maria del Fiore. Si confronti con l'ultima versione della cartella, con 46 tra uffici, magistrati, amministrazioni e dipartimenti, ancora indirizzata ai Conservatori di Leggi, del 09/11/1771, *ivi*, 470, cc. 423r-424v.

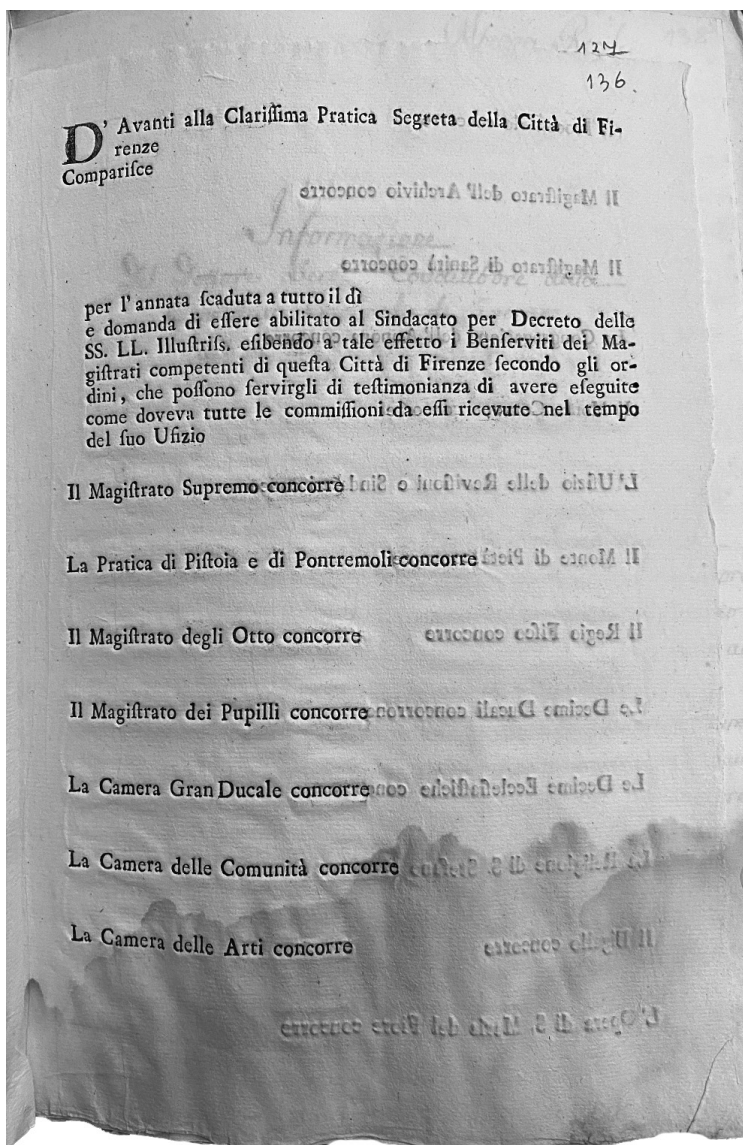


Fig. 3. CRC 471 136r

(Su concessione del Ministero della Cultura / Archivio di Stato di Firenze)

segreta la loro volontà. Inoltre, dimostrava attraverso documenti d'epoca medica che il Segretario delle Tratte, non essendo dotato di giurisdizione, si era sempre servito dei decreti della Pratica e del Magistrato supremo per intervenire in materia di uffici (salvo preparare le liste di idonei e proposti): magari per far approvare una sostituzione, o accogliere la richiesta di un giudicante di eleggersi da sé il proprio notaio attuario. Infine, rispondeva stizzito, la genesi della legge del 1773 aveva coinvolto tutti gli uffici di Firenze e del Dominio interessati alla materia del sindacato, Tratte incluse, e l'*Istruzione* del 1774 non era altro che una sua specificazione. Dato che la «la Pratica» era «nella nostra costituzione un Tribunale Supremo, che ha l'autorità di conoscere di tutte le contenzioni tra Magistrato e Magistrato» era naturale che spettasse a lei l'ultima parola sulla negativa di benservito, «pena considerabile nell'interesse e nell'onore». Quella «di esser[ne] indipendente» e che «la sua sospensione di Benservito debba diventare una condanna perpetua non sottoposta alla revisione della Pratica» era quindi una pretesa infondata del Segretario Albizzi. La questione si concluse con la vittoria di Pompeo Neri: la legge non fu modificata⁵⁵.

Scavallato l'«imbrogliatissimo, e seccantissimo affare dei sindacati»⁵⁶, la Giunta poté concentrarsi su altre questioni: l'allargamento della riforma alle province dello Stato di Siena; il ritaglio geografico del nuovo compartimento giurisdizionale, pur senza riuscire ad accordarlo alla riforma comunitativa, cui si legava il problema del regolamento dei sindaci del malefizio delle parrocchie; gli esecutori; le tariffe; etc. Ma soprattutto su un problema che stava particolarmente a cuore al suo Presidente: la necessità di rendere non solo fruibili, ma a volte anche semplicemente note, le leggi in vigore presso tutti i tribunali dello Stato⁵⁷.

⁵⁵ Tutto lo scambio di biglietti, repliche e memorie qui sommariamente riassunto si trova *ivi*, 471, cc. 322r-365r (31/01/1774-26/03/1774); le citazioni vengono dalla già ricordata *Memoria della Deputazione sopra i Governi Provinciali del dì 15 marzo 1774* (*ivi*, cc. 347r-353v: 347v-348r, 348v-349r). La soluzione prospettata da Neri di coinvolgere più a fondo la Pratica nel sindacato dei giudicanti potrebbe per certi versi essere considerata «continuista», dal momento che andava a rivitalizzare una competenza residuale del magistrato (sui conflitti di giurisdizione, dunque sui benserviti) nonostante la «gran diminuzione di autorità» che già da tempo questi aveva subito in favore della Consulta (circostanza che egli stesso aveva sottolineato nella *Relazione sulle magistrature* del 1763 edita in Verga, *Da "cittadini" a "nobili"*, cit., pp. 621-623: 622; qui rilevava però anche come la Consulta, per quanto centrale nel sistema di giustizia medico, non avesse una propria giurisdizione).

⁵⁶ Come lo definì lo stesso Albizzi (*ivi*, 484, c. 655r, lettera a Pompeo Neri del 10/09/1773).

⁵⁷ Cfr. l'indice delle filze *ivi*, 493; si veda anche il già ricordato Pansini, *La giustizia criminale*, cit., pp. 285-303. Sulle difficoltà incontrate dal sovrano nella riforma dei tribunali e delle

Pompeo Neri aveva già iniziato a riflettere sulle possibili modalità di rifusione, collazione o semplice edizione del diritto toscano negli anni Quaranta. La vicenda è ampiamente nota. Tra il 1744 e il 1746 aveva anzi direttamente lavorato a un progetto del genere – senza esito, stante l'imposizione di Richécourt – su incarico di Francesco Stefano, avviando l'indagine proprio negli archivi e nelle cancellerie di tutti i tribunali dello Stato fiorentino, intrinseci ed estrinseci. Trent'anni dopo, alla guida della Giunta, sarebbe tornato sulla questione: al cap. 24 della legge sul sindacato del 1773, dato che le filze di leggi e bandi erano spesso dilaniate e confuse, quando non del tutto assenti dalle varie cancellerie del territorio, si dichiarava esplicitamente che a breve termine la normativa in essere sarebbe stata ristampata e raccolta in un libro, da destinare a tutte le comunità. Il progetto andò avanti fino al dicembre del 1775, quando il Neri parve addirittura accarezzare l'ipotesi di dedicarsi alla stesura di un codice, anziché alla riedizione di una mole di leggi destinate ad invecchiare presto. Dopo questa data, però, non si hanno più notizie del progetto: il 23 dicembre la Giunta fu sciolta, e il suo Presidente sarebbe passato a miglior vita l'anno seguente⁵⁸.

4.3. Fin de siècle: dal Conservatore delle Leggi al Buon Governo

Considerata la meta che ci eravamo prefissi, il viaggio potrebbe concludersi qui. Abbiamo infatti visto come il giusdicente fiorentino riuscisse a mantenere intatta, per secoli, una fisionomia d'origine comunale: da ben prima del 1415, alla riforma del 1771-1772. Seguendo però il flusso dei procedimenti giudiziari intentati contro questi ufficiali territoriali, tra l'altro presso istituzioni altrettanto antiche, è emerso come, sottopelle, fosse in atto una profonda trasformazione suscitata dalla crescita degli apparati amministrativi, che avrebbe dato i suoi effetti più clamorosi al tempo delle riforme. Ciò diviene sempre più evidente nel corso dei secoli anche perché, contestualmente all'evoluzione delle pratiche, il sindacato, rispetto al giu-

magistrature senesi, a causa del blocco di poteri e interessi rappresentato dall'élite cittadina, si veda A. Savelli, *Un confronto politico tra Firenze e Siena: la riforma delle magistrature senesi in età leopoldina*, in «Ricerche storiche», 25, 1, 1995, pp. 61-109.

⁵⁸ Cfr. *ivi*, pp. 296-297; M. Verga, *Legislazione, istituzioni e assetti sociali in Pompeo Neri*, in *Pompeo Neri*, cit., in part. pp. 7-12; nonché *Id.*, *Da "cittadini" a "nobili"*, cit., pp. 243-244 e nota 7.

sdicente, fu investito in modo più esplicito dalla produzione legislativa, tra il 1415 e il 1773-1774.

Ma considerata la torsione delle riforme leopoldine, tra gli anni Settanta e Ottanta, in direzione della separazione tra polizia e giustizia, e di un pesante investimento sulla prima ai danni della seconda⁵⁹, sarà interessante almeno dar conto di alcune delle ripercussioni subite in questo contesto dal sistema di controllo sui giurisdicenti del Granducato.

Prima di tutto, bisogna rilevare che le disposizioni del 1773-1774 costituirono l'ossatura della procedura di sindacato per molti decenni⁶⁰.

La Pratica segreta incominciò subito a raccogliere dai rettori e dai notai di ritorno dal Dominio le nuove cartelle prestampate e firmate da tutti gli uffici, per poi trasmettere il decreto di abilitazione ai Conservatori di Leggi⁶¹. L'Auditore fiscale iniziò quindi ad aggiornare un registro di tutti i giurisdicenti che si sottoponevano alla procedura, così da essere pronto a segnalare eventuali mancanze⁶²; ed è probabile che anche altre magistrature

⁵⁹ Sulla polizia leopoldina e sui suoi successivi sviluppi si rinvia a C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano, Giuffrè, 1988. Si vedano anche le pagine dedicate a questo particolare interesse del sovrano da Wandruszka, *Pietro Leopoldo*, cit., pp. 336-342, nonché la sintesi di Greco, *Storia del Granducato*, cit., pp. 268-269. Sullo scontro tra polizia e giustizia si veda D. Edigati, *La Casa di correzione e lo scontro intorno alla giustizia di polizia nella seconda metà del Settecento*, in «Annali di Storia di Firenze», 12, 2017, pp. 59-87 e *Id.*, *Fra giustizia e polizia nella Toscana di fine Settecento. Di alcune memorie ritrovate di Jacopo Biondi e Giuseppe Giusti*, in *Una storia di rigore e di passione*, cit., pp. 365-379.

⁶⁰ Cfr. il *Repertorio del diritto patrio vigente, ossia spoglio alfabetico e letterale delle più interessanti disposizioni legislative veglianti nel Granducato in materie tanto civili che amministrative*, Edizione seconda riveduta, corretta ed accresciuta dal compilatore. Tomo quarto, Firenze, Aureliano Giuliani, 1837, p. 283 (§Giurisdicenti. Contegno e disciplina in genere, nn. 61-62): la circolare del 25 gennaio 1816 che regolava il sindacato dei giurisdicenti si limitava a richiamare la legge del 21 settembre 1773 e il suo aggiornamento del 1784 (che vedremo subito). Le leggi dell'8 luglio 1775 e dell'11 aprile 1778, qui ricordate, avevano dato vita ad una procedura molto simile nelle Province dello Stato di Siena (*Bandi e ordini*, VII, n. LXII; IX, n. XXXII).

⁶¹ Si veda ad esempio la filza di cartelle firmate e raccolte dalla Pratica fra il 1773 e il 1775 in ASFi, CLL, 56; le «Filze di decreti della Pratica segreta per l'abilitazione al sindacato» in ASFi, CCLL, 2690-2691 (1773-1777) non sono consultabili, ma l'ultimo registro di sindacati disponibile inizia a riportare l'indicazione: «esibì il decreto della Clarissima Pratica Segreta», anziché la vecchia formula «esibite le polizze de' berserviti» (si confrontino ad esempio *ivi*, 2688, cc. 196v e 200r; *Ufficiale di Pomarance*, 22/01/1773 e *Ufficiale di Montemignaio*, 06/09/1774). Si vedano quindi gli atti registrati sul giornale della Pratica dal 1774, in ASFi, *Pratica segreta*, 146, pp. 218 e ss.: i giurisdicenti per i quali non venivano presentati ricorsi dalle magistrature erano abilitati al sindacato in blocco (*ivi*, pp. 218-236); in caso di mancanza di un berservito la Pratica poteva poi concedere l'abilitazione «non ostante» (*ivi*, pp. 226-227, 333-334).

⁶² ASFi, *Camera e Auditore fiscale*, 2085 (1772-1783); nella stragrande maggioranza dei casi il registro si limita a riportare il nome di ogni Vicario e del suo Notaio, con la data di inizio e fine dell'in-

ricorressero a stratagemmi di questo tipo. La Camera delle comunità, addirittura, si dotò di un proprio “ruotolino” prestampato per permettere a tutti i capi-dipartimento di dare il proprio benserivito, prima di concedere quello finale firmando la cartella generale⁶³.

Infine, di fronte ai Conservatori di Leggi continuarono ad essere celebrati processi di sindacato a cadenza regolare, negli scaglioni temporali definiti dal compartimento provinciale. Prima di rilasciare o denegare l'assolutoria, infatti, il magistrato doveva anche considerare, oltre al decreto della Pratica, i ricorsi ricevuti dalla provincia in occasione del sindacato locale. Seguendo le ipotesi ben individuate dal Mannaioni nel 1773, poteva allora rinviare le parti al giudizio civile (concedendo l'assolutoria previa cauzione di pagare il dovuto, in caso di condanna); accertare e sanzionare eventuali inadempienze, facendo risarcire i danneggiati; o infine aprire un processo criminale (sospendendo l'assolutoria fino a sentenza definitiva)⁶⁴.

carico. A volte si trovano delle annotazioni, come ad esempio *ivi*, *Bagnone, Vicari, Signor Francesco de' Rossi*: «Le sentenze che mancano dal primo 9bre 1774 a tutto 8bre 1775 non sono state rimesse perché ancora non avevano ricevuto il Criminale». Oppure *ivi*, *Pieve a San' Stefano, Notai criminali, Ser Angiolo Franceschi*: «vedi un instrumento di Pace riposto nella filza Pace alla spicciolata».

⁶³ Se ne vedano molti esemplari raccolti e legati insieme in ASFi, CLL, 65, cc. nn. (Sindacati spediti, 1774-1778); la busta contiene anche molte «Not[c] dei Giudicenti che domandano essere ammessi al sindacato», con la relativa ammissione, da parte dei Conservatori di Leggi. Il comportamento della Camera delle comunità – ovvero «l'abuso dei così detti Rotolini che erano altra cartellina interna che girava dentro il medesimo Dipartimento, e doveva contener più Firme, per poi riportarne una firma sola nella Cartella Generale» – fu duramente criticato dalla Consulta quando, una ventina d'anni dopo, il Direttore della Gabella dei Contratti chiese che il suo Dipartimento ricevesse uno spazio a sé sulla cartella generale (cfr. ASFi, CRC, 676, cc. 389r-397v: 390r, rappresentanza della Gabella dei Contratti del 07/04/1794, e risposte).

⁶⁴ Si vedano gli atti dei sindacati dal 1774 al 1777, con relativi ricorsi, in ASFi, CCLL, 2719. Ad esempio il ricorso contro il Notaio criminale e il Caporale dei famigli di Scarperia per soprapreso diritto ed esazione fuori dai termini – inoltrato, si noti, agli Otto di guardia e poi trasmesso ai Conservatori per rescritto sovrano – fu «risolto economicamente dalla Consulta» a detta dei Conservatori, i quali tuttavia assolsero con regolare sentenza il Notaio e avviarono la «speciale inquisizione» contro il Caporale (*ivi*, cc. nn., sindacato del settembre 1774). Nell'ultimo sindacato registrato i Conservatori emisero sentenza unica per i ricorsi presentati contro i Podestà di Serrvalle, San Casciano, Carmignano e Bucine e contro il Vicario di Barga: assolsero gli imputati per alcune accuse, per altri capi li rinviarono al giudizio civile e sospesero l'assolutoria stante una causa di natura criminale commessa «ad istanza, e di consenso delle Parti al Sig. Presidente Niccolini» (*ivi*, cc. nn., sentenza del 05/04/1777; il riferimento è probabilmente a Ippolito Niccolini, uno dei residenti legali dei Conservatori). Per uno degli ultimi esempi di processo criminale, o presunto tale, si veda *ivi*, 2236, *Relazione in causa Burzi [Pierantonio]. Potestà di Santa Croce, relazioni dell'Assessore, del magistrato e dell'Auditor fiscale Brichieri Colombi*, gennaio-marzo 1776. L'imputato fu accusato di soprapreso diritto; per l'Assessore, «mancando [...] il dolo, non evvi luogo a procedere criminalmente»; per il magistrato, trattandosi «di un recidivo,

Per parte sua il sovrano, alla fine dello stesso anno 1773 in cui fece mettere in bella la dettagliatissima *Relazione dei dipartimenti e degli impiegati*⁶⁵, avviò con l'ordine del 22 ottobre il sistema che potremmo definire di sindacato dei ministri afferenti ai tribunali superiori della curia civile fiorentina. La Consulta avrebbe infatti dovuto, «ne' primi otto giorni del mese di Dicembre d'ogn'anno cominciando dal presente [...]», rimettere a Sua Altezza Reale il Ruolo di tutti i Ministri, e Impiegati» (esclusi quelli minori, come custodi e tavolaccini) del Magistrato supremo, dei Conservatori di Leggi, dei Pupilli, della Ruota e del Proconsolo. Perciò, il capo di ognuno di questi uffici avrebbe dovuto trasmettere alla Consulta una «succinta sincera informazione» riguardo a ciascuno dei suoi membri su «come si sia diportato nelle incombenze del suo impiego, se siasi distinto in alcun lavoro straordinario, e se siano stati fatti recorsi contro del medesimo ed in tal caso, quali lavori, e recorsi rispettivamente». E i fascicoli trasmessi al sovrano, intitolati appunto *Sindacato* o *Sindacati* del relativo anno, oltre alle relazioni sulla condotta degli impiegati, a dire il vero effettivamente sintetiche, iniziano dal 1780 a riportare dati statistici sempre più raffinati sugli affari sia giudiziari che economici trattati dai tribunali⁶⁶.

L'inverno 1773-1774 fu insomma per Pietro Leopoldo un momento di meditata riflessione sui metodi di controllo e di supervisione della condotta dei ministri pubblici, che trova riscontro tanto nella legislazione relativa ai giudicenti, quanto negli ordini interni al magistero.

Da un punto di vista organizzativo, il sistema fu ricalibrato nel maggio 1777 nell'ambito della riforma che conferì la giurisdizione criminale di

che per Propria confessione non manca di essere in colpa; si tratta di un affare grave ancora nella sua tenuità» e sarebbe stato quindi bene fargli almeno pagare le spese, pur interrompendo il processo; il Fiscale si allineò a quest'ultima ipotesi. Il rescritto sovrano del 23/03/1776, richiesto con lettera del Cancelliere Mannaioni, fu al solito un'approvazione del parere del Fiscale.

⁶⁵ Sulla propensione all'informazione (e alla diffidenza) di Pietro Leopoldo si veda Wandruszka, *Pietro Leopoldo*, cit., pp. 312-326; nonché O. Gori, *Progettualità politica e apparati amministrativi nelle relazioni di Pietro Leopoldo*, in P.L. d'Asburgo Lorena, *Relazione dei dipartimenti*, cit., pp. 1-77. Si noti che nella stessa *Relazione* il sovrano auspicava, riguardo ai Conservatori di Leggi, «che spedischino i sindacati con severità, senza tirare solamente a fare di tutto a cassetta» (*ivi*, p. 122).

⁶⁶ ASFi, CRC, 865, fasc. Sindacati 1773 e ss.; le citazioni vengono dalla copia di un biglietto del 06/11/1773 (*ivi*, cc. nn.); tra le carte si trova anche il foglio protocollo con le registrazioni dei sindacati effettuati dalla Segreteria della Consulta tra il 1774 e il 1787, qui raccolti. Per il periodo successivo alla sospensione della Consulta (1788-1793) si trovano il fasc. *Sindacati del 1797*, una nota sul *Sindacato del 1799* («rimesso per il sindacato totale del Presidente della R. Consulta il dì 30 Dicembre 1799 a Vienna») e le sole commissioni di quelli del 1801-1802.

tutti i magistrati fiorentini al nuovo Supremo Tribunale di Giustizia, e la soprintendenza di tutti gli affari di polizia all'Auditore fiscale⁶⁷. I Conservatori di Leggi, a quasi tre secoli e mezzo dalla loro istituzione, furono soppressi e la loro privativa giurisdizione sui giusdicenti «nelle Cause Civili riguardanti i Sindacati, le loro mancanze in Offizio, e l'inosservanza delle Tariffe» fu trasferita al nuovo Conservatore delle Leggi, che riuniva anche quella del Proconsolo e del Magistrato dell'Archivio⁶⁸.

Nel frattempo gli ufficiali provinciali furono a loro volta confermati nella loro veste di «tramite necessario per ogni (o quasi) attività di governo» da una serie di *istruzioni* dei primi anni Ottanta, a partire da quella del 28 aprile 1781. Esse affidavano loro, e in special modo ai Vicari, un ampio ventaglio di competenze di “buon governo” o “polizia”, fino a collocarli in una posizione quasi sovraordinata al Cancelliere fermo pure in quel ganglio fondamentale della “tutela” economica sulle comunità che era il controllo preventivo delle spese straordinarie⁶⁹.

⁶⁷ Sulla quale si vedano Pansini, *La giustizia criminale*, cit., pp. 303-316; Mangio, *La polizia toscana*, cit., pp. 32-53; e soprattutto D. Edigati, *Il Supremo tribunale di giustizia di Firenze (1777-1808)*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. IV. L'età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America*, P. Maffei, G.M. Varanini (a cura di), Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 329-340.

⁶⁸ *Bandi e ordini*, VIII, nn. LIX-LX (la citazione viene dal proemio del primo editto). Riguardo a quest'attività del Conservatore delle Leggi si vedano i suoi “libri di sindacati” in ASFi, CLL, 92-95 (1777-1784), molto simili nella forma a quelli cinque-secenteschi della vecchia magistratura già visti nel terzo capitolo. Sulla creazione del Conservatore delle Leggi, con attenzione alle competenze ereditate dal Proconsolo, si veda Edigati, *Avvocati e procuratori*, cit., pp. 203-207.

⁶⁹ Cfr. Mangio, *La polizia toscana*, cit., pp. 26-32, 53-56: 31; Montorzi, *Un altro mondo*, cit., pp. 257-275 (nonché, sulle funzioni di polizia dei Vicari, *Id.*, *I giudici che applicarono la Leopoldina (un tentativo di prosopografia e statistica giudiziaria)*, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *La “Leopoldina” nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 189-354); infine Arrighi, Contini, *Introduzione*, cit., pp. 35-43. Le *istruzioni* del 1781 sono in *Codice*, XII, pp. 10-46. Tra le competenze che affidavano loro, specie ai Vicari, si trovano: prevenzione dei delitti, controllo della morale, vigilanza sui mercati alimentari e sulla salute pubblica, un certo livello di supervisione dei medici condotti, dei luoghi pii laicali e dei monasteri, tutela dei confini giurisdizionali, fino alla manutenzione degli edifici. Al contempo, per i Cancellieri dipendenti dal Soprasindaco, in virtù della responsabilizzazione delle “comunità di possessori” che i regolamenti stavano finendo di definire per l'intero Granducato, si reducevano le occasioni di un loro diretto intervento (riprendendo le *Istruzioni* 1636, le *Istruzioni* 1779 individuavano comunque uno spettro molto ampio di compiti, e li definivano *Esecutori degli Ordini dei Tribunali e Magistrati di Firenze, e Ministri del Governo della Capitale*, sebbene soprattutto nelle materie connesse alla collazione dei benefici ecclesiastici). Con l'*Istruzione sulle spese straordinarie delle comunità* del 05/04/1783 (*Bandi e ordini*, XI, n. CLII) i Cancellieri furono anzi obbligati a far intervenire il giusdicente, con facoltà di sospensione del partito a seguito di una valutazione realistica del rapporto costi/benefici, in quelle sedute dei Consigli comunitativi dove si fosse considerata,

La normativa sul sindacato subì dunque ulteriori scosse di assestamento. Il 22 aprile 1784 il Conservatore delle Leggi fu soppresso, «essendosi coll'esperienza di qualche anno venuta la inutilità del medesimo», e portando in dote la tricenaria giurisdizione sui giudicenti che era stata dei Conservatori fu «unito al presidente del Buon Governo»⁷⁰. Nuovo ministro che, sostituendo l'Auditore fiscale, andava a collocarsi al vertice di un apparato di polizia che proprio in questi anni stava conoscendo una dilatazione inedita ai danni dei tribunali ordinari⁷¹. Un paio di settimane prima aveva concluso definitivamente la sua storia anche la Pratica segreta, le cui competenze furono trasferite alla Consulta⁷²: ma non tutte quelle relative ai benserviti. Il *Regolamento e riforma dei Tribunali dello Stato Fiorentino* del 12 giugno avrebbe infatti affidato allo stesso Presidente il compito di preparare, consegnare e infine ritirare (firmata) la relativa cartella, e quindi di concedere l'assolutoria in assenza di ricorsi o negative; la Consulta sarebbe invece intervenuta per dirimere le eventuali controversie tra un giudicante e un magistrato denegante il benservito⁷³.

I passaggi del 1777 e del 1784 gettano luce su quella che sembra essere l'affermazione di una nuova concezione del giudicante, e soprattutto del-

appunto, l'assunzione di un obbligo di spesa non previsto dai regolamenti (la decisione finale sarebbe spettata al Soprassindaco, ma se il giudicante non avesse bloccato uno stanziamento palesemente irragionevole o proibito avrebbe subito pesanti conseguenze in sindacato). Sul confronto tra le competenze di giudicenti e Cancellieri tra gli anni Settanta e Ottanta del Settecento cfr. anche Sordi, *L'amministrazione*, cit., pp. 203-226.

⁷⁰ P.L. d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo*, cit., I, p. 106. Probabilmente l'«inutilità» del Conservatore era emersa dai sindacati annuali: tra il 1780 e il 1783, infatti, per questo tribunale non sono mai registrate statistiche sulla sua attività giudiziaria (ASFi, CRC, 865, fasc. *Sindacati* 1780-1783). Nel suo archivio ho rinvenuto solo un processo, il sindacato del Vicario di Pieve Santo Stefano, tra l'altro iniziato nel 1774 e concluso nel 1777, in ASFi, CLL, 9.

⁷¹ *Bandi e ordini*, XII, n. XVI. Sul travaso di tutte le competenze in materia di controllo e supervisione in campo forense al capo della polizia toscana si vedano le considerazioni di Edigati, *Avvocati e procuratori*, cit., pp. 257-264. Sul Presidente del Buon Governo si rinvia ovviamente a Mangio, *La polizia toscana*, cit., pp. 56 e ss. Si noti che questo ufficio (non essendo in effetti un tribunale) non era, come il Conservatore delle Leggi, sindacato annualmente dal sovrano per mezzo della Consulta: cfr. ASFi, CRC, 865, fasc. *Sindacati* 1784-1787.

⁷² *Bandi e ordini*, n. XV, editto del 16/04/1784, in esecuzione del motuproprio del 05/04/1784. Fu soppressa «essendo rarissimi i casi di disputa per i feudi e molto più anche le dispute tra i magistrati, dopo che sono state bene circoscritte le loro giurisdizioni e non si ammettono più queste dispute» (P.L. d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo*, cit., I, p. 147).

⁷³ *Bandi e ordini*, XII, n. XXXV. Si vedano in particolare i capp. 13-23 sul sindacato e si noti infine che la legge aboliva «qualunque tassa, o emolumento per i Sindacati locali in qualsivoglia luogo, e per i Sindacati di Pisa, e Pistoia rispetto ai Giusdicenti del Territorio Pisano, e Pistoiese» (cap. 23).

le sue mancanze. Nel primo⁷⁴, la giustizia criminale esercitata un tempo da quasi tutte le magistrature centrali dello Stato fiorentino fu riunita nelle mani di un unico Supremo Tribunale. Ma proviamo a ripensare ai processi aperti nei confronti dei giudicenti dai Conservatori di Leggi tra Cinque e Settecento: non c'è dubbio che, al tempo, ricadessero nella sfera criminale. Eppure, «la Giurisdizione privativa che competeva al soppresso Magistrato dei Conservatori nelle Cause di Sindacato da darsi ai Giudicenti, e Ministri dei Tribunali Provinciali, nelle Cause d'inosservanza di Tariffe, o di qualunque altra loro mancanza nell'impiego» non fu trasferita al Supremo Tribunale, bensì al Conservatore delle Leggi (cap. 5). Certo: «quando nelle Cause di Sindacato, ed in ogni altra in cui si tratti di delinquenze in Ufficio d'Impiegati nelle giudicature tanto delle Città che dello Stato, e di mancanze ai doveri della loro professione dei Notari, Procuratori, ed Avvocati, avesse luogo l'azione Criminale», il Conservatore avrebbe dovuto trasferire gli atti, per attendere la decisione finale, al Supremo Tribunale e limitarsi a fare «l'Ufficio di Procuratore, e Difensore della Legge, affinché questa non sia impunemente trasgredita, e con la trasgressione alterata, e disprezzata» – come nel vecchio sistema della partecipazione, in un certo senso – (cap. 10). Ma è implicito che certe “mancanze”, quasi-delitti per la dottrina che aveva riflettuto sulla colpa e sulla negligenza del giudice, fossero ora esplicitamente collocate al di qua della soglia criminale⁷⁵. Sicché il Conservatore le avrebbe potute trattare «procedendo cameralmente, o formalmente come più stimerà espediente», o infine «come creda di giustizia» nel caso in cui si risolvessero nell'azione civile; se avessero riguardato vizi procedurali, le avrebbe dovute invece rimettere ai rispettivi tribunali o alla Consulta (cap. 9).

L'impressione che la distinzione tra delitto e “mancanza” di natura né civile né criminale, nel caso del comportamento dei giudicenti, non fosse

⁷⁴ *Bandi e ordini*, VIII, n. LX.

⁷⁵ Sui *quasi-delicta* del giudice negligente, che la dottrina più tarda avrebbe cercato di incardinare nel controllo gerarchico al di fuori della procedura di sindacato dei sudditi, si veda A. Giuliani, N. Picardi, *La responsabilità del giudice: problemi storici e metodologici*, in *L'educazione giuridica. III: La responsabilità del giudice*, a cura di *Id.*, Università degli Studi di Perugia-Consiglio Nazionale delle Ricerche, Perugia, 1978, in part. pp. 12-22; nonché P. Maffei, *Il giudice e il medico. La diversa disciplina della colpa professionale nelle riflessioni dei giuristi (dal medioevo alla prima età moderna)*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, *Ead.*, G.M. Varanini (a cura di), Firenze, Firenze University Press, 2014 pp. 229-238. Si noti fin da subito che la categoria dei “quasi delitti” riemerge nell'ambito delle riflessioni sulla possibilità per la polizia di sanzionare la colpa grazie alla sua “potestà economica” (cfr. Edigati, *La Casa di correzione*, cit., pp. 64-65).

cristallina, è corroborata dalla relazione stesa dal Segretario delle Tratte Albizzi in preparazione della riforma del 1777. Parlando della «presente *giurisdizione criminale*» dei Conservatori aveva infatti ricordato proprio quella sulle «cause»

che hanno rapporto alla privativa general sottoposizione al Magistrato medesimo di tutti gli Impiegati nella Giusdienza Provinciale Fiorentina. E questo è il ramo più esteso di *tal Giurisdizione*, ed il più importante, per cui *tutto, quel che è mancanza in Uffizio*, o trasgressione degli Ordini, e Leggi, che riguardano il Dipartimento di dette Giusdienze, sia per dolo, per baratteria, per *eccesso nell'esazione di mercedi*, per *deserzione del Tribunale*, per infedeltà nell'esazione, o amministrazione del pubblico denaro, o per qualunque altra *mancanza* (corsivi miei)⁷⁶.

La soluzione adottata sembra però rifarsi a una concezione che abbiamo visto affermarsi in concomitanza della riduzione delle tipologie di processi classificati come criminali da parte del magistrato dopo gli anni Sessanta, sintetizzata dalle riflessioni del Cancelliere Mannaioni.

La legge del 22 aprile 1784 riprendeva nella sostanza quella di sette anni prima, obbligando il Presidente del Buon Governo a partecipare al Supremo Tribunale di Giustizia quelle situazioni che avessero richiesto una pena maggiore rispetto a quella “economica” spettante al potere di polizia, e concernessero quindi la criminalità⁷⁷. Ma le istruzioni segrete di Pietro Leopoldo al Presidente ci forniscono importanti indicazioni riguardo a quali fossero gli aspetti centrali del suo controllo sui giusdicenti. Nel suo complesso, il documento è un affresco sul concetto della buona condotta, fama e professionalità richieste al ministro pubblico leopoldino: il Presidente doveva infatti verificare che Podestà e Vicari «si conduc[essero] secondo li ordini veglianti ed in specie secondo le istruzioni generali»; stimolarli a «fare il loro dovere»; e informarsi immediatamente delle cattive frequentazioni che potessero allontanarli dal buon servizio. Stimolarli a visitare con regolarità carceri e carcerati, e a informarlo su di essi. Doveva far sì che i rapporti settimanali sugli avvenimenti dei Vicariati e delle Podesterie giungessero con regolarità, annotando i nomi dei «più negligenti per rimproverarli [...]

⁷⁶ ASFi, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 224, prot. 19, *Magistrati e loro riforme, Magistrato dei Conservatori di Legge*, pp. 19-24: 22-24.

⁷⁷ *Bandi e ordini*, XII, n. XVI.

e tenerli a dovere nel sindacato»; e doveva chiedere agli ufficiali di riferire sulla condotta dei propri sottoposti o a svolgere indagini sui colleghi vicini che fossero stati oggetto di ricorsi gravi (oppure poteva chiedere l'ausilio di un ministro del Supremo tribunale). E in generale vigilare contro estorsioni, "mangerie" e quindi contro ogni gli «abus[o] [...] pregiudical[e] al servizio del pubblico» che potesse verificarsi nei dipartimenti⁷⁸.

Quell'irrepressibilità che Pietro Leopoldo pretendeva dai suoi ministri e dai suoi giudici, più volte richiamata nelle sue *relazioni*, era insomma ora l'oggetto principale del controllo operato dal Buon Governo sugli ufficiali territoriali, e quindi materia di «pulizia»⁷⁹. Ciò trova indiretta conferma nel fatto che la riforma del 1777 aveva fatto convergere sulla stessa figura, il Conservatore delle Leggi (poi il Presidente del Buon Governo), la responsabilità sulla buona condotta dei giudici-giusdicenti e dei professionisti forensi, cioè avvocati e procuratori, considerati «al pari di funzionari o impiegati, secondo concezioni in voga nella cameralistica coeva»⁸⁰. E i registri iniziano infatti a riempirsi di "avvertimenti" (e provvedimenti) disciplinari nei confronti di rettori e ministri per le inadempienze e le inadeguatezze denunciate nei ricorsi⁸¹. Ma da un altro lato abbiamo visto come quegli stessi giusdicenti

⁷⁸ Il documento (ASFi, *Segreteria di Stato 1765-1808*, prot. 23, n. 12 del 08/04/1784, trasmesso il 21/04/1784 al Presidente) è edito in Mangio, *La polizia toscana*, cit., pp. 228-241: 230, 231, 233.

⁷⁹ Lo stesso sovrano, parlando della «pulizia», ricordava come il Presidente del Buon Governo avesse la «soprintendenza» tanto sui giusdicenti quanto sull'intera «curia fiorentina» (P.L. d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo*, cit., I, pp. 137-145: 144). Sull'irrepressibilità di ministri e giudici come unica garanzia di buona giustizia cfr. ad esempio *ivi*, pp. 110-111. Sulla soddisfazione per la nuova architettura definita dalle riforme del governo provinciale, che lo aveva sollevato da una situazione disastrosa, cfr. *ivi*, II, pp. 1-8.

⁸⁰ Si noti che il Conservatore di Leggi doveva «tenere un *Registro generale* dei ricorsi, costantemente aggiornato», «contro le trasgressioni, o mancanze in ufizio, e nei doveri della professione dei giudici giusdicenti provinciali, et altri impiegati, procuratori, avvocati, notari della città di Firenze, come dello Stato»; registro poi passato al Presidente del Buon Governo e infine alla Consulta (ASFi, CRC, 875): cfr. per tutto Edigati, *Avvocati e procuratori*, cit., pp. 203 e ss. e in part. pp. 242-250: 243, 245-246 e nota 204.

⁸¹ Basti scorrere il registro ora menzionato – il quale con le sue 96 carte rappresenta, come rilevato da Edigati, soltanto la punta dell'iceberg quanto a numero di ricorsi inoltrati contro giusdicenti e procuratori – per rilevare infatti l'accento sulla "condotta" dei giusdicenti, anche a seguito di ricorsi tradizionali da parte dei querelanti della provincia. Un Podestà di Montecatelli «imputato di aver commesse più e diverse irregolarità, e mancanze nell'amministrazione della Giustizia» nel 1779; un Vicario di Pescia «avvertito» con ordine sovrano «a tenere un contegno più prudente, e meno crudo, a non dar motivo di esser creduto parziale [...] e ad evitare certe ridicolezze, che lo rendono meno rispettato» nel 1783; un Vicario di San Miniato trasferito ad una sede di minore importanza e «avvert[ito] seriamente sopra la di lui passata condotta per il commercio avuto colla di lui serva, per essere nell'udienze fervido, e risentito, e maltrattare talvolta la

oggetto della polizia leopoldina ne fossero diventati anche il principale soggetto in provincia a partire dalle istruzioni degli anni Ottanta.

E non a caso il sindacato divenne uno dei principali terreni di scontro della lunga contesa tra “polizia e giustizia”, negli ultimi anni del regime leopoldino e nei primi di quello di Ferdinando III (1790-1801), accesa dagli apparati della giurisdizione ordinaria contro l’ipertrofia del potere di “sanzione economica” del Buon governo⁸². Se la soppressione della Consulta nel 1788 non aveva inciso sul sistema, limitandosi a trasferire la facoltà di dirimere le controversie sui benserviti denegati ad un altro auditore, ben diverso fu il caso della sua riabilitazione in un mutato contesto, nel 1793. «Con la veduta di sgravare il Presidente del Buon Governo da un incarico *incompetente*», dichiarava l’editto, «vogliamo che da ora in poi i Sindacati dei Giudicenti e loro Ministri si tengano avanti la Consulta; fermo stante che, venendo intentata nel Giudizio di Sindacato l’azion criminale, ne sia rimessa la cognizione al Supremo Tribunale di Giustizia»⁸³. A nulla valsero le lamentele del Presidente, inoltrate al sovrano ancora nel 1805⁸⁴, dal momento che la normativa del 1793 fu riportata in vigore anche dopo la Restaurazione⁸⁵.

gente, e per aver contratta troppo intrinseca amicizia con alcune Famiglie» nel 1785; un Notaio civile di Fivizzano a cui fu «ordinato restituire alcuni emolumenti e fu seriamente avvertito tanto sopra la sua facilità d’interpretare in suo favore la Tariffa, quanto sopra il suo carattere poco sofferente, e mancante di prudenza con quelli, che a lui ricorrono» nel 1789; un Podestà di Pomarance redarguito per la scarsa «puntualità nel corrispondere alle commissioni e nel fare i rapporti settimanali, essendovi dei riscontri della sua distrazione» nel 1791; o infine un Vicario di Vicopisano al quale, denunciato da un ricorrente, veniva intimato dalla Consulta di «esser più attento nell’esercizio del suo impiego, e specialmente nell’informare gli affari, apparendo qualche contraddizione fra le sue informazioni» nel 1794 (ASFi, CRC, 875, cc. 16v, 39r, 50v, 73r, 78v, 90r).

⁸² Sul contesto si rinvia ancora a Mangio, *La polizia toscana*, cit., pp. 81 e ss.; per lo scontro si rinvia alla recente analisi delle diverse posizioni effettuata da Edigati, *La casa di correzione*, cit. e *Id., Fra giustizia e polizia*, cit.

⁸³ Cfr. *Bandi e ordini*, XIII, n. CXC, 23/09/1788, cap. 11 e *ivi*, XV, 05/11/1793, n. CLIV, cap. 11. Vari sono i documenti conservati nel fondo ASFi, CRC, relativi alla nuova competenza della Consulta sui giudicenti, tra fine Settecento e inizio Ottocento, come ad esempio *ivi*, 676, *Filza prima di Motupropri e Negozi Relativi ai Giudicenti, e Compartimento provinciale o ivi*, 820, *Filza prima di Ricorsi contro Giudicenti Provinciali e loro Ministri, e Contro Causidici dal primo X.bre 1793 a tutto Giugno 1795*.

⁸⁴ Cfr. il *Rapporto del Presidente del Buon Governo per ristabilire la polizia in quel grado di energia in cui vigeva sotto il governo del Gran Duca Leopoldo*, 12/09/1805, in ASFi, *Reggenza*, 1084, n. 55, edito in Mangio, *La polizia toscana*, cit., pp. 264-284, in part. pp. 271-277.

⁸⁵ Cfr. la circolare del 1816 ricordata *supra*, nota 60. Lo stesso *Repertorio del diritto*, cit. riferisce in nota che «il Sindacato de’ Giudicenti, viene da molto tempo in qua tralasciato, forse perché il Governo vi ha sostituite altre misure o cautele»: questa era la situazione al 1836 (*ivi*, p. 283).

Di lì a poco, le conseguenze militari e politiche della Rivoluzione avrebbero interrotto il «filo» di questo discorso, come ricordavano gli stessi auditori di Consulta nel *Registro di sindacati* un tempo appartenuto al Buon Governo⁸⁶.

Ma la vicenda delle responsabilità dell'ufficiale pubblico e del controllo centrale in Toscana alle soglie della contemporaneità, ancora da studiare e qui soltanto accennata, mi sembra dimostrare una volta di più come il giusdicente sia stato per tutta l'Età moderna uno dei vettori principali del crescente potere degli apparati amministrativi del principato. Per quanto affiancati dai Cancellieri fermi dei Nove (talvolta loro concorrenti), Officiali, Podestà, Vicari, Capitani e Commissari, con i loro Giudici e attuari di tribunale, costituivano infatti da sempre l'immediato punto di riferimento di tutte le magistrature centrali, oltretutto dello stesso sovrano, per intervenire sul "territorio" ed intromettersi nella vita della sua "popolazione", pur attraverso meccanismi giurisdizionali. Nessuna sorpresa, quindi, se quando le riforme di Pietro Leopoldo assunsero ad esplicito modello la *police* di stampo francese, furono proprio i nuovi giusdicenti, professionalizzati, a trovarsi al centro delle politiche di "buon governo"⁸⁷.

⁸⁶ ASFi, CRC, 866, *Registro di sindacati (1784-1802)*; fino a c. 66v si trovano le assolute concesses dal Presidente del Buon Governo. Sulla prima carta si trovano i seguenti appunti: «L'occupazione della Toscana fatta dalle Armi Francesi nel Marzo 1799, avendo portato delle istantanee variazioni tra i Ministri Provinciali, queste produssero difficoltà tali per il sindacato de' detti Ministri che fu d'uopo tralasciarlo fino a che non fossero sciolte le difficoltà predette». Di seguito: «l'istessa omissione dovette rinnovarsi allorché seguì nell'Ottobre 1800, per la seconda volta, l'occupazione della Toscana dalle Armi Francesi, per esser sopravvenute le stesse variazioni de' dd.ii Ministri, per mai acquistare in seguito le pubbliche circostanze, fu ripreso l'interrotto filo di tenere a sindacato i sudd.ii Ministri Provinciali secondo gli Ordini veglianti, come si può vedere in questo a 103».

⁸⁷ Il riferimento è a M. Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, Milano, Feltrinelli, 2017. Il "buon governo" e/o la "polizia" rappresentano infatti un insieme di competenze – dall'igiene pubblica, all'annona, alla sicurezza – appartenute per secoli a magistrature e uffici d'origine tardomedievale. Il fatto che, dalla seconda metà del Cinquecento, quest'insieme fosse concettualizzato e collocato tra i doveri del sovrano è il segno di un crescente investimento dei detentori del potere politico sulle tecniche di controllo "economico" dei sudditi per accrescere la potenza dello Stato, in un contesto mercantilista e presto connotato dal definitivo crollo degli universalismi (quindi dalla cosiddetta politica "dell'equilibrio" europeo). Questa crescita degli apparati, che potremmo definire amministrativi, mi sembra ben rilevabile anche nella Toscana moderna, come ho cercato di mostrare.

Conclusione

Uno dei “ragguagli” di Traiano Boccalini, il quale conosceva in prima persona il mondo delle giurisdicenze, ha per protagonista il grande giurista cinquecentesco Andrea Alciato, che, «iniquamente trovandosi perseguitato in un suo sindacato, per aiuto ricorre ad Apollo, dal quale vien ributtato»¹. Come acutamente rilevato da Riccardo Ferrante, l’invenzione letteraria stuzzicava in realtà un nervo scoperto delle miserie dell’ufficialato provinciale. Tanto l’avarizia e la crudeltà, quanto la rigorosa e inflessibile giustizia del principe, sarebbero risultate dolorose e sgradite ai sudditi, o quantomeno a una parte di loro; ma al momento della resa dei conti, questi ultimi avrebbero avuto davanti agli occhi solamente il rettore, vero e proprio capro espiatorio delle virtù e dei vizi dei superiori².

Come Apollo, qualunque sovrano aveva quindi tutto da guadagnare nel mantenere in vita procedure assimilabili al sindacato, dal momento che potevano costituire una salvifica (e relativamente innocua) valvola di sfogo delle frustrazioni dei sudditi.

Studiando i rapporti tra la *Monarquía* spagnola e il Ducato milanese nella crisi della Guerra dei Trent’anni, Alessandro Buono ha infatti giustamente sottolineato l’«importante ruolo simbolico» giocato da istituti come la *visita general* (o commissioni *ad hoc* dotate di simili funzioni) per rinsaldare i legami di fedeltà tra il re e i propri “vassalli”, stremati nel caso specifico dagli enormi costi in termini economici e umani degli alloggiamenti militari, con tutta la loro sequela di ruberie e angherie. Aprire un’in-

¹ T. Boccalini, *Ragguagli di Parnaso e scritti minori*, 4 voll., a cura di L. Firpo, Roma-Bari, Laterza, 1948, I, LXIX, pp. 236-238: 236. Per un profilo dell’autore, che più volte aveva ricoperto degli incarichi di giurisdizione nello Stato della Chiesa, si veda *Id.*, *Boccalini, Traiano*, in DBI, 11, 1969.

² Ferrante, *La difesa della legalità*, cit., p. 280.

chiesta contro gli abusi e le malversazioni che coinvolgesse nel negoziato giudiziario i rappresentanti dei corpi che costituivano la società, mettendo teoricamente al centro le loro esigenze, era insomma un modo di «rendere manifesta la giustizia del sovrano» in una «logica eminentemente giurisdizionale», al di là degli effetti concreti (quasi sempre deludenti dal punto di vista dei sudditi)³. Ed anche Moritz Isenmann, al termine del suo studio comparativo sul tardo Medioevo, ha rilevato come al re di Castiglia convenisse mantenere aperto, per i sudditi, il canale del *juicio de residencia*, impiegato ancora alla fine del Settecento nell'Oltremare⁴.

Vedendo quindi nelle procedure di controllo degli ufficiali d'Età moderna anche una simile logica di legittimazione, si capisce che lasciar mo-

³ A. Buono, *Esercito, istituzioni, territorio. Alloggiamenti militari e «case herme» nello Stato di Milano (secoli XVI-XVII)*, Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 63-142: 70. Sulle evidenti analogie tra le *visitas* e il sindacato (anche nella progressiva perdita di efficacia come strumento di controllo), pur nella loro alternatività, si vedano tra gli altri Rovito, *Repubblica dei togati*, cit., pp. 73-224 e V. Sciuti Rossi, *Visita e sindacato nella Sicilia spagnola*, in *L'educazione giuridica. IV*, cit., *Tomo I*, cit., pp. 577-592. Sui rapporti della visita col diritto canonico: A. Dani, *Le visite secolari in alcune sistemazioni dottrinali seicentesche* e R. Ferrante, *Modelli di controllo in età medievale. Note su visita e sindacato tra disciplina canonistica e dottrina giuridica*, entrambi in *Honos alit artes*, cit., *La formazione del diritto comune*, cit., pp. 319-328, 335-345. Si noti che nei territori delle Repubbliche di Venezia e Genova il controllo sugli ufficiali era attivato in Età moderna da dei sindacatori-visitatori inviati periodicamente dalla dominante e dotati di autorità commissariale: dimostrazione appunto fisica della giustizia sovrana, nonché unico mezzo efficace per colpire eventuali malversazioni, vista la crisi del sindacato locale a dopo l'assoggettamento (cfr., anche per queste considerazioni Setti, *Una repubblica per ogni porto*, cit., in part. pp. 53-65; si vedano poi M. Melchiorre, *Conoscere per governare. Le relazioni dei Sindici inquisitori e il dominio veneziano in Terraferma (1543-1626)*, Udine, Forum, 2013 e, per Genova, E. Podestà, *I Sindacatori dell'Oltregiogo negli anni 1631-1635*, in *La storia dei Genovesi. VII volume*, Atti del Convegno di Studi (Genova, 15-17 aprile 1986), Costamagna, G. (a cura di), Genova, 1987, pp. 411-439). È poi interessante notare come nel caso di Venezia l'Avogaria di Comun, nata con un ruolo per certi versi assimilabile a quello dei Conservatori di Legge (dovendo custodire i "libri d'oro" del patriziato abilitato agli uffici, o sindacare atti e leggi non aderenti al "diritto veneto"), fosse finita per trasformarsi in un ingranaggio intermedio del meccanismo di appello, tra giudicanti e Quarantie (cfr. C. Setti, *L'Avogaria di Comun come magistratura media d'Appello*, in «Il diritto della Regione. Il nuovo cittadino», 1, 2009, pp. 133-171). In Piemonte, nel contesto delle riforme promosse da Vittorio Amedeo nei primi decenni del Settecento, i rapporti tra sindacato, più facilmente controllabile dalle élite cittadine o territoriali, e «assise», un istituto simile alla visita regia, furono oggetto di scontro: D. Balani, *Ricerche per una storia della burocrazia piemontese nel Settecento*, in *L'educazione giuridica. IV*, cit., *Tomo I*, cit., pp. 592-639.

⁴ Cfr. Isenmann, *Legalità e controllo*, cit., pp. 152-183, 299-326; S. Smietniansky, *El juicio de residencia como ritual político en la colonia (Gobernación de Tucumán, siglo XVIII)*, in «Memoria Americana», 15, 2007, pp. 71-101. Sul *juicio de residencia* si veda anche J.I. Fortea Pérez, *¿Quis custodit custodes? Los corregidores de Castilla y sus residencias (1558-1658)*, in *Vivir el siglo de oro. Poder, cultura e historia en la época moderna. Estudios en homenaje al profesor Ángel Rodríguez Sánchez*, B. Benassar (a cura di), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2003, pp. 179-221.

rire del tutto il tradizionale sindacato d'origine comunale per sostituirlo con un'alternativa sarebbe stato più controproducente che altrove, in una Toscana in cui i principi di casa Medici avevano trovato nell'ostentato rispetto degli antichi patti e degli statuti locali una delle più efficaci leve del consenso. Tanto valeva, piuttosto, aggiornarlo alle esigenze del potere progressivamente emergenti.

La stessa prospettiva contribuisce a spiegare perché invece, all'interno delle mura della dominante, il controllo potesse seguire logiche differenti: qui si rese a un certo punto necessario rifondare un rapporto consensuale con la cittadinanza, o quantomeno col suo strato sociale più elevato, cercando un compromesso che le restituisse almeno le vestigia della perduta preminenza. E gli studi di Waquet hanno suggerito che un innalzamento della soglia di tolleranza per ruberie e prepotenze all'atto del sindacato contabile (a cui le amministrazioni centrali furono sottoposte al pari delle periferiche) potesse essere parte della contropartita, a garanzia della stabilità del sistema⁵.

Dunque, per venire incontro a quello che doveva essere un disagio manifestato con frequenza, Cosimo I affidò nel 1552 ai Conservatori di Leggi – che da più di un secolo vigilavano su abusi, infrazioni e mancanze dei pubblici ufficiali – il compito di tenere a sindacato i giurisdicenti di ritorno dal Dominio insieme alle loro équipes tecniche, ribadendo l'obbligatorietà di questo passaggio e ristabilendo la pena statutaria per chi lo avesse evitato. Il sistema salvaguardava esplicitamente gli statuti, dato che il sindacato locale veniva mantenuto ove fosse stato previsto e ricordato a quello centrale. Mentre il duca poteva facilmente controllare l'attività dei magistrati cittadini (a rotazione) grazie alla presenza del Cancelliere e dell'Assessore (da lui eletti a beneplacito).

I sudditi dello Stato fiorentino assistettero così alla rivitalizzazione da parte dello stesso sovrano di una procedura capace di dare un peso alle loro rimozioni nei confronti di quelli che, con la crisi della "tratta", si stavano sempre più configurando come i "suoi" ufficiali.

Abbiamo visto però come le procedure giudiziarie intentate nei confronti di questi ultimi tendessero a diminuire nel numero, e ad ammorbidirsi nel merito, specie a partire dagli ultimi anni del principato di Fer-

⁵ Waquet, *La corruzione*, cit.

dinando I. In questo frangente, c'è da dire che il controllo sui giusdicenti fiorentini dovette seguire una tendenza generale dell'Italia del Seicento. Ma già alla fine degli anni Venti iniziò a profilarsi, da parte delle Tutrici e poi di Ferdinando II, un rinnovato interesse per il contrasto alle malversazioni e alle estorsioni provinciali. Questo condusse da un lato alla legge del 1636 per la professionalizzazione del comparto tecnico delle giurisdicenze, e dall'altro culminò nel nuovo ordine sul sindacato del gennaio 1660, nonché in un maggiore rigore dimostrato dal magistrato. Tale tendenza, pur temperata fortemente dalla misericordia sovrana, connota anche l'età di Cosimo III, come noto impegnato nel primo ventennio del suo regno in un programma di riforme istituzionali, volte a risolvere i problemi dell'amministrazione della giustizia in generale. Il risultato più vistoso, per quello che concerne le tipiche rimostranze del suddito nei confronti dell'ufficiale territoriale, fu l'emanazione della tariffa generale del 1707. D'altro canto, è proprio in questo periodo che la giurisdizione criminale del magistrato dei Conservatori di Leggi sembra messa in crisi, dopo le sfide d'inizio Seicento, dalla più efficace rivendicazione degli Otto di guardia della loro competenza, in regime di prevenzione, su tutti i delitti, anche quelli commessi dai pubblici ufficiali *durante munere*.

Alla diminuzione del numero di sentenze e all'aumento in percentuale delle condanne fece infatti riscontro la comparsa di un nuovo tipo di infrazione, in passato molto rara e adesso sempre più comune: l'omissione di giuramento o di sindacato. Proprio su quest'ultimo era venuta ad innestarsi una nuova pratica, tra la fine del Cinquecento e lo scorcio del secolo successivo. La prerogativa delle comunità di rilasciare un attestato di "benservito" al giusdicente che si fosse portato correttamente nel suo ufficio, e che nell'età comunale era il segno della riconosciuta affidabilità e professionalità del *rector forensis*, iniziò ad essere rivendicata anche dalle cancellerie degli apparati della città dominante. Così, prima di essere "abilitati" al sindacato per ottenere poi l'"assolutoria", i giusdicenti e i ministri della loro *familia* dovevano dimostrare di avere "bene servito" non soltanto i sudditi, ma anche e soprattutto una teoria sempre più lunga di uffici fiorentini o territoriali di livello intermedio (meglio: le loro cancellerie).

Rispetto alle sue origini comunali⁶, il sindacato aveva insomma subito

⁶ Quando comunque non era quel pilastro della libertà delle "Repubbliche italiane del Medioevo", prefigurazione del controllo dei cittadini sui propri rappresentanti delle democrazie mo-

una profonda trasformazione. Alessandro Giuliani e Nicola Picardi, in un contributo che ha fatto scuola sul tema, hanno rilevato come nell'Italia del Due-Trecento i sindacatori non si limitassero a colpire il dolo (corruzione, peculato, falsità, etc.): essi si dedicavano con altrettanta cura a rilevare quelle eventuali negligenze colpose che avessero portato ad una sentenza iniqua, o alla denegazione della giustizia, operando quindi un giudizio di «responsabilità professionale» del giudice. Tra Cinque e Settecento questo secondo tipo di controllo, con la crescita del potere del sovrano, degli apparati giudiziari e il consolidarsi di un sistema di appelli, fu sublimato: al giudice sarebbe bastato in fondo rifarsi al dettato della legge scritta dal principe, applicando una logica piuttosto lineare e scevra dai rischi dell'*interpretatio* del diritto comune, mentre a riparare i danni di un errore sarebbe bastato l'appello presso un'altra magistratura. Dunque, il giudice poteva e doveva essere giudicato soltanto per la sua «responsabilità disciplinare», ed essere giudicato dalla stessa gerarchia ministeriale cui apparteneva⁷.

È ciò che a un livello più generale si verifica anche in Toscana rispetto ai giurisdicenti, ma con delle specifiche derivanti dal peculiare contesto

derne, di cui parla il pensiero liberale a partire da Sismondi; bensì una procedura di verifica contabile e di legittimità dell'azione giurisdizionale dei rettori forestieri, anche se ovviamente poteva colpire i delitti di baratteria (si veda il commento di Roberto Bizzocchi alle pagine sismondiane in S. Sismondi, *Il carattere degli Italiani*, R. Bizzocchi (a cura di), Roma, Viella, 2020, in part. pp. 53-54, 93). Paradossalmente, e detto con tutte le cautele del caso, è più il sindacato dell'ufficiale territoriale d'Età moderna a rassomigliare istituti a noi più familiari; ma, piuttosto che il controllo sui governanti, esso ricorda certe procedure di ricorso contro la Pubblica Amministrazione, dal momento che si riferiva ad una sfera che era sì giurisdizionale, ma che, come abbiamo visto, comprendeva di fatto l'intero spettro dell'"attività amministrativa".

⁷ Giuliani, Picardi, *La responsabilità del giudice*, cit. È il momento di accennare anche ad uno studio collettaneo sulla responsabilità dei giudici in Francia tra Medioevo ed Età contemporanea: *Juger les juges. Du Moyen Âge au Conseil supérieur de la magistrature*, Actes du colloque (Paris, 5-6 décembre 1997), Association française pour l'histoire de la justice (Pierre Turche) (a cura di), Paris, La Documentation française, 2000. Nel periodo che c'interessa, la venalità delle cariche rese presto difficile, quando non impossibile, mantenere in vita un sistema di controllo efficace (cfr. soprattutto la visione d'insieme dell'opera offerta dalla recensione di F. Briegel, *Juger les juges. Du Moyen Âge au Conseil Supérieur de la Magistrature*, in «Crime, Histoire & Sociétés» [En ligne], 6, 2, 2002); si tenga però anche conto del fatto che in Francia gli interventi per così dire amministrativi della Corona si dispiegarono per mezzo di figure commissariali, quali gli intendenti, piuttosto che di uffici ordinari dotati di giurisdizione (cfr. Richet, *Lo spirito*, cit., nonché la bella sintesi di A.M. Hespanha, *Paradigmes de légitimation, aires de gouvernement, traitement administratif et agents de l'administration*, in *Les figures de l'administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal. 16^e-19^e siècle*, R. Descimon, J.-F. Schaub, B. Vincent (a cura di), Paris, Éditions de l'EHSS, 1997, pp. 19-27).

politico del principato mediceo che possono aiutarci a precisare i contorni del quadro appena delineato. Non potendo prescindere dal “contenitore concettuale” della procedura tradizionale, ovvero quella di sindacato locale prevista dagli statuti, l’emergente controllo centrale sugli ufficiali territoriali dovette adattarsi alle sue forme⁸. Dapprima portando la fase finale, decisiva, del processo sotto l’ala di un tribunale teoricamente cittadino ma di fatto regolato dai ministri del sovrano. In seguito, le cancellerie degli uffici centrali concorsero alla realizzazione di un sistema di bensierviti modellato sulle lettere che i cancellieri comunitativi consegnavano, a fine mandato, al giudicante che avesse soddisfatto le aspettative. L’assenza anche di una sola sottoscrizione avrebbe interdetto al magistrato sindacatore di Firenze il rilascio dell’“assolutoria” agli inadempienti, i quali avrebbero così perduto la possibilità sia di incassare l’ultima “terzeria” dello stipendio, incorrendo pure nella pena di 500 lire, sia di ricoprire altri incarichi prima di essersi messi in regola.

Quest’esigenza di richiamare i ministri alle loro responsabilità nei confronti degli ordini e delle commissioni degli apparati amministrativi crebbe in un periodo di forte stress delle casse centrali, la cui cronologia coincide con la diffusione, a livello europeo, di uno stile di governo più energico e quindi più lesivo delle autonomie dei corpi della società. Insieme alle pratiche di controllo, quindi, cambiavano anche le richieste gravanti sull’ufficio. Ed è così che, sottoposto a una prolungata pressione interna, il sindacato finì per sformarsi: le querele dei sudditi, al passaggio all’età lorenese, appaiono sempre più schiacciate sotto il peso delle firme dei ministri cittadini sul “ruotolino” di cartapeccora prima e sulla cartella prestampata poi.

Nonostante ciò, i Conservatori di Leggi continuavano a raccogliere denunce e a processare rettori e ministri per crimini che da sempre erano stati appannaggio del pubblico ufficiale, in una cornice apparentemente tradizionale. Tuttavia, forte è la sensazione che con una giurisdicenza conce-

⁸ Più in generale, sull’inevitabile necessità di adattare le norme al variare dei tempi anche (e non solo) nel mondo giurisdizionale d’antico regime (fondato sulla tutela di equilibri preesistenti), e quindi sulle modalità impiegate a tal scopo dai giuristi pratici e dai sovrani europei del tempo – lasciar cadere in desuetudine o rivitalizzare istituti e leggi del passato, agire sull’interpretazione, impostare nuove prassi, etc. –, si veda l’acuta sintesi di F. Di Donato, *La manutenzione delle norme nell’Antico Regime. Ragioni pratiche e teorie giurpolitiche nelle società pre-rivoluzionarie*, in «Studi parlamentari e di politica costituzionale», 43, 4, 2010, pp. 35-60.

pita sempre più coscientemente come delega d'autorità da parte del sovrano, anziché come un'assunzione di una *dignitas* territoriale preesistente⁹, il fare della giustizia una “bottega” tendesse a sovrapporsi col baratto della fiducia accordata dal titolare della suprema *iurisdictio*, dunque con il venir meno all'*officium*-dovere nei suoi confronti. Con gli sviluppi più lassisti della dottrina che rifletteva su tali argomenti, ciò potrebbe aiutarci a capire anche perché l'estorsione, incatenata al dettato del 1707, e soprattutto il peculato, stretto tra la legge del 1627 sulle rimesse e da quella del 1681 sui furti, tendessero più spesso ad essere sanzionati come colpose infrazioni della legge, anziché come atti dolosi e quindi delitti¹⁰. La stessa idea di tariffa generale, in fondo, rispecchiava una concezione secondo cui era il sovrano a dover sia determinare la “giusta mercede” degli ufficiali (non più le comunità o la consuetudine)¹¹, sia rimediare al disagio patito dai sudditi, considerando l'estorsione un'infrazione non solo della giustizia, ma anche della sua volontà.

Il combinarsi di questi due elementi nel sindacato – concettualizzazione della giurisdizione come *officium* verso il principe; necessità di dimostrare di aver “bene servito” le cancellerie cittadine, oltretutto le comunità della circoscrizione –, scopre insomma di riflesso la pressione esercitata sull'ufficiale territoriale e sulla sua équipe dalle trasformazioni in atto al cuore della statualità dell'Età moderna: il potenziamento della vocazione amministrativa all'interno della dimensione giurisdizionale¹².

La successione in Toscana della dinastia lorenese avrebbe portato al tentativo di separare nettamente, a tutti i livelli, l'“economico” e il “con-

⁹ Trasformazione avvenuta sul filo della crisi subito dopo il 1532 tanto dalla tratta quanto dalla cittadinanza fiorentina, acutamente delineata dagli studi di Mario Montorzi (*Giustizia in contado*, cit. e *Un altro mondo*, cit.).

¹⁰ Sull'impatto della legislazione principesca sulla classificazione dei delitti nell'età del diritto comune si veda P.M. Geri, *Dal textus all'ordine sanzionatorio. La classificazione dei crimini tra tecnica giuridica e logica di edificazione istituzionale*, Pisa, ETS, 2011.

¹¹ Sulla stessa linea, riguardo all'età leopoldina, Montorzi, *Un altro mondo*, cit., pp. 251-252.

¹² Sulla dialettica tra *administratio* e *iurisdictio* nell'Europa d'antico regime cfr. Mannori, *Per una “preistoria”*, cit., nonché B. Sordi, L. Mannori, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 36-181. Per la Toscana: *Id.*, *Il sovrano tutore*, cit., pp. 97-139 e Montorzi, *Giustizia in contado*, cit., pp. 137-138. Per il riverbero di questi sviluppi nel pensiero politico si vedano, per l'Italia, D. Frigo, *La dimensione amministrativa nella riflessione politica (secoli XVI-XVIII)*, in *L'amministrazione nella storia moderna. Volume primo*, G. Nobili Schiera, L. Blanco, A.G. Manca (a cura di), Milano, Giuffrè, 1985, pp. 21-94 e ora, con sguardo a tutto il Continente, B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 11-92.

tenzioso”; oltreché di giungere ad una professionalizzazione degli operatori dei due comparti, liberandosi dalle pastoie della tratta e del privilegio riservato alla cittadinanza della dominante. Ma è significativo il fatto che quando il processo arrivò a toccare i giudicanti nel 1771-1772, sostituendoli definitivamente con quei loro ministri non-fiorentini che ormai da secoli erano i veri protagonisti dell’attività tecnica e forense, il sindacato ricadde sotto una dimensione che potremmo definire quasi più amministrativa, che giurisdizionale. Voglio dire che il peso del sistema dei bensierviti cancellereschi subì una dilatazione nel 1773-1774, con l’esclusione dei Conservatori di Leggi da ogni passaggio della procedura di verifica, trasferita ora interamente alla Pratica segreta. D’altro canto, specie a partire dal 1777, le querele dei sudditi per denegata giustizia o per atti criminosi sarebbero state dirottate sui tribunali ordinari. L’epoca d’oro della polizia leopoldina vide quindi il sindacato trattato alla stregua di un problema di deontologia: dunque, dal 1784, un affare di spettanza del Buon Governo (interamente dal 1788). Tanto più che i nuovi Podestà e i nuovi Vicari, dagli anni Ottanta, conobbero una dilatazione dei loro compiti di “pulizia”.

È chiaro che negli ultimi passaggi giocarono un ruolo fondamentale le nuove concezioni che si stavano affermando nell’Europa illuminista: obblighi del sovrano verso i propri sudditi, *officium* come servizio, ufficiale come ministro e rappresentante del sovrano, necessità di conoscere i mezzi per raggiungere la pubblica felicità, ovvero il buon governo attraverso le tecniche della *police*. Concezioni che Pietro Leopoldo aveva fatto proprie, e che vista la sua indefessa applicazione in prima persona alla conduzione dello Stato non potevano non riflettersi sui giudicanti e sul metro di giudizio applicato nei loro confronti.

Ma mi sembra altrettanto evidente che già il principato mediceo fosse stato sospinto, da necessità forse più propriamente materiali – il compromesso con l’aristocrazia, la crisi delle casse centrali, la crescita del ceto ministeriale della dominante –, su una via quantomeno parallela. Non è quindi per mero omaggio alle tradizioni che Pompeo Neri e la sua Giunta trovarono proprio nel sindacato un valido mezzo di disciplinamento degli ufficiali. Un sindacato, però, che al di là delle forme non era più da molto tempo quella catartica inversione di ruoli tra giudicati e giudicanti che era stato nell’età comunale: si era già trasformato da tempo in uno strumento di controllo a disposizione degli apparati amministrativi centrali.

La lunga traversata dell'incarnazione terrena del «bogliente stagno» dantesco ci ha permesso di avvistare, ammassata sulla sua riva, tutta la folla degli attori interessati a tutelare il proprio diritto ad usufruire delle sue acque per mondare l'amministrazione della giustizia dai suoi peccati.

In primo luogo i sudditi toscani, ai quali il principe riservò per secoli quella via d'accesso tradizionale che era il sindacato locale, anche per disporre di una rodada valvola di sfogo del dissenso. L'adagio per cui soltanto il Pontefice Massimo non doveva rendere ragione che a Dio¹³ non fu quindi mai messo in discussione, in provincia, e gli abitanti del Dominio continuarono per secoli a leggere pubblicamente l'*inquisitio generalis* in faccia ai giudicanti, sospettati per il solo fatto di aver ricoperto l'ufficio, e a contestarne l'operato in tribunale. Certo in un fluttuante ammorbidimento dei Malebranche-giudici sindacatori; e, soprattutto, mentre accanto a loro si faceva strada verso la riva, prepotentemente, una lunga fila di auditori, cancellieri e provveditori provenienti dagli apparati amministrativi della dominante, che reclamavano lo stesso diritto a sindacare il "servizio" prestatato loro dai giudicanti.

Alla fine, in linea con quanto stava avvenendo nel resto della Penisola, fu il magistero a prendersi la quota più ampia della procedura di controllo, ma dovette trovare il modo di farlo inserendosi nel sistema tradizionale. L'adattabilità dimostrata dal sindacato favorì quindi la lunga sopravvivenza di un canale di dialogo tra governanti e governati (a fianco di altri) che per sua natura tendeva a scaricare le responsabilità sugli ufficiali: non mi sembra quindi azzardato ipotizzare che possa essere stato uno dei tanti fattori della stabilità toscana sotto gli ultimi Medici. E per quanto fosse ora la legge del principe a proteggere i sudditi da angherie ed estorsioni, è pur vero che fino alla fine i Conservatori furono incaricati di farla rispettare. Nel pieno Settecento, tutto ciò divenne un affare di polizia, ma pur sempre all'interno dell'accresciuta dimensione amministrativa del ruolo del giudicante che risaliva a ben prima della sua professionalizzazione.

¹³ Riporta la massima Cavalcanti, *Tractatus de Brachio regio*, cit., V, n. 19, p. 215.

Appendici

Appendice A

A.1. Decreto del Magistrato supremo sul sindacato dei giurisdicenti del 29 luglio 1552

Si segnalano diverse copie del decreto, tutte manoscritte; ad esempio: *Abbracciabeni*, cc. 41r-42r; *Modesti*, 33, cc. 240rv; CRC, 465, cc. 62r-65r; *Magistrato supremo*, 4308, cc. 150v-152r (citata in A. D'Addario, *Aspetti della Controriforma a Firenze*, Roma, Ministero dell'Interno-Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1972, pp. 101-102). Non si ha notizia di alcun esemplare a stampa.

Il testo che segue è quello registrato dall'ufficio dei Conservatori di Leggi sul volume di deliberazioni il giorno stesso della pubblicazione, in ASFi, CCLL, 2, cc. 111r-112v¹.

/ 111r / *Nuovo decreto del tenere a syndicato e' rectori et off.li dello Stato ducale*²
A di 29 di luglio 1552.

Volendo l'Illustrissimo et Eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza che quelli che sono, o che per lo advenire saranno proposti da Sua Eccellenza Illustrissima o per suo ordine alla administratione della Santa Iustitia, fuor della sua Ducal Città di Fiorenza osservino le leggi et ordini come è loro obbligo et che e' satisfaccino a' debiti delli offizi loro, et non le soccorrendo per hora migliore modo, a volerne vedere gli effetti, che l'infrascritto. Ell'ha però S. Ecc.za insieme colli sua Magnifici Consiglieri et col parere et consiglio di più savi et prudentissimi Ciptadini nel infrascritto modo proveduto.

¹ Segue alle cc. 112v-113r una deliberazione del 30 luglio intitolata *Acceptatione della deliberatione del syndicare e' rectori*, con cui i Conservatori di Leggi, non solo «udita la predicta laudabile deliberatione», che affidava loro il nuovo compito, «con debita reverentia tal commissione accpetorno», ma anche inviarono a tutti i giurisdicenti del «ducal Stato» il testo del decreto, con una lettera d'accompagnamento.

² Il titolo è scritto a margine.

Che per virtù del presente decreto, e' s'intenda essere et sia statuito che tutti e' rectori et officiali del suo stato che vi sono o che vi saranno per l'avenire proposti come di sopra alla administratione della prelibata Iustitia santa, sien tenuti et obligati doppo le fini delli officii loro, presentarsi personalmente potendo, se non per legiptimi procuratori, davanti li suoi spectabili Conservatori di Leggi infra XV giorni da' di delle fini de' prenarrati loro officii rispettivamente, a render conto delle loro Administrationi. Et che e' decti Conservatori soli, et non altri in Firenze, s'intendino essere et sieno per l'advenire loro syndaci et sindicatori, a syndicarli delle dette loro administrationi, et maxime delle inobservantie, et transgressioni delle Leggi con quella tale, et tanta auctorità, quale et quanta per legge ne sia mai stata data a simili syndaci. Et sopra tucto con / 111v / auctorità di poterli et dovergli assolvere o condepnare secondo le importanze delle transgressioni et inobservanze et secondo che e' troveranno per Iustitia convenirsi. Con obbligo a essi Conservatori di dovere subito scrivere a' loro subcessori rispettivamente da poi che davanti alloro e' si saranno presentati.

Che faccino per bando notificare ne' luoghi soliti delle loro Iurisdictioni lo stare tali Rectori et Uffitali li a sindacato. Con assegnare tempo un mese accascheduno (*sic!*) che dalloro (*sic!*) si sentisse gravato a venirsene a querelare, et a giustificare le loro querele, et con obbligo di dovere spedire qualunque syndicato rispettivamente per le sentenze absolutorie, o condannatorie intra 3 mesi al più lungo all'hora proximi futuri dal di di tal loro presentationi. Et perché e' loro ministri, et uffitali et etiam quelli che fussino del Dominio o d'altro luogo, che havessino esercitata alcuna Iurisdictione sopra di loro sopporterebbono grandissimo disagio, e spesa non mediocre s'egli havessino a stare in Firenze tutto il tempo de' 3 mesi, che possono durare i loro syndicati, rispettivamente. Et non volendo disaggiare persona più che ne ricerchi di tali negotii in sé il bisogno. Ell'ha deliberato.

Che rispondendo i detti Rectori, et così e' loro Ufficiali, et Ministri, et li altri Officiali soprascripti rispettivamente alle inquisitioni che contro di loro si formeranno per e' Conservatori prefati, et dando / 112r / essi Rectori Mallevadore del giudicato per fiorini 100 e li uffitali per 25 e' possino andare alloro piaceri, senza havere a soprastare per tal conto in Firenze. Purché quando e' sian dipoi citati per ordine, et di Commissione del decto Magistrato a rispondere a alcuna querela, o a altro acto, e' comparischino personalmente potendo, o mandino a rispondere a esse querele loro legiptimi Procuratori, et a fare le loro defensionis. E' quali non rispondendo intra e' termini di dette citationi si habbino per confesse le cose nelle querele contenute et come confessi ne possino, et debbino esser puniti et condepnati da essi Conservatori secondo che e' conosceranno per iustitia convenirsi le loro absentie et contumacie rispettivamente non obstanti.

Et a' quali Conservatori ella vuole che e' non partecipino ratha alcuna di tali Condennationi, et che il loro Cancelliere delle formationi delle inquisitioni et risposte delli inquisiti et delle prestazioni dei mallevadori et delli Altri Acti non possa pigliare più, né maggior premio che ne sieno stati consueti pigliare i notai del Palagio del Potestà³ sotto pena di ducati X d'oro per ogni volta che contrafarà da esserne sottoposto alli detti suoi Magnifici Consiglieri et da aplicarsi tal pena alla Camera sua. Con dichiarazione che per il soprascritto syndicato da farsi pe' Conservatori le non s'intenda tolta l'auctorità a' subditi di sindacarli nella fine delli uffiti loro, a quelli cioè che hanno, o per lo advenire haranno tale Auctorità o privilegio di sindacarli che sia in viride observantia. Alle quali Auctorità / 112v / et privilegi le non intende in alcun modo preiudicare. Ma vuole che elli s'intenda rimanere in quel Grado, stato et termine che ella era avanti il presente ordine. E' quali sindacati de' subditi non obstante, Ella vuole che e' rectori, et Ufficiali soprascritti stieno anchora a syndicato qui in Firenze davanti e' detti Conservatori come di sopra e' n'è ordinato, et statuito. Et vuole che le predecite cose procedino et che le si mandino a effecto. Non ostanti qualsivoglia legge, ordini, statuti o Reformationi che il contrario o Altrimenti disponessino, obstaculi et repugnant d'ogni sorte. Alle quali quanto alli effecti suprascripti s'intenda essere et sia specialmente et per expresso per questa volta tanto derogato.

Copia⁴. *Ego Johannes de Pistorio coadiutor infrascriptus.*

A.2. Il sindacato alla metà del Seicento

Il negozio, manoscritto, si trova in *Modesti*, 34, N. 77, cc. 206rv. È indicizzato sotto le voci: «Ruolino delle Tratte deve esser tutto scritto da uno dei Cancellieri del Magistrato dei Conservadori di Legge»; «Rettori non possono andare in altri uffizi se prima non son stati a sindacato dell'ufficio finito»; «Rettori non riportanti il sindacato si notificchino dal Cancelliere del Magistrato de' Conservatori di LL. ai ministri delle Tratte. Vedi il negozio approvato da S.A.S. ne' 27 aprile 1659 a 77, nel detto negozio si comprendono i loro ministri»⁵.

³ Il testo di ASFi, CRC, 465 a c. 64r aggiunge in questo punto: «quando per li tempi e' sono stati li a sindacato».

⁴ L'indicazione si trova a margine, a fianco della firma.

⁵ Al N. 86, c. 238r, si trova una copia della successiva *Provvisione sopra i sindacati de' Rettori. Del dì 27 Gennaio 1659* (s.f.).

/ 206r / *Negoziò del Magistrato de' Conservatori di LL. et del Signore Senator Cavaliere Girolami sopra la spedizione de' Rettori di Giustizia del Dominio Fiorentino approvato con rescritto da S.A.S. del 27 Aprile 1659*

ORDINI DI NOTIFICARE A' MINISTRI DELLE TRATTE QUEI RETTORI E MINISTRI CHE NON RIPORTANO L'ASSOLUTORIA DEGLI UFFICI DEPOSTI NEL PRESCRITTO TERMINE⁶

Per rimediare a' molti inconvenienti, et disordini, che sperimentiamo nascere nel farsi l'espedizione degli Officiali, Ministri, et Rettori di fuora, per have-re contro i buon ordini incominciato a omettere il Giuramento delli offitij, non facendo tal volta conto della tenuità della pena li scoperti delinquenti per simili ommissioni, et così speranza quasi certa di conseguirne la grazia di così piccola esiguità, senza sapersi, et essere noto a questo Magistrato il nome de' Rettori, et loro Officiali, et Ministri, come né meno i tempi, che pigliano, et finischono le loro cariche, et offizii, et in conseguenza il tempo di rendere conto delle loro amministrazioni ne' sindacati.

Però supplichiamo V.A.S. si degni ordinare a' Ministri delle Tratte, che non facessero la spedizione senza, che il Ruolo restasse sottoscritto, senza alcuna spesa, da uno de' nostri Cancellieri con obbligo al medesimo di farne subito nota al libro de' sindacati, per doversi notare ogni proroga, che ottenessero, et li Ministri, et off.li che pigliassero in luogo de' morti, rimossi, o licenziati / 206v / dalle loro cariche, da non potersi ammettere ad esercitare senza prima darsene nota nella loro spedizione et con simile riscontro si crede, che si verrebbe in chiaro di quelli, che s'esercitano, per gl'offizii nuovi senza essere stati a sindacato per i vecchi et tutto sotto quelle pene, che paresse comminarsi da V.A.S. alle quale facciamo umilissima reverenza.

Della nostra Audienza. Il dì 9 di Aprile 1659

Conservatori delle ll.

Rescritto: Il Cav.re Girolami dica quanto gl'occorre.
Ser.mo Gran Duca, Gio. Batt.a Gondi 18 Aprile

Ser.mo Gran Duca,

Io non posso se non concorrere nel rimedio proposto da questo magistrato per il disordine che veramente è grande, e quanto alla pena della transgressione che è di lire 10 solamente l'accrescerei fino in ducati 4 e di più un anno di divieto a poter andare in altri offizii, et inoltre non sapendo li ministri dalle Tratte

⁶ A margine.

quali rettori e lor ministri non sieno stati a sindacato, accadendo bene spesso che questi tali ritornino in altri offizi contro gl'ordini che ci sono, vorrei che li Cancellieri di questo Magistrato fossero tenuti a mandare nota sotto pena di scudi 25 da applicarsi al Fisco non osservando tal ordine, se così piacerà a V.A. alla quale humilmente mi inchino e pregholi dal N.S. Dio continua esaltazione. Di Casa, il dì 22 di Aprile 1659.

Di V.A.S. Humilissimo e devotissimo servitore

Piero Girolami

Rescritto: Fer. Approvisi, e facciasì quanto fu proposto,
dal detto Mag.to e dal Cav.re Girolami.

Gio. Batt.a Gondi 27 Aprile 1659

Il negozio è seguito al N. 78 (*Modesti*, 34, c. 207r) dal *Decreto sopra la spedizione de' rettori, e ministri di giustizia del Dominio Fiorentino, fatto il dì 14 di Maggio 1659*, a stampa, intitolato «Officiali e loro ministri giurino la retta amministrazione della giustizia»⁷.

⁷ Una copia manoscritta di questo ordine si trova, significativamente, nella filza della Giunta contenente il materiale raccolto in merito al "ruotolino", in ASFi, CRC, 481, cc. 384r-384^{bis}r.

Appendice B

Membri della cancelleria dei Conservatori di Leggi

Gli elenchi qui riportati provengono da *Modesti*, 32. Tra parentesi è riportata la data di assunzione dell'incarico (ove indicata dalla fonte e riportata allo stile comune).

B.1. Assessori¹

/ 240r/ M. Gio. Maria Padroni

M. Valerio Brignosa

M. Iacopo Brignosa «suo figliolo, per aiuto durante la vita del padre» (07/02/1620)

M. Giovanni Marco Bazzardi «per la morte di detto M. Valerio» (01/03/1624)

M. Ascanio Vasoli da Fivizzano «per la morte del Bazzardi» (15/09/1626)

M. Martino Santi «in luogo del detto Vasoli eletto Auditore del Supremo magistrato» (01/11/1635)

M. Ambrogio Luti Savese «per la morte di detto Santi» (15/07/1635)

M. Cammillo Staccoli «per morte di detto Luti» (1645)

M. Valentino Farinola «per la morte di detto Staccoli» (1645)

M. Bartolomeo Bologna «in luogo di M. Valentino Farinola stato eletto Auditore di Consulta»

M. Flavio Guglielmi «stato eletto in luogo di detto Bologna fatto Auditore di Consulta»

M. Giuseppe Orceoli «doppo la morte di detto Guglielmi»

M. Pietro Angeli «stato eletto in luogo del detto Auditore Orceoli fatto Auditore di Consulta»

¹ Qui chiamati «Auditori».

M. Giovanni Orceoli «sostituito in luogo del Padre per il tempo della sua Assenza»

/ 240v/ M. Antonio Micalosi «in luogo di M. Pietro Angeli eletto Auditore del Magistrato supremo»

M. Enea Cavalcanti «eletto in luogo di detto S.e Auditore Micalosi che si licenziò»

M. Michel Girolamo Catani «eletto in luogo di detto S. Auditore Cavalcanti defunto»

M. Pier Francesco Antonio Bonfini «Auditore di Ruota, eletto in loco di detto S. Catani defunto»

M. Pierfrancesco Mormorai «eletto in luogo di M. Francesco Antonio Bonfini»

M. Matteo Filippo Bonfini «eletto Aiuto di detto Mormorai»

M. Antonio Domenico Novelli «sostituto di detto M. Pierfrancesco»

M. Giuseppe Maria Bizzarrini «sostituto suddetto»

M. Antonio Mormorai «sostituto suddetto»

«Per la morte dell'Auditore Pierfrancesco Mormorai cessò la sostituzione di M. Antonio Mormorai sostituito in luogo del Padre, e per motuproprio di Sua Maestà Imperiale del dì 8 marzo 1759 fu dato l'interim a M. Ignazio Maccioni Cancelliere fino all'arrivo del nuovo Assessore destinato dalla M.S.I. in filza di memoriale di questo dì a 70»

Sig.e Giovanni Gianni «fu eletto Assessore in luogo dell'Auditore Mormorai per motuproprio di S.M.I. del dì 29 marzo 1759 e pubblicato in magistrato Supremo il dì 3 Aprile 1759».

«Per la provvisoria destinazione del suddetto signor Giovanni Gianni alla carica di Protofiscale di Pistoia fu per rescritto del Real Consiglio di Reggenza de' 12 aprile 1764 eletto per Assessore del Magistrato per entrar di presente e continuare a beneplacito di S.M.I.»

M. Pier Antonio Marchi «Avvocato fiorentino, con gli stessi pesi, carichi, obblighi, facoltà ed emolumenti che aveva il suddetto Gianni di lui antecessore, e sotto dì 18 aprile detto prestò il solito giuramento come dal decreto del Magistrato supremo in filza di rescritti».

B.2. Cancellieri

/ 242r / Ser Giovan Battista di Lroenzo Giordani «Cancelliere nel 1543»

M. Deifebo Casanuova dalla Rocca San Cassiano «nel 1559 come si vede in una legge dove è nominato, registrata al libro 1 delle ll. manoscritte a 421. Lo era anche nel 1547, come dalle leggi registrate nel libro 2° delle manoscritte a 399-400»

M. Pier Antonio Lupi

M. Dionisio di Niccolò Landini da Volterra «in luogo di detto che chiese licenza» (15/07/1575)

M. Panfilo Cantini

M. Scipione di Baccio Naldi da San Miniato «in luogo di detto Cantini stato remosso» (17/08/1594)

M. Pierfrancesco Pico Sforza dal Borgo Sansepolcro «in luogo di detto Naldi eletto in Auditore del Governatore di Siena» (16/02/1599); «per un anno, dipoi a beneplacito» (18/02/1600).

M. Vincenzo Cascherini dal Borgo Sansepolcro «in luogo di detto Pico che chiese licenza» (13/09/1602)

M. Adriano Giusti d'Anghiari «che era Auditore del Governatore di Siena, in luogo di detto Cascherini, che chiese licenza» (07/02/1619)

M. Pandolfo Marchetti da Pistoia «in luogo di detto Giusti defunto» (26/11/1624)

/242v/ M. Giovan Battista Francini da San Miniato «in luogo di detto Marchetti eletto Giudice dell'Ordinario di Siena» (11/05/1632)

M. Fabio Cilleni «cittadino et avvocato fiorentino, in luogo di detto Franchini defunto» (27/05/1650)

M. Bastiano Baldassini «in luogo di detto M. Fabio per rinunzia»

M. Giovan Battista Ghiori «in luogo di detto Bastiano»

M. Daniello Casimiro Monsacchi «luogo di m. Gio. Ba. Ghiori defunto» (11/09/1684)

M. Bartolomeo Archi «in luogo di detto m. Daniel Casimiro Monsacchi defunto» (29/05/1715)

M. Ignazio di Francesco Cavalloni «in luogo di m. Bartolommeo Archi defunto» (26/08/1746)

M. Ignazio Maria Maccioni «eletto per motuproprio di Sua Maestà Cesarea del dì 24 Marzo 1757 e pubblicato in Mag.to Sup.mo il dì primo Aprile di detto anno [...] in luogo di M. Ignazio Cavalloni che domandò il riposo, coll'obbligo di dare la metà de' prodotti della cancelleria a detto Cancellier Cavalloni sua vita durante, come fece». Sempre il Maccioni «fu eletto Assessore del Magistrato degli Otto da S.M.C. per breve segnato in Vienna il dì 24 marzo 1761»

M. Sebastiano Benedetto di Ser Domenico Maria di Giovan Battista Bartolozzi di Pistoia «eletto per benigno rescritto dall'Imperial Consiglio di Reggenza de' 20 agosto 1761 in luogo di M. Ignazio di Migliorotto Maccioni da Pratovecchio, i quale lasciò lo spazio aperto al registro del suo successore, che il Bartolozzi non volle riempire per non privarsi dell'opportunità di esaltare co' caratteri propri l'inefabil clemenza di S.M.C. nostro signore nel conferirli la detta Cancelleria»

M. Lazzerio di M. Filippo Neri Mannaioni «eletto per Benigno Rescritto di S.A.R. del dì 4 Aprile 1768. In luogo del defunto M. Sebastiano Bartolozzi»

B.3. Sotto Cancellieri

/ 244r / M. Giulio Martini

M. Domenico di Iacopo Laschi «in luogo di detto Martini» (14/02/1588)
Ser Lorenzo di Piero Porcellini «in luogo di detto Laschi defunto» (11/03/1621)

Ser Giacinto Ventinucci da Bibbiena «in luogo di detto Porcellini defunto» (26/11/1627)

M. Matteo Guazzalotti da Prato «in luogo di detto Ventinucci remoto. Questo nello stato di Sotto Cancelliere ebbe titolo e distinzione di Cancelliere in concorso del primo Cancelliere» (aprile 1634)

M. Bastiano Baldassini «in luogo di M. Matteo Guazzalotti» (09/06/1659)

M. Giovan Battista Ghiori «in luogo del detto Baldassini fatto Cancelliere»

M. Gismondo Ticiati «in luogo del detto Ghiori fatto Cancelliere»

M. Giovan Carlo Giamberti «in luogo di detto M. Gismondo Ticiati defunto di Febbraio 1705 (s.f.)» (08/02/1715)

«Nota che dal Febbraio 1708 (s.f.) al Febbraio 1714 (s.f.) il detto Dottor Giovan Carlo Giamberti servì di Coadiutore, e Sotto Cancelliere senza rescritto, atteso che per / 244v / le cause criminali si teneva un Cancelliere distinto, o sia Attuario»

M. Ignazio Cavalloni «in luogo di M. Giovan Carlo Giamberti defunto il dì 7 maggio 1731» (11/04/1732, pubblicato il 18/04/1732)

M. Andrea Rossi «in luogo di M. Ignazio Cavalloni eletto Cancelliere» (26/08/1746)

M. Francesco Colfon (1756), «morì nel dì 18 maggio 1757)

M. Benedetto Sebastiano Bartolozzi (20/12/1757)

M. Francesco Anastasio Fantini «per benigno rescritto di S.M.C.» (08/01/1762)

Appendice C. Tabelle

Tabella 1. Processi agli ufficiali territoriali: cadenza

Anno	S/30gg	Periodo	ASFi, CCLL
1552	4,4	18/03/1552 – 27/10/1552	2
1571	6,7	01/02/1571 – 22/11/1571	11
1592	6,8	07/01/1592 – 14/01/1593	2243, cc. 9v-81v
1609	2,4	11/02/1609 – 26/02/1610	2246, cc. 162r-184r
1629	4,2	10/12/1628 – 03/01/1630	2250, cc. 135r-154r
1641	1,5	12/12/1640 – 06/02/1642	2239, cc. 30r-91r
1660	1,4	04/05/1660 – 17/05/1661	2239, cc. 389r-426r
1680	1,1	08/05/1680 – 10/01/1681	2252, cc. 19v-31r
1700	0,9	02/03/1700 – 26/04/1701	2253, cc. 85r-94v
1721	0,8	05/03/1721 – 13/02/1722	2254, cc. 13r-30r
1741	0,5	24/10/1741 – 10/10/1742	2254, cc. 174r-179r

Legenda

S/30gg = numero medio di sentenze pronunciate in 30 giorni ottenuto dividendo il numero di sentenze registrate per il numero di giorni del periodo considerato, moltiplicando poi per trenta il risultato (i numeri sono arrotondati al decimale più vicino).

Tabella 2. Processi agli ufficiali territoriali: esito delle sentenze

Periodo	C	A	M	AD	ASFi, CCLL
27/11/1549 – 31/10/1550 (48)	52,1%	47,9%	0%	0%	1, 1bis
14/07/1559 – 30/10/1559 (34)	53%	47%	0%	0%	5
01/02/1571 – 22/11/1571 (66)*	22,7%	57,6%	19,7%	0%	11
27/10/1591 – 26/03/1593 (83)	45,8%	47%	6%	1,2%	2243
30/03/1599 – 23/06/1602 (165)	23%	73,3%	3,7%	0%	2245
12/01/1607 – 21/04/1610 (79)	17,7%	69,6%	12,7%	0%	2246, cc. 118v-191rv
18/01/1617 – 29/03/1620 (90)	30%	66,7%	3,3%	0%	2247, cc. 104r-190r
08/01/1627 – 03/01/1630 (147)	36,7%	58,5%	4,1%	0,7%	2250, cc. 79r-154r
12/12/1640 – 06/02/1642 (21)	28,6%	52,4%	19%	0%	2239, cc. 30r-91r
04/05/1660 – 17/05/1661 (18)	72,2%	16,7%	0%	11,1%	2239, cc. 389r-426r
08/05/1680 – 09/12/1683 (22)	54,5%	36,4%	0%	9,1%	2252, cc. 19v-63v
25/09/1691 – 24/11/1694 (8)	50%	37,5%	0%	12,5%	2253, cc. 24r-39v
02/03/1700 – 11/07/1703 (19)	42,1%	47,4%	5,25%	5,25%	2253, cc. 85r-103v
21/10/1710 – 01/09/1713 (17)	64,7%	5,9%	11,8%	17,6%	2253, cc. 161v-181r
05/03/1721 – 17/10/1724 (18)	66,7%	0%	5,5%	27,8%	2254, cc. 13r-49v
30/03/1730 – 26/11/1733 (34)	55,9%	2,9%	8,8%	32,4%	2254, cc. 67v-139v
19/06/1739 – 10/10/1742 (12)	91,7%	0%	0%	8,3%	2254, cc. 166v-179r
21/01/1746 – 03/07/1760 (10)	80%	0%	0%	20%	2255

Legenda

C = Condanne; A = Assoluzioni; M = miste; AD = Assoluzioni diverse.

Il numero tra parentesi dopo le date indica il totale di sentenze censite nell'arco di tempo considerato.

* La percentuale di sentenze M ne include anche 7 (10,6%) per le quali non è riportato l'esito; il registro si limita a ricordare che i Conservatori «sententiarono con il parere, et referto dell'Auditore Mendes nella causa [...] sì come in filza querele di questo tempo apparisce».

Tabella 3. Processi agli ufficiali territoriali per tipologia

Periodo	Tipologia	C	A/AD	M	ASFi, CCLL
27/11/1549 – 31/10/1550	G (40,8%)	9	11		1-lbis
	G+F (12,2%)	4	2		
	F (44,9%)	10	11		
	AE (2,1%)	1	1		
27/10/1591 – 23/06/1602*	G (22,6%)	17	82		2243-2245
	G+F (31%)	25	97	14	
	F (28,8%)	40	81	5	
	AE (17,6%)	28	46	3	
12/12/1640 – 06/02/1642	G (42,9%)	3	5	1	2239, cc. 30r-91r
	G+F (9,5%)	1		1	
	F (38,1%)		6	2	
	AE (9,5%)	2			
04/05/1660 – 17/05/1661	G (33,3%)	4	2		2239, cc. 389r-426r
	G+F (11,1%)		1	1	
	F (55,6%)	9	1		
	AE (0%)				
25/09/1691 – 11/07/1703	G (20,7%)	4	8		2253, cc. 24r-103v
	G+F (10,3%)	3	2	1	
	F (63,8%)	21	15	1	
	AE (5,2%)		3		
21/01/1723 – 21/03/1737	G (35,3%)	6	10	2	2254, cc. 35r-160r
	G+F (2%)			1	
	F (51%)	13	11	2	
	AE (11,7%)	5	1		
21/01/1746 – 03/07/1760	G (30%)	2	1		2255
	G+F (20%)	2			
	F (40%)	3	1		
	AE (10%)	1			

Legenda

G = Giusdicenti (Officiali, Podestà, Vicari, Capitani e Commissari); F = membri tecnici della *familia* (Giudici, Cavalieri, Notai del malefizio o di guardia); AE = altri esecutori (parte della *familia*, dipendenti dalla circoscrizione, o legati ai bargelli).

C = Condanna, A/AD = Assoluzione/Assoluzione diversa; M = mista.

La percentuale nella colonna "Tipo" si riferisce al numero di sentenze emesse nei confronti della categoria indicata rispetto al totale.

* 27/10/1591 – 26/03/1593, 26/01/1594 – 25/02/1599, 30/03/1599 – 23/06/1602

Tabella 4. Il sindacato del Capitano di Fivizzano Fernando Mendes: imputazioni e sentenze

Imputato/i	a	b	c	d	Fonti
Capitano	5 A	1 A	4 A	3 A	
Capitano e Cavaliere	2 A			1 A	
Cavaliere*	7 A	2 C			ASFi, CCLL, 2237, negozi del 18-20/12/1596
Notaio del Malefizio	1 A				e del 16-21/05/1597;
Notaio ed esecutori	1 A				2244, cc. 111v,
Messo e birri	2 A				115r-117r, 134v-143r
Birri e famigli	1 A				

Legenda

a = soprapreso diritto, furto, gravamento illegittimo o pretestuoso per estorcere denaro; b = danneggiamento degli ufficiali delle comunità; c = servizi e beni non pagati agli esercenti privati o danneggiamento dei privati per altri motivi; d = altro (considerò benestante, ai fini della tassazione, un querelante povero; minacciò un querelante che aveva chiesto informazioni sulla propria vettura, prestata per il trasporto del grano; ebbe un alterco che portò alla cattura di un descritto delle bande; infine, Capitano e Cavaliere furono inquisiti e assolti per un'evasione).

A = Assoluzione; C = Condanna. Indicazione preceduta dal numero di sentenze di questo tipo.

* Le due condanne furono emesse contro il Cavaliere che per primo prestò servizio; tutte le altre querele erano invece dirette contro il secondo, che rimase più a lungo a fianco del Mendes.

Tabella 5. Sentenze per omesso giuramento, omesso sindacato e affini

Periodo	C	A	AD	%	ASFi, CCLL
27/10/1591 – 23/06/1602	8	1		2,1	2243-2245
18/01/1617 – 29/03/1620	6			6,6	2247, cc. 104r-190r
08/01/1627 – 03/01/1630	24			16,2	2250, cc. 79r-154r
12/12/1640 – 06/02/1642	-	-	-	-	2239, cc. 30r-91r
04/05/1660 – 17/05/1661	13	1	2	88,9	2239, cc. 389r-426r
08/06/1678 – 11/07/1703	53*	8	8	36,3	2252; 2253, cc. 24r-103v
04/07/1708 – 18/08/1722**	13		3	31,3	2253, cc. 149v-200r; 2254, cc. 4r-35r
21/01/1723 – 21/03/1737	7	1	2	19,7	2254, cc. 35r-160r
08/05/1738 – 10/10/1742	8			53,3	2254, cc. 162v-179r
21/01/1746 – 03/07/1760	2			25	2255

Legenda

C = Condanne; A = Assoluzioni; AD = Assoluzioni diverse; % = percentuale di giudizi di questo tipo sul totale di quelli riguardanti gli ufficiali territoriali nello stesso periodo.

* In un caso l'ufficiale fu condannato per omesso sindacato ma assolto, stante la prescrizione, per l'omesso giuramento

** 04/07/1708 – 07/09/1717, 26/10/1718 – 18/08/1722

Indice dei nomi

- Abbracciabeni Ser Giovanni di Tommaso da San Gimignano: 11, 54n, 62, 76n, 77n, 157n
- Acciaiuoli, famiglia: 48
- Addobbati Andrea: 95n, 96n
- Adújar Castillo Francisco: 23n
- Aglietti Marcella: 49n, 157n
- Albèri Eugenio: 95n
- Albizzi degli, famiglia: 84
- Albizzi Lorenzo Casimiro degli: 207, 213, 215, 215n, 223
- Alciato Andrea: 227
- Alessandro de' Medici: 48n, 62, 62n, 102
- Alias* "Cioca": 162n
- Alias* "Zone": 162n
- Alighieri Dante: 19, 19n, 23, 26
- Alunno Francesco: 70n
- Angeli Pietro: 245
- Angelozzi Giancarlo: 25n
- Angiolini Franco: 49n, 105n, 111n, 120n, 150n, 193n
- Antinori Antonio: 62n
- Antinori cav. Gaetano: 187n
- Antinori Federigo: 62n
- Antonielli Livio: 63n, 150n
- Anzilotti Antonio: 197n, 198n, 201n
- Arbib Lelio: 95n
- Archi Bartolomeo: 247
- Ariani Ser Niccolò: 192n
- Armstrong Larwin: 24n
- Arrighi Niccolò: 12, 46, 48, 131
- Arrighi Vanna: 41n, 43n, 62n, 71n, 77n, 78n, 81n, 125n, 220n
- Ascheri Mario: 77n
- Assonitis Alessio: 73n
- Atzori Luigi: 50n
- Balani Donatella: 228n
- Baldassini Bastiano: 247
- Baldassini Bastiano: 248
- Banti Ottavio: 41n, 50n, 60n, 70n, 87n
- Barbagli Alarico: 53n, 54n, 55n, 56n
- Barbero Alessandro: 19n
- Baroni Angiola: 160
- Barrientos Grandon Javier: 23n, 39n, 167n
- Bartolini Salimbeni, famiglia: 49
- Bartolozzi Sebastiano Benedetto: 193n, 194n, 195n, 247-248
- Barzoni Lionardo: 174n
- Bazzardi Giovanni Marco: 245

- Beatrice Gabriele: 41n, 76n, 77n, 78n, 150n
 Becagli Vieri: 49, 196n, 197n
 Bellinazzi Anna: 105n
 Benadusi Giovanna: 58n
 Benassar Bartolomé: 228n
 Benigni Paola: 11, 34n, 69n
 Berlinguer Luigi: 220n
 Bertelli Sergio: 102n
 Bertino di Severino: 162n
 Bertoli Gustavo: 109, 109n
 Bertolini Lucia: 38n
 Betti Bernardi Ser Francesco: 192n
 Bettoni Antonella: 60n
 Biagioli Beatrice: 34n
 Biondi Ser Giovanni Piero dell'Alfiere Pier Giuseppe: 143n, 144n
 Bizzarrini Giuseppe Maria: 246
 Bizzocchi Roberto: 68n, 231n
 Blanco Luigi: 233n
 Boccalini Traiano: 227, 227n
 Bologna Bartolomeo: 245
 Bombicci ing. Francesco: 200n
 Bonaini Francesco: 39n, 85n, 87n, 88n
 Bonfini Matteo Filippo: 246
 Bonfini Pier Francesco Antonio: 246
 Botta Adorno Antoniotto: 102n, 184, 194n,
 Bottaio Martino: 19n
 Boutier Jean: 40n
 Bovadilla Castrillo de: 180n
 Bozzaghi, famiglia: 50
 Braccini Massimo: 37n
 Brackett John K.: 127n, 129n
 Braudel Fernand: 120n
 Brichieri Colombi Giovanni Bernardo: 185, 185n, 186, 187n
 Brichieri Colombi Giovanni Domenico: 102n, 185n, 187n, 191, 191n, 192, 218n
 Briegel Françoise: 231n
 Brignosa Iacopo: 245
 Brignosa Valerio: 132n, 245
 Brizzi Gian Paolo: 25n
 Broggio Paolo: 74n
 Brown Alison: 47n, 91n
 Buondelmonti Cosimo: 177n
 Buondelmonti, famiglia: 48
 Buono Alessandro: 64n, 227, 228n
 Burzi Pierantonio: 218n
 Caciagli Giuseppe: 33n
 Caciolo di Pier Antonio da Todi *alias* "il Caciola" o "il Mancino": 147, 147n
 Calafat Guillaume: 81n
 Calonaci Stefano: 33n
 Calvani Concetta: 61n, 86n
 Calvi Giulia: 79n
 Cammelli Antonio: 21n
 Canini Gaetano: 43n, 44n, 184, 184n, 190, 195, 197
 Cantini Lorenzo: 11
 Cantini Panfilo: 247
 Cantucci Marco: 43n
 Capobianco Giovan Francesco: 133n
 Capponi Bartolomeo: 62n
 Capponi Niccolò: 120n
 Cardinali Cinzia: 49n
 Carducci Andrea di Filippo: 149
 Carlo VI d'Asburgo: 183
 Casadei Alberto: 19n

- Casanova Cesarina: 25n
 Casanuova Deifebo: 246
 Cascherini Vincenzo: 247
 Casini Bruno: 50n
 Casini Carlo: 177n, 180n, 181n
 Catani Michel Girolamo: 246
 Catirelli Francesco di mastro Cassiano: 151n
 Cavalcanti Ortensio: 22n, 235n
 Cavalcanti Enea: 165, 246
 Cavallo Pietro: 167n, 168n
 Cavalloni Ignazio: 247, 248
 Cerutti Simona: 84n, 101n
 Chabod Federico: 166n, 171n
 Chiariti Ser Flaminio: 156n,
 Chittolini Giorgio: 21n, 37n, 39n, 98n
 Ciampi Costantino: 109n
 Ciappi Franco: 11
 Cibeì Gabriella: 34n
 Cioni Michele: 50n, 88n
 Cilleni Fabio: 247
 Cioni Ser Paolo Maria di Bartolomeo: 192n
 Cipolla Carlo M.: 80n
 Clemente VII (Giulio de' Medici): 62
 Colao Floriana: 220n
 Colfon Francesco: 248
 Comparini cav. Pompeo: 193
 Connell William J.: 25n, 40n
 Contini Alessandra: 41n, 43n, 71n, 77n, 78n, 80n, 81n, 220n
 Coppini Donatella: 38n
 Cortini Andrea di Giovanni: 153n
 Cosimo I de' Medici: 17, 25, 31, 33n, 38, 45, 55, 58, 62, 81n, 90, 102-106, 110-111, 112n, 124n, 125, 131, 138, 157n, 179, 229
 Cosimo II de' Medici: 45, 111, 138
 Cosimo III de' Medici: 48, 49, 49n, 50n, 51, 80, 101, 111, 118, 130, 135, 138, 140-141, 148, 156, 157n, 164, 169, 179, 181, 184, 203, 230
 Cospì Anton Maria: 132-133, 149, 156n
 Costa Pietro: 20n
 Craon Marc-Antoine Beauvau principe di: 183
 Crescenzi Victor: 22n
 D'Addario Arnaldo: 79n, 101n, 124n, 150n, 239
 Cristina di Lorena (Tutrice): 112, 138, 138n, 230
 Dal Pozzo Carl'Antonio: 128-129
 Dal Pozzo Paride: 133n, 154n, 180n, 195
 Dani Alessandro: 210n, 228n
 Dani Iacopo: 129n
 De Luca Giovan Battista: 20n
 De Vivo Filippo: 40n
 Del Giudice Pasquale: 53n
 Del Lante, famiglia: 49
 Del Mare, famiglia: 49
 Del Rosso da Vicopisano Ser Alessandro di Iacopo: 158n
 Della Cella, famiglia: 49-50
 Descimon Robert: 231n
 Dezzi Ser Fabiano: 177, 177n
 Di Donato Francesco: 232n
 Diaz Furio: 44n, 184n, 197n
 Domenico di Raffaello da Spalliera: 129
 Donati Claudio: 150n

- Doni Domenico: 165
 Durazzi Silvio: 190n
 Edigati Daniele: 26n, 55n, 57n, 60n, 66n, 72n, 74n, 75n, 79n, 98n, 102n, 106n, 110n, 125n, 127, 127n, 128n, 131n, 132n, 142, 142n, 148n, 166n, 185n, 186n, 193n, 217n, 220n, 221n, 222n, 224n, 225n
 Elliott John H.: 21n
 Fabbri Carlo: 37n, 41n
 Fantini Francesco Anastasio: 248
 Farinacci Prospero: 20n, 154n, 180n
 Farinola Valentino: 245
 Fasano Guarini Elena: 31, 32n, 33n, 34n, 35n, 37n, 39n, 46n, 51n, 54n, 59n, 61n, 69, 69n, 70n, 75n, 102n, 108n, 109, 111n, 127n, 178n
 Federico II di Svevia: 21-22
 Ferdinando I de' Medici: 138, 140
 Ferdinando II de' Medici: 45, 76n, 111-112, 138, 141, 230
 Ferdinando III d'Asburgo Lorena: 225
 Ferrante Riccardo: 22n, 114n, 181n, 227, 227n, 228n
 Fioravanti Maurizio: 20n
 Firpo Luigi: 227n
 Forestani, famiglia: 50
 Formichi Giovanna: 39n
 Fortea Pérez José Ignacio: 228n
 Foscari Marco: 95n
 Foucault Michel: 226n
 Franceschi Ser Agnolo: 218n
 Francesco I de' Medici: 111, 128, 138, 183, 185, 216
 Francesco Stefano di Lorena: 43n, 141, 183, 185, 216
 Francini Giovan Battista: 247
 Fratoianni Aldo: 196n
 Frigo Daniela: 233n
 Fubini Riccardo: 36n
 Galbani Ser Stefano: 189-190
 Garfagnini Gian Carlo: 178n
 Gargani Gargano: 62n
 Geri Marco Paolo: 20n, 55n, 60n, 66n, 154n, 233n
 Germini, famiglia: 49
 Ghiori Giovan Battista: 247, 248
 Giamberti Giovan Carlo: 248
 Gian Gastone de' Medici: 51, 141, 164, 183
 Gianni Francesco Maria: 197, 197n, 200n
 Gianni Giovanni: 195n, 246
 Giannotti Donato: 94, 94n
 Ginori Carlo: 183, 184n
 Giordani Giovan Battista di Lorenzo: 246
 Giorgi Andrea: 61n
 Giovannelli, famiglia: 50
 Giovanni da Pistoia (*Johannes de Pistorio*): 241
 Girolami cav. Piero: 242-243
 Giuliani Alessandro: 22n, 222n, 231, 231n
 Giusti Adriano: 247
 Giustino Amedeo: 83n
 Goldthwaite Richard T.: 120n
 Gondi Giovan Battista: 242-243
 Gori Pasta Orsola: 197n, 206n, 219n
 Greco Gaetano: 118n, 120n, 150n, 184n, 190n, 195n, 198n, 217n
 Grendi Edoardo: 34n
 Grifoni Ser Giovanni: 163n

- Grispo Renato: 12
 Guasti Cesare: 39n, 85n, 87n, 88n
 Guazzalotti Matteo: 248
 Gucci Giacinto: 180n
 Gucci Piergiovanni: 180n
 Guglielmi Flavio: 245
 Guicciardini, famiglia: 48
 Guidi Andrea: 40n
 Guidi Guidubaldo: 84n
 Guizzelmi Messer Giuliano di Francesco da Prato: 54n, 69
 Hespanha Antonio Manuel: 35n, 231n
 Insabato Elisabetta: 34n
 Isenmann Moritz: 22, 22n, 24n, 84n, 88n, 89n, 91n, 92n, 93, 93n, 94n, 95n, 98n, 99n, 228, 228n
 Kantorowicz Ernst H.: 23n
 Kellenbenz Hermann: 68n
 Kirshner Julius: 24n
 Lamioni Claudio: 105n
 Landi Andrea: 168n
 Landi Sandro: 40n
 Landini Dionisio di Niccolò: 247
 Lanfranchi, famiglia: 50n
 Langellotti Teodoro: 23n, 180n
 Lantolini Ser Giovanbattista: 176n
 Laparelli cav. Settimio: 194, 195n, 198n
 Lapi, famiglia: 49
 Laschi Domenico: 248
 Lavoratori, famiglia: 50
 Levati Stefano: 64n
 Leverotti Franca: 35n
 Lippi Ser Francesco di Giuliano: 174n, 176n
 Litchfield Robert B.: 46n, 47n, 48, 48n, 50, 51n, 105n, 125n
 Lo Bartolo Alessandro: 40n, 48n, 50n, 59n, 61n, 62n, 69n, 102n
 Lorena, famiglia: 44, 50
 Luci Emilio: 102n
 Luci Filippo: 185n, 186-187
 Lupi Pierantonio: 247
 Luti Ambrogio: 245
 Maccioni Ignazio: 246-247
 Maffei Paola: 220n, 222n
 Maffei, famiglia: 49
 Malanima Paolo: 48n, 120n
 Malavolti Alberto: 63n
 Manca Anna Gianna: 233n
 Mangio Carlo: 217n, 220n, 221n, 224n, 225n
 Mannaioni Lazzero: 205-207, 208n, 210, 210n, 218, 219n, 223, 248
 Manni Aurelio: 127n
 Mannori Luca: 20n, 25n, 26n, 32n, 33n, 34n, 35n, 38n, 39n, 47n, 63, 63n, 65, 65n, 69n, 80n, 197n, 198n, 199n, 200n, 233n
 Marchetti Pandolfo: 247
 Marchetti Paolo: 35n
 Marchi Pier Antonio: 246
 Marconi Sergio: 95n
 Maria Maddalena d'Austria (Tutrice): 112, 138, 138n, 230
 Marrara Danilo: 112n, 210n
 Martelli Francesco: 45, 45n
 Martines Lauro: 54n
 Martini Giulio: 248
 Martini Vincenzo: 111n
 Marzi Angelo: 61
 Marzi Medici (Marzimedici), famiglia: 62

- Massai, famiglia: 49
 Masi Gino: 22n, 83n, 84n, 85n, 90n, 114n, 157n, 161n
 Masini Ser Andrea: 156n
 Mastrillo Garsia: 133n
 Mauro Irene: 40n
 Mazzei Rita: 120n, 157n
 Mazzi Maria Serena: 91n
 Mazzucconi Giovan Bartolomeo: 178
 Mecatti Giuseppe Maria: 157n
 Mecca Giuseppe: 168n
 Medici Cosimo de' (il Vecchio): 94
 Medici de', famiglia: 35, 43-44, 50, 61, 92n, 94, 125, 196, 229, 235
 Medici Francesco Maria de': 189n
 Medici Giulio de': vedi Clemente VII
 Medici Giulio di Alessandro de': 151, 151n
 Medici Iacopo de': 70n
 Medici Lorenzo de' (il Magnifico): 97
 Medici Piero de' (il Gottoso): 94n
 Medici Vieri de': 163n, 167n
 Melchiorre Matteo: 228n
 Meli Ser Niccolò: 151n
 Mendes Fernando di Giorgio: 157-159, 250, 252
 Mendes Messer Fernando: 157n
 Menochio Giacomo: 171n
 Merendoni Simonetta: 198n
 Messer Galeotto: 163n
 Micalosi Antonio: 246
 Milanese Ser Bernardo di Giovanni: 125-126
 Modesti Ser Giovan Vincenzo di Niccolò: 12, 110, 116, 193n
 Modesti Ser Niccolò: 125-126
 Modesti, famiglia: 125n
 Molho Anthony: 21n
 Molina Luis de: 171n
 Moniglia Giovanni Andrea: 42, 42n, 43n
 Monsacchi Daniello Casimiro: 247
 Montorzi Mario: 39n, 40n, 41, 41n, 54n, 60n, 61n, 62n, 63, 63n, 70n, 199n, 211n, 220n, 233n
 Mori Simona: 64n
 Moriani Antonella: 34n
 Mormorai Antonio: 246
 Mormorai Pierfrancesco: 246
 Morozzi ing. Ferdinando: 200n
 Moscardelli Stefano: 34n
 Muzzi Oretta: 11
 Naldi Scipione: 247
 Nanni Giancarlo: 50n
 Neri Pompeo: 44, 57n, 183, 184, 184n, 195, 197, 197n, 198, 204-205, 206n, 207, 207n, 211, 213, 215, 215n, 216, 219n, 221n, 224n, 234
 Niccioli Vincenzio: 195n, 198n, 203n, 207n
 Niccolini Ippolito: 218n
 Nobili Schiera Giuliana: 233n
 Nobili Valori Filippo de': 168n
 Novelli Antonio Domenico: 161, 246
 Nubola Cecilia: 82n
 Nuti Mario: 169-170
 Nuti Ruggero: 125n
 Olmi Giuseppe: 25n
 Orceoli Giovanni: 246
 Orceoli Giuseppe: 245
 Ossola Carlo: 54n
 Padroni Giovanni Maria: 245

- Paganelli Ser Lorenzo: 163
 Pagnini Giovan Francesco: 91, 109n, 197
 Pansini Giuseppe: 11, 12, 38n, 77n, 89n, 91n, 99n, 100n, 101n, 105n, 106n, 107n, 124n, 126n, 198n, 215n, 220n
 Paoli Maria Pia: 74n
 Paradisi Bruno: 77n
 Paulozzi Giovanmaria: 126n
 Pelli Bencivenni Giuseppe: 198n
 Pertile Antonio: 53n
 Petracchi Anton Maria: 148n
 Petrucci Aldo: 168n
 Piacenti Ser Mario di Giovan Francesco da Pratovecchio: 66n
 Picardi Nicola: 22n, 222n, 231, 231n
 Piccioli Lorenzo: 34n, 41n, 50n, 77n
 Piccolomini Tommaso: 198n
 Pico Sforza Pierfrancesco: 247
 Piergiovanni Vito: 53n
 Pieri Sandra: 34n
 Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena: 26, 32, 33n, 41, 50, 61n, 81, 91n, 109n, 115, 195, 197, 197n, 205, 205n, 209, 213, 219, 219n, 223-224, 226, 234
 Pinto Giuliano: 24n, 63n
 Pirillo Paolo: 35n
 Pitti cav. Marco: 146n
 Pitti, famiglia: 49
 Pizzo Gaetano: 101n
 Pizzo Gaetano: 101n
 Podestà Emilio: 228n
 Poggi Ser Francesco: 175, 175n
 Poli Curzio: 144n, 148n
 Polidori Filippo Luigi: 95n
 Poloni Alma: 19n
 Polverini Iacopo: 67n, 106n, 125n, 172
 Pompeo Zanobi *alias* "il Pompa": 162n, 163n
 Ponce Leiva Pilar: 23n
 Pontari Paolo: 19n
 Porcellini Lorenzo: 248
 Procacci Giuliano: 198n
 Prodi Paolo: 68n
 Pult Quaglia Anna Maria: 81n
 Querci Stefano: 198n
 Quirici Michele: 48n
 Quistelli Alfonso: 107n, 125, 125n, 126, 126n
 Rabatta Bernardo del: 145
 Raggio Osvaldo: 34n
 Raveggi Sergio: 91n
 Regoli Ivo: 50n
 Rezasco Giulio: 20n
 Ricasoli, famiglia: 48
 Richecourt Emmanuel Nay conte di: 43, 43n, 44, 57, 57n, 183, 184, 184n, 189-190, 191, 191n, 195, 195n, 197, 216
 Rucellai Giulio: 183
 Richet Denis: 34n, 231n
 Ricordati Ser Arrigo: 163n, 169, 170, 170n
 Ridolfi, famiglia: 48
 Ristori Christian: 48n, 50n, 59n
 Romano Francesco: 21n
 Roncière Charles-Marie de la: 40n
 Rossermini, famiglia: 49
 Rossi Andrea: 248

- Rossi Francesco de': 218n
 Rouchon Olivier: 40n
 Rovai, famiglia: 50
 Rovito Pier Luigi: 22n, 23n, 133n, 181n, 228n
 Rubinstein Nicolai: 102n
 Rucellai, famiglia: 49
 Russo Francesca: 95n
 Russo Gianluca: 84n
 Salvadori Patrizia: 97n
 Salvestrini Arnaldo: 61n
 Santi Martino: 245
 Santini Vincenzo: 49n
 Saraina (Sarayna) Gabriele: 83n
 Savelli Aurora: 33n, 216n
 Savelli Marc'Antonio: 12, 73n, 74n, 78, 106n, 134n, 143, 161, 168n, 180n, 185n
 Sbriccoli Mario: 60n, 144n
 Schaub Jean-Frédéric: 231n
 Schiera Pierangelo: 21n
 Sciuti Rossi Vittorio: 228n
 Segni Bernardo: 62, 62n
 Ser Cammillo dalla Pieve: 172n
 Ser Marco di Iacopo dalla Pieve: 172n
 Ser Piero d'Antonio da Santa Croce: 62
 Setti Cristina: 21n, 22n, 228n
 Shaw James E.: 81n
 Silvestri Alessandro: 40n
 Siminetti Francesco: 205n
 Sinisi Lorenzo: 53n, 54n, 60n
 Sismondi Simonde de: 231n
 Smietniansky Silvina: 228n
 Smyth Craig H.: 102n
 Socci Natali Fiorenza: 109n
 Sodini Carla: 120n, 150n
 Sordi Bernardo: 20n, 197n, 200n, 210n, 221n, 233n
 Spini Giorgio: 61n
 Staccoli Cammillo: 245
 Stiaffini Daniela: 151n
 Stopani Antonio: 34n, 80n
 Strozzi, famiglia: 48
 Taddei Elmi Giancarlo: 109n
 Tanzini Lorenzo: 19n, 24n, 26n, 35n, 36n, 37n, 38n, 61n, 63n, 69n, 71n, 77n, 97n
 Tavanti Angelo: 12
 Tavoni Mirko: 19n
 Tebaldo I di Navarra: 19
 Tedeschi Pietro: 59n
 Terpstra Nicholas: 79n
 Ticcianti Gismondo: 248
 Tizi Lorenzo di Agapito: 164n
 Tocci Giovanni: 32n
 Tognetti Sergio: 63n
 Toniolo Fascione Maria Claudia: 54n, 56n, 58n, 63n
 Torelli Francesco: 129
 Torelli Lelio: 81n, 129n, 172n
 Tornabuoni Donato: 62n
 Tornabuoni Giuliano: 62n
 Tornaquinci Piero: 141n
 Torre Angelo: 32n
 Turi Gabriele: 185n
 Ubaldi Baldo degli: 114n
 Van Veen Henk Th.: 73n
 Varanini Gian Maria: 220n, 222n
 Vannesi Domenico Onofrio: 157n, 160

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Varchi Benedetto: 95n | Vivoli Carlo: 37n, 61n, 67n, 69n, 71n |
| Vasoli Ascanio: 245 | Volpini Paola: 34n, |
| Ventinucci Giacinto: 248 | Wandruszka Adam: 91n, 195n, 198n, |
| Venturi Neri: 187n | 217n, 219n |
| Venturini Ser Lodovico: 139n, 152, | Waquet Jean-Claude: 24n, 48n, 106n, |
| 152n, 153, 153n | 113n, 120n, 157n, 168n, 171n, |
| Verga Marcello: 43n, 44n, 49n, 54n, | 190n, 229, 229n |
| 57n, 60n, 118n, 184n, 196n, 215n, | Würgler Andreas: 82n |
| 216n | Zaccaria Raffaella Maria: 46n, 113n |
| Vestri Veronica: 34n | Zarrilli Carla: 61n |
| Vetri, famiglia: 50 | Zati, famiglia: 49 |
| Vincent Bernard: 231n | Zobi Antonio: 198n |
| Visceglia Maria Antonietta: 54n | Zorzi Andrea: 24n, 35n, 40n, 47n, |
| Viti Paolo: 46n, 113n | 58n, 81, 81n, 84n, 88n, 91n, 92, |
| Vittorio Amedeo II di Savoia: 228n | 92n, 157n |

EX LIBRIS



Αριστοτέλης

Questo ebook appartiene a
Alessandro Lo Bartolo